



Corso di Laurea in Giurisprudenza

Cattedra di Diritto delle Società

La nuova responsabilità del collegio sindacale

Chiar.mo Prof. Andrea Palazzolo

RELATORE

Chiar.mo Prof. Antonio Nuzzo

CORRELATORE

Davide Paolo Arleo
Matr. 175483

CANDIDATO

Anno Accademico 2025/2026

INDICE

ABSTRACT	7
-----------------------	---

CAPITOLO I

QUADRO INTRODUTTIVO DELLA NUOVA RESPONSABILITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE

SEZIONE I - Introduzione alla riforma.

1. La nuova responsabilità civile del collegio sindacale	12
2. Le ragioni e gli obiettivi della riforma della responsabilità del collegio sindacale.....	14
2.2 Il consolidato orientamento della giurisprudenza e l'assenza di distinzione tra la responsabilità del sindaco e dell'amministratore.....	14
2.3 La necessità di sanzionare i componenti del collegio sindacale solo per ciò che "abbiano effettivamente compiuto ed omesso".....	19
2.4. La polizza assicurativa D&O del sindaco.	20
2.4.1 Gli effetti della nuova limitazione di responsabilità sul contratto di assicurazione.	22

SEZIONE II- Le criticità del sistema del multiplo del compenso "percepito".

3. La limitazione della responsabilità patrimoniale determinata in base al sistema del multiplo del compenso "percepito".....	24
3.2 Quale parametro bisogna adottare: il compenso percepito o deliberato?.....	27
3.3. Il sistema del multiplo del compenso si riferisce a ogni singolo eventus damni o per tutti i danni complessivamente cagionati?	29

CAPITOLO II

LA NATURA DELLA NUOVA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI SINDACI

SEZIONE I- I contrasti interpretativi in merito alla natura solidale o parziaria della nuova responsabilità.

4. La natura della nuova responsabilità del collegio sindacale: permane il vincolo di solidarietà o si introduce una nuova responsabilità parziaria?.....	34
4.2 L'Interpretazione abrogativa del regime di solidarietà a favore della parziarietà.	35
4.3 Confronto con altri regimi di responsabilità parziaria.	37
4.4 L'interpretazione sistematica a favore della responsabilità limitata e solidale con gli amministratori.....	40
4.5 La compatibilità tra la responsabilità patrimoniale limitata e il vincolo di solidarietà fra più condebitori. Confronto con altre ipotesi di responsabilità solidale limitata.....	45

4.6 Le prime pronunce dei Tribunali in merito alla sussistenza del vincolo solidale.	46
---	----

SEZIONE II- Confronto con la responsabilità limitata nelle altre professioni.

5. Considerazioni di sistema in merito alla responsabilità patrimoniale limitata del collegio sindacale.	48
5.2 La limitazione della responsabilità patrimoniale per colpa medica.	49
5.3 La limitazione della responsabilità patrimoniale del magistrato verso l'azione di rivalsa dello Stato.	53
5.4 Lo "scudo erariale" per i funzionari pubblici.	54
5.5. Confronto e analisi delle diverse rationes sottese alla responsabilità limitata nelle professioni.	57

SEZIONE III- Profili di diritto comparato in tema di responsabilità civile degli organi societari di controllo.

6. Il regime di responsabilità limitata degli auditors nel contesto internazionale.	62
6.2 Confronto con la responsabilità degli organi di controllo negli ordinamenti giuridici stranieri: Tedesco, Polacco, Belga.	64
6.3 I Liability limitation agreements e il principio dell'art. 1229 c.c.	68
6.4 La proportionate liability statunitense e il regime di responsabilità del Code de Commerce francese.	69
6.5 Riflessioni conclusive.	73

CAPITOLO III

I PROFILI DI IRRAGIONEVOLEZZA DELLA NUOVA DISCIPLINA

SEZIONE I- L'irragionevole applicazione anche alle ipotesi di colpa grave.

7. I problemi di coerenza sistematica della nuova disciplina.	77
7.2 Il rapporto tra la funzione deterrente della responsabilità civile e il nuovo art. 2407.	79
7.2.1 Il rischio di incrementare il fenomeno del c.d. moral hazard.	83
7.3 L'incongruenza tra il nuovo regime di responsabilità limitata e il rafforzamento dei doveri dell'organo di controllo previsti dal Codice della crisi.	87
7.4 L'immutata responsabilità penale dei sindaci.	91
7.4.1 La bancarotta fraudolenta a titolo di dolo eventuale.	92
7.5 Le pronunce della Corte costituzionale sulla legittimità della limitazione di responsabilità nelle ipotesi di colpa grave.	96
7.6 Prospettive de iure condendo.	100

SEZIONE II- La responsabilità civile del collegio sindacale nelle società quotate e la tutela del mercato.

8. Il collegio sindacale nelle società quotate.....	104
8.2 La responsabilità del collegio sindacale nelle banche.....	106
8.3 Il ritorno della responsabilità illimitata per i sindaci nelle società quotate.....	109

SEZIONE III- La disparità di trattamento verso gli altri organi di controllo.

9. L'immutata responsabilità illimitata del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione.....	111
9.2 Le nuove proposte di modifica del Codice civile in tema di sistemi di amministrazione e controllo presentate nello schema di decreto legislativo del Consiglio dei ministri.....	114
9.3 La disparità di trattamento rispetto alla responsabilità degli amministratori non esecutivi.....	116
9.4 Il nuovo disegno di legge in tema di limitazione della responsabilità patrimoniale dei revisori legali.....	120
9.5 Considerazioni in merito alla responsabilità dell'organismo di vigilanza.....	124
9.6 Considerazioni de lege ferenda sulla responsabilità degli organi di controllo: un cantiere normativo ancora aperto.....	126

CAPITOLO IV

IL NUOVO REGIME DI PRESCRIZIONE E LE QUESTIONI DI DIRITTO

TRANSITORIO

SEZIONE I- Il nuovo regime di prescrizione.

10. Il nuovo comma quarto dell'art. 2407.....	130
10.2 Il nuovo termine è di prescrizione o decadenza?.....	132
10.3 Il nuovo regime di prescrizione alla luce della sent. n.115/2024 della Corte costituzionale in materia di responsabilità dei revisori legali.....	137
10.4 Le criticità emerse nei confronti del nuovo dies a quo della prescrizione dell'azione sociale di responsabilità.....	139
10.5 Quale deposito si deve prendere in considerazione per il decorso del dies a quo ex art. 2407, comma quarto?	143
10.6 Il regime di prescrizione delle azioni di responsabilità verso gli altri organi di controllo della governance.....	144

SEZIONE II- Considerazioni in merito alla retroattività della norma.

11. Premessa all'applicazione retroattiva o irretroattiva della norma.....	146
11.2 Le pronunce dei Tribunali di Bari e di Palermo: la tesi a favore dell'applicazione retroattiva dell'art. 2407, comma secondo, quale norma di natura processuale.....	147
11.3 La Giurisprudenza maggioritaria riconosce la natura sostanziale della norma e la sua irretroattività.....	151

<i>11.3.1. Il principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione a favore dell'irretroattività dell'art. 2407, comma secondo, sent. 1390/2026.</i>	<i>155</i>
<i>11.4 La norma transitoria proposta al Senato: l'art. 2 del disegno di legge n. 1426.</i>	<i>158</i>
<i>11.5 Gli aspetti di diritto processuale nel caso di applicazione retroattiva della norma.</i>	<i>163</i>
<i>11.6 L'irretroattività del regime di prescrizione ex art. 2407, comma quarto.</i>	<i>166</i>
 CONCLUSIONI.....	 171
 BIBLIOGRAFIA.....	 180

ABSTRACT

Il presente lavoro si sviluppa in quattro capitoli in cui vengono analizzate le principali questioni critiche emerse in merito alla nuova responsabilità civile del collegio sindacale, introdotta dalla Legge n. 35/2025, che ha modificato il contenuto dell'art. 2407, stabilendo un regime di responsabilità limitata per i sindaci, parametrata a un multiplo del compenso annuo "*percepito*", e introducendo un nuovo comma quarto che individua il *dies a quo* della prescrizione dell'azione di responsabilità nel momento del deposito della relazione dei sindaci, *ex art. 2429 c.c.*, nell'esercizio in cui si è verificato il danno.

Il primo capitolo presenta un quadro introduttivo del novellato art. 2407 e delle motivazioni principali, illustrate nella proposta di legge n.1276, che hanno indotto il legislatore a introdurre un regime in deroga al principio generale previsto dall'art. 2740 del codice. In base alla disciplina previgente, fondata su una responsabilità illimitata e solidale con gli amministratori, si era formato in giurisprudenza un orientamento consolidato che tendeva a condannare i sindaci in via quasi automatica per non aver impedito gli illeciti nella gestione dell'attività sociale, dando origine a una responsabilità oggettiva mascherata. Ciò aveva generato un'eccessiva sproporzione fra il compenso percepito dai sindaci e il rischio di dover risarcire cifre elevatissime, richiedendo coperture assicurative molto onerose per la responsabilità dei sindaci, che molto spesso rinunciavano direttamente ad assumere l'incarico.

Pertanto, la riforma mira a rendere più proporzionato il regime di responsabilità dei sindaci, agevolando l'assunzione della funzione e la stipula di polizze assicurative meno onerose, con dei massimali allineati al tetto massimo entro cui sono chiamati a rispondere. Nella seconda sezione del primo capitolo vengono analizzate le prime questioni critiche in merito alla determinazione del tetto massimo parametrato al multiplo del compenso annuo "*percepito*", e non, invece, a quello "*deliberato*", dando origine a una lacuna normativa nel caso in cui il sindaco responsabile non abbia percepito alcun compenso.

Inoltre, la norma non specifica se il *liability cap* trovi applicazione in relazione a ogni singolo evento dannoso ovvero per tutti i danni cagionati complessivamente nell'arco del triennio, come sembrerebbe affermare il generale riferimento "*sono responsabili per i danni cagionati*". In assenza di un intervento correttivo del legislatore, bisogna attendere l'intervento nomofilattico della Corte di cassazione.

Il secondo capitolo si concentra sulle questioni inerenti alla natura della nuova responsabilità limitata del collegio sindacale. Sebbene il nuovo testo dell'art. 2407 sembri orientato verso una responsabilità parziaria, una parte rilevante della dottrina e le prime pronunce di merito ritengono, invece, che il vincolo solidale fra la responsabilità di amministratori e sindaci continui a sussistere per mezzo dell'applicazione dei principi generali del diritto civile, di cui agli artt. 1292 ss. e 2055 del codice, in mancanza di una deroga espressa che stabilisca inequivocabilmente la natura parziaria della norma.

La seconda sezione del capitolo è dedicata a un confronto di sistema con i regimi di responsabilità limitata previsti per i medici, i magistrati e i pubblici funzionari, mettendo in evidenza come le rispettive discipline di responsabilità limitata trovino la propria *ratio* nell'esigenza di tutelare interessi di natura costituzionale, in modo da rendere più efficiente l'espletamento di attività essenziali per tutti i concittadini. Diversamente, le esigenze poste a fondamento della riforma della responsabilità dei sindaci non possiedono alcuna rilevanza sul piano costituzionale, né tanto meno garantiscono lo svolgimento della funzione di controllo in misura più efficiente e a beneficio di altri interessi costituzionalmente rilevanti.

Infine, il capitolo opera un confronto di diritto comparato, sottolineando come negli ordinamenti giuridici stranieri: la limitazione di responsabilità riguardi prevalentemente gli *auditors* contabili e non anche gli organi di controllo sulla gestione, per i quali, invece, è prevista una responsabilità illimitata e solidale con gli *executive directors*. Inoltre, il legislatore non considera che in quasi tutti i modelli giuridici presi come riferimento la limitazione di responsabilità non trova applicazione per i casi di *gross negligence* (colpa grave).

Il terzo capitolo affronta i profili irragionevolezza della riforma. In primo luogo, si evidenzia come il legislatore non abbia escluso l'applicazione del *liability cap* per le ipotesi di colpa grave, equiparando quest'ultima alla colpa lieve. Tale scelta normativa indebolisce significativamente la funzione deterrente della responsabilità civile, incidendo negativamente sulla qualità e l'efficienza dei controlli sulla gestione. Inoltre, l'eccessiva agevolazione sul piano civile crea un disallineamento con la disciplina penale che rimane immutata.

Pertanto, l'applicazione della responsabilità limitata anche alle ipotesi di colpa grave dei sindaci presenta seri dubbi di legittimità costituzionale, in virtù del criterio di

ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, nonché delle precedenti decisioni varate della Corte costituzionale in tema di responsabilità limitata per le ipotesi di colpa grave. Al fine di superare tali profili critici, si tenta di ripercorre una prospettiva *de iure condendo* che prevede l'esclusione del beneficio della limitazione di responsabilità nei casi di “*dolo e colpa grave*”, ma che contestualmente valorizzi in sede di accertamento giudiziale l'utilizzo delle norme di comportamento dei sindaci al fine di determinare la gravità della violazione del sindaco, in modo che il giudice possa valutarne l'effettiva responsabilità utilizzando dei parametri chiari e precisi.

La seconda sezione del terzo Capitolo critica la scelta del legislatore per non aver previsto un regime differenziato per i sindaci che ricoprono l'incarico in società quotate o di interesse pubblico. In tal caso, l'indebolimento nella funzione dei controlli compromette la tutela del mercato e dei risparmiatori. Infatti, alla luce di tale criticità, in data 8 ottobre 2025 il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo dove propone di reintrodurre la responsabilità solidale e illimitata per i sindaci che operano nelle società quotate.

Infine, la terza sezione si occupa del profilo di irragionevolezza più evidente, ossia dell'ingiusta disparità di trattamento che la riforma ha introdotto rispetto ad altri organi di controllo. Infatti, l'art. 2407, comma secondo, trova applicazione solo per i sindaci, ma non anche per i consiglieri di sorveglianza e per gli amministratori non esecutivi, i quali continuano a rispondere illimitatamente e solidalmente con gli amministratori. Tale asimmetria potrebbe dar luogo a seri dubbi di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché la disparità di trattamento sarebbe giustificata esclusivamente dalla qualifica soggettiva della carica. Per i revisori legali dei conti, invece, è stato proposto in senato il disegno di legge n. 1426 che mira a introdurre una limitazione di responsabilità parametrata al compenso, la cui disciplina, però, appare essere più rigida rispetto a quella prevista per i sindaci.

Il quarto capitolo è dedicato al nuovo regime di prescrizione e alle questioni di diritto transitorio del nuovo art. 2407 c.c.

Con riferimento alla prescrizione, il legislatore introduce un nuovo quarto comma, in cui si anticipa il *dies a quo*, da cui decorre il termine per esercitare l'azione di responsabilità verso i sindaci, al momento del deposito della relazione dei sindaci ex art. 2429 c.c. relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno. Parte della dottrina ha contestato la scelta del legislatore, evidenziando come le violazioni e, quindi, i relativi danni commessi

dai sindaci e dagli amministratori possano essere occultati, ovvero del tutto omessi, nella relazione del collegio sindacale, rendendo difficile, se non impossibile, avere tempestiva notizia della conoscenza dell'illecito e del danno cagionato per esercitare l'azione di responsabilità. Inoltre, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 115/2024, si deve ritenere che il nuovo regime di prescrizione riguardi solo l'azione sociale di responsabilità e non anche quella verso i creditori sociali, i soci e i terzi.

La seconda sezione del quarto capitolo si occupa del tema della retroattività della norma. La giurisprudenza di merito sul punto si è divisa fra chi qualifica la limitazione come criterio meramente processuale e chi, invece, ne afferma la natura sostanziale, con conseguente applicazione dell'art. 11 delle disp. prel. al codice, secondo cui *“la legge non dispone che per l'avvenire”*. Sul punto è intervenuta la Corte di cassazione che, con due pronunce gemelle: la sentenza n. 1390/2026 e l'ordinanza n. 1392/2026, ha sancito il principio di diritto secondo cui il nuovo art. 2407, comma secondo, è irretroattivo e suscettibile di applicazione solo per le violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della L. 35/2025.

Sebbene la questione appaia ormai risolta, il legislatore ha presentato al Senato il disegno di legge n. 1426, il cui art. 2 propone di applicare retroattivamente anche ai giudizi pendenti i nuovi regimi di responsabilità limitata dei sindaci e dei revisori legali, al fine di non creare ingiuste disparità di trattamento fra i professionisti il cui processo sia ancora pendente. Tale proposta di legge presenta gravi criticità sotto il profilo della tutela dei diritti al risarcimento già maturati e compromette la stabilità delle decisioni giudiziarie non ancora definitive, senza che tale applicazione sia sorretta da imperativi interessi di rilievo costituzionale. Ne consegue che, qualora tale disegno di legge dovesse essere approvato ed entrare in vigore, il giudice sarà tenuto a sollevare questione di legittimità costituzionale, in ragione degli evidenti profili di incostituzionalità relativi all'applicazione retroattiva del riformato art. 2407.

CAPITOLO I

QUADRO INTRODUTTIVO DELLA NUOVA RESPONSABILITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE

Sommario: *1. La nuova responsabilità civile del collegio sindacale;*
2. Le ragioni e gli obiettivi della riforma della responsabilità del collegio sindacale; 2.2 Il consolidato orientamento della giurisprudenza e l'assenza di distinzione tra la responsabilità del sindaco e dell'amministratore; 2.3 La necessità di sanzionare i componenti del collegio sindacale solo per ciò che "abbiano effettivamente compiuto ed omesso"; 2.4. La polizza assicurativa D&O del sindaco; 2.4.1 Gli effetti della nuova limitazione di responsabilità sul contratto di assicurazione;
3. La limitazione della responsabilità patrimoniale determinata in base al sistema del multipolo del compenso "percepito"; 3.2 Quale parametro bisogna adottare: il compenso percepito o deliberato?; 3.3. Il sistema del multiplo del compenso si riferisce a ogni singolo eventus damni o per tutti i danni complessivamente cagionati?

SEZIONE I

Introduzione alla riforma

1. La nuova responsabilità civile del collegio sindacale.

Il 12 aprile 2025 è ufficialmente entrata in vigore la nuova disciplina della responsabilità del collegio sindacale¹. Il legislatore ha modificato integralmente il contenuto del comma secondo dell'art. 2407 del codice e il regime di prescrizione dell'azione di responsabilità verso i sindaci.

La nuova disciplina del comma secondo prevede che *"Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409 bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso"*.

¹ L'articolo 2407, comma 2 e comma 4, oggetto della riforma legislativa art. 1, comma 1 della L.14 marzo 2025, n. 35. è stato promulgato ufficialmente il 14 marzo del 2025 ed è entrato in vigore il 12 aprile 2025.

Come si evince dal dato letterale il legislatore ha eliminato qualsiasi riferimento testuale al vincolo solidale di responsabilità con gli amministratori e ha introdotto, invece, un limite all'esposizione patrimoniale dei sindaci, determinata sulla base del compenso annuo "*percepito*".

Dunque, al di fuori dei casi in cui abbiano agito con dolo, i sindaci non rispondono più illimitatamente, bensì sono chiamati a risarcire i danni cagionati dalle loro violazioni ed omissioni fino a un determinato ammontare parametrato sul compenso annuo percepito, ciò indipendentemente dal tipo e dalla gravità dell'inadempimento colposo. Pertanto, l'elemento di novità più importante è senza dubbio il passaggio da una responsabilità illimitata a un regime di responsabilità patrimoniale limitata, in deroga all'art. 2740 del codice, nonché l'eliminazione testuale della solidarietà con gli amministratori.

Infatti, nella previgente disciplina era previsto che i sindaci fossero "*responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica*".

La nuova disposizione del comma secondo dell'art. 2407 c.c. prevede invece che "*i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati ... nei limiti...*". Pertanto, il legislatore ridefinisce più chiaramente la natura di responsabilità per fatto proprio dei sindaci, i quali rispondono per la violazione dei propri doveri.

Inoltre, la riforma legislativa ha introdotto un quarto comma all'art. 2407 del c.c. in cui viene disciplinato il nuovo regime di prescrizione dell'azione di responsabilità verso i sindaci. Infatti, il nuovo dispositivo prevede che la stessa "*si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'art. 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno*". Nel precedente regime, invece, l'art. 2407, mediante il rinvio alla disciplina prevista per gli amministratori, stabiliva che l'azione di responsabilità verso i sindaci si estinguesse decorsi cinque anni dalla cessazione dell'incarico.

Il primo comma rimane invariato e continua a prevedere che i sindaci sono chiamati a adempiere i propri doveri con la "*professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico*" e che essi "*sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio*"². Rimane altresì immutato il terzo comma, che conferma l'applicabilità, in

² Il legislatore lascia inalterato il parametro di diligenza qualificata espressamente richiesto nonché la formulazione della c.d. responsabilità esclusiva dei componenti del collegio sindacale.

quanto compatibile, delle disposizioni degli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 c.c. in materia di azione di responsabilità verso gli amministratori.

2. Le ragioni e gli obiettivi della riforma della responsabilità del collegio sindacale.

Per comprendere le ragioni principali della riforma legislativa è necessario procedere da un'analisi critica della precedente normativa dettata dall'art. 2407, che ha indotto il legislatore a introdurre una nuova disciplina della responsabilità civile dei sindaci. Le questioni critiche inerenti alla previgente disciplina della responsabilità illimitata e solidale dei sindaci sono state illustrate nella proposta di legge n. 1276 presentata alla Camera dei deputati presentata il 4 luglio 2023³.

Da tempo, i promotori della riforma avevano segnalato l'eccessiva sproporzione del previgente regime, che stabiliva per i sindaci una responsabilità omissiva di natura illimitata e solidale con gli amministratori per le violazioni di questi ultimi, non considerando i differenti doveri e compensi percepiti per lo svolgimento dei rispettivi incarichi.

Dunque, al fine di garantire un maggior equilibrio nel caso di azioni di responsabilità promosse verso i membri del collegio sindacale e gli amministratori, il legislatore ha riscritto interamente il comma secondo dell'art. 2407 del codice, eliminando ogni riferimento testuale al vincolo di solidarietà e introducendo una limitazione di responsabilità patrimoniale per i sindaci, parametrata al compenso percepito.

In particolare, come si evince nei lavori preparatori, l'intento è quello di voler impedire che i componenti del collegio sindacale siano esposti a richieste “*risarcitorie illimitate*” per le violazioni commesse principalmente dagli amministratori.

2.2 Il consolidato orientamento della giurisprudenza e l'assenza di distinzione tra la responsabilità del sindaco e dell'amministratore.

Nei lavori parlamentari si evidenziava come la previgente struttura normativa della responsabilità solidale e concorrente non tenesse adeguatamente conto della diversa funzione tra l'organo di gestione e quella dei componenti del collegio sindacale.

³ Le criticità della precedente disciplina erano già state oggetto di ampie discussioni da parte dei dottori commercialisti e dei professionisti che ricoprivano l'incarico dei sindaci. Infatti, la proposta di legge presentata alla Camera dei deputati si forma sullo scheletro delle iniziative precedentemente proposte dalle associazioni dei professionisti. Già nel 20 giugno del 2022 era stata presentata un'Istanza al Ministro della Giustizia per l'introduzione dei “*limiti quantitativi alla responsabilità dei sindaci*”, https://odcec.torino.it/public/circolari/informativa_56.pdf.

Secondo la disciplina anteriforma, i sindaci rispondevano *“solidalmente con gli amministratori per le violazioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”*.

Ciò, consentiva ai giudici di appiattare la responsabilità dei sindaci su quella degli amministratori per i danni derivanti da fatti di *mala gestio* principalmente ascrivibili alle violazioni di questi ultimi, attribuendo l'intero ammontare del risarcimento del danno in misura eguale fra le parti solidalmente responsabili.

Inoltre, in sede processuale al sindaco veniva esteso un sequestro conservativo sui propri beni nella stessa misura determinata per gli amministratori delegati. Successivamente veniva condannato a risarcire l'intero danno, poiché il grado di colpa causale nella produzione dell'evento esplicava efficacia solo nei rapporti interni fra i corresponsabili. Pertanto, la proposta di legge è stata presentata come una forma di reazione all'eccessivo rigore della giurisprudenza nell'applicazione del regime di responsabilità solidale fra sindaci e amministratori.

Infatti, nella prassi giudiziaria veniva riconosciuto un nesso causale sostanzialmente *“automatico e oggettivo”* tra l'omessa vigilanza del sindaco e le violazioni degli amministratori, trasformando la posizione di garanzia del collegio sindacale in una responsabilità oggettiva mascherata, aggravata dalla solidarietà per l'intero con gli amministratori. Di conseguenza, una volta accertata la responsabilità concorrente omissiva dei sindaci, questi venivano automaticamente condannati a risarcire solidalmente con gli amministratori l'intero ammontare del danno.

Sul punto rileva il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui *“in tema di responsabilità degli organi sociali delle società di capitali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dall'articolo 2407 del codice civile, secondo comma, non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede”*⁴.

⁴ Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2014, n. 13517; Cass. Civ., Sez. I sent. 29 ottobre 2013, n. 24362; Cass. Civ., Sez. I, 5 settembre 2018, n. 21662; Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 febbraio 2024, n. 4315. Il principio enunciato dalla Suprema Corte di cassazione è il seguente: *“Questa Corte (vedi Cass. n. 16314/2017; Cass. n. 20651/2019; Cass. n. 32397/2019) ha, infatti, più volte, enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, cod.civ. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede,*

Pertanto, secondo tale orientamento, il danneggiato non è tenuto a provare la specifica condotta che il sindaco avrebbe dovuto realizzare al fine di impedire il danno, bensì è sufficiente che dimostri l'inerzia del sindaco a fronte di “*atti di dubbia legittimità e regolarità*”⁵. Assolto tale onere, l'inerzia del sindaco integra di per sé la responsabilità, restando a carico del medesimo l'onere di provare di non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente, ponendo in essere tutta la gamma di atti, sollecitazioni, richieste, richiami, indagini sino alle denunce all'autorità civile e penale⁶.

Da un punto di vista processuale, i sindaci sono gravati dall'onere di provare l'assenza di colpa che secondo la giurisprudenza, nel rispetto del dovere di intervento, equivale a dimostrare di essersi attivati con ogni mezzo necessario volto a impedire la violazione degli amministratori e il contestuale evento dannoso⁷.

Pertanto, la giurisprudenza si avvale in concreto di una presunzione di colpevolezza dei sindaci, che finisce per diventare una presunzione *quasi assoluta* impossibile da superare, poiché i giudici adottano un ragionamento controfattuale di tipo *ex post*, che si fonda sull'assunto secondo cui il Codice civile metta a disposizione dei sindaci tutti i mezzi astrattamente idonei a impedire ogni tipo di violazione da parte degli amministratori.

Infatti, la responsabilità dei sindaci viene accertata secondo un giudizio prognostico eccessivamente rigoroso e astratto, secondo cui “*se i sindaci avessero tempestivamente adempiuto con la diligenza qualificata richiesta dalla natura del loro incarico l'evento certamente non si sarebbe verificato*”, senza dimostrare in concreto se l'evento dannoso si sarebbe potuto effettivamente impedire.

Tale presunzione, relativa all'esistenza del nesso di causa tra l'omessa vigilanza e il danno provocato dall'illecito dell'amministratore, si fonda sul ragionamento secondo cui l'ordinamento non potrebbe senza contraddirsi, da una parte, riconoscere e prevedere

eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 cod.civ”.

⁵ V. Cass. civ., 12 luglio 2019, n.18870, in *Danno resp.*, 2020, 387, con nota di MONTI, *La responsabilità dei sindaci di società*, secondo cui “*Resta da precisare che l'onere di allegazione e di prova nelle azioni di responsabilità avverso l'organo sindacale si attegga nel senso che spetta all'attore allegare l'inerzia del sindaco e provare il fatto illecito gestorio, accanto all'esistenza di segnali dall'allarme che avrebbero dovuto porre i sindaci sull'avviso*”.

⁶ Cass., 5 settembre 2018, n.21662.

⁷ SUDIERO, *Il nesso di causalità nella responsabilità concorrente dell'organo di controllo: note per un nuovo tentativo ricostruttivo.*, p. 247, in Riv. Giurisprudenza commerciale, n.2-2023, secondo l'A. risulta pacifico che, ai sensi dell'art. 2407, comma 2 c.c., per accertare la responsabilità concorrente, l'attore deve provare: i) il fatto o l'omissione degli amministratori; ii) il danno determinato da questo comportamento; iii) la negligenza dei sindaci; iv) il rapporto di causalità fra tale negligenza e il danno. Il punto iii) è affrontato con una certa severità dalla giurisprudenza, mentre il punto iv) è spesso assorbito nella valutazione dello stesso punto iii); MUTTINI, *La proposta di riforma del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, p. 2065, in Riv. Responsabilità civile e previdenza, n. 6 2024, l'A. afferma che in realtà l'onere probatorio del danneggiato sia limitato solo alla dimostrazione della violazione degli amministratori e del danno determinato dalla stessa, mentre l'onere di provare l'inadempimento dei sindaci e il nesso causale tra la tale inadempimento e il danno cagionato dagli amministratori sono assoggettati a una *presunzione quasi iuris tantum*.

poteri-doveri di controllo in favore dei sindaci e, dall'altra parte, negarne l'idoneità a rilevare e impedire gli illeciti degli amministratori⁸.

Secondo il legislatore, in virtù di tale orientamento consolidato nella prassi giudiziaria, i componenti del collegio sindacale venivano chiamati a rispondere secondo “*troppo facili ricostruzioni ex post del nesso causale*” tra il danno cagionato e la concreta condotta omessa, che l'organo di controllo avrebbe dovuto diligentemente adottare⁹.

Dunque, nella maggior parte dei casi, i giudici tendono a condannare automaticamente in via illimitata e solidale con gli amministratori, anche i sindaci, poiché il fatto stesso che l'organo di controllo non abbia rilevato tempestivamente la violazione dei gestori, costituisce di per sé una violazione oggettiva degli obblighi di controllo del collegio sindacale¹⁰.

Riassumendo le fila direttrici dell'orientamento consolidato della Cassazione, la vigilanza richiesta al collegio sindacale si traduce in un controllo costante e continuativo, che si estende su tutta l'attività sociale e non si esaurisce nell'espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge, bensì richiede l'obbligo di adottare ogni altro atto, anche non tipizzato, necessario al diligente assolvimento dell'incarico.

I sindaci vengono considerati ugualmente responsabili anche nei casi in cui l'amministratore abbia occultato gli illeciti commessi, mediante artifici o tramite la trasmissione di informazioni lacunose e decettive. In tale ipotesi, secondo l'orientamento della giurisprudenza, il sindaco verrebbe considerato responsabile perché i poteri ispettivi che la legge gli conferisce, ove correttamente attivati, avrebbero certamente consentito di far venire alla luce l'illecito¹¹.

Pertanto, i promotori della riforma individuano un'ingiustizia sostanziale dettata dalla sproporzione tra la responsabilità illimitata e l'irrisorio compenso percepito dai componenti del collegio sindacale rispetto agli ingenti emolumenti degli amministratori (esecutivi). Una differenza così profonda in termini di remunerazione tra sindaci e amministratori per l'assolvimento dei rispettivi incarichi renderebbe ingiustificata

⁸ MUTTINI, *op. cit.*, p. 2066.

⁹ Con riferimento a tale denuncia, avanzata dai promotori della riforma, risulta necessario evidenziare come la nuova responsabilità patrimoniale dei sindaci non abbia inciso in alcun modo sulla corretta individuazione e formazione del nesso causale. Infatti, permane la possibilità che i componenti del collegio sindacale siano chiamati a rispondere secondo giudizi prognostici estremamente astratti.

¹⁰ SUDIERO, *op. cit.*, p. 246, Molto spesso si assiste, a fronte di (astratti e condivisibili) proclami di principio, all'accertamento del nesso di causalità mediante l'impiego di principi e di massime di esperienza che rendono, di fatto, l'esistenza del nesso stesso, nella fattispecie oggetto di indagine, un fatto (quasi) notorio.

¹¹ MUTTINI, *op. cit.*, p. 2067; Cass. civ., 6 settembre 2021, n. 24045, secondo cui “*Laddove i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta illecita gestoria contraria alla corretta amministrazione dell'impresa, non è sufficiente ad esonerarli da responsabilità la dedotta circostanza di essere stati tenuti all'oscuro dagli amministratori*”.

l'affermazione di una piena equivalenza in termini di responsabilità, nonché accentuerebbe il fenomeno della selezione avversa, disincentivando i migliori professionisti ad assumere l'incarico.

Inoltre, il sistema di responsabilità solidale e illimitata obbligherebbe il sindaco a dotarsi di polizze assicurative per massimali molto elevati, i cui premi assicurativi risulterebbero essere eccessivamente onerosi rispetto al normale emolumento percepito.

Sotto un altro profilo, secondo il CNDCEC la precedente disciplina sulla responsabilità concorrente tra i sindaci e gli amministratori non avrebbe tenuto conto del fatto che i componenti del collegio sindacale, anche quando in grado di percepire l'esistenza di condotte degli amministratori non conformi ai parametri di diligenza dovuta, non disporrebbero degli strumenti adatti per impedirne il compimento¹².

Ne consegue che, secondo quanto sostenuto dai promotori della riforma, la giurisprudenza tende a riconoscere la responsabilità dei sindaci anche qualora li stessi non fossero oggettivamente e concretamente in grado di impedire l'evento dannoso cagionato dagli amministratori, anche ove avessero adottato lo strumento di vigilanza e intervento necessario.

In conclusione, la prima grande novità della riforma si rinviene proprio nell'eliminazione, almeno testuale¹³, di ogni riferimento alla responsabilità solidale e concorrente con gli amministratori, introducendo invece dei tetti massimi oltre i quali il sindaco non può più rispondere personalmente con il proprio patrimonio, purché non abbia agito con dolo.

L'obiettivo a cui mira la riforma è quello di ridurre i rischi connessi allo svolgimento della funzione di sindaco all'interno del collegio sindacale, ridefinendo la disciplina della responsabilità civile, la cui portata deve essere circoscritta a quanto *“i sindaci abbiano effettivamente compiuto od omissso”*.

¹² GUIZZI, *Lobbying e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell'art. 2407 c.c.*, p. 254, in *Rivista delle società*, 2-3 2024, L'A. fa riferimento alla memoria presentata dall'AIGA all'esito dell'audizione in Commissione Giustizia del 12 marzo 2024 dove si paventa il rischio – anche alla luce dell'accentuazione dei compiti dei sindaci come delineati dal codice della crisi – che *“in assenza di adeguate contromisure la responsabilità dei sindaci finirà in futuro per coincidere sempre di più pedissequamente con quella degli amministratori”*. Inoltre il rappresentante del Consiglio Nazionale forense, nonché dal Presidente del Consiglio Nazionale del notariato, si lancia nell'affermazione che, non avendo il collegio sindacale poteri di veto sull'attività degli amministratori *“è impossibile che con i poteri che il legislatore gli ha riservato il collegio sindacale possa concretamente evitare il danno”*.

¹³ V. infra, Cap. II, Sez. I, § 4.4 *L'interpretazione sistematica a favore della responsabilità solidale limitata con gli amministratori*.

2.3 La necessità di sanzionare i componenti del collegio sindacale solo per ciò che “abbiano effettivamente compiuto ed omissis”.

La previsione di una responsabilità illimitata dei sindaci, praticamente oggettiva ed estesa all'intero patrimonio del professionista, comporta il rischio che si verifichi, come per i medici o per i funzionari della P.A., il fenomeno della c.d. “burocrazia difensiva”¹⁴.

Tale concetto, nella sua accezione “*negativa*”, comporta un significativo disincentivo all'assunzione dell'incarico di sindaco in ragione della sproporzione tra il rischio di essere illimitatamente responsabili e il compenso mediamente percepito per l'attività di controllo all'interno del collegio sindacale.¹⁵ Pertanto l'intervento normativo del legislatore è volto a superare il fenomeno della c.d. *overdeterrence* che induceva i sindaci più scrupolosi a rifiutare l'incarico divenuto imprevedibilmente rischioso.

Il controllo difensivo “*positivo*”, invece, consiste nel fenomeno secondo cui i professionisti orientano le proprie scelte non in funzione del miglior interesse dei destinatari della prestazione, ma per ridurre il rischio di azioni di responsabilità civile o penale nei loro confronti.

Pertanto, considerata la rigorosa disciplina della responsabilità e l'ingente onere probatorio per andare esenti da colpa, i sindaci potrebbero ostacolare l'attività gestoria attraverso un rigido controllo, rallentando l'efficienza della gestione stessa al solo scopo di evitare di dover essere chiamati a rispondere illimitatamente e solidalmente in concorso con gli amministratori.

Come si evince dalla proposta di legge n. 1276, l'intenzione del legislatore mira a restringere il perimetro della responsabilità dei componenti del collegio sindacale, in modo che li stessi vengano sanzionati solo per ciò che “*abbiano effettivamente compiuto ed omissis*”, sulla base di elementi e fatti conosciuti in quello specifico momento e non secondo facili ricostruzioni ex post, provando la sussistenza e la presenza di “*dolo specifico*”, con una correlazione diretta della quantificazione del danno in sede civilistica. Alla luce dei punti critici menzionati nella relazione parlamentare in tema di responsabilità dei sindaci, secondo il legislatore è stato ritenuto “*equo e ragionevole*” riscrivere il comma secondo dell'art. 2407 c.c., introducendo un limite massimo al

¹⁴ SUDIERO, *Responsabilità del sindaco senza (con)fine. Rischio di un'attività di controllo difensiva?*, p. 310, in Rivista Banca Impresa Società, il Mulino, Fascicolo 2, agosto 2020.

¹⁵ VELLA-MORTARA, *Società di capitali: il tetto è solo per la responsabilità di sindaci*, in lavoce.info, 11 aprile 2025: “*un fenomeno che crea anche una sorta di selezione avversa nel rintracciare professionalità solide e adeguare a ricoprire incarichi considerati troppo rischiosi e non equilibrati nel rapporto costi benefici*”.

risarcimento in caso di responsabilità per colpa dei sindaci ancorato a un multiplo del compenso percepito annualmente per l'incarico.

Il sistema del multiplo del compenso, adottato in diversi ordinamenti europei, era già stato oggetto di proposta al legislatore dall'Associazione nazionale commercialisti, il cui comitato nel 2022 aveva evidenziato come la normativa attuale prevedesse un eccessivo squilibrio tra la responsabilità illimitata per sindaci e per i revisori rispetto alla remunerazione dell'incarico¹⁶.

Pertanto, la commissione interdisciplinare per la tutela della professione aveva proposto al legislatore di adeguare la responsabilità e le relative sanzioni amministrative in misura proporzionata *“alla dimensione dell'azienda e al compenso percepito”*, sottolineando che la responsabilità doveva essere calcolata sulla base di una tariffa ufficiale evitando così l'assunzione di incarichi con compensi irrisori¹⁷.

Secondo il legislatore il sistema del multiplo del compenso risulterebbe essere il miglior mezzo per superare i punti critici della responsabilità del collegio sindacale, al fine di porre un limite alla scorretta prassi giudiziaria, che tendeva a condannare i sindaci in misura eguale agli amministratori. Ne consegue che, stabilendo ex ante un perimetro massimo alla responsabilità patrimoniale dei sindaci, questi ultimi sarebbero in grado di sottoscrivere polizze assicurative meno oneroso e proporzionate al compenso percepito, *“avendo il pregio di ancorare la responsabilità a un parametro noto alle parti”*¹⁸.

2.4. La polizza assicurativa D&O del sindaco.

La riforma legislativa mira anche alla riduzione dei costi del contratto di assicurazione per la responsabilità civile del sindaco.

Nella relazione illustrativa si afferma che il collegio sindacale è l'unico organo societario per cui sussiste l'obbligo di sottoscrizione di una copertura assicurativa. In realtà questa

¹⁶ Cfr. *Istanza per una revisione oggettiva della responsabilità civile ascrivibile ai componenti degli organi di controllo delle società di capitali: introduzione di un limite quantitativo*, cit., CNDCEC, prot. 7469, p. 4, Roma 20 giugno 2022, *“Questo Consiglio Nazionale, in proposito, ha maturato la convinzione che riferirsi ad un multiplo del compenso possa rappresentare una soluzione equilibrata. Essa terrebbe conto altresì del criterio di progressività che caratterizza di regola la relazione tra complessità e compenso e, così facendo, anche la relativa responsabilità”*.

¹⁷ Cfr. con *“Criticità dell'organo di controllo societario: proposte al legislatore, Associazione nazionale commercialisti”*, p. 9-11, https://ancnazionale.it/wp-content/uploads/2022/05/Lavoro-2022-Commissione-Interdisciplinare-ANC_def.pdf, la Commissione interdisciplinare per la tutela della professione ha affermato che il livello di responsabilità debba determinarsi in misura proporzionale alla remunerazione dell'incarico, che dovrebbe essere legata a una *“tariffa ufficiale”* evitando così l'assunzione di incarichi con compensi irrisori.

¹⁸ Si riportano le testuali parole del legislatore usate nella proposta di legge n. 1276.

affermazione non è del tutto corretta, in quanto, proprio come gli amministratori, nemmeno i sindaci sono obbligati a stipulare una copertura assicurativa per svolgere l'incarico all'interno del collegio sindacale. L'equivoco sorge dal fatto che molti sindaci siano al contempo anche avvocati o commercialisti, professioni per cui sussiste l'obbligo ex lege di stipulare un'"*idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professione*"¹⁹. Ne consegue che la copertura assicurativa di tali professionisti sussiste solo in relazione all'attività professionale "*tipica*", vale a dire in relazione ai danni che possono essere cagionati al cliente nello svolgimento del mandato di avvocato ovvero nell'esercizio dell'attività di commercialista.

Infatti, le polizze per la responsabilità civile di avvocati e commercialisti prevedono normalmente clausole che escludono la copertura assicurativa per attività diverse da quelle tipiche della professione esercitata. In alcuni casi, invece, è possibile che la copertura assicurativa, a fronte di un premio più elevato, si estenda anche all'attività di sindaco o revisore, ma solo se esercitata in misura minoritaria. Diversamente, nel caso in cui gli introiti derivanti dallo svolgimento di queste ultime funzioni siano preponderanti rispetto all'attività libero professionale è probabile che la compagnia opti per la non assunzione del rischio²⁰.

Dunque, i professionisti che intendano svolgere la funzione di sindaco non sono obbligati a sottoscrivere una polizza assicurativa, bensì la stessa costituisce solo un'opportuna cautela per coprire l'esposizione al rischio risarcitorio.

In realtà, il problema delle assicurazioni con massimali molto ingenti e premi molto onerosi riguarda non solo i sindaci ma anche gli amministratori non esecutivi, i revisori legali e più in generale tutti gli altri componenti della *corporate governance*.

Gli amministratori non esecutivi o i consiglieri di sorveglianza, infatti, sono parimenti chiamati a stipulare polizze assicurative con massimali elevati, vista l'eguale responsabilità solidale e illimitata, e per dei premi molto onerosi.

Pertanto, accade sovente che i costi della polizza assicurativa, per lo svolgimento delle cariche sociali, siano sostenuti direttamente dalla società, secondo lo schema contrattuale dell'assicurazione per conto altrui, ex art. 1891 c.c., ove la società assume l'obbligo di

¹⁹ GUIZZI, *op.cit.*, p. 252, nota 11, l'A. afferma che la copertura assicurativa non è un obbligo per il sindaco, neppure se commercialista o avvocato, atteso che lo svolgimento della funzione non rientrerebbe tra le attività tipiche esercitate a favore di un "cliente" ai sensi dell'art. 5, d.P.R. n. 137/2012.

²⁰ TESSORE, *Le coperture assicurative della responsabilità di amministratori, sindaci e revisori nel mercato italiano*, p. 139, in *Responsabilità societarie e assicurazione*, anno di edizione 2009, l'A. afferma che con riferimento alle polizze individuali, il parametro comunemente adottato dalle Compagnie assicurative per quotare questo genere di rischi è rappresentato dall'ammontare degli introiti.

pagare il premio, mentre il diritto alla copertura assicurativa spetta al sindaco o all'amministratore²¹.

Ne consegue che la società riveste la qualità di parte contrattuale, mentre l'altra parte è rappresentata dall'impresa assicurativa²². La decisione di stipulare un'adeguata polizza assicurativa a beneficio dei componenti della *governance* societaria è di competenza dell'assemblea ordinaria. Infatti, la copertura assicurativa stipulata dalla società per conto degli organi sociali costituisce un beneficio di cui godono gli amministratori e i sindaci, e deve essere considerato come parte della loro retribuzione, ex art. 2364 comma 1 del cod. civ.

Dunque, qualora il costo delle polizze assicurative D&O per l'incarico di sindaco o revisore sia sopportato direttamente dalla società, non dovrebbe nemmeno sorgere il problema relativo all'eccessiva onerosità dei costi assicurativi a carico del professionista. Infatti, tale criticità sussiste nei limitati casi in cui la società stessa non preveda la stipula di una polizza D&O per i propri organi sociali, obbligando i sindaci e gli amministratori a dover dotarsi di un contratto assicurativo personale.

La prassi, però, dimostra come nella generalità dei casi sia la società a farsi carico dei costi assicurativi per sindaci e amministratori²³. Infatti, i premi assicurativi a carico del professionista che svolge anche l'attività di sindaco riguardano generalmente la copertura assicurativa per la responsabilità derivante da avvocato o commercialista, che nella maggior parte dei casi copre solo l'attività tipica della professione ma non anche quella all'interno del collegio sindacale.

2.4.1 Gli effetti della nuova limitazione di responsabilità sul contratto di assicurazione.

La nuova responsabilità limitata dei sindaci comporta inevitabilmente un mutamento della struttura contrattuale delle polizze assicurative a copertura della loro responsabilità civile.

In primo luogo, appare opportuno chiedersi se le società assicurative ridurranno i massimali di copertura in misura corrispondente al tetto massimo di responsabilità,

²¹ TESSORE, *op. cit.*, p. 133, L' A. afferma che le polizze D&O in genere prevedono la contraenza in capo alla Società.

²² SANGIOVANNI, *L'assicurazione della responsabilità civile degli amministratori*, p.34, in Rivista Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 2013, fasc. 6, pp. 27-40. L' A afferma che "Per quanto riguarda l'assicurato, anche se è denominato nella titolazione delle polizze "amministratore", solitamente i contratti assicurativi coprono un novero più ampio dei soggetti formalmente nominati amministratori. Più precisamente il riferimento è generalmente ai componenti degli organi di gestione e di controllo. Dunque, oltre all'amministratore unico e ai membri del consiglio di amministrazione, rientrano nella copertura assicurativa anche il sindaco unico e i componenti del collegio sindacale".

²³ SANGIOVANNI, *op. cit.*, p. 34; TESSORE, *op. cit.*, p. 133

previsto dall'art. 2407, comma secondo, ovvero se continueranno a offrire polizze con massimali più elevati, assumendo un rischio assicurativo superiore rispetto all'esposizione patrimoniale massima del sindaco.

Quest'ultima soluzione, sebbene più onerosa, costituirebbe una maggiore garanzia a tutela del danneggiato, consentendo una più ampia copertura dei danni cagionati.

Tuttavia, tale ipotesi rischia di porsi in conflitto con la volontà originaria del legislatore, volta a ridurre i costi delle polizze assicurative personali dei sindaci, anche se, come affermato precedentemente, generalmente i premi vengono corrisposti dalla società.

Qualora l'assicuratore mantenesse dei massimali di copertura elevati, allora anche i premi da corrispondere rimarrebbero tali, poiché la società assicurativa verrebbe esposta al rischio di dover mantenere indenne il sindaco anche per un ammontare superiore rispetto alla sua responsabilità patrimoniale limitata.

Inoltre, la polizza assicurativa che estende la copertura della responsabilità del sindaco anche oltre il tetto massimo previsto dall'art. 2407, comma secondo, potrebbe essere oggetto di nullità parziale del contratto, ex art. 1895 c.c.²⁴, limitatamente alla parte eccedente il tetto massimo della responsabilità del sindaco. Infatti, verrebbe meno *ab initio* il rischio per l'assicurato di rispondere oltre tale *liability cap* predeterminato *ex lege*.

Nel caso in cui il sindaco percepisca un compenso pari a 18.000 euro risponderà massimo fino a 216.000 euro (12 volte il compenso), anche a fronte di un danno pari 1.000.000 di euro. Ne consegue che il professionista intenderà stipulare una polizza assicurativa che copra solo fino al massimo legale entro cui sarebbe tenuto a rispondere. Ciò sarebbe significativamente esiguo a fronte dei danni che sono soliti manifestarsi nella prassi giudiziaria, specialmente durante le procedure concorsuali.

Solo una copertura assicurativa per massimali molto elevati sarebbe idonea ad assicurare un equo e adeguato ristoro per il danneggiato, ma ciò non comporterebbe alcuna riduzione nei costi dei premi della polizza assicurativa.

Una possibile soluzione a tale criticità si potrebbe rinvenire nel caso in cui la società stipuli per conto di tutti gli esponenti aziendali, sindaci e amministratori, una polizza globale D&O, per dei massimali di copertura superiori rispetto ai *liability caps* di cui all'art. 2407, comma secondo del codice.

²⁴ V. Art. 1915, *Inesistenza del rischio: Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.*

Tale schema assicurativo verrebbe incontro a due esigenze principali: da un lato, esonera il sindaco a dover sopportare i costi assicurativi particolarmente elevati, che, invece, rimangono a carico della società; dall'altro lato, il danneggiato potrebbe ottenere una tutela patrimoniale maggiore attraverso la copertura assicurativa globale, non compressa rigidamente nei limiti della responsabilità legale del sindaco.

Tuttavia, potrebbero sorgere comunque delle criticità. Prima fra tutte, l'aumento dei costi a carico della società, nonché il rischio che la copertura assicurativa trovi applicazione solo verso le azioni di risarcimento promosse dai creditori o dai terzi, escludendo la copertura dei danni alla società, a patto di sostenere oneri assicurativi aggiuntivi.

Alla luce di quanto detto, emerge l'inevitabile riflessione critica su come tale limitazione di responsabilità, coperta da polizza assicurativa, possa incentivare i sindaci a forme di controllo più efficienti e conformi alla diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico, senza invece dare luogo ad effetti negativi quali una maggiore imprudenza e imperizia nella vigilanza, incentivando condotte irragionevolmente rischiose e speculative da parte degli amministratori²⁵.

SEZIONE II

Le criticità del sistema del multiplo del compenso "percepito".

3. La limitazione della responsabilità patrimoniale determinata in base al sistema del multiplo del compenso "percepito".

L'intervento normativo ha integralmente modificato il regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale mediante l'introduzione di una limitazione di tipo patrimoniale parametrata al compenso annuo percepito per lo svolgimento dell'incarico. Il nuovo comma secondo dell'art. 2407 c.c. sancisce che i sindaci siano responsabili dei danni cagionati nell'esercizio del loro incarico *"nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso"*.

Pertanto, la nuova responsabilità limitata del collegio sindacale si inserisce nel novero delle deroghe tassative al principio della responsabilità patrimoniale illimitata di cui

²⁵ V. infra Cap.III, Sez. I, § 7.2.1 *Il rischio di incrementare il fenomeno del c.d. moral hazard.*

all'art. 2740, comma secondo, del codice²⁶. Secondo il legislatore e i promotori della riforma, l'introduzione di una responsabilità limitata parametrata al compenso annuo del sindaco sarebbe idonea a rendere più attrattiva l'assunzione dell'incarico, riavvicinando i professionisti migliori a svolgere il ruolo di componente del collegio sindacale²⁷.

In realtà, parte della dottrina ha segnalato come la scelta di ancorare la limitazione di responsabilità al compenso percepito non risulterebbe del tutto idonea a incentivare i migliori professionisti ad assumere l'incarico.

Infatti, potrebbe manifestarsi la tendenza di deliberare dei compensi per i sindaci sempre più bassi al fine di ridurre volontariamente il tetto massimo entro cui sarebbero chiamati a rispondere, disincentivando ulteriormente l'assunzione dell'incarico e segnando il definitivo allontanamento dei migliori professionisti²⁸.

Ulteriori dubbi sorgono nell'ipotesi in cui nessun compenso sia stato deliberato, poiché non è chiaro se il giudice debba determinare il corrispettivo prendendo come riferimento le tariffe esistenti ovvero se debba procedere direttamente a una valutazione equitativa, per esempio, parametrata all'ammontare del danno o alla gravità della violazione²⁹.

Sul punto si è pronunciato recentemente il Tribunale di Palermo, in un caso in cui non risultava depositato alcun documento della società che attestasse il compenso spettante ai componenti del collegio sindacale³⁰. I resistenti componenti del collegio sindacale, allegando copia delle dichiarazioni dei redditi, avevano affermato di aver concordato il loro compenso nella misura annua di euro 12.000 e di euro 18.000, senza però che vi

²⁶ V. infra, Cap. II, Sez. II, § 5. *Considerazioni di sistema in merito alla responsabilità patrimoniale limitata del collegio sindacale.*

²⁷ Sul punto si è espresso il CNDCEC nell'audizione informale del 12 marzo 2024, p.5, in cui si afferma che la nuova responsabilità limitata sia idonea ad attrarre professionisti *“esperti, competenti e dediti allo svolgimento dell'incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico”*.

²⁸ HOUBEN-DE LUCA, *Limitazione di responsabilità dei sindaci: una medicina con effetti collaterali maggiori degli effetti curativi?* in Rivista Le Società, 6/2025, p. 640; analogamente GUIZZI *op. cit.*, p. 263, in cui si afferma che una delle preoccupazioni della categoria professionale promotrice del disegno di legge era proprio il sottodimensionamento dei compensi dei sindaci, pertanto vi è il concreto rischio che una responsabilità parametrata al multiplo del compenso finisca per favorire una riduzione del compenso ancora più elevata.

²⁹ La mancata determinazione del compenso nella delibera di nomina non comporta l'invalidità della stessa ed il compenso sarà in tal caso determinato dall'autorità giudiziaria (Cass., 31 maggio 2008, n.14640, in Fall. 2008, 1144; Cass. 10 aprile 2015, n.7299); Sul punto si è espressa la circolare n. 18 di Assonime del 24 luglio 2025 in cui si afferma che nell'ipotesi in cui il compenso non risulti stabilito dalla società, il sindaco convenuto giudizialmente può chiederne la determinazione in via equitativa.

³⁰ Trib. di Palermo, ord. 13 giugno 2025, n. 4431, *“annuo netto deliberato, e non su quello percepito, che potrebbe essere inferiore in caso di inadempienze della società. Ora, nella specie, i resistenti componenti il collegio sindacale assumono di avere concordato il loro compenso nella misura annua di euro 12.000,00 per i sindaci e di euro 18.000,00 per il sindaco con funzioni di presidente, tuttavia, non risulta depositato alcun documento riferibile alla società che attesti la previsione di tale compenso, limitandosi i resistenti ad allegare copia delle dichiarazioni dei redditi che come detto non sono sufficienti a dimostrare il compenso annuo deliberato, attestando al più soltanto gli importi percepiti. Conseguentemente in assenza di altri elementi e tenuto conto della sommarietà della presente fase cautelare ritiene il decidente che allo stato non ricorrano i presupposti per limitare la responsabilità dei componenti il collegio sindacale, ai quali quindi va esteso il sequestro nella medesima misura sopra determinata per gli amministratori”*.

fosse alcun documento ufficiale che attestasse quanto affermato. Pertanto, rilevata l'assenza della documentazione necessaria, il tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per applicare la limitazione di responsabilità prevista dal novellato art. 2407, comma secondo, in favore dei componenti del collegio sindacale. Conseguentemente, ha esteso nei loro confronti il sequestro conservativo nella stessa misura stabilita per gli amministratori.

Il tribunale di Palermo ha in sostanza affermato che la prova dell'esistenza di un compenso "*deliberato*", attraverso la documentazione ufficiale della società, costituisce un requisito sostanziale ai fini dell'applicazione della limitazione alla responsabilità patrimoniale dei sindaci, al pari dell'esclusione dell'elemento soggettivo doloso. Sono state ritenute insufficienti per dimostrare il compenso annuo deliberato le dichiarazioni dei redditi, in quanto le stesse possono attestare al più solo gli importi percepiti. Il tribunale palermitano, al fine di superare la lacuna normativa, ha adottato un'interpretazione che va oltre il dato testuale, individuando un nuovo presupposto per applicare il limite quantitativo alla responsabilità civile.

Infatti, oltre all'assenza del dolo, il giudice di merito ha individuato come requisito la necessità che il compenso stabilito a favore del sindaco risulti in modo oggettivo dalla documentazione sociale.

La scelta del legislatore di parametrare il limite della responsabilità al compenso "*percepito*" piuttosto che all'entità dei danni che sono stati cagionati dalla condotta del sindaco è stata ampiamente criticata³¹. Il risultato che ne consegue è quello di limitare la responsabilità del componente del collegio sindacale a un ammontare che potrebbe essere significativamente ridotto rispetto al *quantum* complessivo dei danni accertati e imputati alla responsabilità propria del sindaco.

Si consideri l'ipotesi in cui il sindaco percepisca un compenso annuo pari a 8.000 euro e, per una grave negligenza nell'adempimento dei propri doveri, concorra a cagionare un danno in misura pari a 1.000.000 di euro. In tal caso, verrebbe chiamato a rispondere entro un tetto massimo di 120.000 euro (pari a 15 volte il compenso percepito), nonostante venga accertato che il suo apporto causale nella produzione dell'evento dannoso attesti una responsabilità significativamente più elevata. Per esempio, pari al 40% del danno complessivo, cioè 400.000 euro.

³¹ Sul punto la circolare n.18 ASSONIME del 24 luglio 2025 in cui viene criticata la scelta del legislatore di parametrare il criterio della limitazione della responsabilità al compenso percepito poiché esse non tiene conto dell'effettività del danno arrecato, in contrasto con i principi generali della responsabilità civile.

Infine, il sistema del multiplo del compenso per calcolare la responsabilità del collegio sindacale presenta un errore di impostazione, poiché il sindaco che percepisce 10.000 euro risponde fino a 150.000 euro, ossia 15 volte il compenso; invece, il professionista che ne percepisce 10.500 risponde fino a 126.000, cioè 12 volte il compenso annuo.

In altri termini, per come sono stati configurati sia gli scaglioni sia i multipli, quanto più i compensi si avvicinano agli estremi di due scaglioni (uno verso l'alto e l'altro verso il basso) più si verifica il rischio che il compenso minore generi, in ragione del maggiore multiplo, un limite di responsabilità più alto rispetto al compenso più elevato³².

3.2 Quale parametro bisogna adottare: il compenso percepito o deliberato?

In dottrina, e nelle prime pronunce dei Tribunali³³, è stata sollevata la criticità del dato letterale dell'art. 2407, comma secondo, nella parte in cui stabilisce che il parametro per determinare il limite massimo di responsabilità dei sindaci sia rappresentato dal compenso “*percepito*” e non, invece, da quello “*deliberato*”.

La scelta del legislatore di fare riferimento al compenso “*percepito*” comporta il rischio che, qualora il sindaco non riceva alcun corrispettivo per l'incarico svolto, quest'ultimo risulti paradossalmente esonerato dall'obbligo di risarcire i danni cagionati, anche nell'ipotesi in cui sia stata accertata la sua responsabilità, ciò accadrebbe perché, in assenza di un compenso effettivamente percepito, non sussisterebbe il parametro necessario per calcolare il *liability cap*.

Infatti, accade sovente che durante la liquidazione giudiziale della società insolvente il sindaco proponga istanza di insinuazione all'attivo in misura pari al compenso deliberato, la cui richiesta viene rigettata a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal curatore fallimentare ex artt. 1460 c.c. e 203, comma 1, CCII³⁴. Pertanto, se sussiste l'inesatto adempimento dei doveri imposti al collegio sindacale, i sindaci potrebbero non

³² GUIZZI, *Spigolature intorno all'applicazione del nuovo art. 2407 c.c.*, p. 681, in *Rivista Le Società*, 6/2025, “*il compenso di euro 48.000, a cui si applica il multiplo di 12, genera un cap di responsabilità di euro 576.000; il compenso di euro 55.000, a cui si applica il multiplo di 10 genera un cap di responsabilità di euro 550.000. Una disposizione costruita razionalmente, e non nella maniera affettata con cui vi si è dato corso, avrebbe dunque almeno richiesto che, indipendentemente dal multiplo applicabile, per ogni scaglione fosse previsto, oltre a un cap, anche un floor, e dunque che il limite della responsabilità non fosse mai comunque inferiore al massimo dello scaglione precedente*”.

³³ Trib. Bari, 24 aprile 2025 n.1981; Trib. Palermo, 13 giugno 2025, n.4431.

³⁴ Cass. Civ., Sez I, 27 dicembre 2024, n.34671, la Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di compenso spettante all'amministratore o al sindaco di società a responsabilità limitata, la società può far valere in via di eccezione riconvenzionale, ai sensi degli artt. 1218 e 1460 c.c., l'inadempimento o il non corretto adempimento degli obblighi assunti in osservanza dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo, la cui violazione integra la responsabilità di tipo contrattuale ex art. 2476 c.c.

percepire il compenso deliberato dall'assemblea. Un'interpretazione letterale del comma secondo, ossia del parametro del compenso "*percepito*", appare in contrasto con la coerenza interna dello stesso art. 2407 c.c., poiché al primo comma si esige una diligenza altamente qualificata e, contestualmente, al secondo comma viene prevista l'esclusione dell'obbligo risarcitorio nel caso in cui il corrispettivo contrattuale non venga corrisposto a seguito dell'inadempimento³⁵.

Inoltre, l'interpretazione letterale della norma finirebbe per pregiudicare interamente la garanzia del diritto al risarcimento dei danneggiati, i quali potrebbero non ottenere alcun ristoro per danni derivanti dall'omessa vigilanza del collegio sindacale, nell'ipotesi in cui questi ultimi non percepiscano alcun compenso effettivo.

Sul punto si sono pronunciati i Tribunali di Bari e di Palermo³⁶, affermando che il dato di riferimento deve essere non il compenso annuo "*percepito*", ma il compenso annuo netto "*deliberato*" a favore del sindaco. Pertanto, si propone un'interpretazione *antiletterale* che prende come parametro di riferimento l'emolumento deliberato, ciò per evitare che la mancata percezione del compenso renda inoperante la limitazione di responsabilità³⁷. La stessa relazione illustrativa alla proposta di legge numero 1276 fa espressamente riferimento "*all'emolumento annuo deliberato a favore di ciascun componente*". L'interpretazione logica e ragionevole richiede una necessaria forzatura del testo, infatti, il giudice è chiamato a discostarsi completamente dal dato testuale, conferendo alle parole scelte dal legislatore tutt'altro significato.

Una tale interpretazione si pone nettamente in antitesi con il principio prescritto dall'art. 12 disp. prel, secondo il quale il senso da attribuire alla legge è quello fatto palese dal "*significato proprio delle parole secondo la connessione di esse*". Infatti, secondo il senso proprio delle parole del testo del nuovo art. 2407, comma secondo, appare indiscutibile che il parametro a cui bisogna far riferimento sia quello "*percepito*" e non quello "*deliberato*", sebbene l'interpretazione letterale presenti seri problemi applicativi.

In conclusione, appare legittimo chiedersi circa quali siano i limiti entro cui il giudice possa spingersi senza sostituirsi al legislatore.

³⁵ PICCIAU, *La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici*, p. 650, in Rivista Le Società 6/2025; AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, p. 10 s., in Ristrutturazioni Aziendali, 16 marzo 2025.

³⁶ Trib. di Bari, Sez. impr., 24 aprile 2025 n.1981; Trib. Palermo, ordinanza del 13 giugno 2025, n.4431.

³⁷ HOUBEN-DE LUCA, *op. cit.*, p. 640, gli autori sottolineano che l'interpretazione correttiva richiederebbe una significativa forzatura del dato testuale e, comunque, non risolverebbe le altre "controindicazioni" che derivano dall'adozione del criterio del multiplo del compenso annuo.

Pertanto, qualora il testo dell'art. 2407, co. 2, dovesse rimanere invariato, di conseguenza sarà auspicabile che, nel diritto vivente, si formi un orientamento giuridico consolidato volto a intendere il compenso “*percepito*” come, in realtà, la retribuzione annuale “*deliberata*” dall'assemblea a favore del sindaco.

3.3. Il sistema del multiplo del compenso si riferisce a ogni singolo eventus damni o per tutti i danni complessivamente cagionati?

In dottrina è stato rilevato un'ulteriore criticità testuale riguardo all'applicazione del meccanismo del multiplo del compenso, ossia se il plafond massimo previsto dal novellato comma secondo dell'art. 2407 c.c. debba applicarsi con riferimento a ogni singolo evento dannoso cagionato ovvero se lo stesso si estenda complessivamente verso tutti i danni e le violazioni commesse dal sindaco durante l'intera carica.

Sul punto il Tribunale di Bari ha sancito che il limite previsto dal nuovo secondo comma dell'art. 2407 c.c. “*deve essere considerato come riferito a ogni singolo evento di danno imputabile all'inadempimento dei sindaci ai loro doveri, e non come limite al risarcimento dei danni complessivamente cagionati alla società, ai creditori e ai soci*”³⁸. In sostanza, il Tribunale rileva che l'art. 2407, comma secondo, non è “*una esimente della responsabilità del sindaco, ma solo di una limitazione quantitativa della sua responsabilità in relazione al danno conseguente a una sua condotta colposa*”.

In dottrina alcuni autori hanno avallato questa ricostruzione, visto che l'opposta interpretazione letterale creerebbe il problema del riparto tra i diversi soggetti danneggiati della quota di danno non risarcibile da parte dei sindaci e farebbe sorgere difficoltà in merito all'esercizio di azioni di responsabilità separate e proposte in tempi diversi da differenti soggetti danneggiati³⁹.

Si pensi all'ipotesi in cui il sindaco, per effetto di una pluralità di violazioni dei propri doveri, abbia cagionato danni a due diversi creditori. Qualora il primo creditore agisca per primo in giudizio e ottenga il risarcimento entro il limite massimo previsto dalla legge, tale somma potrebbe esaurire interamente il tetto massimo della limitazione patrimoniale

³⁸ Trib. di Palermo nell'ordinanza 13 giugno 2025, n.4431, analogamente afferma che “*il limite deve essere riferito a ciascun singolo evento dannoso causato dal sindaco, e non al cumulo di tutte le condotte, ed è basato sul compenso annuo netto deliberato, e non su quello percepito, che potrebbe essere inferiore in caso di inadempienze della società*”.

³⁹ In tal senso RODORF, *La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c.*, p. 629, in Rivista Le Società 6/2025; a favore di tale interpretazione si è pronunciata anche la circolare n.18 di ASSONIME pubblicata il 25 luglio del 2025 in cui è stato rilevato che se il sindaco è ritenuto responsabile per una pluralità di condotte dannose autonome, il limite risarcitorio si applica separatamente a ciascun evento lesivo, evitando un cumulo che potrebbe superare il tetto complessivo.

di responsabilità del sindaco, con la conseguenza che un secondo creditore, pur titolare di un'azione fondata e provando la responsabilità del sindaco, rimarrebbe di fatto privo di tutela risarcitoria.

L'interpretazione concernente l'applicazione del *liability cap* con riferimento a ogni singolo *eventus damni*, si potrebbe ricavare anche indirettamente per mezzo di una lettura in combinato disposto con il nuovo comma quarto dell'art. 2407, secondo cui "*L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno*".

Tale disposizione sancisce che il termine di prescrizione per l'azione di responsabilità inizia a decorrere dal momento del deposito della relazione del collegio sindacale, ex art. 2429 c.c., nell'esercizio sociale in cui si è verificato il singolo evento dannoso. Pertanto, se ne potrebbe ricavare che, con riferimento a uno specifico *eventus damni*, il sindaco risponde entro un determinato ammontare, purché l'azione di responsabilità sia stata tempestivamente esercitata entro il quinquennio dal deposito della relazione concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno.

Se tale interpretazione ha il pregio della razionalità e offre una più ampia tutela del danneggiato, la stessa si allontana notevolmente dalla lettera del dispositivo e dall'intenzione del legislatore. Infatti, parte della dottrina critica l'impostazione del tribunale barese, in quanto il limite della responsabilità dovrebbe essere inteso come riferito a tutti i danni complessivamente arrecati⁴⁰. Secondo tale orientamento, né l'*intentio legis*, né la formulazione della norma, depongono nel senso di una moltiplicazione del tetto massimo al pregiudizio risarcibile.

Il dato testuale fa espressamente riferimento solo "*ai danni cagionati*" e non al singolo evento dannoso. Il plurale depone nel senso che il limite si applichi all'insieme dei danni derivanti anche da plurimi inadempimenti del sindaco posti in essere durante l'intero triennio di permanenza in carica⁴¹.

⁴⁰ GUIZZI, *op.cit.*, p.680, l'A. afferma che: "*Al di là della fin troppo scontata constatazione che adducere inconvenientes non est solvere argumentum, non credo, come accennato, che la maggiore coerenza sistematica insita in una determinata lettura possa da sola bastare per legittimare una certa interpretazione ove essa non rientri nel perimetro dei possibili significati ascrivibili al testo normativo*". Analogamente AMBROSINI, *Vincolo di solidarietà, danno risarcibile e prescrizione nel nuovo art. 2407 c.c.*, p.659 ss, in *Rivista Le Società* 6/2025, l'A. afferma che il plafond limitativo della responsabilità deve estendersi al complesso dei comportamenti lesivi, "Non a caso si parla di "danni" al plurale"; in tal senso anche MUTTINI, *op. cit.*, p.2078. afferma che l'interpretazione anti letterale, volta a circoscrivere la limitazione del quantum del risarcimento a ciascuna pretesa risarcitoria, anziché al complessivo ammontare delle pretese, rischierebbe di vanificare l'intento perseguito dal legislatore di mitigare la responsabilità dei sindaci.

⁴¹ AMBROSINI, *La responsabilità dei sindaci: "il canto del cigno" del vecchio art. 2407, comma 2, c.c., e i primi "vagiti" della norma riformata*, p. 1033/II, in *Riv. Giurisprudenza commerciale*, n.5-2025.

L'effetto principale di questa interpretazione è quello di definire in modo rigido il quantum entro cui sono chiamati a rispondere i sindaci, rimanendo coerente con la finalità di stabilire un tetto massimo alla loro responsabilità per stipulare polizze assicurative non eccessivamente onerose.

Infatti, l'interpretazione del tribunale barese, che garantisce la limitazione al risarcimento entro il *liability cap* solo per ogni singolo *eventus damni*, ha l'effetto di rendere la responsabilità dei sindaci astrattamente illimitata e imprevedibile ex ante.

Tuttavia, l'interpretazione letterale del testo risulterebbe essere eccessivamente riduttiva in termini di risarcimento del danno in quanto un sindaco che abbia compiuto molteplici danni a soggetti diversi a seguito di numerose violazioni, sarebbe ingiustificatamente protetto dallo schermo della responsabilità limitata che trova applicazione per il complesso dei danni, i quali potrebbero derivare da omissioni e violazioni del tutto indipendenti e temporalmente distanti.

Nonostante la manifesta criticità dell'interpretazione letterale, scegliere l'esegesi adottata dal tribunale barese, come per il caso del compenso, comporta il rischio di attribuire al giudice un potere creativo *extra legem*, conferendo alla norma un significato manifestamente differente da quello reso palese dalla lettera della disposizione.

Infatti, la disposizione si riferisce espressamente e generalmente “*per i danni cagionati alla società, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi*”, non facendo riferimento al singolo evento dannoso, né all'insieme di danni che sono sorti nell'esercizio annuale⁴².

Diversamente, il legislatore avrebbe dovuto specificare “*per ogni singolo evento dannoso*” ovvero “*per i danni complessivamente cagionati ... nell'esercizio annuale*”.

Quest'ultima opzione interpretativa potrebbe essere desunta indirettamente attraverso il riferimento esplicito al “*compenso annuo percepito*”.

Il punto è di assoluta rilevanza poiché determina l'applicazione del meccanismo di calcolo del *liability cap*. Pertanto, ai fini di una corretta applicazione e interpretazione, la norma richiede necessariamente l'intervento correttivo del legislatore, che potrebbe introdurre una disposizione di interpretazione autentica del significato “*per i danni*”.

⁴² BAUDINO-RIVERDITI, *La nuova responsabilità dei sindaci tra unitarietà del danno e limite risarcitorio*, p. 15, in *Giurisprudenza penale Web*, 2025, 7-8, “Ed invero, se il Legislatore avesse voluto riferire il tetto del risarcimento ad ogni singolo inadempimento produttivo di danno, lo avrebbe detto in modo espresso: mentre nella formulazione adottata il tetto del risarcimento (ragguagliato al multiplo del compenso annuo), viene riferito, usando il plurale, a tutti indistintamente i “danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi” dalla violazione dei “doveri” di cui i sindaci sono investiti. L'interpretazione offerta dal Tribunale di Bari contrasta inoltre con la ratio della disposizione in commento (chiaramente enunciata nella proposta di legge e nelle note di lettura), che è proprio quella di sostituire l'attuale regime di responsabilità limitata, solidale con gli amministratori, “con un sistema di responsabilità limitata basato sul compenso annuo percepito”.

cagionati”, al fine di orientare correttamente i giudici e di evitare che vi siano pronunce giurisprudenziali difformi, i cui effetti inciderebbero significativamente sul sindaco danneggiante, sul calcolo del massimale assicurativo e sulla pretesa di risarcimento del danneggiato.

In assenza dell'intervento correttivo del legislatore, la questione deve essere rimessa alla Corte di cassazione, che, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, dovrà interpretare il senso delle parole testuali dell'art. 2407, la cui disposizione attuale desta non poche incertezze interpretative.

CAPITOLO II

LA NATURA DELLA NUOVA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI SINDACI

Sommario: *4. La natura della nuova responsabilità del collegio sindacale: permane il vincolo di solidarietà o si introduce una nuova responsabilità parziaria?; 4.2 L'Interpretazione abrogativa del regime di solidarietà a favore della parziarietà; 4.3 Confronto con altri regimi di responsabilità parziaria; 4.4 L'interpretazione sistematica a favore della responsabilità limitata e solidale con gli amministratori; 4.5 La compatibilità tra la responsabilità patrimoniale limitata e il vincolo di solidarietà fra più condebitori. Confronto con altre ipotesi di responsabilità solidale limitata; 4.6 Le prime pronunce dei Tribunali in merito alla sussistenza del vincolo solidale;*

5. Considerazioni di sistema in merito alla responsabilità patrimoniale limitata del collegio sindacale. 5.2 La limitazione della responsabilità patrimoniale per colpa medica; 5.3 La limitazione della responsabilità patrimoniale del magistrato verso l'azione di rivalsa dello Stato; 5.4 Lo "scudo erariale" per i funzionari pubblici; 5.5. Confronto e analisi delle diverse rationes sottese alla responsabilità limitata nelle professioni;

6. Il regime di responsabilità limitata degli auditors nel contesto internazionale; 6.2 Confronto con la responsabilità degli organi di controllo negli ordinamenti giuridici stranieri: Tedesco, Polacco, Belga; 6.3 I Liability limitation agreements e il principio dell'art. 1229 c.c; 6.4 La proportionate liability statunitense e il regime di responsabilità del Code de Commerce francese; 6.5 Riflessioni conclusive.

SEZIONE I

I contrasti interpretativi in merito alla natura solidale o parziaria della nuova responsabilità.

4. La natura della nuova responsabilità del collegio sindacale: permane il vincolo di solidarietà o si introduce una nuova responsabilità parziaria?

La novella dell'art. 2407, comma secondo, c.c. elimina ogni riferimento testuale alla solidarietà tra sindaci e amministratori in caso di responsabilità concorrente per aver cagionato il medesimo evento dannoso. Nei lavori parlamentari si evidenzia come il tema

della responsabilità dei sindaci⁴³, solidale e illimitata con quella degli amministratori, costituisca “*da sempre*” uno dei punti più critici della *governance* societaria.

Secondo i promotori della riforma la responsabilità solidale presenta i seguenti nodi critici: in primo luogo, risulta inidonea a distinguere l’effettiva incidenza della condotta dei sindaci rispetto a quella degli amministratori nella causazione del danno; in secondo luogo, invece, presenta un evidente squilibrio tra il compenso percepito dai sindaci e il rischio di dover rispondere per l’intero danno cagionato dagli amministratori. Nonostante, l’apparente intenzione del legislatore fosse quella di abrogare *in toto* la responsabilità solidale e illimitata dei sindaci con gli amministratori, sostituendo il previgente regime con una responsabilità parziaria “*limitata a quanto i sindaci abbiano effettivamente compiuto od commesso*”, il risultato finale non appare del tutto lineare come delineato nelle premesse dei lavori parlamentari.

In dottrina si è dibattuto in merito alla natura della nuova responsabilità dei sindaci, e cioè: se la stessa sia parziaria, in linea con *l’intentio legis* di natura abrogativa, ovvero se l’eliminazione della solidarietà sia solo testuale, poiché attraverso l’applicazione dei principi generali del diritto civile in materia di obbligazioni permane il vincolo solidale.

4.2 L’Interpretazione abrogativa del regime di solidarietà a favore della parziarietà.

La volontà del legislatore è quella di eliminare il vincolo solidale che lega la responsabilità dei sindaci a quella degli amministratori. Infatti, seguendo l’impostazione abrogativa della solidarietà, i sindaci sarebbero chiamati a rispondere *pro quota* in relazione alla propria responsabilità personale per il danno cagionato, sempre entro i limiti del tetto massimo stabilito dal novellato art. 2407 del codice⁴⁴.

Parte della dottrina, avallando la volontà del legislatore, sostiene che il vincolo di solidarietà sia stato abrogato e che sia stato introdotto un regime di responsabilità parziaria del collegio sindacale⁴⁵. Secondo tale tesi, l’intervento normativo introduce un nuovo regime di responsabilità limitata il cui effetto principale è quello di impedire che i

⁴³ V. Proposta di legge n.1276 presentata il 4 luglio 2023.

⁴⁴ Sul punto la circolare n.18/2025 Assonime si è chiaramente pronunciata nel senso dell’esplicita e definitiva eliminazione della responsabilità solidale.

⁴⁵ A favore della parziarietà e dell’abrogazione del vincolo di solidarietà si sono espressi, AMBROSINI, *op. cit.*, p. 8, in Rivista Ristrutturazioni aziendali, 16 marzo 2025, l’A. sostiene che “*la responsabilità solidale con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi abbia lasciato il posto alla responsabilità dei sindaci per i danni causati da condotte che violano i propri doveri*”.

sindaci siano chiamati a rispondere solidalmente e illimitatamente dei danni cagionati dagli amministratori, prescindendo dall'unitarietà del danno⁴⁶.

Pertanto, la responsabilità rimane concorrente ma non viene più previsto il vincolo solidale nella misura in cui il legislatore ha introdotto il sistema del multiplo del compenso quale limitazione alla responsabilità patrimoniale con effetti anche verso i rapporti esterni tra sindaco danneggiante e danneggiato. Coloro che sostengono la tesi a favore della responsabilità parziaria sottolineano che l'effetto della riforma dell'art. 2407 è quello di spezzare il legame di solidarietà tra sindaci e amministratori, infatti, per i primi viene meno l'obbligo di dover risarcire integralmente il danno cagionato, vincolo che persiste solo in capo agli amministratori, poiché attraverso la riforma i sindaci sono responsabili con il loro patrimonio solo entro il nuovo tetto massimo.

Pertanto, secondo l'interpretazione in esame il nuovo regime di limitazione della responsabilità patrimoniale dei sindaci viene considerato in termini di incompatibilità rispetto al vincolo di solidarietà che, seguendo tale tesi, richiederebbe necessariamente che ogni coobbligato sia chiamato a rispondere *"illimitatamente"* per l'integrale adempimento⁴⁷.

Inoltre, parte della dottrina sostiene che sia necessario prevedere in modo espresso nel testo la sussistenza della responsabilità solidale tra sindaci e amministratori, poiché la solidarietà risarcitoria si presume solo ove la condotta di ciascuno dei coobbligati sia da sola in grado di causare l'intero danno a prescindere dal concorso causale omissivo nella produzione dell'evento dannoso⁴⁸.

Di conseguenza, secondo l'impostazione abrogativa, la riforma avrebbe introdotto una responsabilità parziaria, ciò assumerebbe un'importante rilevanza sia sul piano processuale che su quello sostanziale.

Per esempio, si pensi all'ipotesi in cui il sindaco percepisca un compenso di €15.000 e che la società contestualmente subisca un danno pari a €500.000 a causa della violazione degli amministratori e della correlata assenza di vigilanza da parte dell'organo di controllo. Successivamente, in sede giudiziale viene accertato che il sindaco sia

⁴⁶AMBROSINI, *op. cit.*, in Rivista Le Società, n. 6/2025 p. 658, L'A. afferma che il sistema del multiplo del compenso sia idoneo a sciogliere *gordianamente* il nodo del *quantum* risarcibile.

⁴⁷ Per un'interpretazione contraria che si presenta con maggiore congruenza rispetto ai principi generali del diritto civile vedi infra §. 4.4 *Interpretazione sistematica a favore della responsabilità solidale limitata con gli amministratori*.

⁴⁸ AMBROSINI, *op. cit.*, p. 8, l'A. afferma che: *"La riforma dell'art. 2407 ha precisamente l'effetto di spezzare questo legame, seppur attraverso la "leva" della limitazione di responsabilità. E ciò pare confermato dalla lettura del concetto di solidarietà dell'obbligazione come necessariamente comprensivo della situazione in cui la condotta di ciascuno dei coobbligati sia da sola in grado di causare l'intero danno: il che certamente non può oggi dirsi per i componenti del collegio sindacale, a prescindere dal loro concorso causale (di tipo omissivo) nella produzione dell'evento"*.

responsabile in misura pari al 10% dell'intero danno cagionato, mentre il restante 90% debba essere imputato all'organo amministrativo.

Qualora si dovesse ritenere che la nuova responsabilità del sindaco abbia natura parziaria, il sindaco risponderà solo *pro quota*, in relazione al proprio effettivo contributo causale, pari a €50.000 (il 10% dell'intero danno), invece che solidalmente fino a €180.000, che rappresenta il tetto massimo previsto dal legislatore. Diversamente, nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che la responsabilità dei sindaci rimanga solidale con quella degli amministratori, i controllori risponderanno in solido con l'organo di gestione entro il tetto massimo determinato dall'art. 2407, comma secondo; pertanto, nell'esempio concreto saranno chiamati a risarcire fino a €180.000 (il 36% dell'intero ammontare).

Il primo profilo critico che emerge dall'interpretazione abrogativa riguarda il fatto che, qualora si ritenga che il regime di solidarietà tra la responsabilità dei sindaci e quella degli amministratori sia stato definitivamente espunto dall'ordinamento, tale impostazione abrogativa finirebbe per operare anche nei casi di condotta dolosa dei sindaci.

Infatti, per come è formulata la nuova disposizione nel caso di dolo non solo non trova applicazione il limite dell'ammontare dell'obbligazione risarcitoria, ma non è nemmeno possibile recuperare il regime della responsabilità solidale perché ormai definitivamente espunto dalla norma⁴⁹. La conseguenza principale è che la solidarietà venga esclusa anche nel caso di partecipazione dei sindaci e degli amministratori a un medesimo disegno criminoso ai danni della società o dei creditori⁵⁰.

Inoltre, l'interpretazione abrogativa presenta diverse carenze e incongruenze al livello sistematico, perché introdurrebbe una deroga forzata rispetto alla regola della solidarietà che non può essere desunta tacitamente attraverso la mera eliminazione testuale del riferimento alla solidarietà, senza che sia inequivocabilmente sancito nel testo della norma che si tratti di responsabilità parziaria.

4.3 Confronto con altri regimi di responsabilità parziaria.

Nelle obbligazioni parziarie ciascuno dei debitori è portatore di un obbligo parziale, proporzionale alla sua partecipazione al vincolo obbligatorio; si assiste, quindi, alla divisione in quote di un unico debito. Le ipotesi di responsabilità plurisoggettiva parziaria

⁴⁹ In tal senso GUIZZI, *op. cit.*, p. 264, in *Rivista delle società*, n. 2-3 2024.

⁵⁰ MUTTINI, *op. cit.*, p. 2072, in *Rivista Responsabilità civile e previdenza*, n. 6-2024

sono l'eccezione alla regola del vincolo solidale tra più coobbligati. Infatti, il legislatore quando prevede casi di parziarietà menziona espressamente l'esclusione del vincolo solidale fra i condebitori a favore di una responsabilità *pro quota*.

Per esempio, nel disciplinare la ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi, il legislatore sancisce inequivocabilmente, ex. artt. 752 e 754 c.c., che i coeredi sono tenuti verso il creditore del *de cuius* solo in proporzione alle rispettive quote di debito. Infatti, l'art. 1295 c.c. prevede una importante deroga alla presunzione di solidarietà tra i condebitori e afferma che “*salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote*”.

In tema di responsabilità risarcitoria, invece, il legislatore in specifici settori normativi ha espressamente previsto la natura parziaria, in luogo del vincolo solidale, in fattispecie in cui si verifica un concorso tra più soggetti nella produzione del danno che hanno agito in modo del tutto indipendente, come nel caso del danno ambientale o del danno *Antitrust*⁵¹. Nel c.d. *codice dell'ambiente* il legislatore prevede espressamente che “*Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale*”⁵². La scelta normativa trova ragione nella volontà di non annacquare la responsabilità di ciascuno nel vincolo della solidarietà, ma ove le condotte degli inquinatori siano tra loro coordinate si deve riconoscere la piena applicazione del vincolo solidale a favore del danneggiato.

Nel danno *Antitrust* il legislatore, “*in deroga a quanto previsto dall'art. 2055, primo comma c.c., fatto salvo il diritto al pieno risarcimento del danno*”⁵³, prevede che quando a essere coinvolta nell'attività anticoncorrenziale sia una PMI, quest'ultima è responsabile in solido solo con riguardo al danno cagionato ai propri acquirenti diretti e indiretti, restando invece tenuta in via parziaria con riguardo al danno prodotto agli “*altri*” soggetti vittime dell'illecito anticoncorrenziale di cui la PMI partecipa.

Inoltre, il legislatore prevede che la solidarietà risarcitoria è destinata a risandersi nel caso in cui gli “*altri*” danneggiati non possano ottenere l'integrale risarcimento del danno dalle altre imprese coinvolte, oppure nel caso in cui l'impresa abbia svolto un “*ruolo di guida nella violazione del diritto della concorrenza o costretto altre imprese a parteciparvi*” ovvero quando risulta accertato che la PMI ha commesso in precedenza una violazione del diritto della concorrenza.

⁵¹ D'ADDA, *Riflessioni sulle obbligazioni plurisoggettive: un “ritorno” alle ragioni del vincolo di solidarietà*, p. 825-830 ss. in *Rivista di diritto civile* 5/2024.

⁵² V. Art. 311, comma terzo, Codice dell'ambiente, d.lgs. 24 marzo 2006 n.156.

⁵³ V. Art.9, d.lgs., 19 gennaio 2017, n.3.

L'introduzione di una deroga esplicita al vincolo solidale, richiede che il legislatore disciplini diligentemente il bilanciamento tra gli interessi del danneggiato e del danneggiante. Infatti, non vi è un'esclusione *tout court* della solidarietà tra le imprese danneggianti, la quale torna a risandersi illimitatamente per l'intero in determinate ipotesi espressamente previste.

La ratio della disciplina della responsabilità parziaria prevista per il danno *Antitrust* e per il danno ambientale si giustifica nell'intenzione del legislatore di distinguere le responsabilità proprie di singoli soggetti indipendenti le cui azioni non sono coordinate. Lo stesso non può dirsi per il collegio sindacale, la cui responsabilità rimane intrinsecamente connessa con quella degli amministri vista la necessaria correlazione dei doveri dell'organo di controllo rispetto alla corretta gestione della società, le cui funzioni devono essere coordinate. Il collegio sindacale svolge un ruolo di controllo sull'amministrazione e, se omette di svolgere tale funzione di vigilanza, concorre alla produzione del medesimo fatto dannoso ed è responsabile in solido con i gestori⁵⁴.

Pertanto, a differenza delle discipline in materia di *Antitrust* e diritto ambientale, non sussiste tra la funzione del collegio sindacale e quella degli amministratori un'indipendenza tale da giustificare la previsione di una responsabilità parziaria in modo che ciascuno risponda esclusivamente rispetto a quanto effettivamente cagionato. Peraltro, questa limitazione parziaria opererebbe unilateralmente a vantaggio dei sindaci, escludendo gli amministratori, specialmente quelli non esecutivi che continuerebbero a rispondere solidalmente e illimitatamente.

Alla luce delle chiare differenze tra le discipline di responsabilità parziaria menzionate e quella nuova dei sindaci, si può ben evidenziare come per le prime la deroga al vincolo solidale in tema di unitarietà del danno venga espressamente menzionata dal legislatore e al tempo stesso venga correttamente bilanciata con i diritti del danneggiato. Infatti, nel danno antitrust il legislatore nel prevedere la deroga al vincolo solidale disciplina anche le specifiche ipotesi in cui torna regolarmente applicabile. Ciò non viene previsto, invece, nel nuovo regime delineato dall'art. 2407, che, in primo luogo, non menziona una deroga espressa alla solidarietà, lasciando spazio alla "*possibile*" applicazione della presunzione ex art. 1294 c.c. e alla disciplina dell'art. 2055 c.c.

In secondo luogo, invece, ammettendo che si tratti di una responsabilità parziaria, il novellato art. 2407 del codice non disciplina i casi in cui torna in vigore il vincolo solidale,

⁵⁴ FREGONARA, *I nuovi labili confini della responsabilità dei sindaci, e i revisori?*, p. 1812, in Responsabilità sindaci e revisori | Diritto Commerciale.

per esempio nel caso di compartecipazione dei sindaci con gli amministratori nel medesimo disegno criminoso.

In conclusione, poiché non è espressamente previsto che il sindaco risponda *pro quota* - in misura proporzionata alla sola parte di danno che gli deve essere attribuita - è legittimo interrogarsi in merito alla natura della nuova responsabilità del collegio sindacale, analizzando anche la compatibilità e la coerenza del nuovo regime giuridico di responsabilità dei sindaci rispetto al permanere del vincolo di solidarietà.

4.4 L'interpretazione sistematica a favore della responsabilità limitata e solidale con gli amministratori.

Sebbene l'intento del legislatore fosse quello di rimuovere il vincolo di solidarietà passiva fra sindaci e amministratori, bisogna sottolineare, in via preliminare, come la volontà espressa nell'iter legislativo della nuova norma non siano vincolante per il giudice, a differenza della volontà che si ricava direttamente dalla legge⁵⁵.

Parte consistente della dottrina sostiene che l'eliminazione del vincolo di solidarietà tra i sindaci e gli amministratori sia solo testuale, rimanendo del tutto in vigore per mezzo dell'applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di obbligazioni solidali⁵⁶. Anzi, proprio l'eliminazione testuale di ogni riferimento espresso al vincolo solidale nel dispositivo della norma farebbe pacificamente desumere che i sindaci e gli amministratori siano coobbligati solidalmente per i danni che hanno concorso a cagionare, ciò attraverso un'interpretazione sistematica in combinato disposto dei principi generali sanciti dagli artt. 1292 ss., 2055 c.c. e 41 c.p.

Il presupposto fondamentale è l'unitarietà del danno cagionato dalle plurime condotte commissive o omissive degli amministratori e dei sindaci, le quali hanno concorso, con

⁵⁵ BENEDETTI, *La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche*, p. 9, in *Diritto della Crisi*, 23 giugno 2025, L'A. afferma che i lavori preparatori possono avere rilevanza ermeneutica solo quando sia possibile ricavarne argomenti in armonia con il "valore oggettivo che la norma viene ad assumere una volta emanata". Qualora sussista un contrasto fra la volontà della legge e l'intenzione ricavabile dai lavori preparatori, la prima prevale sulla seconda.

⁵⁶ Favorevoli al permanere del vincolo di solidarietà sono BENEDETTI, *op. cit.*, p. 8, in *Diritto della Crisi*; PICCIAU, *op. cit.*, p. 644; RODORF, *op. cit.*, p. 627-628; MUTTINI, *op. cit.*, p. 2071; SUDIERO, *La responsabilità solidale dei sindaci è stata davvero eliminata? Primissime (ma non proprio istintive) riflessioni*, in *Ristrutturazioni aziendali*, 19 marzo 2025; TERRUSI, *La limitazione di responsabilità dei sindaci ai sensi dell'art. 2407 c.c.*, in *Judicium Il processo civile in Italia e in Europa*, 5 novembre 2025;

differenti attribuzioni di colpa, nel medesimo evento dannoso verso la società, i soci, i terzi o i creditori sociali⁵⁷.

Infatti, in materia di solidarietà è noto il principio secondo il quale: quando lo stesso danno è cagionato dalle azioni o omissione di più soggetti, questi ultimi sono corresponsabili in solido per l'intero danno cagionato, indipendentemente dalla fonte dell'obbligazione⁵⁸.

L'art. 2055 c.c., comma primo, recita che *“se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”*, mentre l'art. 1294 c.c. introduce la c.d. presunzione di solidarietà passiva⁵⁹.

Si evince come l'intento del legislatore del 1942 fosse quello di garantire la massima tutela del danneggiato, secondo cui non rileva l'unicità della fonte della responsabilità, bensì solo l'unicità del danno⁶⁰. Il regime di solidarietà opera nella logica di tutelare il danneggiato, ponendo a carico di ciascuno dei danneggianti l'obbligo di dover risarcire per l'intero il quantum accertato, prescindendo dall'effettiva intensità della colpa che avrà rilevanza solo nei rapporti interni, ai fini di commisurare la misura del regresso.

Infatti, l'art. 2055, comma primo, esprime una regola che definisce la fase esecutiva dell'obbligazione plurisoggettiva in una logica di protezione per il danneggiato e non una regola causale⁶¹. Pertanto, la semplice espunzione dal nuovo art. 2407, comma secondo, c.c. non appare del tutto idonea a eliminare definitivamente il vincolo di solidarietà, laddove il legislatore non abbia espressamente previsto in modo inequivocabile il regime eccezionale di responsabilità parziaria.

Infatti, attraverso una lettura sistematica dell'art. 2055 c.c. e dell'art. 1294 c.c. si può pacificamente dedurre che il vincolo solidale della responsabilità concorrente tra sindaci

⁵⁷ TRAPUZZANO, *Codice civile art. 2055, Responsabilità solidale*, in IUS Responsabilità civile. L'A. afferma che i presupposti della responsabilità solidale sono *l'unicità del danno e la sua imputabilità a più persone*. L'art. 2055 c.c. sancisce la regola dell'irrelevanza delle concause e opera un rafforzamento del credito, evitando che il danneggiato debba agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota.

⁵⁸ L'art. 2055 c.c. sancisce che la responsabilità solidale risarcitoria opera indipendentemente dalla fonte o dal titolo della responsabilità, anche nel caso in cui il danno sia stato cagionato da un inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., e al medesimo tempo da un fatto illecito di fonte extracontrattuale, ex art. 2043, entrambi gli obbligati sono solidalmente responsabili per il risarcimento del danno arrecato.

⁵⁹ Cass. Civ. 10 settembre 2007, n. 18939, ha precisato che il principio, previsto dall'art. 1294 c.c., secondo cui i condebitori sono tenuti in solido, ove dalla legge non risulti altrimenti, non è escluso per il fatto che i titoli della responsabilità facenti capo ai coobbligati sono diversi, l'uno di natura contrattuale e l'altro di natura extracontrattuale; BENEDETTI, *op. cit.*, p.10, la disattivazione della solidarietà passiva presuppone una norma ad hoc, come nel caso dell'art. 754 c.c. che prevede espressamente la deroga, non essendo possibile desumere la disattivazione di quella regola implicitamente dall'assenza di un riferimento espresso alla solidarietà.

⁶⁰ Vi è un netto distacco dalla precedente impostazione dell'art. 1156 c.c. del codice del 1865, il quale si concentrava maggiormente sull'unicità dell'illecito. Infatti, il legislatore del tempo aveva previsto che *“se il delitto o quasi delitto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al risarcimento del danno cagionato”*.

⁶¹ D'ADDA, *op. cit.*, 830 ss..

e amministratori per il medesimo danno cagionato, ove non espressamente derogato, sia del tutto compatibile con la limitazione alla responsabilità patrimoniale introdotta dalla riforma⁶².

In merito a tale questione, appare necessario ripercorrere l'orientamento della Suprema Corte di cassazione, che ha sancito il seguente principio di diritto *“Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 c.c., comma 1, che è norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e tale unicità riferisce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità di norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, per modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni”*⁶³.

Le Sezioni Unite hanno rinvenuto il fondamento della solidarietà risarcitoria di cui all'art. 2055 c.c.⁶⁴ nel principio di causalità materiale di cui all'art. 41 c.p.⁶⁵.

Infatti, la responsabilità risarcitoria solidale viene ricostruita attraverso il principio espresso nell'art. 41 c.p., secondo cui il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione, non esclude il rapporto di causalità

⁶² SCHIUMA, in P. Spada, *La società per azioni*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. Iudica, P. Zatti, Milano, Giuffrè-Francis Lefebvre, 2025, 1191. La limitazione della responsabilità e la solidarietà non si elidono vicendevolmente, pertanto, non appare condivisibile l'affermazione di AMBROSINI, il quale afferma che il dibattito sulla persistenza o meno della solidarietà apparirebbe «connotato da una certa inanità, nella misura in cui il sistema del multiplo del compenso risulta per l'appunto idoneo a sciogliere gordianamente il nodo del quantum risarcibile, distinguendo in modo netto e definitivo, da questo punto di vista, la posizione dei controllori da quella dei gestori», (v. nt. 43)

⁶³ Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 27 aprile 2022, n.13143, nel caso di specie veniva accertata la responsabilità solidale tra il Ministero per lo sviluppo economico e due società fiduciarie per risarcire il medesimo danno sofferto dai clienti delle società. Più precisamente, veniva accertata la responsabilità extracontrattuale del Mise per la mancata vigilanza sulle società fiduciarie (le quali rispondevano contrattualmente); A. Santoni, *Solidarietà risarcitoria, insinuazione al passivo di uno dei condebitori e interruzione della prescrizione ex art. 1310 comma 1 c.c.*, in Banca, borsa, titoli di credito n.6 – 2023.

⁶⁴ La conseguenza che l'unicità del fatto dannoso, richiesta dall'art. 2055, per la legittima affermazione di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito, deve essere intesa in senso non assoluto ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (v. ex plurimis Cass. Sez. 1 n. 1327206, Cass. Sez. 3 n. 17397-07, Cass. Sez. 3 n. 6041-10, Cass. Sez. 3 n. 20192-14, Cass. Sez. 3 n. 18889-15).

⁶⁵ LIMITONE, *Le azioni di responsabilità esercitate dal curatore nella liquidazione giudiziale (anche alla luce della modifica dell'art. 2407 c.c.)*. “Vademecum” Operativo, in Ristrutturazioni Aziendali 25 maggio 2025, p. 20 L'A afferma che in relazione al principio di diritto sancito dalle Sezioni unite, l'eliminazione testuale della solidarietà non ha fatto divenire parziaria la responsabilità, che rimane solidale, essa viene limitata solo nel quantum, ma i fatti presupposti condivisi (condotta degli amministratori) restano immutati.

fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte; salvo che naturalmente sia stata accertata l'esclusiva efficienza causale di una di esse⁶⁶.

Inoltre, anche per l'accertamento della responsabilità risarcitoria civile per violazione del dovere di vigilanza causata da una condotta omissiva, si fa applicazione della regola sancita dall'art. 40, comma secondo, secondo cui non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Pertanto, l'evento dannoso cagionato dagli amministratori - che i sindaci avrebbero potuto evitare se avessero vigilato diligentemente nel rispetto della loro posizione di garanzia - risulta essere necessariamente legato da un nesso di causalità giuridica anche con l'omissione addebitale ai sindaci⁶⁷.

In assenza di deroga espressa, la responsabilità solidale rimarrebbe implicitamente radicata nell'unitarietà del danno che sorge dalle differenti violazioni degli organi sociali, anche in relazione alla stretta correlazione esistente tra il *dovere di vigilanza - intervento* dei sindaci e la gestione della società da parte degli amministratori. Infatti, i doveri imposti all'organo di gestione e al collegio sindacale sono strettamente correlati in quanto dalla violazione degli obblighi previsti per gli amministratori e dalla contestuale omissione nel controllo dei sindaci sorge il medesimo danno. Pertanto, ai fini della sussistenza del vincolo di solidarietà, è irrilevante che a favore dei sindaci sia previsto un limite massimo alla responsabilità patrimoniale, in quanto il presupposto necessario è l'unitarietà dell'evento lesivo posto in essere dalle diverse violazioni dei sindaci e degli amministratori, non potendo negarsi l'esistenza di una responsabilità co-imputabile giuridicamente agli amministratori e ai sindaci. Ammesso ciò, il fatto che non sia più espressamente prevista la solidarietà nel nuovo comma secondo non è ugualmente rilevante, poiché ai sensi dell'art. 1294 c.c. il vincolo solidale è presunto⁶⁸. Inoltre, l'art. 1293 c.c. prevede espressamente che la solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità o per importi diversi.

Diversamente, qualora si ammettesse che la nuova responsabilità dei sindaci abbia natura parziaria, essa risulterebbe disallineata rispetto ad altre norme dell'ordinamento giuridico nelle quali il vincolo solidale tra la responsabilità dei sindaci e degli amministratori continua, invece, ad essere espressamente previsto.

⁶⁶ Cass. Civ. Sez. III 28 luglio 2017, n.18753.

⁶⁷ RODORF, *op. cit.*, p. 627

⁶⁸ Cass. civ. n. 104/1981; Cass. n. 4696/1955; Cass n. 18939/2007, le tre pronunce sono menzionate da TRAPUZZANO, *Codice Civile art. 1294 – Solidarietà tra condebitori*, in IUS Processo civile.

In primo luogo, nel caso di condanna penale dei sindaci e degli amministratori, il vincolo solidale tra i correi troverebbe applicazione attraverso l'art. 187 c.p., comma secondo, secondo cui *“i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale”*, con l'esclusione del limite di responsabilità dei sindaci nel caso in cui venga accertato il dolo. Pertanto, nel caso in cui l'evento dannoso sia stato prodotto dal concorso dei sindaci nel reato realizzato dagli amministratori, il vincolo solidale continua ad essere espressamente disciplinato dalla disciplina generale del diritto penale.

In secondo luogo, la solidarietà viene espressamente disciplinata dall'art. 2497, comma secondo, c.c. nella parte in cui sancisce che rispondono in solido con la società capogruppo coloro che abbiano preso parte al fatto lesivo⁶⁹, i cui corresponsabili potrebbero essere proprio gli amministratori e i sindaci.

In conclusione, nonostante la chiara *intentio* del legislatore fosse quella di abrogare la responsabilità solidale dei sindaci a favore di un regime di natura parziaria, in assenza di una deroga espressa rimangono pienamente applicabili i principi generali del diritto civile di cui agli artt. 1294 e 2055 c.c., i quali presumono e determinano la sussistenza del vincolo di solidarietà fra corresponsabili nel caso di compartecipazione nel medesimo evento dannoso.

Ne consegue che sussiste l'esigenza di un intervento normativo o giurisprudenziale volto a chiarire la natura della nuova responsabilità del collegio sindacale, che potrebbe essere definita attraverso l'introduzione di una legge di interpretazione autentica dell'art. 2407, comma secondo, ovvero per mezzo della formulazione del principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione.

Nel caso dell'introduzione di una norma di interpretazione autentica, appare chiaro che il legislatore rimanga coerente con la ratio originaria della riforma dell'art. 2407, stabilendo che la nuova responsabilità dei sindaci debba qualificarsi come parziaria, in ragione dell'eliminazione del riferimento espresso al vincolo di solidarietà.

Diversamente, ove la questione venisse rimessa alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione, si può prevedere come il giudice di legittimità rimanga coerente con quanto sancito in passato dalle Sezioni unite, ritenendo sussistente il vincolo di solidarietà fra sindaci e amministratori in virtù degli artt. 1294 e 2055 del codice. In entrambi i casi, il

⁶⁹ V. Art. 2497, comma secondo, c.c. *“Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio”*.

risultato che si intende ottenere è quello di definire in modo inequivocabile la natura della nuova responsabilità ex art. 2407, comma secondo.

4.5 La compatibilità tra la responsabilità patrimoniale limitata e il vincolo di solidarietà fra più condebitori. Confronto con altre ipotesi di responsabilità solidale limitata.

La limitazione della responsabilità patrimoniale non è incompatibile con la solidarietà passiva fra più condebitori. Infatti, si può configurare una responsabilità solidale dove uno o più debitori rispondono limitatamente entro un determinato tetto massimo, mentre gli altri sono tenuti per l'intero.

La regola generale delle obbligazioni solidali è espressamente prevista dall'art. 1292 c.c., secondo cui *“l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità”*. Inoltre, il vincolo di solidarietà è strettamente correlato al principio della responsabilità patrimoniale illimitata del debitore, cioè quest'ultimo può essere chiamato a rispondere dell'adempimento dell'obbligazione con tutto il proprio patrimonio fino all'integrale soddisfazione del creditore, salvo la possibilità di introdurre nell'ordinamento giuridico regimi eccezionali di limitazione della responsabilità in ipotesi tassative stabilite dalla legge. Pertanto, è lecito che il legislatore preveda ipotesi di responsabilità solidale in cui uno dei condebitori sia beneficiario di una limitazione alla propria responsabilità patrimoniale. Infatti, la solidarietà passiva postula che tutti i debitori siano tenuti ad adempiere la medesima obbligazione, ma non necessariamente che lo siano anche nella medesima misura.

Questo è proprio il caso dei componenti del collegio sindacale, i quali potrebbero rimanere responsabili in solido con gli amministratori, vista l'unitarietà del danno ex art. 2055 c.c. e l'assenza di una deroga espressa, ma la loro responsabilità patrimoniale non verrebbe estesa all'intero patrimonio del sindaco, bensì entro i nuovi limiti definiti dal novellato comma secondo. Nell'ordinamento giuridico sono espressamente previsti altri casi di responsabilità solidale limitata ed un esempio si rinviene proprio nel rapporto solidale che sussiste tra l'assicurato e l'assicuratore.

Infatti, la stessa nozione dell'art. 1882 c.c. sancisce che *“l'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato entro i limiti convenuti”*.

La responsabilità solidale limitata viene prevista anche nel caso della scissione, in cui viene espressamente sancito ex art. 2506-quater, comma terzo, c.c. che ciascuna delle

società è solidamente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a essa assegnato (se beneficiaria) o rimasto (se parzialmente scissa), dei debiti della società scissa non soddisfatti dalle società alla quale sono stati attribuiti per effetto della scissione. Ancora, l'art. 2267 c.c. prevede nelle società semplici la possibilità di stipulare specifici patti volti a limitare la responsabilità o a escludere la solidarietà dei soci che non hanno agito in nome e per conto della società⁷⁰.

Infine, il regime di responsabilità limitata solidale viene disciplinato per la responsabilità della capogruppo e degli altri soggetti che hanno consapevolmente tratto beneficio per i danni cagionati dall'attività di direzione e coordinamento. Infatti, l'art. 2497, secondo comma, sancisce che rispondono in solido con la capogruppo: illimitatamente coloro che hanno preso parte al fatto lesivo (amministratori, dirigenti, sindaci, sub-holding); invece, rispondono “*nei limiti del vantaggio conseguito*” coloro che consapevolmente ne hanno tratto beneficio.⁷¹

Pertanto, appare pacifico come sia compatibile prevedere una limitazione della responsabilità patrimoniale e la sussistenza del vincolo di solidarietà fra più condebitori obbligati per la medesima prestazione ma secondo differenti misure.

4.6 Le prime pronunce dei Tribunali in merito alla sussistenza del vincolo solidale.

Le recenti pronunce di merito dei tribunali di Bari e di Palermo hanno espressamente riconosciuto la permanenza del vincolo di solidarietà tra la responsabilità dei sindaci e quella degli amministratori, nonostante l'entrata in vigore della nuova limitazione alla responsabilità patrimoniale dei sindaci⁷².

Nel caso di specie, il tribunale barese ha ritenuto che i sindaci fossero responsabili in solido con gli amministratori per non aver correttamente adottato le adeguate misure di controllo, concorrendo, di conseguenza, a cagionare i danni accertati nella sentenza⁷³. La stessa interpretazione è stata avallata dal Tribunale di Palermo, il quale ha affermato testualmente che: “*L'art. 2407 comma 2 stabilisce che, in caso di colpa, la responsabilità*

⁷⁰ Secondo questa fattispecie, la regola generale sancisce che i soci siano solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, salva la possibilità espressa di prevedere patti che limitino l'ammontare entro cui i soci possono essere chiamati a rispondere in solido ovvero prevedendo l'espressa esclusione della responsabilità solidale, che rende la responsabilità parziaria e limitata specificamente alla propria quota di partecipazione nel capitale sociale.

⁷¹ CAMPOBASSO, *Diritto commerciale 2 Diritto delle società*, p. 297, X ed., vol. II, 2021.

⁷² Trib. Bari sent. 4 aprile 2025 n. 1981; Trib. di Palermo ord. 13 giugno 2025 n. 4431

⁷³ Trib. Bari cit., “*In effetti, sebbene i sindaci non fossero incaricati anche della revisione contabile, demandata dapprima ad una società di revisione, la e dal 31.7.2018 al revisore unico si ritiene siano responsabili in solido con gli amministratori per non essersi attivati esercitando i poteri di intervento riconosciuti dalla legge come, quello che sarebbe stato più efficace nella specie, e cioè la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.*”.

dei sindaci, solidalmente con gli altri, è limitata a un multiplo del loro compenso annuo...”.

Inoltre, sempre il Tribunale di Bari, in una diversa pronuncia riguardante la nota vicenda della Banca popolare di Bari, ha espressamente ribadito che la responsabilità dei sindaci con gli amministratori è di natura solidale *“ancorché l’espressa previsione non sia più contenuta nel disposto del riformato secondo comma dell’art. 2407 c.c.”*⁷⁴. Il giudice di merito richiama quanto disposto dall’art. 1294 c.c., che stabilisce la solidarietà tra condebitori se dalla legge o dal titolo non risulti diversamente, nonché il consolidato principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione⁷⁵.

Alla luce delle presenti pronunce di merito relative nuovo art. 2407 c.c., appare evidente come anche i tribunali facciano propria l’interpretazione sistematica coerente con i principi del diritto civile, secondo cui deve ritenersi pienamente in vigore il regime di solidarietà tra la responsabilità dei sindaci e degli amministratori. L’intervento normativo opera solo sulla limitazione del risarcimento del danno; pertanto, mentre gli amministratori rimangono responsabili solidalmente e illimitatamente, secondo le prime pronunce dei tribunali di merito i sindaci sono responsabili in solido con i primi ma soltanto entro il quantum espressamente previsto dalla novella.

In merito a tal punto, la Corte di cassazione sembra essersi espressa, seppur indirettamente, nel senso che i sindaci e gli amministratori continuino a rispondere solidalmente nel caso in cui abbiano concorso a cagionare il medesimo danno⁷⁶.

Nella sentenza viene messo in rilievo un possibile dubbio di legittimità costituzionale attinente al nuovo art. 2407, comma secondo, poiché prevede - nel caso di concorso di più soggetti nello stesso inadempimento contrattuale o nello stesso atto illecito extracontrattuale - per alcuni concorrenti, come gli amministratori, l’obbligo di risarcire per intero il pregiudizio cagionato e, al contempo, stabilisce per altri concorrenti, i sindaci, un limite al quantum del risarcimento dovuto, che trova la propria *ratio* nella sola qualità soggettività del titolare della carica. Dunque, la Corte rileva un potenziale profilo critico del nuovo art. 2407, comma secondo, rispetto ai principi generali che regolano la solidarietà passiva fra condebitori.

Infatti, il dubbio di legittimità costituzionale sussiste perché, in virtù dell’art. 2055 c.c. secondo cui tutti i responsabili sono obbligati in solido nel caso in cui abbiano cagionato

⁷⁴ Cfr. Trib. Bari, sent. 22 dicembre 2025, in Ristrutturazioni Aziendali.

⁷⁵ Cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. 16 aprile 2025, n. 9969; Cass. Civ., Sez. Un., 25 gennaio 2022; V. supra, § 4.4 *L’interpretazione sistematica a favore della responsabilità solidale limitata con gli amministratori.*

⁷⁶ V. Cass. Civ., Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1390.

il medesimo danno, alcuni concorrenti rispondono per l'intero ammontare del danno, mentre i sindaci concorrono entro e non oltre un limite massimo solo perché componenti del collegio sindacale. In attesa di un più chiaro principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione, a norma dell'art. 363 c.p.c., la ricostruzione interpretativa delineata dalle pronunce di merito dei tribunali di Bari e di Palermo risulta essere la più convincente, considerando che l'interprete, salvo deroga espressa, non può esulare da un'interpretazione sistematica che tenga conto anche dei principi generali del diritto.

SEZIONE II

Confronto con la responsabilità limitata nelle altre professioni.

5. Considerazioni di sistema in merito alla responsabilità patrimoniale limitata del collegio sindacale.

Il nuovo regime di responsabilità limitata del collegio sindacale introduce una deroga alla regola generale dell'art. 2740, secondo cui normalmente il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Il principio della responsabilità patrimoniale può essere derogato esclusivamente in presenza di eccezioni tassative di legge⁷⁷. L'ordinamento giuridico prevede diversi regimi di responsabilità patrimoniale limitata, i quali trovano la propria ratio nel carattere eccezionale dell'attività che viene esercitata, tali da rendere necessaria l'introduzione di una deroga al principio cardine dell'art. 2740 del codice.

Se non giustificate dal carattere di eccezionalità, la limitazione di responsabilità comporta il rischio di creare aree di immunità ingiustificate a favore esclusivo di alcune determinate categorie di soggetti.

Il nuovo regime di responsabilità limitata previsto per i componenti del collegio sindacale ha l'effetto di circoscrivere il tetto massimo entro cui il loro patrimonio personale può essere aggredito in caso di responsabilità, oltre tale limite i cespiti patrimoniali costituiscono una quota segregata che non può essere attaccata da nessun'altra pretesa creditoria.

Pertanto, appare opportuno procedere con un'analisi di sistema dei vari modelli di responsabilità limitata tassativamente previsti dalla legge, confrontando l'impostazione

⁷⁷ Corte Cost. 15 aprile 2015, n.85.

tecnica adottata dal legislatore e le varie *rationes* sottese alle modifiche al regime ordinario di responsabilità patrimoniale illimitata.

5.2 La limitazione della responsabilità patrimoniale per colpa medica.

Nell'ambito della professione medica, il professionista sanitario, che per colpa grave ha cagionato un danno al paziente durante l'esercizio della prestazione, risponde limitatamente verso la struttura sanitaria o l'impresa di assicurazione che esercitano l'azione di rivalsa nei suoi confronti, qualora queste siano state chiamate a risarcire direttamente i danni patiti dal paziente.

L'articolo 9 della legge Gelli-Bianco sancisce che l'azione di rivalsa della struttura sanitaria o dell'impresa di assicurazione può essere esercitata nei confronti del medico solo in caso di dolo o colpa grave⁷⁸. Più precisamente, nel caso in cui sia stata accolta la domanda proposta dal danneggiato verso la struttura sanitaria o nei confronti dell'impresa di assicurazione, *“l'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'art. 1916, primo comma, del c.c., per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiorato della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo”*⁷⁹.

Pertanto, viene prevista una deroga esplicita agli artt. 2740 e 1229 c.c., poiché il legislatore stabilisce che, nel caso di colpa grave, l'esercente la professione sanitaria, che opera in una struttura sanitaria, risponde solo entro dei limiti espressamente sanciti verso l'azione di rivalsa promossa contro di lui.

Una prima analogia tra il regime di responsabilità civile del medico e quella dei componenti del collegio sindacale consiste nella limitazione alla responsabilità patrimoniale, che in entrambi i casi si calcola attraverso un multiplo applicato sul reddito professionale (del medico) o sul compenso (del sindaco). Il legislatore prevede una specifica limitazione della responsabilità patrimoniale del medico nel caso in cui abbia agito con colpa grave in modo da evitare che sia chiamato a risarcire cifre molto elevate, rischiando che ciò possa influenzare l'attività del professionista⁸⁰.

⁷⁸ Il legislatore mantiene fermo il binomio *“dolo e colpa grave”* prevedendo uno specifico trattamento, distinto da quello stabilito in caso di colpa lieve. Nel caso della responsabilità del collegio sindacale, invece, il legislatore della riforma ha introdotto un regime alquanto atipico poiché distingue il dolo dalla colpa in generale, assimilando sostanzialmente la colpa grave a quella lieve.

⁷⁹ V. Art. 9, comma quinto e sesto, L. Gelli-Bianco.

⁸⁰ Invece, nel caso di colpa lieve il legislatore esclude ex ante la possibilità di agire in via di rivalsa nei rapporti interni verso il medico, agevolando notevolmente l'esercizio della professione rispetto alla responsabilità civile nel caso in cui

Infatti, la previsione di una limitazione della responsabilità patrimoniale del professionista sanitario permette di scongiurare la c.d. “*medicina difensiva negativa*”, fenomeno secondo il quale il medico rifiuta di eseguire determinati interventi ad alto rischio in modo da poter evitare *ex ante* ogni tipo di responsabilità civile o penale che può essergli imputata.

La stessa questione è stata sollevata in tema di *governance* societaria per i sindaci con riguardo alla responsabilità solidale e illimitata con gli amministratori che, secondo i promotori della riforma, ha comportato un allontanamento dei migliori professionisti dalla funzione di componente del collegio sindacale. Nonostante una prima analogia in tema di limitazione patrimoniale, le differenze tra i due regimi di responsabilità risarcitoria sono nette.

In primo luogo, bisogna sottolineare la differenza strutturale della limitazione della responsabilità patrimoniale. L’art. 9 della legge Gelli-Bianco è rubricata “*Azione di rivalsa o di responsabilità patrimoniale*”, infatti, nel caso del medico la limitazione opera solo verso l’azione di rivalsa o surroga nei rapporti interni tra la struttura sanitaria ovvero l’impresa di assicurazione e il singolo medico⁸¹.

In secondo luogo, il paziente danneggiato è legittimato a chiamare in causa direttamente l’impresa assicuratrice che presta la copertura assicurativa, la quale sarà tenuta a risarcire il danno entro il limite massimo previsto dalla polizza assicurativa, ex art. 12 della Legge Gelli-Bianco; successivamente, se il professionista ha esercitato la prestazione all’interno di una struttura, il danneggiato può comunque soddisfarsi per il restante ammontare del credito sulla struttura sanitaria, la quale non può opporre alcun limite alla propria responsabilità patrimoniale.

Solo nei rapporti interni trova applicazione la limitazione della responsabilità patrimoniale del medico come scudo patrimoniale verso l’azione di rivalsa dell’impresa assicuratrice o della struttura sanitaria. Appare evidente come la disciplina eccezionale prevista per il medico non leda in alcun modo il diritto al risarcimento del paziente.

La disciplina della limitazione della responsabilità patrimoniale dei componenti del collegio sindacale, invece, può essere opposta direttamente al danneggiato, il quale

vengano cagionati dei danni al paziente. Infatti, l’art. 9 sancisce che l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

⁸¹ L’impostazione normativa scelta dal legislatore è quella della c.d. *responsabilità indiretta*. Inoltre, ai sensi dell’articolo 7 il paziente è incentivato ad agire direttamente contro la struttura sanitaria che si avvale dell’operato dell’esercente la professione sanitaria perché l’azione ha natura contrattuale, ex artt. 1218 e 1228 c.c., mentre nei confronti del singolo medico agisce in via extracontrattuale.

subisce ingiustamente gli effetti della limitazione della responsabilità patrimoniale per il danno cagionato, anche per colpa grave, dalla violazione del sindaco.

Una profonda differenza riguarda l'intera disciplina assicurativa. Per il medico e per la struttura sanitaria è imposto l'obbligo di stipulare uno specifico contratto assicurativo regolato dalla legislazione secondaria.

La legge Gelli-Bianco non solo sancisce l'obbligo di stipulare la polizza assicurativa, ma all'articolo 10, comma sesto, tramite espresso rinvio al decreto del Ministro dello sviluppo economico⁸², delinea i requisiti minimi che le polizze assicurative della struttura sanitaria e dell'esercente della professione sanitaria devono necessariamente rispettare, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui corrispondono massimali differenziati.

L'art. 10, comma terzo, prevede espressamente che l'esercente la professione sanitaria, con oneri a proprio carico, deve provvedere *“alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”*.

Per i componenti del collegio sindacale, invece, manca completamente un riferimento normativo inerente alla disciplina assicurativa in cui vengono delineate le caratteristiche minime che il contratto assicurativo deve avere per coprire i danni cagionati dalla violazione dell'obbligo di controllo, specialmente nei casi di colpa grave.

Infatti, l'impresa di assicurazione può ben prevedere cause di esclusione di applicazione della polizza assicurativa per specifiche ipotesi di colpa grave, non essendo in alcun modo vincolato da nessun atto legislativo ed essendo rimessa all'autonomia contrattuale delle parti. Inoltre, non sussiste alcuna limitazione specifica in merito alle eccezioni che possono essere opposto dall'impresa assicuratrice nel caso in cui venga chiamata in causa dal sindaco responsabile. Alla luce della nuova limitazione di responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2407, il legislatore avrebbe potuto introdurre contestualmente l'obbligo per il sindaco di stipulare una specifica polizza assicurativa per svolgere la funzione all'interno del collegio sindacale, stabilendo le caratteristiche minime di garanzia individuate successivamente con un decreto ministeriale, seguendo il modello dell'assicurazione per la responsabilità medica.

Per esempio, la legislazione secondaria avrebbe potuto prevedere dei massimali di garanzia delle polizze assicurative obbligatori parametrati alla natura dell'oggetto sociale o alle dimensioni della società.

⁸² V. Art. 10, comma 6, l. 8 marzo 2017, n. 23 c.d. L. Gelli-Bianco; d.m. 15 dicembre 2023, n. 232, il regolamento, entrato in vigore il 16 marzo 2024, reca la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e gli esercenti della professione sanitaria, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività.

Una tale scelta normativa avrebbe garantito maggiormente il diritto al risarcimento del danneggiato, conferendo maggiore equilibrio alla riforma della responsabilità del collegio sindacale e traslando la limitazione di responsabilità patrimoniale nei rapporti interni fra impresa assicuratrice e sindaco.

Procedendo sul piano processuale riguardo l'onere probatorio, nel caso della responsabilità per colpa medica è la struttura sanitaria o l'impresa di assicurazione che devono provare la condotta dolosa del medico se vogliono escludere l'applicazione della limitazione di responsabilità patrimoniale nei rapporti interni.

Nell'ipotesi dell'art. 2407, invece, è il soggetto danneggiato che se vuole agire verso i sindaci anche oltre il tetto massimo è tenuto a provare la sussistenza della condotta dolosa. Infine, la disciplina della responsabilità civile medica è connotata da una maggiore chiarezza. Infatti, l'art. 9, comma quinto, sancisce che la limitazione di responsabilità patrimoniale opera "*per singolo evento*", non in maniera assoluta.

Nell'ipotesi in cui si siano verificate una pluralità di eventi dannosi, il tetto massimo della responsabilità patrimoniale del medico per l'azione di rivalsa si applicherà per ogni singolo evento dannoso e non per il complessivo ammontare dei danni che sono stati cagionati.

Con riguardo alla responsabilità del collegio sindacale, invece, l'art. 2407, comma secondo, presenta gravi lacune sul punto poiché non appare chiaro se il tetto massimo debba essere applicato singolarmente per ogni evento dannoso oppure se vada riferito complessivamente a tutti i danni cagionati nell'arco dell'intera carica⁸³.

Rispetto alla responsabilità civile per colpa medica, la nuova responsabilità del collegio sindacale, per come formulata, presenta gravi carenze tecniche ed espone il danneggiato al concreto di rischio di non ottenere un integrale risarcimento del danno, poiché la nuova disciplina opera in maniera assoluta sia nei rapporti esterni che interni.

⁸³ V. supra, Cap. I, Sez. II, §3.3 *Il sistema del multiplo del compenso si riferisce ad ogni singolo eventus damni o per tutti i danni cagionati nel complesso da ogni violazione?*

5.3 La limitazione della responsabilità patrimoniale del magistrato verso l'azione di rivalsa dello Stato.

Un diverso regime di responsabilità limitata e indiretta viene previsto dalla legge Vassalli che disciplina la responsabilità civile del magistrato⁸⁴.

In particolare, il soggetto che subisce un danno dalla condotta dolosa o gravemente colposa del magistrato nell'esercizio della funzione giudiziaria può agire direttamente contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. La limitazione di responsabilità del magistrato, invece, opera esclusivamente verso l'azione di rivalsa dello Stato, che ha l'obbligo di promuovere nei casi tassativamente stabiliti dalla legge⁸⁵.

Infatti, la limitazione della responsabilità patrimoniale trova applicazione solo nei rapporti interni tra lo Stato e il magistrato come scudo patrimoniale rispetto all'azione di rivalsa, la cui misura viene circoscritta entro il tetto massimo pari alla metà di un'annualità dello stipendio⁸⁶, senza incidere in alcun modo sul diritto al risarcimento del danneggiato, il quale rimane estraneo a tale dinamica riguardante solo i rapporti interni fra Stato e magistrato.

Analizzando il dato testuale dell'art. 7, comma terzo, si rinviene un elemento “*apparentemente*” comune al testo dell'art. 2407, comma secondo, nella parte in cui si fa espresso riferimento allo stipendio (compenso nel caso del sindaco) “*percepito*” dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, ancora una volta, però, appare dirimente la differenza strutturale tra i due regimi di responsabilità.

In primo luogo, bisogna sottolineare che lo Stato è sempre obbligato, salvo il caso di dolo, a corrispondere lo stipendio al magistrato anche nel caso in cui quest'ultimo abbia cagionato un danno per negligenza inescusabile nell'esercizio della funzione giudiziaria.

Infatti, il tetto massimo entro cui è circoscritta la misura dell'azione di rivalsa è sempre inferiore rispetto allo stipendio annuale previsto per legge, poiché la misura della rivalsa

⁸⁴ V. L. 13 aprile 1998, n. 117 c.d. L. Vassalli che disciplina il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

⁸⁵ V. Art. 2, L. Vassalli, “*chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni o per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali*”.

Il parallelismo consiste nel fatto che nella responsabilità per colpa medica il paziente poteva agire direttamente contro la struttura sanitaria o l'impresa assicuratrice, mentre nel caso della responsabilità civile dei magistrati, il danneggiato ha azione diretta contro lo Stato. Pertanto, si assiste a due ipotesi di responsabilità per fatto altrui, la cui finalità è quella di bilanciare il diritto al risarcimento del danneggiato e di non esporre eccessivamente professioni molto delicate (magistrati e medici) a responsabilità civili e penali molto gravose.

⁸⁶ V. Art. 8, comma terzo, L. Vassalli, “*la misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo*”.

non può superare, salvo il caso di dolo, una somma pari alla metà di un'annualità dello stipendio.

La nuova disciplina della responsabilità del collegio sindacale in merito a tale punto, invece, presenta una grave carenza tecnica nella formulazione della norma e una profonda contraddittorietà rispetto alla diligenza professionale richiesta ⁸⁷. Il riferimento testuale al compenso “*percepito*” dal sindaco, se interpretato letteralmente, sarebbe idoneo a escludere *in toto* la responsabilità patrimoniale tutte le volte in cui il compenso non viene corrisposto dalla società perché ritenuto inadempiente, ex. art. 1460 c.c., rispetto al dovere di vigilanza.

Un altro elemento della responsabilità civile del magistrato “*apparentemente*” comune alla disciplina prevista per i sindaci consiste nello stabilire che la misura della rivalsa trova applicazione complessivamente per ogni danno che è derivato a più persone, che hanno agito con distinte azioni di responsabilità, dal medesimo fatto del magistrato.

Tuttavia, l'articolo 8, comma terzo, precisa che il tetto massimo verso l'azione rivalsa trova applicazione in relazione al singolo “*fatto*” del giudice, ossia a una specifica violazione, e per tutti i danni che ne sono derivati.

Sebbene il limite massimo alla misura della rivalsa trovi applicazione verso tutti i danni derivanti dal medesimo fatto del magistrato nell'esercizio della funzione giudiziaria, comunque i danneggiati dovranno agire direttamente contro lo Stato per l'intero risarcimento del danno. Infatti, ad essere limitata è la responsabilità patrimoniale del magistrato verso la pretesa dell'azione di rivalsa dello Stato e non verso il diritto di risarcimento del danneggiato. Nel caso della responsabilità dei sindaci, invece, il tetto massimo opera direttamente anche nei rapporti esterni verso tutti i danneggiati.

Così come per l'esercente della professione sanitaria, il legislatore nel prevedere una limitazione alla responsabilità patrimoniale per il magistrato introduce una struttura normativa volta a limitare la responsabilità civile e patrimoniale del magistrato nell'esercizio della funzione giudiziaria, senza ledere il diritto al risarcimento di colui che ha subito il danno.

5.4 Lo “scudo erariale” per i funzionari pubblici.

Il Decreto-legge n.76/2020, noto anche come Decreto semplificazioni, ha introdotto all'art. 21, comma secondo, una temporanea disciplina della responsabilità

⁸⁷ V. supra, Cap.1, Sez. II, §3.2 *Quale parametro bisogna adottare: il compenso percepito o deliberato?*

amministrativa, secondo cui i funzionari pubblici sono responsabili per i danni cagionati nell'esercizio della loro funzione solo nei casi di dolo o di condotta omissiva⁸⁸. Ne consegue che sono del tutto esenti da responsabilità per i danni cagionati anche da azioni commissive gravemente colpose.

La previsione di un'esclusione di responsabilità così ampia è giustificata dalla sua provvisorietà e dal peculiare contesto istituzionale, economico e giuridico segnato dalla crisi post pandemica e dall'attuazione del PNRR.

Infatti, la stessa Corte costituzionale ha respinto le censure di illegittimità costituzionale sollevate nei confronti del menzionato art. 21, comma secondo. La disposizione è stata dichiarata “*non irragionevole*”, nonostante sia stata prorogata più volte e da ultimo estesa fino al 31 dicembre 2025 dal d.l. n. 68/2025⁸⁹, considerata la natura del tutto eccezionale e l'esigenza di contrastare il fenomeno della c.d. “*burocrazia difensiva*” e della “*paura della firma*”, emerse con particolare intensità nel contesto economico dell'emergenza pandemica e dell'attuazione degli interventi di rilancio economico.

Inoltre, un sistema meno rigido di responsabilità per i dipendenti pubblici agevola anche l'attuazione degli obiettivi del PNRR, scandito secondo un cronoprogramma che richiede importanti investimenti.

La stessa Corte afferma che “*compromettere l'attuazione del PNRR equivale a impedire la ripresa di un sentiero di crescita economica sostenibile e il superamento di alcuni divari economici, sociali e di genere. Con la conseguenza che l'inerzia amministrativa, nel contesto descritto, viene a pregiudicare gravemente interessi di grande rilevanza costituzionale, quali il rispetto degli obblighi assunti in sede UE (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), la tutela dell'ambiente (art. 9 Cost.) e la realizzazione di un'economia sostenibile (art. 41 Cost.), l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico (art. 81 Cost.), gli interessi delle future generazioni (art. 9 Cost.), l'eguaglianza, anche di genere (art. 3 Cost.), e la coesione territoriale (artt. 5 e 119 Cost). Il che, anche per tale fase, rende ragionevole il punto di equilibrio che, limitatamente alle condotte attive, provvisoriamente limita l'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa al solo dolo*”.

⁸⁸ V. Art. 21, comma secondo, d.l. 16 luglio 2020, n.7, Responsabilità erariale, 2. *Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2025, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.*

⁸⁹ V. l. 2 luglio 2025, n. 100, di conversione del d.l. 12 maggio 2025, n. 68.

Alla luce delle prospettive *de iure condendo* delineate dalla Corte costituzionale al fine di superare la c.d. “*burocrazia difensiva*”, il legislatore ha definitivamente introdotto un nuovo regime di responsabilità erariale con la legge del 7 gennaio 2026, n.1, che modifica il testo della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

All’art. 1 è aggiunto il comma 1-*octies*, il quale stabilisce che “*Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio*”.

Con la l. n.1/2026, il potere riduttivo della Corte dei conti è diventato obbligatorio nei casi espressamente previsti dalla norma. Proprio come l’art. 2407, comma secondo, il comma 1-*octies* introduce un tetto massimo che viene escluso solo nei casi di dolo o illecito arricchimento, mentre rimane del tutto applicabile per le ipotesi di colpa grave. Inoltre, la colpa grave non è più del tutto esente dalla responsabilità erariale come in passato, ma viene tipizzata al fine di distinguerla chiaramente dalla colpa lieve.

Rispetto al decreto semplificazioni, secondo il nuovo comma 1-*octies* il funzionario pubblico risponde per colpa grave entro un tetto massimo non superiore al 30% del pregiudizio accertato e comunque non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti.

La Corte dei conti ha affermato che questa limitazione di responsabilità presenti gravi critiche, poiché il danno accertato per maggiori somme rimarrebbe comunque a carico dell’amministrazione, e quindi della collettività⁹⁰.

In realtà, la criticità inerente potrebbe essere risolta mediante l’introduzione, ex art. 1, comma 1, lett. a), n.7 della l. n.1/2026, dell’obbligo di dotarsi di copertura assicurativa dei danni patrimoniali cagionati per colpa grave, in capo a chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discende la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti. La polizza assicurativa deve coprire i danni

⁹⁰Cfr. Parere n.4/2025, Corte dei Conti a sezioni riunite in sede consultiva nell’adunanza del 9 giugno 2025, p.9, “*il tetto previsto è in ogni caso alquanto modesto, in quanto decisamente poco soddisfacente degli interessi erariali, soprattutto nelle ipotesi in cui i responsabili del danno non siano pubblici dipendenti che risponderebbero solo nei limiti delle indennità percepite, spesso assolutamente esigue e dunque potrebbero essere indotti a una gestione superficiale*”

patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave e nei procedimenti l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario⁹¹.

Il legislatore recepisce una delle prospettive *de iure condendo* delineate dalla Corte costituzionale⁹². La disposizione è preordinata a garantire il risarcimento del danno patrimoniale subito dall'amministrazione, in modo tale che il tetto massimo alla responsabilità erariale non influisca negativamente sulla Pubblica amministrazione e venga sopportato dall'impresa di assicurazione.

Resta fermo che il cittadino danneggiato può ottenere l'integrale risarcimento del danno derivante dall'attività amministrativa del pubblico funzionario, in virtù del principio della solidarietà passiva fra la Pubblica amministrazione e il proprio dipendente. Tale principio trova la propria ratio nell'esigenza di tutelare gli interessi legittimi del cittadino da condotte lesive tenute nell'esercizio dei propri compiti istituzionali⁹³.

5.5. Confronto e analisi delle diverse rationes sottese alla responsabilità limitata nelle professioni.

Alla luce di quanto esposto, appare opportuno domandarsi se sussista l'effettiva esigenza di introdurre una responsabilità patrimoniale limitata per i componenti del collegio sindacale, estesa anche ai casi di colpa grave, in misura analoga alla disciplina speciale prevista per i medici, i magistrati e i pubblici funzionari.

Le professioni in questione sono profondamente differenti sia sul piano dell'attività che deve essere esercitata sia in relazione al tipo di interessi che devono essere tutelati e che sono direttamente coinvolti.

Nel caso della professione sanitaria, la responsabilità limitata del medico trova la propria ratio nella necessità di garantire l'adempimento della prestazione richiesta senza dover

⁹¹ V. Art.1, comma 4 bis, L. 14 gennaio 1994, n.20, "*Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario*".

⁹² Cfr. Corte cost. 16 luglio 2024, n. 132, "*Altro aspetto che potrebbe essere preso in considerazione, nell'interesse sia dell'agente pubblico che della stessa amministrazione danneggiata, è quello della incentivazione delle polizze assicurative (che, allo stato attuale, non sono obbligatorie), incentivazione, peraltro, cui ha già fatto ricorso, come rammentato, il nuovo codice dei contratti pubblici*".

⁹³ V. Art. 28 Cost., "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici"; ALBERTINI, *Il funzionario pubblico e la "paura della firma"*, p. 3, in Altalex, 3 gennaio 2022.

essere condizionato dal rischio di dover rispondere illimitatamente nel caso in cui involontariamente cagioni un danno al proprio paziente.

Infatti, appare necessario dover garantire che il paziente possa ricevere le cure e i trattamenti sanitari necessari, considerata la tutela del diritto alla salute garantito dalla Costituzione.

Per contrastare il fenomeno della c.d. “*medicina difensiva*”⁹⁴, il legislatore ha introdotto un assetto di norme *ad hoc*, nell’ottica di disciplinare l’esercizio dell’attività sanitaria e di circoscrivere i limiti della responsabilità civile e penale. Ciò al fine di rendere più efficiente l’esercizio della professione e di incentivare il professionista sanitario a effettuare la specifica prestazione, anche in chiave di tutela del diritto della salute del paziente che necessita uno specifico trattamento sanitario.

Inoltre, la tendenza della “*medicina difensiva*” influisce negativamente anche sulle finanze statali e sulla salute pubblica⁹⁵, ciò perché induce il professionista sanitario a effettuare pratiche eccessivamente scrupolose e talvolta superflue, le quali sono tutte a carico della spesa pubblica. L’applicazione della responsabilità limitata alle ipotesi di colpa grave si rintraccia proprio nella natura estremamente delicata dell’attività professionale che viene esercitata, in cui il professionista viene continuamente esposto a un alto rischio di cagionare dei danni anche gravi al paziente che si sottopone alla prestazione.

La responsabilità patrimoniale limitata non trova applicazione assoluta, bensì esclude esplicitamente il limite alla misura della rivalsa ai medici che operano al di fuori di una struttura sanitaria⁹⁶, pubblica o privata, i quali invece rispondono illimitatamente nei casi di dolo o colpa grave anche nei rapporti interno verso l’impresa di assicurazione.

⁹⁴ SUDIERO, *op. cit.*, p. 247 ss., l’A. afferma che “*la medicina difensiva positiva si attua con un comportamento cautelativo di tipo preventivo che si esplica nel ricorso a servizi aggiuntivi diagnostici o terapeutici non necessari volti non solo a diminuire la possibilità che si verifichino esiti negativi per il paziente, ma soprattutto, in caso di esiti negativi, a predisporre la documentazione idonea ad attestare che il medico ha operato secondo gli standard di cura previsti, così da dissuadere i pazienti dall’agire in responsabilità. Quanto, alla «medicina difensiva negativa», essa si attua proprio con l’astensione dall’intervento di cura (c.d. avoidance behaviour), nel caso in cui il medico eviti di occuparsi di determinati pazienti o di eseguire interventi ritenuti ad alto rischio, così da sostanzialmente annullare la possibilità che si verifichino esiti negativi ad esso imputabili*”.

⁹⁵ GALATÀ, *La responsabilità nell’esercizio dell’attività medico-chirurgica*, p.2, in Responsabilità civile e previdenza, n. 2-2025.

⁹⁶ V. Art. 9, comma sesto, L. Gelli-Bianco, “*Il limite alla misura della rivalsa, di cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all’articolo 10, comma 2*”; V. Art. 10, comma secondo, L. Gelli Bianco, “*Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell’articolo 7, comma 3, resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189*”.

Pertanto, appare evidente la funzione della norma di incentivare i professionisti sanitari ad operare in strutture ben organizzate e controllate in cui la prestazione sanitaria può essere esercitata in maniera più efficiente, riducendo il rischio di insuccesso specialmente per colpa grave⁹⁷. La struttura sanitaria ha il compito, comunque, di vigilare mediante i soggetti preposti al controllo.

Con riferimento all'ipotesi della responsabilità limitata dei magistrati e dell'azione diretta verso lo Stato, la *ratio legis* si rinviene nell'esigenza di rendere il più indipendente possibile la decisione del giudice, che, invece, verrebbe meno nel caso in cui fosse possibile citare direttamente in giudizio il magistrato al fine di ottenere un risarcimento integrale per il danno subito dall'attività giudiziaria⁹⁸.

La disciplina si giustifica considerata l'importanza del diritto di ogni individuo affinché la propria causa sia trattata da un giudice indipendente e imparziale, che non possa essere soggetto al rischio di ritorsioni o di azioni intimidatorie volte a impedire il sereno svolgimento della funzione giudiziaria.

La garanzia costituzionale dell'indipendenza del giudice è diretta a tutelare, *in primis*, l'autonomia di valutazione dei fatti e delle prove e l'imparziale interpretazione delle norme di diritto. Secondo la Corte costituzionale e il legislatore, questa attività non può dare luogo a responsabilità del giudice, la cui irresponsabilità, invece, è stata estesa fino al punto in cui l'esercizio della giurisdizione, in difformità dei doveri fondamentali, non si traduce in una violazione inescusabile della legge o ignoranza dei fatti di causa, la cui esistenza non è controversa⁹⁹.

La specifica scelta normativa del tutto eccezionale rispetto alla normale responsabilità diretta e illimitata si giustifica in relazione al fatto che il danno che il cittadino assume di aver subito dall'attività giurisdizionale non può misurarsi sulla stessa falsariga dei comuni rapporti fra privati. Infatti, ove fosse offerta al singolo cittadino la legittimazione di agire sempre in giudizio – pretendendo di dimostrare che il processo che lo ha visto coinvolto ha prodotto un risultato errato e per lui dannoso – si offrirebbe la possibilità di rivedere costantemente la decisione che è stata presa dal giudice, dando vita a una catena

⁹⁷ Un'ulteriore funzione incentivante rispetto al fatto di operare all'interno di una struttura sanitaria si rinviene sul piano processuale nella natura dell'azione della responsabilità civile del paziente danneggiato, che nei confronti della struttura sanitaria ha natura contrattuale. L'effetto principale è quello di indurre il danneggiato a promuovere l'azione di responsabilità direttamente nei confronti della struttura e non del professionista.

⁹⁸ G.M. FLICK, *La responsabilità civile dei magistrati. Le proposte di modifica tra disinformazione e realtà*, in Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, 23 maggio 2012.

⁹⁹ Corte Cost., sent. 18 gennaio 1989, n. 18; V. Art. 2, comma secondo, della l. Vassalli ove il legislatore sancisce che “Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove”.

inarrestabile di processi sui processi, l'ultimo dei quali tende a dimostrare che il giudice del processo precedente ha sbagliato¹⁰⁰.

Pertanto, appare necessario che il meccanismo di azione di rivalsa nei confronti del magistrato sia riguardato alla stregua di *extrema ratio* e che l'oggetto dell'accertamento della responsabilità si fondi su parametri più rigorosi e obiettivi rispetto a quelli della colpa generica.

La funzione risarcitoria propria della responsabilità civile rimane impregiudicata, vista la possibilità di agire direttamente nei confronti dello Stato, mentre il legislatore cerca di circoscrivere quanto più possibile l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

Inoltre, il fatto di prevedere l'azione diretta verso lo Stato si concilia con l'esigenza di evitare di scaricare sul provvedimento finale del giudice e sulla posizione personale di quest'ultimo tutte le numerose inadempienze e criticità del sistema giustizia, che contribuiscono a condizionare la sua decisione.

Con riguardo ai funzionari pubblici e allo "scudo erariale", introdotto dalla l. 1/2026, che stabilisce un tetto massimo alla responsabilità per i casi di danni cagionati da colpa grave nell'esercizio delle funzioni istituzionali, la ratio di tale regime eccezionale si rinviene proprio nell'esigenza di tutelare "*gli interessi di grande rilevanza costituzionale*", delineati dalla stessa Corte costituzionale¹⁰¹.

Infatti, gli impiegati pubblici - a differenza dei sindaci e degli amministratori di una società di capitali privata - sono obbligati ad assumere le decisioni al fine di perseguire l'interesse pubblico, nel rispetto del buon andamento della Pubblica amministrazione.

La limitazione di responsabilità per le ipotesi di colpa grave e la loro tipizzazione, consente al pubblico funzionario di poter prendere decisioni in modo più agevole, senza dover temere le onerose ripercussioni nel caso di danno all'erario.

Il timore costante di una diretta responsabilità per eventuali danni arrecati nell'esercizio delle proprie funzioni influenza inevitabilmente e negativamente il comportamento del pubblico dipendente. Ciò rischia di risultare inefficiente e di creare un eccessivo rallentamento nei procedimenti che non permettono alla Pubblica amministrazione di erogare delle prestazioni adeguate verso l'utenza¹⁰². Infatti, il pubblico funzionario invece di essere ispirato al principio del buon andamento della Pubblica amministrazione, ex art. 97 Cost., adotterà dei comportamenti ostruttivi finalizzati a perseguire il proprio interesse individuale per evitare ogni tipo di responsabilità.

¹⁰⁰ G.M. FLICK, *op. cit.*, p. 3.

¹⁰¹ Corte cost., sent. 16 luglio 2024, n.132.

¹⁰² ALBERTINI, *op. cit.*, p. 4.

Sebbene l'esistenza di un bilanciamento fra interessi costituzionali, la Corte dei conti e parte della dottrina hanno sollevato non poche criticità in merito alla riforma che concerne la nuova responsabilità erariale dei pubblici funzionari, evidenziando il rischio di indebolimento della funzione deterrente e l'incremento di azzardi morali a danno dell'erario e, quindi, dei cittadini. Il punto verrà approfondito nel prossimo capitolo in parallelo con le criticità della nuova responsabilità del collegio sindacale¹⁰³.

In conclusione, appare evidente come le ragioni poste alla base della disciplina della responsabilità limitata, anche alle ipotesi di colpa grave, di tali professioni siano connotate da caratteristiche del tutto eccezionali, considerata l'importanza della natura dell'attività che deve essere esercitata e dei diritti costituzionali che vengono direttamente coinvolti nell'esercizio della professione.

Le esigenze che hanno ispirato la riforma della responsabilità dei sindaci, invece, appaiono manifestamente lontane rispetto a quelle sopra descritte.

Infatti, nella proposta di legge, fra le motivazioni principali poste a fondamento della nuova responsabilità limitata si rinviene: la sproporzione tra responsabilità illimitata solidale e l'esiguo compenso ricevuto; l'eccessiva onerosità delle polizze assicurative; la scorretta interpretazione della giurisprudenza del nesso causale della responsabilità solidale tra amministratori e sindaci.

Appare evidente come le motivazioni sottese alla nuova disciplina siano meramente intrinseche all'incarico di sindaco, senza che la novella giustifichi la propria natura eccezionale in relazione alla necessità di tutelare anche i diritti costituzionali di terze persone direttamente coinvolte dall'esercizio dell'attività, come, invece, nel caso della responsabilità prevista per i magistrati e per i professionisti sanitari.

La limitazione di responsabilità patrimoniale a favore dei sindaci, specialmente se estesa alla colpa grave, difficilmente può trovare la propria giustificazione nella necessità di garantire l'esercizio della propria attività in maniera più efficiente e meno onerosa per i sindaci.

Diversamente, per come formulata l'attuale disciplina, sussiste il concreto rischio di ridurre la qualità della vigilanza e della diligenza professionale richiesta, nonché di diminuire ulteriormente l'ammontare del compenso previsto per i sindaci al fine di ridurre artificiosamente il tetto massimo entro cui sarebbero chiamati a rispondere.

L'indagine di confronto dei vari regimi in deroga all'art. 2740 c.c. può essere estesa anche ad altre ipotesi di responsabilità limitata, come quella per i danni arrecati alle cose portate

¹⁰³ V. infra, Cap. III, Sez. I, § 7.2 *Il rapporto tra la funzione deterrente della responsabilità civile e il nuovo art. 2407.*

in albergo prevista dall'art. 1783 c.c. ovvero al carico trasportato dal vettore. La logica che presiede alla legittimità di prevedere una responsabilità limitata si rinviene nell'esigenza di prevedere un minor costo del servizio offerto a beneficio dell'utilizzatore e al fatto che la limitazione di responsabilità opera rispetto a dei danni cagionati ai beni il cui il valore è facilmente accertabile *a priori*.

Ancora una volta, tali considerazioni non sono ripetibili per il rinnovato art. 2407 c.c., il cui beneficio opera unilateralmente a favore dei sindaci, senza che la collettività possa trarne alcun beneficio e, soprattutto, non essendo possibile stabilire ex ante l'entità dell'ammontare dei danni cagionati dal collegio sindacale¹⁰⁴.

Dunque, emergono seri dubbi di legittimità costituzionale in merito alla scelta del legislatore di applicare indistintamente la responsabilità limitata dei sindaci anche ai casi di colpa grave, non essendo nemmeno funzionale al raggiungimento di una maggiore qualità ed efficienza nell'esercizio della funzione di vigilanza¹⁰⁵. Il tema verrà approfondito nel Capitolo III.

SEZIONE III

Profili di diritto comparato in tema di responsabilità civile degli organi societari di controllo.

6. Il regime di responsabilità limitata degli auditors nel contesto internazionale.

Nella relazione illustrativa alla proposta di legge n. 1276, i promotori della riforma affermano che *“l'esigenza di limitare l'esposizione dei sindaci, anche nei casi in cui agli stessi la società affidi la revisione legale, trova pieno riscontro nel dibattito internazionale sviluppatosi con specifico riferimento alla responsabilità del revisore legale”*.

Pertanto, secondo il legislatore, l'introduzione di un regime di responsabilità limitata a favore del collegio sindacale avrebbe anche la funzione di allineare la disciplina italiana al sistema dei *liability caps* previsto in altre giurisdizioni e dalla raccomandazione europea emanata il 5 giugno 2008.

¹⁰⁴ GUIZZI, *op. cit.*, p. 681.

¹⁰⁵ V. *infra*, Cap. III, Sez. I, § 7. *I problemi di coerenza sistematica della nuova disciplina.*

Dunque, sebbene sia corretto affermare che sul piano internazionale sia emersa l'esigenza di porre dei limiti alla responsabilità degli *auditors* incaricati della revisione contabile, certamente lo stesso non può dirsi con riferimento alla disciplina dei professionisti preposti alla funzione di controllo interno sulla gestione della società.

Gli ordinamenti giuridici presi come riferimento dal legislatore, infatti, prevedono forme di responsabilità limitata unicamente a favore degli “*auditors*”, incaricati della sola funzione di controllo contabile e certificazione dei bilanci.

Le scelte normative intraprese dagli altri ordinamenti giuridici di introdurre una limitazione di responsabilità per gli *auditors* si collocano in linea con la Raccomandazione europea non vincolante del 5 giugno 2008, che invitava gli Stati membri ad adottare un regime di responsabilità limitata mediante fissazione di un massimale, oppure attraverso forme di responsabilità parziaria, a favore esclusivo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile dovuta alla violazione dei loro doveri professionali.

Dal testo della Raccomandazione europea non emerge alcun riferimento alla necessità di limitare anche la responsabilità civile degli organi di controllo interno preposti alla vigilanza sulla gestione. Lo stesso titolo dell'atto normativo europeo riporta testualmente “*Raccomandazione della Commissione del 5 giugno 2008 relativa alla limitazione di responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile*”.

Alla luce del citato dibattito internazionale volto a limitare la sola responsabilità dei revisori legali, appare del tutto incongruente la scelta del legislatore di introdurre una responsabilità limitata a beneficio esclusivo del collegio sindacale, prendendo come riferimento le discipline degli altri ordinamenti giuridici che hanno chiaramente ad oggetto il regime di responsabilità degli *auditors*, lasciando, invece, del tutto immutata la disciplina italiana dei revisori contabili. Per questi ultimi, infatti, solo due anni dopo dalla proposta di legge per i sindaci, è stato presentato in senato un nuovo disegno di legge volto a introdurre anche per i revisori un regime di responsabilità limitata, strutturato in modo più rigoroso rispetto a quello previsto per il collegio sindacale dal nuovo art. 2407 del codice¹⁰⁶.

Inoltre, al fine di modificare la responsabilità del collegio sindacale, prendere come riferimento la disciplina prevista per i revisori legali di altri ordinamenti giuridici, non

¹⁰⁶ V. infra, Cap. III, Sez. III, § 9.4 *Il nuovo disegno di legge in tema di limitazione della responsabilità patrimoniale dei revisori legali*; ddl senato n. 1426: *Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di responsabilità dei revisori legali e dei componenti del collegio sindacale ai giudizi pendenti*.

solo appare eccessivamente riduttiva e semplicistica, ma è anche del tutto errata considerate le profonde differenze che intercorrono tra le due forme di controllo. Nel diritto societario nazionale, infatti, la revisione contabile e la funzione di controllo interno sulla gestione sono ben distinte.

Sebbene il collegio sindacale possa essere incaricato anche della revisione contabile, la sua funzione di controllo si estende comunque all'intera gestione e al corretto funzionamento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società.

Infatti, come riportato nell'art. 2403 la funzione contabile, se affidata al collegio sindacale stesso, è solo una parte del più ampio novero dei doveri di controllo.

Pertanto, l'affermazione del legislatore, secondo cui l'esigenza di introdurre un regime di responsabilità a favore esclusivamente dei sindaci si collocherebbe *“nel più ampio dibattito internazionale sviluppatosi a garanzia dei revisori contabili”*, risulta essere del tutto forzata ed errata, considerata la più ampia portata dei doveri e poteri del collegio sindacale, la cui funzione è nettamente distinta dal solo controllo contabile.

Nonostante le chiare differenze tra le due funzioni, il legislatore italiano ha ugualmente preso come riferimento i modelli giuridici di responsabilità previsti solo per la revisione contabile, senza tener conto, invece, della disciplina straniera prevista le forme di controllo interno preposte al controllo sulla gestione della società e maggiormente affini al collegio sindacale.

6.2 Confronto con la responsabilità degli organi di controllo negli ordinamenti giuridici stranieri: Tedesco, Polacco, Belga.

a) Il modello tedesco

Nell'ordinamento tedesco la responsabilità degli organi di controllo interni alla società di capitali non presenta le caratteristiche della nuova responsabilità del collegio sindacale dettata dall'art. 2407 del codice¹⁰⁷.

Per l'*Aufsichtsrat*, il consiglio di sorveglianza tedesco, vige una responsabilità illimitata e solidale con gli amministratori. Infatti, nel §§ 310, Abs. 1 Aktg, in linea con le previsioni della solidarietà dettate dai §§ 421 ss. BGB, è espressamente sancito che i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza che abbiano

¹⁰⁷ MURINO, *La “nuova” responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, p. 648, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, Fascicolo 2/2025.

violato i propri doveri sono responsabili “*as joint and several debtors*”¹⁰⁸. La limitazione di responsabilità patrimoniale opera solo a favore del’ *Abschlussprüfer*, ossia l’organo incaricato della revisione legale dei conti.

Tuttavia, a seguito dello scandalo *Wirecard*, generato anche dalla grave negligenza dei revisori legali, il regime di responsabilità degli *auditors* è stato oggetto di una profonda riforma volta a rafforzare l’integrità del mercato finanziario¹⁰⁹. Il legislatore tedesco ha modificato il regime di responsabilità previsto per *Abschlussprüfer* nel § 323 HGB, escludendo radicalmente l’applicazione della responsabilità nel caso di *grob fahrlässig* (colpa grave) se la società sia di interesse pubblico, ovvero incrementando notevolmente i *liability caps* per le società di minore rilevanza¹¹⁰.

La ratio del legislatore tedesco si rinviene nell’esigenza di rafforzare la funzione deterrente, introducendo *ex novo* un regime molto più rigido nel caso in cui la responsabilità sia dovuta a colpa grave. Infatti, il precedente regime di responsabilità per gli *auditors* prevedeva due *liability caps* (uno di 1 milione di euro e l’altro di 4 milioni di euro), a seconda che la società fosse di interesse pubblico o meno, e non prevedeva alcuna differenza fra colpa grave e lieve.

Il nuovo regime di responsabilità, invece, esclude esplicitamente l’applicazione della limitazione di responsabilità o incrementa notevolmente il limite massimo nel caso di *grob fahrlässig*.

Pertanto, il legislatore italiano prende come riferimento, erroneamente in quanto previsto solo per i revisori, il rinnovato modello tedesco di responsabilità disciplinato dal § 323 HGB. Non tiene però conto dell’importante riforma intervenuta nel 2021 che ha irrigidito la responsabilità degli *auditors*, specialmente nell’ipotesi di *grob fahrlässig* al fine di incentivare il miglioramento della qualità delle attività di revisione¹¹¹.

¹⁰⁸ MURINO, op. cit., p. 648; Section 310, Aktg, *Liability and responsibilities of the officers of the company*:

(1) *If the members of the management board and of the supervisory board of the company have acted in dereliction of their duties, they are liable as joint and several debtors in addition to the party obligated to provide compensation pursuant to section 309. Where it is in dispute whether or not they have exercised the due care of a prudent manager faithfully complying with the relevant duties, the onus of proof is upon them.*

¹⁰⁹ BENEDETTI, op. cit., p. 4.

¹¹⁰ § 323 (2) HGB: *This applies neither to persons who have acted with intent nor to the statutory auditor of a share capital company pursuant to sentence 1 no. 1 who has acted with gross negligence. In derogation from sentence 1 no. 2, the indemnification obligation of the statutory auditor of a share capital company under sentence 1 no. 2 is limited, in the case of the statutory auditor having acted with gross negligence, to 32 million euros per audit. In derogation from sentence 1 no. 3, the indemnification obligation of the statutory auditor of a share capital company under sentence 1 no. 3 is limited, in the case of the statutory auditor having acted with gross negligence, to 12 million euros per audit. The liability caps provided for by sentences 1, 3 and 4 apply also if a plurality of persons was involved in the audit or if several actions were taken obligating those taking them to provide compensation and having no regard to whether other parties involved acted with intent or gross negligence.*

¹¹¹ <https://globallitigationnews.bakermckenzie.com/2021/09/06/the-impact-of-the-fisg-for-auditors-in-germany/>, The federal Ministry of Finance and the Federal Ministry of justice have prepared a joint action plan for “combating financial

Dunque, il nuovo art. 2407, comma secondo, c.c. più che avvicinarsi, si discosta dal nuovo modello tedesco, il quale ha radicalmente rafforzato il regime di responsabilità nel caso di *gross negligence*, separando nettamente quest'ultima dalla *slight negligence*¹¹²

Infatti, il legislatore italiano introduce un regime molto simile al precedente § 323 HGB, il quale si applicava indistintamente a qualsiasi condotta, purché non intenzionale, proprio come ora previsto dal nuovo art. 2407, che esclude solo il dolo¹¹³.

b) Il modello polacco

Nella relazione illustrativa alla proposta di legge n. 1276 viene preso come riferimento anche il modello polacco, nonostante il regime di responsabilità limitata sia prevista esclusivamente a favore dell'organo preposto al controllo contabile.

Infatti, la legge sulla contabilità (*Ustawa o rachunkowości-RachU*), all'art. 4a, primo comma, *RachU*, chiarisce che i membri del consiglio di sorveglianza o di altro organo di controllo sono solidalmente responsabili con gli amministratori nei confronti della società per i danni cagionati da un atto o da una violazione dei propri doveri¹¹⁴.

Il principio di solidarietà viene esplicitamente richiamato dall'art. 300, 126 e 485 del *KSH: Kodeks spółek handlowych*, secondo cui se il danno è cagionato congiuntamente da più persone, queste sono responsabili in solido per il danno.

Inoltre, non si rinviene alcuna limitazione alla responsabilità patrimoniale del singolo componente dell'organo di controllo, che, invece, viene previsto esclusivamente per gli “*auditors*” incaricati della revisione legale dei conti.

Pertanto, come nel modello tedesco, l'organo preposto al controllo sulla gestione è responsabile illimitatamente e solidalmente con gli amministratori.

reporting fraud and strengthening controls over financial markets”. Auditors’ maximum civil liability for breaches of duty will be increased in order to provide an incentive for improving the quality of auditing activities. In cases of gross negligence, auditors will have unlimited liability. The liability for slight negligence will be increased for the current maximum of EUR 4 million to EUR 20 million (increasing liability).

¹¹² <https://globallitigationnews.bakermckenzie.com/2021/09/06/the-impact-of-the-fisg-for-auditors-in-germany/>, Section 323 of the German Commercial Code (HGB) deals with the statutory liability of auditors in Germany. Under the previous version of the statute, the liability for auditors was capped at EUR 1 million per audit or EUR 4 million per audit for publicly noted companies. This statutory liability cap even applied in case of gross negligence. The FISG now makes it tougher on auditors. Since 1 July 2021, the liability for gross negligence is unlimited when auditing a publicly noted company. The FISG also quadruples the liability cap per audit regarding publicly noted companies to EUR 16 million. Furthermore, with regard to non-capital market-oriented credit institutions and insurance companies the liability cap is now EUR 4 million and for all other companies it was increased to EUR 1.5 million.

¹¹³ <https://globallitigationnews.bakermckenzie.com/2021/01/27/draft-law-provides-for-drastic-increase-of-auditors-liability-in-germany/>, “the draft proposes that there should no longer be any limitation of liability for grossly negligent conduct. If enacted, auditors will be able to limit their liability only in cases of simple negligence. The burden of proof that an auditor acted with intent or gross negligence – and therefore cannot invoke the limitation of liability– shall be borne by the injured party”.

¹¹⁴ MURINO, *op. cit.*, p. 656.

c) il modello belga

Nel *Code des sociétés et des associations* belga, la limitazione di responsabilità presa come riferimento è quella prevista dall'art. 24 § 1er. *Loi 7 décembre 2016* a favore dei *réviseurs d'entreprises*, che prevede degli scaglioni che variano da € 3.000.000 a €12.000.000 a seconda della dimensione dell'impresa, con la sola esclusione nei casi di *intention frauduleuse ou à dessein de nuire*, e anche l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità professionale entro determinati massimali individuati dalla legge, che copra "*toutes les missions réservées par ou en vertu de la loi aux réviseurs d'entreprises*"¹¹⁵.

Con riguardo all'organo di controllo interno e agli amministratori, invece, viene previsto un differente regime di responsabilità limitata all'art. 2:57, § 1, CSA, che è determinata in base a dei *liability caps* che variano da €125.000 per le microimprese fino a €12.000.000 per le grandi società, e il plafond vale espressamente per singolo evento e per persona¹¹⁶. Il punto è assolutamente rilevante perché quest'ultima fattispecie di limitazione di responsabilità patrimoniale viene radicalmente esclusa al §3 nel caso di dolo, colpa grave, colpa lieve abituale e non occasionale. Da ciò ne consegue, che l'ordinamento giuridico belga riconosce l'importanza della funzione deterrente della responsabilità civile, la cui efficacia può essere preservata solo attraverso la responsabilità illimitata nei casi di colpa grave e in altri casi espressamente previsti dalla legge.

Alla luce di tale indagine comparata dei vari modelli, si giunge alla chiara conclusione che il precedente art. 2407, comma secondo, nel prevedere un regime di responsabilità, solidale e illimitata, del collegio sindacale, risultava essere del tutto in linea con i modelli stranieri presi come riferimento, ove la responsabilità limitata viene prevista esclusivamente per i soggetti incaricati della revisione legale, salvo il caso del modello belga in cui però il beneficio è radicalmente escluso nel caso di colpa grave e colpa lieve abituale.

Pertanto, la critica mossa al legislatore si rinviene principalmente nell'aver preso come riferimento dei modelli di responsabilità limitata previsti per gli *auditors* che svolgono una funzione limitata alla revisione contabile, non tenendo conto della diversa e più ampia funzione del collegio sindacale. Inoltre, sono stati presi come modello solo gli elementi volti a rendere quanto più favorevole possibile il nuovo regime di responsabilità limitata,

¹¹⁵ V. *Loi 7 décembre 2016*, art. 24 co.2

¹¹⁶ AMBROSINI, *op. cit.*, p. 663

senza tener conto di tutte le ipotesi di disapplicazione del tetto massimo o di aggravamento dello stesso, come per esempio nei casi di colpa grave.

6.3 I *Liability limitation agreements* e il principio dell'art. 1229 c.c.

Nello schema dei regimi in uso in altre giurisdizioni delineato nella relazione illustrativa alla riforma dell'art. 2407, si fa espresso riferimento a ordinamenti giuridici in cui vengono previste forme di limitazione della responsabilità di natura contrattuale. In questi casi sono le parti a sancire entro quali limiti possono essere chiamati a rispondere.

Il modello giuridico inglese nella *Section 534 del Companies Act* prevede la facoltà di stipulare dei *Liability limitation agreements* fra il revisore contabile e la società che conferisce l'incarico.

La disposizione, però, stabilisce espressamente che l'accordo è efficace solo se “*fair and reasonable*”, poiché in caso contrario il tribunale è legittimato a prevedere un ammontare diverso rispetto a quello pattuito tra le parti¹¹⁷.

Inoltre, la *Section 537* sancisce che per ritenere il patto *fair and reasonable* il giudice deve valutare tutte le circostanze del caso avendo riguardo (in particolare) alla responsabilità del revisore e ai “*professional standards expected of him*”. Quest'ultimo punto rende prevedibile che in caso di violazioni particolarmente gravi il giudice difficilmente riterrà applicabile la clausola contrattuale pattuita fra le parti, specialmente se conclusa per un ammontare esiguo.

Pertanto, la limitazione ex ante disposta dalle parti ha una natura variabile, in quanto è rimessa comunque alla decisione del giudice. Questo meccanismo si discosta notevolmente dal rinnovato art. 2407 c.c., comma secondo, ove la limitazione della responsabilità del collegio sindacale, invece, viene limitata ex ante dalla legge senza che il giudice possa sindacare l'applicazione del tetto massimo, a meno che non venga provata la condotta dolosa.

Inoltre, il *Liability limitation agreement* non trova applicazione nel caso in cui non soddisfi il criterio del “*fair and reasonable*”, invece, la nuova responsabilità del collegio sindacale si estende irragionevolmente tanto alle ipotesi di colpa grave e quanto a quelle

¹¹⁷V. *Section 537 Effect of liability limitation agreement (1) A liability limitation agreement is not effective to limit the auditor's liability to less than such amount as is fair and reasonable in all the circumstances of the case having regard (in particular) to— (a) the auditor's responsibilities under this Part; (b) the nature and purpose of the auditor's contractual obligations to the company, and (c) the professional standards expected of him.*

di colpa lieve, senza prevedere adeguate garanzie a tutela del danneggiato. Un'altra differenza si percepisce sul piano della responsabilità verso terzi, infatti, i *Liability limitation agreements* sono radicalmente esclusi per i danni che hanno subito i soggetti terzi rispetto all'accordo, mentre il nuovo limite dell'art. 2407 si applica indistintamente sia verso l'azione di responsabilità contrattuale sia verso quella extracontrattuale.

Nel Codice civile olandese il *Burgerlijk Wetboek*, viene prevista la possibilità di inserire negli statuti clausole di manleva, dette *vrijwaring*, che prevedono l'obbligo per le società di tenere indenni i componenti del *Raad van Commissarissen* dai danni che abbiano cagionato nell'esercizio delle funzioni ovvero dai costi che abbiano sostenuto per l'assistenza legale, salvo che le condotte siano dolose o gravemente colpose¹¹⁸.

Inoltre, non può essere limitata la responsabilità del revisore verso i terzi diversi dalla società, come nel caso del *Liability limitation agreement* inglese.

Questi modelli esteri di natura contrattuale, nella parte in cui escludono la limitazione di responsabilità per dolo o colpa grave presentano evidenti analogie con l'art. 1229 c.c., il cui principio normativo risulta chiaramente incompatibile con la nuova responsabilità del collegio sindacale, poiché la limitazione introdotta dall'art. 2407, comma secondo, si estende irragionevolmente anche alle ipotesi di colpa grave, dando origine a una vera e propria clausola di manleva parziale.

In conclusione, il nuovo regime di responsabilità del collegio sindacale, anziché allinearsi alle forme di responsabilità limitata previste dalla disciplina inglese e olandese, espressamente richiamate dal legislatore nella relazione alla proposta di legge n. 1276, se ne discosta in modo significativo, estendendo il beneficio della limitazione anche a ipotesi di colpa grave, chiaramente in contrasto con il criterio del "*fair and reasonable*" di matrice anglosassone.

6.4 La proportionate liability statunitense e il regime di responsabilità del Code de Commerce francese.

a) il modello giuridico statunitense

¹¹⁸ AMBROSINI, *op. cit.*, p. 663.

Nell'ordinamento giuridico degli Stati Uniti viene prevista una disciplina generale di responsabilità parziaria e illimitata, che trova applicazione anche per gli *auditors*, preposti alla revisione contabile della società.

Con due leggi federali è stato integralmente riformato il previgente regime di responsabilità, fondato sulla *joint and several liability*, introducendo un sistema di *proportionate liability* per tutti quei soggetti che inconsapevolmente (*not knowingly*) avessero violato la *Securities Act del 1933* o la *Securities Exchange Act del 1934*¹¹⁹.

L'attuale regime prevede che “*a covered person against whom a final judgment is entered in a private action shall be liable solely for the portion of the judgment that corresponds to the percentage of responsibility of that covered person, as determined under paragraph (3)*”¹²⁰.

La *joint and several liability*, invece, viene mantenuta nelle ipotesi di dolo. La scelta di introdurre un modello di *proportionate liability* si rinviene proprio nell'esigenza di non voler esporre il soggetto parzialmente responsabile al rischio di dover risarcire l'intero danno che per la maggior parte della sua entità è da imputare a coloro che sono stati i corresponsabili principali.

In termini analoghi, tale esigenza costituisce la ratio principale della rinnovata responsabilità del collegio sindacale. Nella proposta di legge si legge che l'obiettivo principale della riforma dell'art. 2407 c.c. è quella di porre fine al fenomeno del c.d. *deep pocket*, secondo cui il collegio sindacale viene chiamato a risarcire l'intero ammontare del danno cagionato principalmente dalla condotta degli amministratori.

L'orientamento consolidato della giurisprudenza italiana tende a ritenere responsabili i membri del collegio sindacale per gli illeciti commessi dagli amministratori, sul presupposto che l'organo di controllo è ugualmente colpevole per non aver correttamente vigilato e impedito l'illecito, e condanna solidalmente per l'intero danno tutti i corresponsabili, senza verificare propriamente l'effettivo concorso dei sindaci nella produzione del medesimo danno¹²¹.

¹¹⁹ Le due leggi federali che hanno introdotto il nuovo regime di responsabilità parziaria sono il *Securities Litigation Uniform Standards Act* e il *Private Securities Litigation Reform Act*.

¹²⁰ V. 15 U.S. Code § 78u-4 - Private securities litigation, (f) Proportionate liability 2 (B)

¹²¹ MUTTINI, *op. cit.*, p.2068, l'A. afferma che la giurisprudenza italiana, da un lato, adotta un'interpretazione assai lata del concetto di medesimo danno, che viene considerato unico perché omogeneo (trattandosi infatti di plurime diminuzioni del patrimonio sociale), e, dall'altro, una grossolana semplificazione del procedimento di decisione, essendo chiaramente più agevole per il giudice imputare al sindaco l'intero danno patito dalla società, piuttosto che sceverare, all'interno di quest'ultimo porzioni autonome di pregiudizio al fine di valutare quali siano realmente imputabili ai sindaci.

Pertanto, se l'intento della riforma normativa è quello di “*sanzionare i sindaci solo per ciò che abbiano effettivamente compiuto od omissi*”¹²², ciò appare molto più affine alla *proportionate liability* del modello statunitense piuttosto che ai regimi di responsabilità degli *auditors* previsti dagli Stati europei presi come riferimento per la riforma e fondati sul sistema dei *liability caps*.

Il legislatore italiano, però, ha preferito introdurre a favore (esclusivo) dei sindaci un regime di responsabilità certo nei limiti e insindacabile in sede giudiziaria, optando per il sistema dei *liability caps* parametrati al compenso, orientando la riforma dell'art. 2407, comma secondo, verso i regimi di responsabilità europei previsti per i revisori legali.

Infatti, secondo il diritto statunitense, se l'eliminazione della *joint and several liability* tra i danneggianti agevola di molto la responsabilità del singolo *auditor*, comunque, i confini entro cui è chiamato a rispondere non sono affatto chiari, poiché è il giudice stesso a dover definire i limiti della responsabilità civile imputabile al singolo *auditor*, che potrà essere considerato colpevole in egual misura agli amministratori, soprattutto nel caso in cui abbia posto in essere condotte gravemente colpose.

Infine, la responsabilità dell'*auditor* negli Stati Uniti rimane comunque illimitata, in quanto può essere sempre condannato a corrispondere importi superiori ai danni effettivamente cagionati mediante l'applicazione dei *punitive damages*.

b) il modello giuridico francese

In termini sostanzialmente analoghi, il modello giuridico francese prevede una responsabilità parziaria e illimitata sia per la responsabilità del *conseil de surveillance* sia per i *commissaires aux comptes*¹²³.

Nel caso in cui la *société anonyme*¹²⁴ adotti il sistema dualistico, la società si compone del *Directoire* e del *conseil de surveillance*, quest'ultimo è l'organo incaricato del controllo sulla gestione e tutela l'interesse degli azionisti.

Con riguardo al profilo della responsabilità, l'art. L. 225-257 prevede una responsabilità parziaria e illimitata per i membri del *conseil de surveillance*, stabilendo che sono

¹²² Usare il termine “sanzionare” non appare coerente con la finalità propria della responsabilità civile, la quale, invece, è orientata principalmente alla funzione riparatoria del danneggiato.

¹²³ Il *conseil de surveillance*, ex art. L225-68 è l'organo di controllo interno, assimilabile al consiglio di sorveglianza italiano, ed esercita un *contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire* e nomina gli amministratori. I *commissaires aux comptes* sono incaricati della revisione legale della società, sono pertanto equiparabili al revisore legale dei conti.

¹²⁴ La *société anonyme* corrisponde alla società per azioni nell'ordinamento giuridico italiano.

responsabili solo per le violazioni commesse nell'esercizio della loro funzione e aggiunge *esplicitamente* che non incorrono in alcuna responsabilità per gli atti di gestione posti in essere dai *Directoire*, ossia il comitato esecutivo di amministrazione.

La disposizione prosegue stabilendo che i consiglieri di sorveglianza possono essere dichiarati responsabili per i reati commessi dai membri del consiglio di amministrazione, se, avendone avuto conoscenza, non li hanno rivelati all'assemblea generale¹²⁵.

Lo stesso vale anche per i *commissaires aux comptes*, ossia i revisori legali, i quali, ex L.821-37, sono responsabili solo per le conseguenze dannose derivante dalle proprie violazioni nell'esercizio dell'incarico e non anche per quelle commesse dagli amministratori.

Il principio che si ricava dalla disciplina del *Code de Commerce* è che gli organi di preposti alla vigilanza non possono essere ritenuti responsabili per le violazioni proprie degli amministratori e non sono condannati in solido questi ultimi, bensì i controllori sono responsabili esclusivamente per la parte del danno direttamente derivante dalla loro colpa nell'esercizio del mandato¹²⁶.

Inoltre, nell'ordinamento giuridico francese, contrariamente a quello italiano, vige il principio secondo cui il regime di parziarietà delle obbligazioni plurisoggettive passive è la regola; la solidarietà, invece, è l'eccezione. Infatti, l'art 1309 del *Code civil* francese prevede che l'obbligazione riguardante più condebitori si divide di diritto tra di loro¹²⁷; inoltre, sancisce che la solidarietà non si presume, ma deve essere prevista dalla legge o dal contratto¹²⁸.

Nel caso del *conseil de surveillance* la legge non prevede alcun vincolo solidale con gli amministratori rispetto ai danni che vengono cagionati verso la società o verso i terzi.

Pertanto, se la *société anonyme* muovesse un'azione di responsabilità verso gli organi sociali, per superare il regime di responsabilità parziaria, i Tribunali francesi dovrebbero argomentare nella logica dell'equivalenze delle concause nell'aver cagionato il medesimo evento dannoso, accertando che il *conseil de surveillance* sia responsabile tanto quanto il

¹²⁵ V. L. 225-257 : *Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale.*

¹²⁶ KHOURY, *The Liability of Auditors beyond their clients: A comparative study*, p. 456, Vol. 46, in McGill Law Journal 2001: "Refusing in solidum condemnation, some judges have therefore attempted to apportion the damage according to the exact part played by the fault of the commissaire aux comptes in the realization of the harm. Nevertheless, in other cases, there is a discernable tendency to apply the theory of équivalence des conditionnes, and to condemn commissaires in solidum with the administrators".

¹²⁷ V. Art. 1309 del *Code civil*: *L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire.*

¹²⁸ V. Art. 1310 del *Code civil* : *La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.*

consiglio di amministrazione nella produzione del medesimo dannoso derivante da differenti violazioni.

Tale scenario potrebbe proprio verificarsi nelle ipotesi tipiche della colpa grave dei membri dell'organo di controllo o nella compartecipazione a un medesimo disegno criminoso¹²⁹.

Contrariamente al modello francese, il precedente art. 2407, comma secondo, prevedeva che i componenti del collegio sindacale fossero “*responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica*”.

Una tale disposizione normativa ha lasciato spazio a un'interpretazione eccessivamente rigorosa della giurisprudenza che riconosceva automaticamente la responsabilità dei sindaci ogni qualvolta sussistesse una violazione degli amministratori, ciò perché, astrattamente ed ex post, i sindaci venivano considerati sempre in grado di poter impedire il danno attraverso i mezzi di vigilanza e intervento previsti dalla legge.

Il nuovo art. 2407, comma secondo, invece, si avvicina solo “apparentemente” alla disciplina francese in materia di responsabilità del *conseil du surveillance*, poiché si limita ad affermare che “*i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili...*”, senza escludere chiaramente e in maniera netta la responsabilità per gli atti compiuti dagli amministratori.

Infatti, nell'illecito degli amministratori il giudice potrebbe ravvisare la contestuale violazione dei doveri dei sindaci per il solo fatto che questi non siano riusciti ad impedirlo. Il legislatore non ha ridefinito il nesso causale della responsabilità dei sindaci, la cui portata causale potrebbe ricostruirsi mediante le medesime ricostruzioni sommarie che hanno caratterizzato il precedente regime di responsabilità dei sindaci.

Infine, dalla rinnovata formulazione testuale non si rinviene una vera e propria eliminazione della solidarietà con gli amministratori visto che potrebbero comunque trovare applicazione i principi generali sanciti dal diritto civile, ex artt. 1294 e 2055 del codice¹³⁰.

6.5 Riflessioni conclusive.

¹²⁹ D'ADDA, *op. cit.*, p. 825, in Rivista di Diritto Civile 5/2024, L'A. afferma che in Francia, in difetto di una previsione normativa, all'esito della solidarietà risarcitoria si è arrivati attraverso la ricostruzione giurisprudenziale della figura dell'obbligazione in solidum, in cui tutti i responsabili sono obbligati per l'intero in ragione del medesimo contributo causale nell'aver cagionato il danno.

¹³⁰ V. supra, Cap. II, Sez. I, § 4.4 *L'interpretazione sistematica a favore della responsabilità solidale limitata con gli amministratori.*

Alla luce di quanto esposto in chiave di diritto comparato, il legislatore della riforma dell'art. 2407 sembra essersi ispirato ai regimi di responsabilità limitata previsti in altri ordinamenti stranieri. Tuttavia, emergono dei problemi di carattere strutturale.

In primo luogo, il legislatore non tiene conto del fatto che il regime di *Limited liability* preso come modello è quello espressamente previsto per gli *auditors*, ossia per i revisori contabili, la cui disciplina nell'ordinamento giuridico italiano rimane attualmente illimitata e solidale con quella degli amministratori, facendo sorgere rilevanti questioni di legittimità costituzionale¹³¹.

Il legislatore avrebbe potuto prendere come riferimento la disciplina degli ordinamenti giuridici stranieri in maniera più fedele e completa.

Per esempio, con riferimento al modello tedesco, sebbene la disciplina sia prevista solo per i revisori legali e non anche per l'organo di controllo sulla gestione, il legislatore italiano avrebbe potuto introdurre un sistema di responsabilità limitata a favore dei sindaci che seguisse la *ratio* del contenuto normativo previsto dal § 323 HGB.

Pertanto, si sarebbe potuto prevedere che i sindaci fossero responsabili entro un determinato ammontare massimo, diversificato in base alle dimensioni della società e alla sua rilevanza di interesse pubblico o meno, e che il relativo limite della responsabilità fosse integralmente escluso o aumentato in misura rilevante nei casi di “*gross negligence*”.

Tale ricostruzione, in primo luogo, consente di eliminare la correlazione tra il tetto massimo di responsabilità e il compenso, poiché l'ammontare massimo entro cui il sindaco è chiamato a rispondere, ex art. 2407, comma secondo, risulta ancorato a un parametro rimesso alla volontà delle parti, che spesso non emerge neppure con sufficiente chiarezza in sede giudiziale. Inoltre, prevedere dei *liability caps* fissi e stabiliti in misura proporzionale all'attività sociale e alle dimensioni della società, garantisce anche un ristoro del danno cagionato in misura più equa e proporzionata al pregiudizio sofferto.

Il legislatore non prende come riferimento i regimi giuridici previsti dal *Code civil* francese e dal modello statunitense che sono improntati, invece, su un modello di responsabilità parziaria e illimitata, ove i componenti degli organi di controllo rispondono solo per la parte di danno che è imputabile alla loro violazione. In realtà, ciò rappresenta proprio quanto il legislatore si è prefissato di raggiungere attraverso la riforma dell'art. 2407, comma secondo, cioè “*di sanzionare i sindaci solo per quanto abbiano effettivamente commesso o omissi*”.

¹³¹ V. infra, Cap. III, Sez. III *La disparità di trattamento rispetto agli altri organi di controllo*.

Appare chiaro però che l'intento del legislatore è quello di garantire una responsabilità limitata quanto più certa e determinata possibile a favore dei sindaci, il cui risultato può essere efficacemente perseguito attraverso una limitazione dell'esposizione patrimoniale che trovi applicazione in qualsiasi ipotesi, salvo che in caso di dolo.

Tuttavia, esso introduce un modello di responsabilità che, non solo appare sproporzionato, ma si discosta anche da quelli previsti dagli ordinamenti giuridici stranieri, perché estende il beneficio della limitazione patrimoniale anche ai casi di “*gross negligence*”. Pertanto, sembra quasi che il legislatore si sia volontariamente allineato ad alcuni ordinamenti giuridici che prevedono dei *Liability Caps* (seppure solo per gli *auditors*), ma allo stesso tempo si sia discostato in riferimento alla disapplicazione del beneficio o all'incremento dei massimali nel caso di “*gross negligence*”, che viene normalmente previsto dai medesimi ordinamenti giuridici esteri¹³².

Pur tenendo conto delle incongruenze che la nuova disciplina presenta anche in ambito comparato, l'analisi della nuova responsabilità dei sindaci non può prescindere da un sindacato di legittimità interno da parte della Corte costituzionale, che dovrà essere chiamata a valutare la ragionevolezza della nuova norma, nonché il bilanciamento fra gli effetti positivi e le conseguenze negative che ne possono derivare sull'effettività dei controlli societari, nonché sul corretto funzionamento della *governance* interna.

Infatti, sin da quando è stata presentata in parlamento la prima bozza di proposta di legge, la nuova responsabilità del collegio sindacale ha sollevato numerose critiche in merito alla sua formulazione giuridica e anche in merito alla ragionevolezza stessa della norma, non solo rispetto al diritto societario in sé, ma anche in relazione all'intero ordinamento giuridico.

Quest'ultimo profilo merita di essere trattato autonomamente nel successivo capitolo.

¹³² Come per esempio in Inghilterra, Belgio, Olanda, Germania (se non viene escluso, viene incrementato significativamente il massimale).

CAPITOLO III

I PROFILI DI IRRAGIONEVOLEZZA DELLA NUOVA DISCIPLINA

Sommario: 7. *I problemi di coerenza sistematica della nuova disciplina;* 7.2 *Il rapporto tra la funzione deterrente della responsabilità civile e il nuovo art. 2407;* 7.2.1 *Il rischio di incrementare il fenomeno del c.d. moral hazard;* 7.3 *L'incongruenza tra il nuovo regime di responsabilità limitata e il rafforzamento dei doveri dell'organo di controllo previsti dal Codice della crisi;* 7.4 *L'immutata responsabilità penale dei sindaci;* 7.4.1 *La bancarotta fraudolenta a titolo di dolo eventuale;* 7.5 *Le pronunce della Corte costituzionale sulla legittimità della limitazione di responsabilità nelle ipotesi di colpa grave;* 7.6 *Prospettive de iure condendo;*

8. *Il collegio sindacale nelle società quotate;* 8.2 *La responsabilità del collegio sindacale nelle banche;* 8.3 *Il ritorno della responsabilità illimitata per i sindaci nelle società quotate;*

9. *L'immutata responsabilità illimitata del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione;* 9.2 *Le nuove proposte di modifica del Codice civile in tema di sistemi di amministrazione e controllo presentate nello schema di decreto legislativo del Consiglio dei ministri;* 9.3 *La disparità di trattamento rispetto alla responsabilità degli amministratori non esecutivi;* 9.4 *Il nuovo disegno di legge in tema di limitazione della responsabilità patrimoniale dei revisori legali;* 9.5 *Considerazioni in merito alla responsabilità dell'organismo di vigilanza;* 9.6 *Considerazioni de lege ferenda sulla responsabilità degli organi di controllo: un cantiere normativo ancora aperto.*

SEZIONE I

L'irragionevole applicazione anche alle ipotesi di colpa grave

7. I problemi di coerenza sistematica della nuova disciplina.

Come delineato nel corso dell'elaborato, la limitazione della responsabilità patrimoniale dei sindaci viene esclusa solo nelle ipotesi di condotta dolosa¹³³. Una volta accertato l'elemento soggettivo del dolo in capo ai componenti del collegio sindacale torna in vigore il regime di responsabilità illimitata per i danni cagionati nell'esercizio della funzione di controllo. Lo scudo patrimoniale rimane del tutto applicabile invece nelle ipotesi in cui i sindaci abbiano agito con colpa grave.

¹³³ V. Art. 2407, comma secondo, c.c. “*Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo...*”.

In dottrina, la scelta normativa ha destato serie perplessità in merito alla ragionevolezza della tecnica adottata dal legislatore, poiché non opera alcuna distinzione parametrata alla gravità della condotta colposa, il cui effetto comporta una sostanziale e irragionevole equiparazione tra colpa grave e colpa lieve.

Infatti, l'ordinamento giuridico è ispirato al principio "*culpa lata dolo aequiparatur*", utilizzato costantemente dal legislatore per disciplinare la responsabilità civile¹³⁴, ove tendenzialmente il dolo e la colpa grave sono civilisticamente soggetti allo stesso trattamento¹³⁵. La distinzione è sempre avvenuta tra la colpa da un lato e la colpa grave ed il dolo dall'altro, entrambi intesi come articolazioni di un grave inadempimento. Alla colpa lieve corrisponde l'inesattezza del comportamento del debitore nell'esecuzione della prestazione, la colpa grave e il dolo, invece, consistono nella violazione consapevole delle regole espressamente previste per l'adempimento di quella specifica obbligazione professionale assunta¹³⁶.

La legge generalmente ammette che la responsabilità dell'obbligato possa essere limitata o esclusa in ipotesi eccezionali e tassative, salvo che abbia agito con dolo o colpa grave¹³⁷. Il principio generale è stabilito dall'art. 1229 c.c., secondo cui "*è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave*".

In senso analogo, l'art. 2236 c.c., sancisce che la responsabilità del prestatore d'opera non può essere esclusa nelle ipotesi di dolo o colpa grave, nemmeno nel caso in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. In relazione all'amministratore giudiziario e al coadiutore, il legislatore introducendo l'art. 35 bis¹³⁸ ha previsto l'esenzione della responsabilità, ma sono "*fatti salvi i casi di dolo o colpa grave*" ove mantiene fermo il binomio e soprattutto la responsabilità illimitata per colpa grave¹³⁹.

¹³⁴ GUIZZI, *op. cit.*, p.262, in Rivista delle Società, n.2-3 2024.

¹³⁵ TERRUSI, *op. cit.*, l'A. afferma che la previsione dell'art. 2407 sia in chiaro stridore rispetto al noto criterio di equivalenza tra dolo e colpa grave ai fini della responsabilità civile (*Culpa lata dolo aequiparatur*). "*Per generale principio, la totale assenza di diligenza è configurata concettualmente, e trattata giuridicamente (si veda l'art. 1229 c.c. in tema di clausole di esonero da responsabilità), come un atteggiamento simil-intenzionale non diverso (quanto ad antiggiuridicità) dal dolo vero e proprio. Sicché il riferimento dell'art. 2407, secondo comma, c.c. al dolo quale unica eccezione del previsto limite risarcitorio inserisce, nel sistema della responsabilità civile, un'anomalia apparentemente finalizzata solo a comprimere (non si capisce con quale legittimità) gli spazi interpretativi giurisdizionali per il recupero della risarcibilità integrale del danno*".

¹³⁶ INZITARI, *Limitazione della responsabilità dei sindaci secondo il nuovo art. 2407 c.c. ed obblighi di segnalazione nel codice della crisi*, p.451, in Rivista Il diritto fallimentare e delle società commerciali, n. 3-4/2025.

¹³⁷ V. Artt. 1229 e 2236 c.c.

¹³⁸ V. Art. 35-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

¹³⁹ INZITARI, *op. cit.*, p.451.

Nel maggio 2025, il Senato ha proposto un disegno di legge in cui si propone di modificare la responsabilità civile degli avvocati, prevedendo che siano chiamati a rispondere “*per gli atti e i comportamenti posti in essere nell’esercizio della professione solo per i danni cagionati con dolo o colpa grave*”, introducendo una normativa di natura speciale rispetto alla regola generale dell’esonero della colpa lieve nel caso di *problemi tecnici di speciale difficoltà* ex art. 2236 del codice¹⁴⁰.

Gli esempi menzionati mostrano come il legislatore sia ispirato alla logica di distinguere chiaramente la disciplina della responsabilità civile della colpa lieve da quella grave, affiancando quest’ultima al dolo.

Dunque, non appare chiaro perché i membri del collegio sindacale debbano avere il privilegio della limitazione di responsabilità anche nei casi di colpa grave, quando invece l’ordinamento giuridico tende ad escludere ogni forma di esonero o limitazione della responsabilità patrimoniale nelle ipotesi di dolo o colpa grave.

Infatti, il sindaco risponderebbe limitatamente e in egual misura, non solo quando sia stato lievemente negligente, ma anche quando non abbia nemmeno osservato quel minimo di diligenza che la legge richiede, restando del tutto inerte dinanzi ai chiari segnali d’allarme e le irregolarità poste in essere dagli amministratori.

Ovviamente la scelta del legislatore tende a circoscrivere in modo insindacabile la pretesa di risarcimento del danno¹⁴¹. La motivazione alla base della scelta politica di scindere il binomio dolo - colpa grave, equiparando quest’ultima alla colpa lieve, si individua nella volontà di sottrarre la valutazione della gravità della colpa all’interpretazione del giudice¹⁴². Se, da un lato, tale motivazione appare parzialmente coerente con l’intento del legislatore di ridurre il carico della responsabilità dei sindaci; dall’altro lato, rischia di creare un’area ingiustificata di immunità, estesa anche ai casi di colpa grave, i quali, normalmente e ragionevolmente, vengono privati di qualsivoglia limitazione o beneficio.

7.2 Il rapporto tra la funzione deterrente della responsabilità civile e il nuovo art. 2407.

¹⁴⁰ V. Art. 1, DDL S. 745, 20 maggio 2025, XIX Leg. 1. *Per gli atti e i comportamenti posti in essere nell’esercizio della professione, l’avvocato risponde dei danni arrecati con dolo o colpa grave. Costituisce colpa grave l’inosservanza manifesta e non ragionevolmente motivata della legge nonché del diritto dell’unione europea, ovvero l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti esami- nati o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti esaminati.*

¹⁴¹ CACCIATO, CAGIONI, *Responsabilità dei sindaci: il nuovo art. 2407 c.c.*, p.3, in *Non solo diritto bancario*, 24 aprile 2025.

¹⁴² AMBROSINI, *op. cit.*, p. 6. afferma che “l’opzione adottata dal legislatore, seppur forse un po’ “sbilanciata”, ha se non altro il pregio della chiarezza, anche perché sconfigge la tentazione – che altrimenti si sarebbe facilmente alimentata – di ricondurre “forzosamente” inadempienze non rilevanti nell’alveo della colpa grave al fine di scardinare il meccanismo limitativo della responsabilità”.

La nuova formulazione dell'art. 2407 c.c. presenta un'intrinseca contraddittorietà nella struttura stessa della norma, poiché al primo comma sancisce espressamente che i sindaci debbano adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; contemporaneamente, nel successivo comma prevede che i sindaci siano limitatamente responsabili anche nelle ipotesi di colpa grave, senza che ciò sia giustificato da esigenze di carattere assolutamente prioritario, come nel caso della disciplina dettata per i magistrati, per i professionisti sanitari e per i pubblici funzionari¹⁴³.

L'effetto che ne deriva è un naturale indebolimento della funzione deterrente della responsabilità civile, la quale costituisce la garanzia che il professionista eserciti la propria funzione nel rispetto della diligenza professionale richiesta.

Infatti, la responsabilità civile non ha una funzione esclusivamente riparatoria, bensì la stessa persegue anche una finalità deterrente, che opera, da un lato, come disincentivo dall'adottare condotte contrarie alla diligenza richiesta per la specifica attività; dall'altro lato, invece, tutela l'affidamento che i creditori e i terzi ripongono nel corretto adempimento della prestazione¹⁴⁴.

L'esercizio dell'incarico di sindaco all'interno del collegio sindacale richiede espressamente *ex lege* specifici requisiti di professionalità e indipendenza.

I sindaci, a differenza degli amministratori, devono essere necessariamente scelti tra “*gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche*” e “*almeno un membro effettivo e un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro*”.

Pertanto, il collegio sindacale si compone solo di professionisti che devono operare con la diligenza qualificata, ex art. 1176, secondo comma, c.c. commisurata alle loro specifiche competenze tecniche. La scelta di prevedere che tutti i sindaci siano dotati di specifiche qualifiche professionali, anche diverse, risponde all'esigenza di garantire un efficace assolvimento delle funzioni di controllo.

La questione in realtà non è nuova in quanto era stata già sollevata in passato dalla dottrina e anche nella relazione di accompagnamento alla riforma del 2003 del diritto societario, in cui si evidenziava la necessità che la responsabilità per i sindaci dovesse essere illimitata.

¹⁴³ V. supra Cap. II, Sez. II, § 5.2 *La limitazione della responsabilità patrimoniale per colpa medica*; § 5.3 *La limitazione della responsabilità patrimoniale del magistrato verso l'azione di rivalsa dello Stato*; § 5.4 *Lo “scudo erariale” per i pubblici funzionari*.

¹⁴⁴ BIANCA, *Diritto civile 5, La responsabilità*, Milano, Giuffrè, 2021., ravvisa il fondamento del divieto previsto dall'art. 1229 “*nell'esigenza di assicurare al creditore un minimo e inderogabile impegno diligente da parte del debitore*”.

Come illustrato nella relazione alla riforma legislativa n. 6/2003, infatti, la funzione deterrente può “operare efficacemente solo con un sistema di responsabilità illimitata: consentire infatti una responsabilità limitata, facilmente assicurabile con premi modesti (per di più spesso a carico della stessa società amministrata o controllata), renderebbe gli amministratori, i sindaci e i revisori sostanzialmente irresponsabili e, quindi, privi di ogni tensione per porre in essere comportamenti diligenti, rispettosi della legge e senza conflitti di interesse”¹⁴⁵.

Il fatto di introdurre un *liability cap* - prevedibile ex ante - comporta un’attenuazione del rischio risarcitorio, che può facilmente tradursi in un’attenuazione del grado di diligenza richiesto¹⁴⁶.

In dottrina è stato evidenziato come la nuova formulazione dell’art. 2407 comporti il rischio di un concreto “appiattimento dei sindaci sull’operato degli amministratori”, infatti, dall’affievolimento della funzione deterrente della responsabilità ne consegue un significativo peggioramento della qualità e dell’efficienza del controllo, ciò perché i sindaci sono protetti *ex ante* dal limite stabilito dalla legge¹⁴⁷.

Nell’istanza presentata il 20 giugno 2022 dal CNDCEC, in cui si contesta il sistema di responsabilità solidale e illimitata, non si fornisce alcuna motivazione in merito a come l’introduzione di una responsabilità patrimoniale limitata possa garantire una migliore efficienza nell’esercizio della funzione di controllo da parte del collegio sindacale, specialmente nel caso in cui trovi applicazione anche nei casi di colpa grave.

I promotori della riforma hanno sostenuto che una tale soluzione può essere in grado di superare il fenomeno della c.d. selezione avversa, facendo tornare i professionisti migliori a ricoprire l’incarico di sindaco, innalzando così la professionalità dell’organo di controllo.

In realtà, è già stato evidenziato come il sistema di responsabilità parametrato al compenso percepito possa addirittura favorire il fenomeno della selezione avversa¹⁴⁸.

¹⁴⁵ L’affermazione è contenuta nella relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, capitolo 6. “Dell’amministrazione e del controllo”, paragrafo III. “Il sistema tradizionale”, capoverso 8. “Controllo contabile”.

¹⁴⁶ ROPPO, *Responsabilità contrattuale: funzioni di deterrenza?*, p. 410, in Riv. il Mulino, Fascicolo 3-4/2017.

¹⁴⁷ GUIZZI, *op.cit.*, p.682, Inoltre, l’A. sottolinea che con l’eliminazione della responsabilità solidale in favore del regime di parziarietà, l’effetto dell’appiattimento dei sindaci sull’operato degli amministratori sarebbe ancora più forte “*proprio perché - essendo i primi già liberati dal rischio di essere chiamati a rispondere in solido, e poi comunque protetti dal limite del cap - non avranno più un autentico incentivo a dissociarsi da eventuali comportamenti poco diligenti o contra legem dei secondi*”.

¹⁴⁸ V. supra, Cap. I, Sez. II, §. 3. *La limitazione della responsabilità patrimoniale determinata in base al sistema del multipolo del compenso “percepito”*.

Infatti, la società potrebbe procedere ad affidare l'incarico a sindaci meno qualificati e disposti ad accettare un compenso annuo molto esiguo, proprio al fine di ridurre l'esposizione patrimoniale in caso di responsabilità, assumendo più incarichi contemporaneamente, tutti coperti dalla limitazione di responsabilità ex art. 2407, comma secondo, nonché dalla copertura assicurativa personale del professionista.

Tale scenario comporta una riduzione dei costi per la società, ma al contempo una riduzione significativa nella qualità ed efficienza dei controlli. Infatti, appare ben chiaro come i sindaci altamente qualificati continuino a chiedere compensi elevati e che i premi della polizza assicurativa, a copertura della propria responsabilità, siano sostenuti direttamente dalla società stessa.

La responsabilità patrimoniale limitata per ogni ipotesi colposa, senza distinguere fra lieve e grave, comporta il concreto rischio di vanificare la “*dinamica progressiva*” della reazione che deve intraprendere il collegio sindacale, la quale è commisurata alla gravità delle irregolarità nella gestione della società. Infatti, come si ricava anche dalle *Norme di comportamento del collegio sindacale per le società non quotate*¹⁴⁹ la reazione del collegio sindacale deve essere proporzionale alla gravità e alla rilevanza dell'atto gestorio, tenendo conto delle circostanze concrete e della natura e dimensione dell'impresa¹⁵⁰.

Mentre la previsione di una responsabilità illimitata, almeno nelle ipotesi di dolo o colpa grave, garantisce che il collegio sindacale adotti un intervento attivo e commisurato alla gravità delle irregolarità nella gestione, considerando il rischio di essere condannati a rispondere illimitatamente e solidalmente con gli amministratori per i danni derivanti da gravi violazioni dei propri doveri; ciò non può egualmente dirsi quando la limitazione di responsabilità, già predeterminata *ex ante*, operi indistintamente per ogni violazione, salvo che sia dolosa.

Inoltre, la scelta di limitare la responsabilità anche ai casi di colpa grave si pone in netto contrasto con altri settori del diritto societario in cui il legislatore ha ampliato i doveri di controllo e intervento dei sindaci, imponendo un livello di diligenza più elevato nella vigilanza sulle decisioni dagli amministratori, in particolare in tema di crisi di impresa e di rendicontazione di sostenibilità.

¹⁴⁹ La progressività nella reazione del collegio sindacale è prevista anche per i fatti censurabili secondo le *Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate*.

¹⁵⁰ DE SENSI, *Composizione negoziata della crisi di impresa*, p. 145, in ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO, estratto da I TEMATICI, VIII-2024, diretto da DI MARZIO.

In parallelo alle critiche emerse in relazione alla nuova responsabilità del collegio sindacale è entrata in vigore la l. 1/2026 che introduce un tetto massimo alla responsabilità per colpa grave dei pubblici funzionari¹⁵¹.

La Corte dei conti ha sottolineato che la disposizione introdotta comporta il concreto rischio di indebolire “*gli effetti deterrenti della responsabilità amministrativa e incentivando a una maggiore leggerezza nell’adozione di atti e provvedimenti amministrativi a discapito del buon andamento dell’azione amministrativa*”¹⁵².

Il complessivo abbassamento della soglia di attenzione amministrativa per una gestione oculata delle risorse pubbliche rischia di compromettere le ingenti risorse messe a disposizione del PNRR¹⁵³. Infatti, la Corte dei conti ha più volte sottolineato nel corso dell’audizione sul Disegno di legge di conversione del DL Semplificazioni, che il venire meno del deterrente rappresentato dalla responsabilità erariale potrebbe dar luogo ad atti più disinvolti, con rischi per la stessa legittimità degli atti e delle procedure.

Dunque, appare evidente come le criticità sollevate possano ripetersi anche con riferimento ai sindaci, ciò a dimostrazione che un regime di responsabilità così favorevole per il danneggiante, ampiamente tutelato anche nelle ipotesi di colpa grave, rischia di produrre effetti negativi molto più incisivi di quelli positivi, posti a fondamento della riforma, specialmente ove siano deresponsabilizzati coloro che svolgono funzioni di controllo.

In conclusione, se risulta ragionevole diminuire il carico di responsabilità in capo ai sindaci, limitare il risarcimento in caso di colpa grave rischia di indebolire in misura significativa l’efficienza della funzione di controllo, facendo sorgere serie questioni di legittimità costituzionale¹⁵⁴.

7.2.1 Il rischio di incrementare il fenomeno del c.d. moral hazard.

Uno dei principali effetti negativi che deriva dall’introduzione di una limitazione alla responsabilità civile, predeterminata *ex ante*, è quello di incrementare il rischio di azzardi morali nell’esercizio della funzione di controllo e di gestione dell’impresa.

¹⁵¹ V. supra, Cap. II, Sez. II, § 5.4 *Lo “scudo erariale” per i pubblici funzionari.*

¹⁵² Cfr. Parere n.4/2025, Corte dei Conti a sezioni riunite in sede consultiva nell’adunanza del 9 giugno 2025, p.9.

¹⁵³ ALBERTINI, *op. cit.*, p.5, riporta gli interventi del primo Procuratore regionale presso la Corte dei Conti del Veneto, Paolo Evangelista, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021.

¹⁵⁴ NEGRO, *Conversazione estemporanea sulla riforma dell’art. 2740 c.c.*, p.3, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 17 marzo 2025.

Contrariamente a quanto sostenuto dai promotori della riforma¹⁵⁵, secondo i quali la nuova legge fornisce maggiori garanzie per realizzare le finalità di tutela dell'interesse pubblico cui è preposto l'organo di controllo medesimo, la previsione di limiti alla responsabilità, invece, incentiva l'adozione di condotte imprudenti e rischiose, che in un regime privo di attenuazioni e più rigido sarebbero certamente evitate.

Infatti, il fenomeno del c.d. *moral hazard* è tipico del diritto assicurativo, ove l'assicurato adotta scelte o comportamenti meno diligenti e più rischiosi poiché consapevole di essere coperto dalla polizza assicurativa, la cui ratio è quella di traslare il rischio economico su un soggetto diverso, ossia l'assicuratore¹⁵⁶.

Infatti, proprio in ambito di amministrazione e controllo della *corporate governance*, sono emersi alcuni studi in merito alla liceità delle polizze D&O¹⁵⁷, le quali originariamente furono ampiamente criticate, in quanto ritenute strumenti di manleva della responsabilità degli organi di gestione e controllo della società. In tale prospettiva, le polizze D&O venivano considerate incompatibili con la funzione deterrente propria della responsabilità civile e, dunque, viziate da illiceità della causa del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1343 c.c. per contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico.

Tuttavia, tale assunto è stato rapidamente superato, poiché l'effetto deterrente della responsabilità civile può essere efficacemente preservato attraverso la previsione nella polizza assicurativa di franchigie e scoperti a carico dell'assicurato, nonché per mezzo di specifiche clausole di esclusione di copertura assicurativa per determinate ipotesi di danno.

Ciò rende il sindaco o l'amministratore maggiormente diligente nell'esercizio del proprio incarico, anche in funzione di vedersi applicata la garanzia assicurativa e di non dover sostenere gli eventuali costi in caso di applicazione della polizza.

Sono chiare, infatti, le differenze tra il contratto assicurativo D&O e la clausola di esonero ex art. 1229 c.c., poiché le prime non determinano alcun esonero di responsabilità, bensì comportano solo la traslazione economica del rischio dal patrimonio dei sindaci e

¹⁵⁵ V. CNDCEC, L'audizione informale presso la II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati, Proposta di legge "Modifica dell'art. 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale", AC. 1276, presentato il 12 marzo 2024, secondo quanto riportato la proposta di legge AC 1276, p. 5.

¹⁵⁶ COSCONATI, *No news is good news: moral hazard in oligopolistic insurance markets*, p.1, Quaderno n.10, in Panorama assicurativo Ania, Maggio 2018 – n°175, *There are two main sources of asymmetric information: moral hazard—when someone takes more risks because someone else bears the cost of those risks—and adverse selection—when high-risk individuals self-select into more generous coverage*.

¹⁵⁷ Tra i primi interventi, si veda SANTINI, *Proposte per un'assicurazione "all risks" degli amministratori di società*, in Giur. it., 1985, IV, p. 465-466.

amministratori verso la società assicurativa, preservando la tutela risarcitoria del danneggiato.

L'art. 2407, comma secondo, invece opera proprio come una vera e propria clausola di manleva parziale, in deroga all'art. 1229 cod. civ., predeterminata entro un tetto massimo e trovando l'unica esclusione nel caso di dolo, esonerando il sindaco a corrispondere l'importo eccedente lo scudo patrimoniale di cui all'art. 2407, comma secondo.

Ne deriva che nel caso in cui il sindaco percepisca un compenso esiguo, lo stesso sia sostanzialmente irresponsabile, poiché il *liability cap* parametrato alla retribuzione percepita sarebbe proporzionalmente esiguo, ciò indipendentemente dalla gravità della violazione e dell'entità del danno cagionato.

Diversamente, si potrebbe argomentare che, in caso di responsabilità, il sindaco sia comunque tenuto a pagare una somma di denaro fino a concorrenza del tetto massimo previsto per il caso concreto, ciò sarebbe sufficientemente idoneo a preservare la funzione deterrente e a impedire che l'organo di controllo rimanga inerte a fronte di gravi irregolarità. Tuttavia, il sindaco potrebbe stipulare una polizza assicurativa a copertura della propria responsabilità limitata per dei premi assicurativi molto bassi, che lo renda sostanzialmente irresponsabile anche nei casi di colpa grave.

In merito al rischio di *moral hazard* è possibile operare un confronto con il settore bancario. Infatti, dalle analisi condotte sul mercato internazionale emerge che uno dei fattori principali delle crisi bancarie fosse dovuto proprio a delle scelte estremamente rischiose e speculative - prive degli adeguati controlli - che si generavano attraverso l'aspettativa di garanzie implicite di salvataggio pubblico, specie per le banche di maggiori dimensioni (*too big to fail*)¹⁵⁸.

La percezione di una protezione dai rischi dell'attività di prestito, attraverso le procedure di *bailout*, comporta una contestuale e significativa diminuzione dei controlli da parte delle banche nel valutare correttamente il merito creditizio dei debitori, stimolando dei comportamenti imprudenti¹⁵⁹, degenerando in seguito in crisi di natura sistemica.

¹⁵⁸ Intervento di BARBAGALLO, *Doveri e responsabilità degli amministratori delle banche: il punto di vista della Banca d'Italia*, p. 7, Roma, 26 marzo 2014; H. TRAN, *Bailouts create a moral hazard even if they are justified. Is there another way?*, in Atlantic Council, March 15, 2023, "In short, especially since 2008, the US financial system has morphed into one where any crises or stressful periods have been 'competently' pacified by the Fed—either by flooding the financial markets with ample liquidity or offering outright guarantees or protection to the market participants at risk. Naturally, when things go well, the owners of financial assets and senior managers of financial institutions—a small minority of the population—reap most of the benefits".

¹⁵⁹ SPADAFORA, *Crisi finanziarie, moral hazard e la "specialità" del mercato interbancario internazionale*, n. 438, In Banca di Italia, Marzo 2002.

Infatti, è stato dimostrato che quando sussiste la consapevolezza che le banche vengano salvate dall'intervento necessario del Governo, ne deriva un comportamento dei *managers* e degli organi di controllo interno che tende a esporre la banca all'assunzione di rischi eccessivi, quali “*high risk lending*” o investimenti speculativi, senza effettuare gli opportuni controlli, poiché consapevoli che, nel caso di fallimento, il Governo sarà costretto a intervenire¹⁶⁰. Ciò si è tradotto in una chiara diminuzione delle funzioni di controllo sia sul piano esterno che sul piano interno.

Infatti, nelle ipotesi di crisi bancarie, sono state rilevate lacune che si sono riflesse sugli assetti organizzativi e di monitoraggio degli intermediari: sistemi di gestione e controllo dei rischi frammentati e incompleti; flussi informativi poco tempestivi e affidabili¹⁶¹.

Tornando in merito alla responsabilità dei sindaci, è chiaro come il ragionamento alla base sia sostanzialmente analogo.

Infatti, essendo esposti a un rischio limitato e predeterminato *ex ante*, ciò potrebbe tradursi in una riduzione in termini di qualità ed efficienza dei controlli rispetto all'attività degli amministratori, non intervenendo nel caso in cui le decisioni intraprese siano eccessivamente rischiose e contrarie al principio di corretta amministrazione, idonee a sfociare in gravi irregolarità, come per esempio un'operazione che esponga eccessivamente la situazione debitoria della società. Oppure i sindaci potrebbero adottare una linea di vigilanza e intervento solo formale e passiva, non operando il dovuto controllo sostanziale e incisivo sugli amministratori.

Infatti, è stato logicamente dimostrato come un soggetto limitatamente responsabile tenda a mantenere condotte meno prudenti e diligenti, esponendosi più facilmente al rischio, rispetto a chi è soggetto a un regime di piena responsabilità illimitata¹⁶².

Lo scenario sopra descritto deriverebbe dalla consapevolezza che in caso di esercizio di azioni di responsabilità verso i sindaci, non vi sarebbe il rischio di rispondere illimitatamente e solidalmente con gli amministratori, come avveniva attraverso il

¹⁶⁰ https://www.tutor2u.net/economics/reference/why-are-bail-outs-of-failing-banks-a-potential-cause-of-moral-hazard-in-financial-markets?srsId=AfmBOooHUBtJgPgEy0XN2UGac2ZA5W9BTr-SyjdmbByAfe_gN5ZrPw1s, 1. *Reduced Incentive for Prudence* When banks are rescued by government bailouts: Management Behaviour: Bank executives may take on excessive risks, such as high-risk lending or speculative investments, believing that if those risks lead to failure, the government will step in to save them. Shareholder Expectations: Investors may support risk-taking strategies for higher returns, assuming that potential losses will be mitigated by a bailout.

¹⁶¹ BARBAGALLO, op. cit., p.7.

¹⁶² BOSCH-ROSA, GIELT, HEINEMANN, *Risk taking under limited liability: quantifying the role of motivated beliefs*, p. 21, December 2021, in CESifo Working paper No. 9477., “to investigate the effects of limited liability on motivated beliefs we set up a within-subjects experimental design where participants make investments under full and under limited liability. Importantly, in the limited liability treatment, a third party absorbs most of the losses whenever the investment fails, creating a situation of moral hazard. Our results show that subjects assign a higher probability of success for the same investment opportunity and invest larger amounts under limited liability than under full liability”.

precedente regime di responsabilità. Infatti, salvo che vi sia una partecipazione dolosa, il sindaco non potrà mai rispondere oltre un certo ammontare, considerando anche che possa beneficiare dell'ulteriore copertura assicurativa, divenendo sostanzialmente irresponsabile.

In base all'attuale contesto normativo delineato dal nuovo art. 2407, comma secondo, appare opportuno analizzare quali siano le effettive conseguenze che possano derivare da un regime di responsabilità limitato in capo ai sindaci, chiamati a svolgere non più solo una funzione di controllo generale, ma avendo anche un ruolo da protagonisti insieme agli amministratori nella corretta costituzione e valutazione degli assetti adeguati organizzativi, amministrativi e contabili, essendo incaricati di verificarne l'adeguatezza rispetto alla società e il suo concreto funzionamento.

Infatti, con l'avvento della riforma del 2003 si è verificato un vero e proprio mutamento nell'incarico di sindaco, il quale non svolge più compiti puramente da commercialista o ragioniere, bensì ha un vero e proprio ruolo da manager¹⁶³.

In conclusione, come dimostrato dalla letteratura economico-giuridica, la presenza di eccessive forme di protezione o di copertura della responsabilità, c.d. *Safety nets*, è idonea ad alimentare fenomeni di azzardo morale, inducendo i soggetti protetti a intraprendere condotte imprudenti e prive dell'adeguata diligenza richiesta normalmente dalla legge per l'esercizio dell'incarico¹⁶⁴. Ovviamente se ciò dovesse influire negativamente sulla qualità e sull'efficienza dei controlli del collegio sindacale, tale negligenza e imprudenza potrebbe ripercuotersi sul resto dell'organizzazione interna della società, in particolare, sul corretto e adeguato funzionamento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, favorendo una gestione dell'impresa eccessivamente rischiosa e contraria ai principi di corretta amministrazione.

7.3 L'incongruenza tra il nuovo regime di responsabilità limitata e il rafforzamento dei doveri dell'organo di controllo previsti dal Codice della crisi.

¹⁶³ LIBONATI, *Amministrazione e controllo*, in *Studi e materiali del Consiglio Nazionale del Notariato*, 2004, p.256 ss.; Cfr. con Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, Dicembre 2024: Il collegio sindacale deve svolgere un controllo continuo e sostanziale, essendo chiamato a dover vigilare che le decisioni degli amministratori siano conformi ai principi di corretta amministrazione, ossia che siano conformi ai generali criteri di razionalità economica.

¹⁶⁴ DAM-KOETTER, *Bank bailouts and Moral hazard: Evidence from Germany*, p. 2344, The review of Financial studies, August 2012, Vol. 25, No. 8, in Oxford University Press.

Il nuovo regime di responsabilità limitata, esteso anche alle ipotesi di colpa grave, risulta del tutto disallineato rispetto alla disciplina introdotta dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, che invece ha rafforzato gli obblighi di vigilanza e intervento degli organi di controllo¹⁶⁵.

Uno dei profili di maggiore valenza della nuova disciplina fallimentare è l'introduzione di un composito sistema di disposizioni funzionali all'allerta della crisi, volti a rilevare gli squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario della società.

Infatti, il collegio sindacale, ex art. 2403 c.c., ha il dovere di vigilare sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento degli assetti, predisposti dagli amministratori, anche al fine di rilevare tempestivamente la crisi di impresa e la perdita della continuità aziendale. Inoltre, nessuno meglio di chi si trova all'interno dell'impresa con funzioni di vigilanza è in grado, o dovrebbe esserlo, di percepire con tempestività gli eventuali sintomi della crisi e la possibile compromissione della continuità aziendale¹⁶⁶. Ne consegue la necessità di un costante dialogo tra organi amministrativi e organi di controllo anche al fine di interpretare correttamente gli indicatori economici.

In questo specifico contesto, assume un ruolo centrale il nuovo art. 25-*octies* che prevede l'obbligo in capo ai sindaci di segnalare per iscritto all'organo amministrativo l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi ovvero gli inadempimenti rilevatori dell'insolvenza per la presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata¹⁶⁷.

I membri del collegio sindacale sono tenuti in via continuativa a vigilare sui possibili indici rilevatori che nel tempo emergono dalla gestione della società.

Infatti, solo attraverso un controllo costante, l'emersione della crisi potrà essere rilevata tempestivamente e correttamente. Al contrario, se la vigilanza e il controllo sono stati inadeguati, insufficienti o del tutto assenti, la segnalazione non potrà che essere tardiva¹⁶⁸. Tuttavia, nonostante il legislatore abbia incrementato i doveri del collegio sindacale e l'importanza della funzione di controllo attraverso specifici obblighi volti a rilevare tempestivamente la crisi di impresa, la scelta normativa di introdurre un regime di responsabilità limitata a favore dei sindaci anche per i casi di “*colpa grave*” comporta

¹⁶⁵V. D.lgs. 12 gennaio 2019, n.14.

¹⁶⁶ RODORF, *Doveri e responsabilità degli organi di società alla luce del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, p. 941, in *Rivista delle società* n.5-6-2019.

¹⁶⁷ La segnalazione deve essere trasmessa con mezzi che assicurino prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c.

¹⁶⁸ INZITARI, *op. cit.*, p.461.

l'inevitabile effetto di indebolire la qualità e l'efficienza del controllo, il cui esercizio diligente e professionale veniva garantita proprio dalla funzione deterrente della responsabilità illimitata e solidale.

Inoltre, occorre rilevare che il legislatore aveva già introdotto un premio incentivante a favore del collegio sindacale, finalizzato a promuovere un controllo diligente e attivo in grado di rilevare ex ante gli indicatori della crisi o dell'insolvenza. Infatti, aveva espressamente previsto all'art. 25-*octies* che *“la tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile”*. L'attenuazione della responsabilità prevista dall'art. 25-*octies* CCII, però, non opera automaticamente a favore del collegio sindacale, ma viene rimessa alla decisione del giudice che dovrà valutare la correttezza e la tempestività dei relativi doveri.

Inoltre, il nuovo art. 2407, comma secondo, si pone in evidente contrasto con la precedente tendenza normativa del legislatore volta a escludere ogni automatico esonero o limitazione di responsabilità prestabilito ex ante della legge, senza che il giudice abbia alcuna possibilità di effettuare una propria valutazione.

Sul punto, il legislatore era già intervenuto modificando la disciplina previgente ex art. 14 CCII¹⁶⁹, confluita nell'attuale art. 25-*octies*. Infatti, in base alla normativa antecedente la tempestiva segnalazione da parte del collegio sindacale determinava automaticamente l'esonero della responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli successivamente poste in essere dagli amministratori.

In dottrina era già stata segnalata l'inadeguatezza del previgente art. 14 del CCII, poiché, in caso di adempimento dell'obbligo di segnalazione tempestiva, comportava una totale deresponsabilizzazione dei sindaci per qualsiasi successivo comportamento illegittimo degli amministratori, come se cessasse automaticamente ogni loro ulteriore dovere di vigilanza¹⁷⁰.

¹⁶⁹ V. il precedente dispositivo normativo dell'art. 14, comma 3, del CCII: *“3. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo”*.

¹⁷⁰ RODORF, *op. cit.* p. 942-943.

L'attuale disciplina prevista all'art. 25-*octies* CCII, invece, rimette la valutazione della tempestività e qualità dell'adempimento alla decisione del giudice¹⁷¹, il cui giudizio non si limita solo all'esame della segnalazione, bensì si estende anche in relazione alla qualità della vigilanza dell'organo di controllo rispetto all'andamento delle trattative avviate e alla condotta degli amministratori allertati.

Attraverso l'esegesi dell'art. 25-*octies* è possibile ricavare come la tempestiva segnalazione e la corretta vigilanza sulle trattative possano essere considerati degli indicatori di un diligente adempimento del sindaco, tali da poter attenuare o escludere la responsabilità ex art. 2407 del codice.

Oltre alla chiara finalità incentivante della norma, è possibile rinvenire una importante funzione deterrente. Infatti, i sindaci che non abbiano adempiuto diligentemente tali obblighi devono essere considerati responsabili senza la possibilità di poter beneficiare di tale attenuazione¹⁷².

Per come formulato l'attuale art. 2407 c.c., invece, la responsabilità civile dei sindaci viene ampiamente affievolita *ex ante* dal legislatore anche per le violazioni più gravi, indipendentemente dal corretto adempimento dei propri doveri e dalla gravità del danno. Pertanto, anche se debitamente informati attraverso le comunicazioni delle variazioni in senso peggiorativo degli affidamenti da parte di banche o intermediari finanziari, i sindaci che comunque abbiano omesso per colpa grave di segnalare tempestivamente l'emersione della crisi potranno beneficiare della limitazione di responsabilità patrimoniale¹⁷³.

Dalla lettura in combinato disposto dell'attuale assetto normativo degli artt. 2407 c.c. e 25-*octies* CCII, si ricava che se il sindaco adempie tempestivamente all'obbligo di segnalazione e di vigilanza sulle trattative potrà beneficiare di un totale esonero ovvero di un'ulteriore attenuazione della responsabilità, altrimenti se non ottempera tale dovere potrà beneficiare solo della limitazione di responsabilità di cui all'art. 2407 del codice.

La nuova esegesi che si ricava segue una direzione totalmente opposta rispetto a quella voluta dal legislatore del codice della crisi, il cui obiettivo consisteva in un ampliamento dei doveri di vigilanza e intervento, imponendo ai sindaci un adempimento proattivo fondato sulla tempestiva rilevazione dei segnali indicatori della crisi.

¹⁷¹ PERRINO, *Doveri di allerta dei preposti alla gestione, al controllo e alla revisione*, p.476, in *Rivista il diritto fallimentare e delle società commerciali* 3-4/2025.

¹⁷² INZITARI, *op. cit.*, p. 460.

¹⁷³ Art. 25-*decies*, *Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari. 1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.*

La ratio dell'obbligo di segnalazione di cui all'art. 25-*octies* si individuava proprio nella relazione che intercorreva tra la funzione incentivante della norma stessa e quella deterrente propria della previgente responsabilità solidale e illimitata di cui all'art. 2407 del codice.

Dunque, appare chiaro che, alla luce dell'attuale contesto normativo, dal combinato disposto degli artt. 25-*octies* CCII e 2407 c.c. permane esclusivamente la funzione incentivante, che opera come ulteriore attenuazione della responsabilità dei sindaci già ampiamente limitata dalla legge. Svanisce del tutto invece la funzione deterrente, considerando che la limitazione di responsabilità ex art. 2407 trova comunque applicazione in ogni ipotesi, salvo il caso di dolo.

L'effetto premiale dell'attenuazione di responsabilità, da strumento volto a incentivare un diligente adempimento del controllo da parte dei sindaci, si è trasformato invece in un limite stabilito *ex lege*, che esula da qualsiasi valutazione in merito alla tempestività e alla correttezza dell'adempimento, trovando una piena applicazione anche nel caso in cui la segnalazione ex art. 25-*octies* sia totalmente assente.

7.4 L'immutata responsabilità penale dei sindaci.

Il nuovo intervento del legislatore sulla responsabilità del collegio sindacale si concentra solo sul piano civilistico, lasciando del tutto immutata la disciplina penale.

Il limite della responsabilità patrimoniale, quale criterio meramente quantitativo, non opera in alcun modo sul perimetro della responsabilità penale, in cui occorre invece selezionare qualitativamente le condotte penalmente rilevanti e i presupposti dello specifico titolo di reato.

Infatti, nei casi di colpa grave, la nuova responsabilità civile del collegio sindacale non ha alcuna rilevanza in relazione all'attenuazione delle sanzioni per il titolo di reato colposo di *bancarotta semplice*, mentre opera come limite alla responsabilità civile per il risarcimento del pregiudizio sofferto dal danneggiato. Ne consegue che, mentre in sede civile il sindaco gravemente inadempiente viene condannato a risarcire una cifra sostanzialmente irrisoria, considerata l'esiguità dell'emolumento, in sede penale vede applicarsi una sanzione molto più rigorosa e severa prevista dall'art. 323 del CCII¹⁷⁴.

¹⁷⁴ V. art. 323 CCII, comma 1 e 3, *Bancarotta semplice*, "1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che ... 3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni".

Inoltre, anche la responsabilità penale dei sindaci viene accertata dai giudici sulla base di giudizi controfattuali *ex post*, che tendono a riconoscere quasi automaticamente la responsabilità dei controllori per non aver impedito il fatto illecito, concorrendo con la loro omissione nella bancarotta realizzata dagli amministratori. Il collegio sindacale, quale organo di controllo, riveste una posizione di garanzia per cui la responsabilità penale del sindaco può esprimersi nella forma del reato omissivo c.d. *improprio*, secondo i principi di cui all'art. 40, comma secondo, c.p. e cioè sotto il profilo della violazione dell'obbligo giuridico di garanzia che inerisce alla sua funzione, nel caso in cui la propria condotta omissiva abbia concretamente agevolato la realizzazione dell'altrui illecito, ossia degli amministratori¹⁷⁵.

Alla luce della posizione di garanzia del sindaco e dei rispettivi poteri impeditivi, è stata più volte sottolineata dai professionisti del settore la necessità di dover introdurre una migliore delimitazione della responsabilità penale degli organi di controllo, che sono chiamati a rispondere penalmente per le medesime ricostruzioni sommarie che vengono operate in sede civile. Nonostante tale esigenza, il legislatore ha modificato solo la responsabilità civile, mantenendo intatta la disciplina dei reati fallimentari, senza introdurre alcuna attenuazione delle sanzioni penali né una più chiara delimitazione del perimetro della responsabilità.

In dottrina è stato sottolineato come la riforma dell'art. 2407, comma secondo, potrebbe rappresentare solo l'inizio di una riforma più ampia nella disciplina della responsabilità del collegio sindacale. Infatti, è prevedibile che il legislatore intervenga anche sulla relativa disciplina penale riducendo significativamente le sanzioni previste per la colpa grave del sindaco. In realtà, la soluzione preferibile, che il legislatore avrebbe dovuto adottare anche in sede civile, appare essere quella di ridefinire precisamente i confini della responsabilità penale dei sindaci. Tale soluzione avrebbe avuto il pregio di scongiurare definitivamente il rischio di essere condannati in concorso con gli amministratori nei reati fallimentari, secondo ricostruzioni sommarie fondate sul concetto dei poteri impeditivi e della posizione di garanzia dei sindaci.

7.4.1 La bancarotta fraudolenta a titolo di dolo eventuale.

Alla luce della rilevanza che assume la posizione di garanzia rispetto all'impedimento di condotte illecite da parte degli amministratori, si assiste nella prassi giudiziaria ad un

¹⁷⁵ CORUCCI, *Il concorso dei sindaci nei reati di bancarotta*, 26 settembre 2025, in Rivista IUS Societario.

largo ricorso alla figura criminosa del concorso del sindaco nel reato di bancarotta fraudolenta a titolo di dolo eventuale¹⁷⁶.

Il tema è di assoluta centralità rispetto alla riforma, poiché la sussistenza del dolo, anche nella forma “*eventuale*”, rende del tutto inapplicabile la limitazione della nuova responsabilità ex art. 2407, comma secondo c.c., così come anche la copertura assicurativa del professionista.

Uno dei principali problemi sollevati nella proposta di legge n. 1276 si individua proprio nella tendenza giurisprudenziale di riconoscere la sussistenza del dolo eventuale in capo ai sindaci per il solo fatto che sia stata accertata una grave omissione a fronte delle palesi violazioni degli amministratori, senza argomentare concretamente ed efficacemente in merito alla sussistenza dell’elemento volitivo, quale accettazione non del solo rischio ma bensì della produzione dell’evento dannoso quale possibile prezzo da pagare per ottenere il risultato desiderato.

Lo stesso Consiglio nazionale dei commercialisti il 2 maggio del 2022 ha inviato un documento alla Commissione ministeriale in cui evidenzia la necessità di “*ridefinire il perimetro del reato di dolo eventuale, riconducendolo ai naturali requisiti di intenzionalità dolosa, che devono essere fattuali e che non possono tradursi in una presunzione di colpevolezza sull’assioma difetto di controlli*”.

La giurisprudenza sia in sede civile che penale, in caso di violazione degli amministratori, tende a riconoscere quasi automaticamente anche la responsabilità del collegio sindacale, ciò in virtù della posizione di garanzia che ricopre e degli ampi poteri-doveri attribuiti dalla legge, i quali si estendono sull’intera gestione.

Infatti, come delineato dal CNDCEC “*troppo spesso l’azione risarcitoria espletata in sede penale è spesso fondata sui medesimi presupposti che fanno perno sugli asseriti “poteri impeditivi”, ma con effetti dilananti per i professionisti componenti dei collegi sindacali, anche ove alla fine si dimostrino incolpevoli*”¹⁷⁷.

Da tale orientamento giurisprudenziale, ne consegue che frequentemente i sindaci siano chiamati a rispondere di reati gravissimi che sono punibili solo a titolo di dolo, nonostante siano presenti seri dubbi in merito alla sussistenza dell’elemento volitivo caratteristico della condotta dolosa.

¹⁷⁶ AMBROSINI, *op. cit.* p. 657,: l’autore afferma che “*Il discorso, tuttavia, cambia quando venga evocata l’insidiosa figura del concorso del sindaco nella bancarotta fraudolenta a titolo di dolo eventuale, che ha talora registrato applicazioni connotate da una latitudine francamente eccessiva*”.

¹⁷⁷ Cfr. con l’istanza del CNDCEC, cit., p.4, Roma 20 giugno 2022

Gli effetti per i sindaci sono “*dilanti*” poiché vengono esposti al rischio di perdere la copertura assicurativa, nonché lo scudo patrimoniale del *liability cap*, che, in caso di dolo, non trova applicazione, tornando ad essere illimitatamente e solidalmente responsabili con gli amministratori. Ciò vuol dire che in sede penale i sindaci, anche qualora venissero successivamente assolti, sarebbero comunque costretti a subire lunghi processi e l’applicazione provvisoria del sequestro conservativo dei beni fino all’intero ammontare del danno accertato, considerando l’inoperatività della polizza assicurativa e il rischio di azioni volte a disperdere il patrimonio dell’imputato, art. 316 c.p.p.

Pertanto, a fronte di una prassi giudiziaria di merito poco chiara ed in alcuni casi sommaria, la Corte di cassazione penale ha cercato di orientare la stessa verso una più rigida interpretazione del concorso a titolo di dolo eventuale nei reati fallimentari posti in essere dagli amministratori, in modo da favorire i componenti del collegio sindacale, sancendo che “*la responsabilità dei sindaci, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sussiste solo qualora emergano puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l’omissione del potere di controllo – e, pertanto l’inadempimento dei poteri-doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli amministratori – esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole volontà di agire anche a costo di far derivare dall’omesso controllo la commissione di illiceità da parte degli amministratori*”¹⁷⁸.

Inoltre la Suprema corte, in chiave maggiormente garantista per il collegio sindacale, afferma che “*In tema di bancarotta fraudolenta, la responsabilità a titolo di concorso per omissione dei componenti del collegio sindacale non discende automaticamente dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio dei generali doveri di controllo, ma postula la verifica dell’esistenza di specifici poteri impeditivi da raffrontare con un determinato reato nella sua concreta dimensione fattuale, nonché dell’effettiva incidenza causale dell’ omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato stesso*”¹⁷⁹.

¹⁷⁸ Cass. pen., Sez V, sent. 20 giugno 2025, n. 23175, Il giudice di legittimità assume una posizione più garantista sancendo che per la configurabilità del dolo eventuale “*è dirimente un atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione all’evento per il caso che esso si verifichi quale conseguenza non direttamente voluta della propria condotta*”, sicché riveste decisivo rilievo che “*si faccia riferimento ad un reale atteggiamento psichico che, sulla base di una chiara visione delle cose e delle prospettive della propria condotta, esprima una scelta razionale; e, soprattutto, che esso sia rapportato allo specifico evento lesivo ed implichi ponderata, consapevole adesione ad esso, per il caso che abbia a realizzarsi*”; Cass. Pen., Sez. V, 26 maggio 2021, n.20867.

¹⁷⁹ Cass. Pen., Sez. V, 28 maggio 2025, n. 23175.

Di conseguenza, dalle recenti pronunce del giudice di legittimità, si evince come la responsabilità dei sindaci debba essere ravvisata in *“alcuni indicatori”* della volontà dolosa di concorrere nel reato, per evitare che il rischio di una responsabilità ascritta solo a titolo di negligenza o, peggio, derivante dalla mera posizione di controllo¹⁸⁰.

Sebbene sussistano alcune pronunce della Cassazione volte a ridefinire il perimetro della responsabilità penale dei sindaci, proprio in sede penale si manifesta l'esigenza di un intervento del legislatore volto a ridefinire in maniera più chiara il perimetro della responsabilità penale del sindaco quale professionista preposto a una posizione di garanzia, ciò proprio al fine di *“sanzionare i sindaci per ciò che abbiano effettivamente compiuto o omissso”*.

Infine, è possibile rilevare un profondo disallineamento nel regime generale della responsabilità del sindaco, poiché in sede civile la colpa grave nell'espletamento della funzione di controllo viene insindacabilmente attenuata dalla limitazione di responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2407, comma secondo, del codice.

Con riferimento alla responsabilità penale, invece, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza una simile condotta, se non proprio la medesima violazione omissiva, corre il rischio di essere qualificata nella fattispecie omissiva del concorso del sindaco nel reato di bancarotta fraudolenta a titolo di dolo eventuale, visto l'incerto confine che separa la colpa cosciente dal dolo eventuale.

Dunque, condotte particolarmente gravi di colpa cosciente, prossime al dolo eventuale, in sede civile trovano lo stesso regime di limitazione di responsabilità previsto per la colpa lieve, che in sede penale ha una rilevanza pressoché nulla in relazione ai tipi di reato societari imputabili ai sindaci.

Nuovamente si mette in dubbio l'opportunità della scelta tecnica-normativa adottata dal legislatore, ossia di intervenire in termini meramente quantitativi sulla sola responsabilità patrimoniale del collegio sindacale, senza invece delineare in termini più chiari il perimetro di responsabilità civile e penale del sindaco e la relativa sussistenza del nesso causale, i quali rimangano del tutto immutati.

¹⁸⁰ Cass. Pen., Sez. V, 26 maggio 2021, n.20867, Per ravvisare la responsabilità dei sindaci, insomma, è necessario individuare *“alcuni ‘indicatori’ della volontà dolosa di concorrere nel reato, per evitare il rischio di una responsabilità ascritta solo a titolo di negligenza o, peggio, derivante dalla mera posizione di controllo. Tra tali indicatori, si conferisce risalto al fatto che i sindaci siano espressione del gruppo di controllo della società; alla circostanza che di essi sia provata la rilevante competenza professionale, ovvero che i sindaci abbiano omissso, malgrado la situazione critica della società, ogni minimo controllo”*, cfr. ROCCATAGLIATA, *“La cassazione sulla responsabilità dei membri del collegio sindacale per reati fallimentari”*, in Rivista Giurisprudenza Penale, 29 maggio 2021.

Pertanto, appare opportuno che il legislatore non lasci immutata la disciplina dei reati fallimentari, ma che introduca una più chiara delimitazione della responsabilità penale degli organi di controllo.

In conclusione, è possibile affermare che un intervento correttivo sui reati fallimentari sia assolutamente necessario al fine di rideterminare un equilibrato allineamento normativo con l'art. 2407, poiché se, da un lato, in sede civile i sindaci sono ampiamente tutelati dallo scudo patrimoniale e dalla polizza assicurativa; dall'altro, in sede penale, la minaccia del dolo eventuale renderebbe del tutto inapplicabile la copertura assicurativa, nonché farebbe tornare in vigore la piena responsabilità illimitata e solidale con gli amministratori.

Dunque, la riforma dell'art. 2407, comma secondo, si dimostra essere assolutamente incompleta e connotata da chiari profili di irragionevolezza, lasciando del tutto immutata la minaccia del “*dolo eventuale*” che forse più di tutte rappresenta il vero fattore che ha allontanato i professionisti dall'assumere il ruolo all'interno del collegio sindacale.

7.5 Le pronunce della Corte costituzionale sulla legittimità della limitazione di responsabilità nelle ipotesi di colpa grave.

Il tema della limitazione di responsabilità patrimoniale nelle ipotesi di colpa grave è stato ampiamente trattato dalla Corte costituzionale. Il Giudice delle leggi riconosce l'autorevolezza dell'art. 1229, comma primo, nella parte in cui prevede il divieto per il debitore di avvalersi di limitazioni convenzionali di responsabilità quando l'inadempimento dipenda da dolo o colpa grave, ma allo stesso tempo ammette che il legislatore possa derogare al suddetto divieto poiché non coperto da garanzia costituzionale¹⁸¹.

Tuttavia, la Corte sancisce che la discrezionalità legislativa non è assoluta. Infatti, trova un limite costituzionale nel principio di ragionevolezza e nell'esigenza che la tutela del danneggiato sia improntata ai canoni di effettività e adeguatezza, ciò alla luce della corretta funzione riparatoria della responsabilità civile.

Il parametro dell'art. 3 Costituzione viene in considerazione sotto l'aspetto del principio di ragionevolezza e della connessa esigenza che il limite di responsabilità, specialmente

¹⁸¹ PICCIAU, *op. cit.*, p. 649; BENEDETTI, *op. cit.*, p. 6 e ss., A. afferma che: “la scelta tra la responsabilità solidale e quella parziaria rientra in linea di principio nella discrezionalità del legislatore. Ma tale discrezionalità non può dirsi assoluta”.

quando è configurato come invalicabile anche nelle ipotesi di colpa grave, deve essere compensato da idonee garanzie di adeguatezza del risarcimento del danno¹⁸². Infatti, alla luce del principio di ragionevolezza e dell'assenza di adeguate garanzie a tutela della pretesa risarcitoria, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione relativa al risarcimento dovuto dal vettore stradale nella parte in cui non eccettuava dalla limitazione di responsabilità per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate il caso di *dolo o colpa grave*¹⁸³.

Pertanto, la Corte costituzionale afferma che, nell'esaminare disposizioni che introducono forfezzazioni legali limitative del risarcimento del danno, la regola generale di integralità della riparazione e della sua equivalenza al pregiudizio subito dal danneggiato non gode di copertura costituzionale, ma deve comunque essere garantito un adeguato risarcimento al danneggiato¹⁸⁴. Infatti, ad avviso della Corte, la scelta del legislatore deve garantire un equilibrato componimento degli interessi in gioco, poiché la limitazione di responsabilità patrimoniale deve essere temperata da idonee e specifiche salvaguardie del diritto fatto valere da chi subisce il danno¹⁸⁵.

Alla luce delle chiare decisioni prese dalla Corte costituzionale appare evidente che il nuovo art. 2407, comma secondo, presenti seri dubbi di legittimità costituzionale.

Infatti, la norma equiparerebbe irragionevolmente la colpa grave alla colpa lieve, con il solo scopo di voler garantire maggiore certezza a favore del sindaco danneggiante, senza che tale norma sia al contempo connessa a specifiche esigenze inerenti alla particolare professione esercitata, e a adeguate garanzie a tutela dell'integrale soddisfacimento del danneggiato.

Anzi, la posizione del danneggiato, al fine di escludere l'applicazione del *liability cap*, verrebbe ulteriormente aggravata dall'onere di dover dimostrare che il sindaco abbia agito con dolo¹⁸⁶, ciò specialmente nelle ipotesi in cui non sia facile delimitare il confine fra colpa cosciente e dolo eventuale. Tale esempio dimostra l'irragionevolezza della norma,

¹⁸² Corte Cost. 22 novembre 1991, n. 420, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 1, l. 22 agosto 1985, n.450, nella parte in cui non eccettuava dalla limitazione della responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave.

¹⁸³ Corte Cost. 26 maggio 2005, n. 199, Nuovamente, la Corte si è pronunciata per l'incostituzionalità dell'art. 423 del codice della navigazione, nella parte in cui non esclude il limite del risarcimento dovuto dal vettore marittimo in caso di responsabilità determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti preposti.

¹⁸⁴ Corte Cost. 22 gennaio 2024, n. 7.

¹⁸⁵ Corte Cost. 6 maggio 1985, n. 132; sent. Cass. Civile, Sez. III, 16 settembre 2025, n. 25290.

¹⁸⁶ DE LUCA – HOUBEN, *op. cit.*, p. 640, “Dalla nuova disciplina emerge un significativo aggravio probatorio rispetto alla situazione precedente, ove in materia di responsabilità contrattuale dei sindaci, l'attore era tenuto solo a dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità con il danno, mentre spettava ai sindaci l'onere di fornire la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento dei propri obblighi”.

poiché in sede civile la colpa grave, nella forma di “*colpa cosciente*”, viene equiparata alla colpa lieve.

Nemmeno nella relazione illustrativa alla proposta di legge n. 1276 è possibile rinvenire un reale beneficio a tutela dei danneggiati, visto che non appare assolutamente convincente l’affermazione secondo cui il vantaggio consisterebbe nella possibilità di conoscere “*anticipatamente l’ammontare del danno cui il controllore, in caso di negligenza, è preparato a far fronte*”¹⁸⁷.

Infatti, presenta dubbi di legittimità costituzionale anche il sistema di calcolo del *liability cap* parametrato esclusivamente al compenso percepito dal professionista¹⁸⁸. Questo sistema di limitazione della responsabilità civile non solo non prevede adeguate garanzie a tutela del danneggiato, ma non considera nemmeno l’entità effettiva del danno arrecato, ponendosi in chiaro contrasto con i principi generali del diritto civile.

Nelle altre ipotesi di responsabilità patrimoniale limitata, come quella dei magistrati, dei pubblici funzionari e dei medici¹⁸⁹, è possibile individuare la chiara sussistenza dell’equo temperamento tra l’esigenza di limitare l’esposizione ad azioni risarcitorie di particolari categorie di professionisti e il diritto del danneggiato all’ottenere l’integrale risarcimento del danno, che non può essere pregiudicato. Tale tipo di bilanciamento è del tutto assente con riferimento alla nuova responsabilità dei sindaci.

Sebbene la limitazione della responsabilità per colpa lieve possa ritenersi ragionevole, anche alla luce dell’art. 2236 del c.c., non può di certo ritenersi ammissibile che la medesima attenuazione operi analogamente anche nei casi di colpa grave, senza prevedere adeguate garanzie a tutela della pretesa risarcitoria del danneggiato.

Un esempio concreto dell’irragionevolezza della nuova disciplina viene rappresentata proprio nella vicenda scrutinata dal Tribunale barese, in cui è stato accertato che i sindaci fossero pienamente consapevoli della perdita del capitale sociale e, comunque, non si fossero avvalsi dei poteri che la legge al riguardo riconosce loro¹⁹⁰. Alla luce della gravità di tali omissioni di carattere sistemico, non risulta possibile rinvenire alcun criterio logico e razionale nella scelta del legislatore di voler estendere il beneficio della limitazione di

¹⁸⁷ MUTTINI, op. cit., p. 2074.

¹⁸⁸ Circolare Assonime 24 luglio 2025, n. 18. Sul punto anche la circolare di Assonime si è pronunciata contraria rispetto al mezzo predisposto al legislatore, che ancora il plafond al compenso percepito e non invece al pregiudizio patrimoniale sofferto dal danneggiato.

¹⁸⁹ V. supra, Cap. II, Sez. II, § 5.2 *La limitazione della responsabilità patrimoniale per colpa medica*; § 5.3 *La limitazione della responsabilità patrimoniale del magistrato verso l’azione di rivalsa dello Stato*; § 5.4 *Lo “scudo erariale” per i pubblici funzionari*.

¹⁹⁰ GUIZZI, op. cit., p. 682., in Rivista Le Società 6/2025; Trib. Bari, 24 aprile 2025, n. 1981.

responsabilità anche alla colpa grave del sindaco senza prevedere parimenti un'adeguata garanzia a tutela del danneggiato.

La nuova responsabilità limitata dei sindaci presenta un conflitto con il principio di ragionevolezza anche alla luce dell'esigenza di coerenza del mezzo rispetto al fine, secondo cui lo strumento prescelto dal legislatore nella sua discrezionalità sia congruo e adeguato rispetto allo scopo perseguito¹⁹¹.

Se l'intento che si evince dai lavori preparatori è quello di introdurre una nuova disciplina che tenga in considerazione l'effettiva condotta dei sindaci, rispetto a tale esigenza, appare del tutto sconnessa la previsione di un *plafond* parametrato al compenso percepito e che trova parimenti applicazione anche alle ipotesi di colpa grave¹⁹².

Infatti, la disciplina del nuovo art. 2407 si presenta come del tutto ultronea e sproporzionata non solo rispetto al fine che intende perseguire, ma anche con riguardo all'intero sistema e alle norme in tema di responsabilità generalmente previste per le altre professioni.

Inoltre, il nuovo comma secondo dell'art. 2407, si pone in conflitto rispetto alla tutela del risparmio nel caso in cui l'investitore non possa ottenere il pieno risarcimento del danno, considerata l'applicazione anche verso i rapporti esterni della responsabilità patrimoniale dei sindaci. L'art. 47 della Costituzione incoraggia e impone la tutela del risparmio e del diretto e indiretto investimento nei grandi complessi produttivi del Paese. Pertanto, sorgono seri dubbi di legittimità costituzionale nel caso la limitazione di responsabilità patrimoniale dei sindaci operi a detrimento ingiustificato verso la pretesa di risarcimento del danneggiato ¹⁹³.

In conclusione, alla luce dell'orientamento consolidato della Corte costituzionale risulta auspicabile prospettare che la norma possa essere oggetto di una futura pronuncia di illegittimità costituzionale nella parte in cui l'art. 2407, comma secondo, estende il limite di risarcimento anche alle ipotesi di colpa grave e contestualmente non prevede idonee garanzie a tutela del danneggiato.

Infatti, se appare proporzionato limitare la responsabilità dei sindaci nelle ipotesi di colpa lieve, lo stesso non può pacificamente dirsi nel caso di colpa grave, in particolare qualora la medesima condotta integri anche la fattispecie penale della bancarotta semplice.

In tale ipotesi, il sindaco che abbia posto in essere operazioni di grave imprudenza per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale, ovvero che abbia contribuito ad

¹⁹¹ PICCIAU, *op. cit.*, p. 650.

¹⁹² DE LUCA – HOUBEN, *op. cit.*, p. 642.

¹⁹³ BENEDETTI, *op.cit.*, p. 6 e ss.

aggravare il dissesto della società, beneficerebbe del medesimo *liability cap* applicabile al sindaco che, per una lieve imperizia, non abbia rilevato tempestivamente un illecito degli amministratori. Paradossalmente, quest'ultimo potrebbe rispondere in misura più elevata del primo nel caso in cui percepisca un emolumento di poco superiore, indipendentemente dalla gravità della violazione e dall'ammontare dei danni che ne sono derivati.

7.6 Prospettive *de iure condendo*.

In una prospettiva *de iure condendo*, al fine di rendere la nuova responsabilità del collegio sindacale più coerente e proporzionata, il legislatore avrebbe potuto adottare una differente tecnica normativa.

In primo luogo, la soluzione più lineare sarebbe quella di escludere l'applicazione della limitazione di responsabilità patrimoniale nelle ipotesi di “*dolo o colpa grave*”.

Tale scelta normativa avrebbe il pregio di riallineare coerentemente l'art. 2407 con i principi del diritto civile, a partire dal principio sancito dall'art. 1229 c.c., come costantemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Inoltre, da un punto di vista sistematico, la responsabilità dei sindaci si allineerebbe anche con il dettato dell'art. 2236 c.c., senza creare un'area di ingiustificata immunità a favore di una sola categoria di professionisti. Peraltro, il sistema delineato è proprio quello utilizzato in alcuni ordinamenti giuridici stranieri presi come riferimento nella proposta di legge n. 1276, in cui viene esclusa la “*Limited liability*” del professionista nelle ipotesi di “*fraud or gross negligence*”¹⁹⁴.

Tale prospettiva *de iure condendo* consentirebbe anche di riequilibrare il rischio assunto dal sindaco in modo proporzionato sia al compenso mediamente percepito sia alla gravità della condotta colposa a lui imputabile.

Infatti, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, il sindaco lievemente responsabile risponderebbe entro dei tetti massimi predeterminati dalla legge e proporzionati al compenso “*deliberato*” (non quello percepito). Ciò risolverebbe il problema sollevato dal legislatore in merito alle condanne illimitate e solidali dei sindaci con gli amministratori per cifre eccessivamente elevate e non proporzionate al compenso normalmente percepito per la funzione di componente del collegio sindacale.

¹⁹⁴ V. supra, Cap. II, Sez. III, § 6. *Il regime di responsabilità limitata degli auditors nel contesto internazionale.* e ss.

Inoltre, verrebbe preservata la funzione deterrente della responsabilità. Infatti, se il sindaco fosse consapevole di rispondere limitatamente nei casi di colpa lieve, sarebbe maggiormente incentivato a mantenere condotte di vigilanza e intervento più diligenti, specialmente nelle situazioni in cui risultino palesi e sistematiche le irregolarità degli amministratori. In caso contrario, perderebbe il beneficio di limitazione della responsabilità.

Con riferimento al tema della solidarietà, la responsabilità dei sindaci anche ove dovesse essere considerata ancora solidale con quella degli amministratori (in virtù degli artt. 2055 e 1294 c.c.), in caso di colpa lieve, rimarrebbe comunque limitata entro lo specifico *liability cap* parametrato al compenso.

In chiave processuale, invece, il danneggiato sarebbe gravato da un onere probatorio più leggero, in quanto tenuto a dimostrare la gravità della condotta colposa e non più lo specifico elemento doloso al fine di escludere l'applicazione del tetto massimo.

In merito a tale punto, si potrebbe sottolineare che i sindaci rimarrebbero esposti al rischio che i giudici facciano un uso improprio dei concetti di colpa grave e lieve, specialmente nelle zone grigie in cui non è chiaro il grado di responsabilità imputabile al sindaco.

Una soluzione a tale assunto potrebbe rinvenirsi proprio nel corretto e doveroso utilizzo da parte dei giudici, al fine di valutare l'operato dei sindaci e di motivare coerentemente la sentenza di accertamento della responsabilità, delle norme di comportamento del collegio sindacale redatte dal CNDCEC, le quali individuano con precisione tecnica le direttive di comportamento che il collegio sindacale è tenuto a dover adottare in relazione a specifiche violazioni o decisioni assunte da parte degli amministratori.

In tal caso il giudice sarebbe tenuto a motivare la sentenza prendendo come riferimento le migliori pratiche, l'estensione e l'intensità che il controllo del collegio sindacale avrebbe dovuto avere - in relazione alle determinate violazioni e ai segnali di allarme emersi nel caso concreto - alla luce dei criteri tecnici delineati dalle norme di comportamento e dalle scienze aziendalistiche¹⁹⁵.

Infatti, il giudice dovrebbe utilizzare tali disposizioni come parametro al fine di valutare la gravità della colpa del sindaco, non condannando più in via solidale e illimitata i sindaci con gli amministratori in modo automatico e *quasi-oggettivo*, ma verificando in concreto, attraverso il parametro delle regole di comportamento, il grado di discostamento del

¹⁹⁵MUTTINI, *La proposta di riforma del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, p. 2083, in *Responsabilità civile e previdenza*, n. 6 2024, l'A. afferma che in questo modo, verrebbe posto un argine a quegli orientamenti giurisprudenziali che concepiscono il controllo del collegio sindacale come sostanzialmente illimitato, quanto ad estensione ed invasività; in senso analogo ma con riferimento alla sola disciplina penale della colpa grave cfr. RIVERDITI, *Riflessi penali della riforma dell'art.2407 c.c.: prime riflessioni*, p.6, in *Giurisprudenza penale Web*, 2025,5.

sindaco rispetto alla condotta che avrebbe dovuto tenere e in relazione alla prevedibilità degli effetti che ne sarebbero derivati. Pertanto, ove il sindaco sia rimasto totalmente inerte a fronte di gravi ed evidenti irregolarità da parte degli amministratori, sicuramente non potrà beneficiare di alcun limite di responsabilità.

Diversamente, nell'ipotesi in cui, a causa di una lieve imperizia si sia leggermente discostato dalla *best practice* delineata dalle norme di comportamento, comunque beneficerebbe della limitazione di responsabilità, agevolmente assicurabile mediante un'adeguata polizza assicurativa.

Inoltre, graverebbe in capo al danneggiato l'onere probatorio di dimostrare quale condotta concreta avrebbe dovuto adottare il collegio sindacale, facendo riferimento direttamente alle disposizioni delineate dalle norme di comportamento e dalle scienze aziendalistiche. Con riferimento a tale prospettiva *de iure condendo* si potrebbe addirittura estendere analogicamente quanto previsto dall'art. 2236 c.c., escludendo completamente la responsabilità per colpa lieve del sindaco, che in una situazione di problemi tecnici di speciale difficoltà, non sia riuscito a evitare tempestivamente il danno.

Pertanto, il legislatore potrebbe introdurre una norma volta a orientare il giudice verso il corretto utilizzo delle norme di comportamento del collegio sindacale e delle scienze aziendalistiche, in modo da ricostruire correttamente il nesso causale di responsabilità dei sindaci in concorso con gli amministratori, verificando il grado di discostamento rispetto agli obblighi di controllo e intervento espressamente richiesti dallo specifico caso concreto.

Tale contesto normativo introdurrebbe un parametro di giudizio predeterminato.

Sul versante assicurativo, il sindaco potrebbe sempre coprire il rischio economico attraverso una polizza assicurativa che preveda dei massimali più elevati e che trovino applicazione proprio in caso di colpa grave, il cui costo dei premi può essere rimesso a carico della società.

La funzione deterrente verrebbe comunque preservata, poiché la polizza assicurativa è solita escludere la copertura per determinate ipotesi di colpa grave e l'assicurato è comunque esposto al pagamento di scoperti, in misura eguale a una certa percentuale del danno. Inoltre, il massimale della polizza potrebbe comunque essere non sufficiente per coprire l'intero ammontare del danno causato da una condotta gravemente negligente del

sindaco in concorso con le irregolarità gestorie, in tal caso il sindaco verrebbe esposto al rischio di dover coprire la parte eccedente il massimale della polizza¹⁹⁶.

La prospettiva *de iure condendo* delineata sarebbe in grado di contrastare efficacemente il fenomeno della c.d. *selezione avversa*, poiché riavvicinerebbe proprio i sindaci più diligenti ad assumere l'incarico all'interno del collegio sindacale. Infatti, nei casi di colpa lieve la loro responsabilità verrebbe significativamente limitata, non essendo più tenuti per una semplice violazione a risarcire l'intero danno causato dagli amministratori. Tra i sindaci più qualificati, infatti, bisogna considerare coloro che seguono diligentemente le regole di comportamento delle scienze aziendalistiche e che non rimangono irragionevolmente inerti o si muovono tardivamente a fronte di gravi e sistemiche irregolarità.

Ciò opererebbe come un incentivo anche verso i professionisti meno diligenti, i quali verrebbero indotti a non limitarsi a controlli meramente formali e privi di effettività, considerando il rischio di incorrere in una responsabilità illimitata e solidale nei casi di colpa grave.

Una differente prospettiva *de iure condendo* si può rinvenire proprio nel regime di responsabilità previsto dall'ordinamento giuridico tedesco per gli *auditors*, che stabilisce dei differenti limiti di responsabilità parametrati anche alla gravità della condotta colposa¹⁹⁷.

Pertanto, il legislatore avrebbe potuto prevedere dei tetti massimi specificatamente applicabili solo alle ipotesi di colpa lieve e altri significativamente più elevati per i casi di gravi violazioni colpose, mantenendo ferma l'esclusione nei casi di dolo.

Tale prospettiva avrebbe conseguito una maggiore ragionevolezza intrinseca della norma, differenziando la colpa grave da quella lieve. Anche in tale ipotesi rimarrebbe comunque necessario che il legislatore attribuisca dei parametri certi al giudice al fine di qualificare correttamente la gravità della condotta, i quali possono rinvenirsi nella prassi e nelle regole di comportamento tratte dalle scienze aziendali.

Ovviamente, le prospettive delineate nel presente paragrafo rimangono solo una differente proposta di tecnica normativa rispetto alla soluzione scelta legislatore.

Esse, però, potrebbero assumere concreta rilevanza nel caso in cui la Corte costituzionale fosse chiamata a operare il vaglio di costituzionalità in merito all'art. 2407, comma

¹⁹⁶ Minore è il massimale, maggiore è l'incentivo per il sindaco e per l'amministratore a operare secondo i canoni di diligenza, prudenza e perizia.

¹⁹⁷ V. supra, Cap. II, Sez. III, § 6.2 *Confronto con la responsabilità degli organi di controllo negli ordinamenti giuridici stranieri: Tedesco, Polacco, Belga.*

secondo, e ne dichiarasse l'illegittimità incostituzionale, nella parte in cui estende la limitazione di responsabilità patrimoniale del sindaco anche alle ipotesi di colpa grave. In tale contesto, il legislatore verrebbe chiamato a intervenire nuovamente sulla norma per colmare il *vulnus*, ridefinendo l'applicazione dei *liability caps* secondo il criterio di ragionevolezza, in modo da preservare l'effettività della funzione di controllo e di garantire un'adeguata tutela della pretesa risarcitoria del danneggiato.

SEZIONE II

La responsabilità civile del collegio sindacale nelle società quotate e la tutela del mercato.

8. Il collegio sindacale nelle società quotate.

La nuova disposizione dell'art. 2407, comma secondo, nel determinare l'ammontare dei differenti scaglioni non prende come riferimento né le dimensioni della società, né il fatto che si tratti di una S.p.a. chiusa o quotata.

Tale carenza normativa non è in grado di rilevare le importanti conseguenze che sussistono nel caso in cui il collegio sindacale commetta delle violazioni nell'espletamento dell'incarico in una società quotata ovvero con azionariato diffuso, non essendo sufficiente ancorare la limitazione di responsabilità esclusivamente al compenso percepito, il cui *plafond* risulterebbe essere nettamente inferiore rispetto al danno complessivo che può essere cagionato, considerando la diffusione delle azioni fra il pubblico¹⁹⁸.

Il regolamento del Ministro della giustizia prevede requisiti di professionalità aggiuntivi e più specifici per i componenti del collegio sindacale in una società con azioni quotate, rispetto alle disposizioni previste nel Codice civile¹⁹⁹.

¹⁹⁸ Il compenso mediamente riconosciuto ai sindaci delle società con azioni quotate sul mercato si aggira intorno ai €50.000. Pertanto, in tale ipotesi i sindaci delle società quotate, anche nelle ipotesi di colpa grave, risponderebbero comunque entro il limite massimo di 600.000 euro (x 12 volte), ciò anche dove abbiano significativamente contribuito a causare danni molto più elevati visto l'accesso delle azioni al mercato regolamentato.

¹⁹⁹ V. decreto ministeriale 30 marzo 2000, n.162, art.1. "*Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti*".

2. *I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:*

La normativa di fonte secondaria richiede che almeno un sindaco effettivo su tre - o due se il numero è superiore a tre – debba essere necessariamente scelto tra coloro che siano iscritti nel registro dei revisori contabili e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti *“per un periodo non inferiore a tre anni”*. Gli altri sindaci, invece, possono anche non essere revisori legali, ma devono essere scelti tra *“coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio”* nell'esercizio di specifiche professioni di tipo *giuridico – aziendale* individuate nel regolamento.

La *ratio legis* di prevedere ulteriori requisiti di professionalità e di indipendenza si rintraccia nella necessità di conferire l'incarico a professionisti maggiormente qualificati, considerata la maggiore complessità nell'ipotesi in cui la società sia quotata, al fine garantire una maggiore tutela del mercato. Infatti, anche il perimetro dei poteri e doveri del collegio sindacale di una società quotata è più ampio rispetto a quello previsto dal Codice civile²⁰⁰.

La Cassazione afferma che nelle società quotate in borsa il *“dovere di vigilanza e controllo imposto al collegio sindacale si fa ancora più stringente, in vista della funzione di garanzia dell'equilibrio del mercato”*²⁰¹.

Inoltre, la maggiore diligenza nell'esercizio della funzione di controllo del collegio sindacale si rinviene anche attraverso le disposizioni interne previste dalle norme di condotta aziendale imposte dalla società e divulgate al mercato, rendendo vincolante la loro osservanza.

Pertanto, appare evidente che l'ordinamento giuridico esiga un controllo più rigido volto a tutelare il mercato e tutti coloro che acquistano i titoli della società senza essere coinvolti nella gestione, i quali devono poter far affidamento sulle informazioni ufficiali che la società quotata pubblica e dai meccanismi di controllo interni ed esterni. Nonostante la maggiore diligenza richiesta, l'ampliamento dei doveri e la rilevante tutela degli interessi coinvolti, il legislatore ha previsto che la nuova limitazione della responsabilità

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa”.

²⁰⁰ Il TUF prevede specifici poteri aggiuntivi, come per esempio: sindaco è individualmente legittimato a convocare il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo, ex. art. 151, comma secondo, tuf; il collegio sindacale deve comunicare senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza, ex art. 149, comma terzo, tuf. La disciplina speciale, prevedendo ulteriori requisiti e poteri dei sindaci nelle società quotate, richiede una diligenza professionale maggiore rispetto a quella prevista dal Codice civile, ciò perché la società offre i propri titoli al pubblico

²⁰¹ Cass. Civ. Sez. II, 3 gennaio 2019, n.5.

patrimoniale sia ancorata esclusivamente al compenso percepito, indipendentemente dal fatto che la società sia quotata o sia chiusa.

Non è stata recepita, invece, la volontà delineata nei lavori preparatori di prevedere l'applicazione all'emolumento annuo *“deliberato”* di *“moltiplicatori tra loro differenziati, a seconda che la società faccia o meno ricorso al mercato del capitale di rischio”*.

Appare evidente che il parametro del compenso non riflette adeguatamente le notevoli differenze che denotano la disciplina delle società quotate; inoltre, il corrispettivo riconosciuto al sindaco non viene stabilito ex ante dal legislatore, ma rimane nella libera scelta delle parti.

Sarebbe risultato più coerente, se il legislatore avesse previsto scaglioni differenziati in base alle dimensioni della società e al fatto che l'incarico di sindaco venga svolto per società qualificabili come enti di interesse pubblico. Infatti, il disegno di legge del Senato n. 1426 in materia di responsabilità dei revisori legali prevede di introdurre una limitazione di responsabilità per questi ultimi parametrata al compenso e anche alla natura o meno di interesse pubblico della società²⁰².

Questa scelta tecnica di ancorare il limite della responsabilità alle dimensioni della società viene adottata, seppur con riferimento agli *auditors*, dalla maggior parte dei paesi europei menzionati nella relazione illustrativa stessa alla proposta di legge n. 1276.

Per esempio, secondo il *HGB* tedesco, gli scaglioni della responsabilità dei revisori legali, ex §323, si differenziano: in primo luogo, a seconda della natura di ente di interesse pubblico o meno; e, in secondo luogo, in relazione alla gravità della colpa del responsabile, che se ha agito con colpa grave vede escludersi l'applicazione del plafond, ovvero lo stesso cresce in misura notevole (passando da 4 milioni di euro fino a 32 milioni di euro).

8.2 La responsabilità del collegio sindacale nelle banche.

La criticità emersa in relazione all'applicazione generale del rinnovato art. 2407 c.c. a tutti i tipi di società di capitali vale anche con riferimento all'incarico di sindaco assunto nelle società bancarie.

²⁰² Tale scelta normativa è stata presa come base per il disegno di legge 1426 del Senato che reca una modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, in materia di responsabilità dei revisori legali; Sul punto v. infra §. 9.4 *Il nuovo disegno di legge in tema di limitazione della responsabilità patrimoniale dei revisori legali*.

I poteri di controllo del collegio sindacale nelle banche, oltre che dalle norme del Codice civile, sono analiticamente dettate dal TUB e dalle fonti normative secondarie emanate dalla Banca d'Italia. Da ciò ne consegue logicamente un incremento dello standard di diligenza professionale richiesto per garantire un controllo più efficiente e adeguato alla delicata attività di interesse pubblico svolta dall'ente.

La diligenza professionale che deve essere adottata dal collegio sindacale viene scandita dall'orientamento maggioritario della Corte di Cassazione, secondo cui: *“i sindaci se operanti in un settore vigilato quale è quello creditizio, devono possedere ed esprimere una costante e adeguata conoscenza del business bancario e hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi”*²⁰³.

Il giudice di legittimità ritiene che il sistema normativo pretenda dall'attività di vigilanza del collegio sindacale un controllo continuato e proattivo sulle procedure aziendali.

In caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione, la Corte di cassazione riconosce che i sindaci siano responsabili a titolo di concorso omissivo *quoad functionem*, in quanto su di loro grava un obbligo di vigilanza funzionale alla verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società²⁰⁴.

Infatti, a norma delle istruzioni di vigilanza delineate dalla Banca d'Italia i componenti del collegio sindacale debbono valutare il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'*Internal Audit* e al sistema informativo-contabile²⁰⁵.

Inoltre, secondo l'orientamento maggioritario della Cassazione, il sindaco di banca ha il dovere di mettere in atto anche controlli autonomi e indipendenti da quelli delle strutture del controllo interno, non potendosi limitare solo alla vigilanza sulle strutture di controllo interno²⁰⁶. Pertanto, si riconosce in capo al collegio sindacale un controllo complementare e distinto rispetto a quello svolto propriamente dagli organi aziendali interni.

²⁰³ Cass. civ., Sez. II, 19 maggio 2022, n. 16276; Cass. civ. Sez. II, 14 marzo 2025, n. 6887.

²⁰⁴ Cass. civ., Sez. II, 28 marzo 2025, n. 8229.

²⁰⁵ V. Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, Titolo IV, Capitolo 11, Sezione IV, par. 1.1

²⁰⁶ DOLMETTA, *Procedure sanzionatorie e responsabilità per fatto proprio dei sindaci di banca. Questioni*, 699, in Rivista Le Società 6/2025; Cass. civ. Sez. II, 3 gennaio 2019, n.5, la Corte afferma che *“La responsabilità dei sindaci sussiste, dunque, indipendentemente dall'esito delle singole operazioni ed anche a fronte di insufficienti informazioni da parte degli amministratori, potendo gli stessi avvalersi della vasta gamma di strumenti informativi ed istruttori, prevista dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 149”* (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5357 del 07/03/2018, Rv. 647847).

Alla luce del rigoroso orientamento della Corte di cassazione e della centralità del ruolo che la legge riconosce al collegio sindacale, quale centro privilegiato di raccolta di informazioni preposto a una vigilanza continua e proattiva su tutta la *governance* societaria e in particolare sull'adeguatezza dei comitati di controllo interni, appare del tutto irragionevole prevedere un regime di responsabilità patrimoniale limitata che si estende parimenti alle ipotesi di colpa grave e che si pone in netto contrasto rispetto al maggior grado di diligenza professionale richiesto per l'esercizio di controllo in relazione all'attività bancaria.

Infatti, appare opportuno mettere in rilievo che la rigidità dei poteri-doveri propri del collegio sindacale, *quoad functione*, costituisca la necessaria salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione degli amministratori, nonché l'obbligo di controllo del corretto operato della banca come istituzione deputata alla raccolta del risparmio e all'esercizio del credito in modo consono a una sana e prudente gestione²⁰⁷.

Il nuovo art. 2407, comma secondo, assume una connotazione eccessivamente riduttiva nel prevedere un'applicazione generale che non distingue nitidamente l'importanza che assume la funzione di controllo per gli enti di interesse pubblico, ove le rilevate carenze normative della nuova disciplina e le conseguenze che ne derivano sembrano essere del tutto inaccettabili. Il risultato che consegue è un chiaro indebolimento della funzione di controllo del collegio sindacale, che potrebbe comportare un'inadeguata vigilanza rispetto all'adeguatezza dei sistemi di controllo interno e sulle procedure aziendali per la corretta gestione.

Alla luce di quanto esposto, appare difficile trovare una compatibilità tra il nuovo limite alla responsabilità del collegio sindacale e la funzione di controllo svolta in settori come quello bancario o dei mercati regolamentati, soprattutto ove l'intento è quello di porre un limite al rigoroso orientamento della giurisprudenza, che fonda la propria *ratio decidendi* nella necessaria esigenza di dover tutelare il mercato.

In conclusione, mentre in Germania a seguito dello scandalo finanziario *Wirecard* - in cui è stata accertata un'importante responsabilità causale in capo ai revisori legali, preposti al controllo contabile – il legislatore tedesco è intervenuto inasprendo in modo significativo i limiti della responsabilità patrimoniale dei revisori contabili, specialmente

²⁰⁷ Cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 dicembre 2022, n. 37440.

nelle ipotesi di colpa grave²⁰⁸; nell'ordinamento giuridico italiano, invece, si registra una tendenza di segno opposto.

Infatti, a seguito del *crac* delle Banche Venete, in cui è stata riscontrata parimenti una rilevante responsabilità in capo agli organi di controllo e di revisione contabile, il legislatore ha scelto di intervenire sulla responsabilità del collegio sindacale - e, seppur ancora al vaglio delle Camere, anche su quella dei revisori legali – con l'obiettivo di attenuare notevolmente la responsabilità patrimoniale degli organi di controllo.

Tale scelta rischia di determinare un significativo indebolimento della funzione di vigilanza interna, in particolare in settori quali quello bancario e dei mercati regolamentati, in cui il controllo del collegio sindacale e degli organi interni riveste un ruolo di assoluta centralità al fine di impedire e segnalare tempestivamente scelte gestorie eccessivamente rischiose e imprudenti, idonee a compromettere l'integrità stessa del mercato.

8.3 Il ritorno della responsabilità illimitata per i sindaci nelle società quotate.

In data 8 ottobre 2025, il Consiglio dei Ministri, in attuazione della delega conferita dall'art. 19 della legge 5 marzo 2024, n.21 (c.d. Legge Capitali) ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo volto a riformare la disciplina del TUF, in cui si propone di escludere *integralmente* l'applicazione della limitazione di responsabilità patrimoniale per i sindaci che svolgono l'incarico in una società quotata²⁰⁹. Infatti, l'art. 6, lett. gg) del presente testo prevede di introdurre nel TUF di un nuovo art. 151.2, il quale stabilisce che *“I componenti del collegio sindacale sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità ai doveri inerenti al loro incarico. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione, in luogo di quanto previsto dall'articolo 2407, comma 2, del codice civile.”*

Inoltre, il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 144 dell'8 ottobre del 2025, annesso allo schema, afferma che il provvedimento correttivo prevede di *“escludere la*

²⁰⁸ <https://globallitigationnews.bakermckenzie.com/2020/10/21/unlimited-liability-for-auditors-in-germany/>

“As a consequence of the Wirecard-scandal, the German Government now takes action to increase the potential liability of auditors. The Federal Ministry of Finance and the Federal Ministry of Justice have prepared a joint action plan for “combating financial reporting fraud and strengthening controls over financial markets”.

²⁰⁹ V. Art. 6 lett. gg) (Modifiche al Titolo III della Parte IV del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n.58) dello schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'art. 19 della legge 5 marzo 2024 n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia dei mercati dei capitali.

limitazione di responsabilità (patrimoniale) per i componenti del collegio sindacale delle società quotate, al fine di non compromettere l'impegno richiesto nell'applicazione della diligenza professionale”.

Il nuovo art. 151.2 propone di reinserire integralmente il precedente regime di responsabilità dei sindaci, con l'espressa menzione della solidarietà illimitata con gli amministratori. Dunque, tornerebbe pienamente in vigore per i sindaci delle società quotate il regime di responsabilità illimitata e solidale, quale unico strumento a presidio di un corretto e adeguato adempimento del controllo professionale espressamente richiesto al collegio sindacale.

Lo schema del decreto legislativo, come si evince nel comunicato stampa, riconosce l'importanza della funzione deterrente che può essere pienamente garantita solo attraverso la responsabilità illimitata, poiché la limitazione così ampia, prevista dal novellato art. 2407, renderebbe *“i sindaci sostanzialmente irresponsabili e privi di ogni tensione per realizzare comportamenti diligenti”*²¹⁰. Pertanto, lo stesso legislatore riconosce le prime criticità di una riforma completamente sbilanciata a favore dei sindaci. Infatti, si riconosce esplicitamente che la diligenza professionale del sindaco venga *“compromessa”* dalla limitazione della responsabilità patrimoniale, che opera indistintamente anche nel caso della colpa grave, ciò comporta a una sottovalutazione del rischio effettivo ovvero a un minore impegno nella diligenza professionale richiesta.

Infatti, il Consiglio dei ministri afferma che: *“la limitazione economica potrebbe generare una distorsione, portando a una sottovalutazione del rischio effettivo o a un minor impegno nell'applicazione della professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico”*²¹¹.

Tuttavia, il legislatore esclude l'applicazione della limitazione di responsabilità proprio nelle situazioni in cui i sindaci potrebbero essere chiamati a risarcire i danni in solido con gli amministratori per cifre molto elevate.

Una tale scelta normativa si pone totalmente in contraddizione con le *“rationes”* dell'originaria riforma legislativa dell'art. 2407, il cui *iter* legislativo è iniziato nel 2023. Infatti, fra le esigenze originarie si possono citare la necessità: di riequilibrare la sproporzione tra l'emolumento dei sindaci e il danno che possono essere chiamati a

²¹⁰ Si riportano le testuali parole che il legislatore esprime nella relazione di accompagnamento alla riforma del diritto societario del 2003, nel momento in cui venne scelto un regime di responsabilità solidale e illimitata per gli amministratori, i sindaci e i revisori legali.

²¹¹ V. La relazione illustrativa del presente schema di decreto legislativo, presentato alla Camera dei deputati in data 22 ottobre 2025.

risarcire; di ridurre l'onerosità delle polizze assicurative che devono stipulare; di rendere maggiormente attrattivo il ruolo di sindaco.

Il legislatore riconosce come queste motivazioni non siano sufficienti per giustificare la limitazione di responsabilità patrimoniale dei sindaci di società quotate, ciò non solo con riferimento alle ipotesi di colpa grave, ma anche a quelle di colpa lieve, ritornando pienamente applicabile il regime di responsabilità illimitata, in virtù di garantire l'adeguata tutela degli investitori risparmiatori e del mercato.

In conclusione, verrebbe introdotto un sistema di “doppio binario” per la responsabilità dei sindaci²¹², che è contemporaneamente disciplinata dall'art. 2407, secondo comma, che prevede la limitazione di responsabilità patrimoniale quale regola generale, e dall'art. 151.2 del TUF che, quale norma speciale, reintroduce la precedente responsabilità illimitata per i sindaci che operano nelle società con azioni quotate.

SEZIONE III

La disparità di trattamento verso gli altri organi di controllo.

9. L'immutata responsabilità illimitata del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione.

Il nuovo regime delineato dall'art. 2407 c.c. introduce evidenti profili di incoerenza sistematica con riferimento alle regole della responsabilità civile previste per gli altri sistemi alternativi di amministrazione e controllo²¹³.

Infatti, il beneficio della responsabilità limitata si estende solo a favore del collegio sindacale, mentre rimane del tutto immutata la responsabilità solidale e illimitata prevista per gli altri organi di controllo²¹⁴. Eppure, nel corso dell'iter di riforma dell'art. 2407 c.c., lo stesso CNDCEC aveva sollevato i medesimi rilievi critici anche in relazione al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione²¹⁵.

Dall'analisi della disciplina relativa agli altri organi di controllo, diversi dal collegio sindacale, emerge che il legislatore segua una logica improntata sulla responsabilità

²¹² NEGRI, *E per i sindaci sparisce il limite alla responsabilità*, in *il Sole 24 ore*, 2025.

²¹³ Assonime circolare n. 18 del 24 luglio 2025; V. anche AMBROSINI, *op. cit.*, p.661, in *Rivista Le Società*, n. 6/2025.

²¹⁴ RODORF, *op. cit.*, in *Rivista le Società*, n. 6/2025

²¹⁵ V. CNDCEC, *Istanza per una revisione oggettiva della responsabilità civile ascrivibile ai componenti degli organi di controllo delle società di capitali: introduzione di un limite quantitativo*, p.3, 20 giugno 2022: “sia per i soggetti incaricati del controllo contabile, sia per i sindaci e per i componenti del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione, la responsabilità è illimitata”.

illimitata e solidale fra coloro che gestiscono e coloro che esercitano la funzione di vigilanza.

Infatti, con riferimento al consiglio di sorveglianza, l'art. 2409-*terdecies* continua a prevedere un regime di responsabilità illimitata e solidale con gli amministratori, analogamente alla precedente versione *ex art. 2407*, comma secondo²¹⁶.

Inoltre, la rinnovata disciplina non viene espressamente richiamata dall'art. 2409-*quaterdecies* tra le norme del collegio sindacale applicabili anche all'organo di controllo del modello dualistico.

Nel caso del sistema monistico, il comitato per il controllo sulla gestione continua a rispondere solidalmente con gli amministratori esecutivi, secondo i principi generali espressi dall'art. 2392 del codice.

Pertanto, se i promotori della riforma già denunciavano l'inadeguatezza dei “*poteri impeditivi*” del collegio sindacale nel prevenire le violazioni degli amministratori, ne consegue che, coerentemente, il legislatore avrebbe dovuto riconoscere come tale “*criticità*” si manifesti in misura ancora più accentuata con riferimento ai componenti del consiglio di sorveglianza e agli amministratori non esecutivi del c.c.g., i cui poteri sono ancora più limitati rispetto a quelli più ampi previsti per il collegio sindacale.

Inoltre, gli eccessi della giurisprudenza inclini a riconoscere una responsabilità omissiva quasi oggettiva, coinvolgono non solo il collegio sindacale, ma si estendono ugualmente anche agli altri due modelli di supervisione sulla gestione, trattandosi di un problema diffuso a tutte le forme di controllo della governance societaria.

Allo stesso modo la sproporzione tra compenso e responsabilità illimitata, così come la correlata difficoltà nello stipulare adeguate polizze assicurative *D&O*, costituiscono problematiche che non riguardano esclusivamente i sindaci, ma si estendono parimenti a tutti gli altri soggetti preposti a una funzione di controllo sulla gestione e comunque diversa dall'esercizio di incarichi esecutivi o delegati.

Dunque, non appare condivisibile un trattamento così profondamente differente sul piano della responsabilità, soprattutto se la *ratio* della riforma proviene da esigenze chiaramente comuni anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.

La *ratio* della scelta normativa adottata dal legislatore, qualora non si tratti di una “*mera svista*”, potrebbe rinvenirsi nel timore di estendere sin da subito un regime di limitazione della responsabilità ad organi diversi dal collegio sindacale, che strutturalmente conserva

²¹⁶ Art. 2409-*terdecies* c.c., comma 3: il quale riporta che i componenti del consiglio di sorveglianza sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

una posizione più rigorosa e un grado di indipendenza *astrattamente* superiore rispetto agli altri sistemi di controllo²¹⁷.

Ne consegue che, alla luce della minore indipendenza di questi ultimi, vi sarebbe il rischio che una limitazione di responsabilità in favore dei supervisori finisca per indebolire eccessivamente la funzione di vigilanza sulla gestione, tenuto conto che questi sistemi alternativi presentano già un minor rigore nell'architettura dei controlli sulla gestione, in funzione di una *governance* più semplificata e flessibile.

Pertanto, la responsabilità solidale e illimitata dei supervisori, differenti dai sindaci, finirebbe per configurarsi come il contrappeso necessario per beneficiare di vantaggi in termini di una maggiore flessibilità nei controlli; tuttavia, le conseguenze di tale bilanciamento graverebbero esclusivamente e ingiustamente sui componenti dell'organo di controllo, chiamati a rispondere illimitatamente e solidalmente senza ottenere alcun vantaggio reale.

Ciò incentiverebbe il fenomeno della selezione avversa, inducendo i migliori professionisti a rinunciare alla carica di consigliere di sorveglianza ovvero di amministratore non esecutivo nel c.c.g., poiché esposti a un rischio non proporzionato all'emolumento normalmente percepito, il cui ammontare è sostanzialmente analogo a quello corrisposto ai componenti del collegio sindacale.

Pertanto, appare irragionevole prevedere un regime di responsabilità limitata a vantaggio esclusivo del collegio sindacale, mantenendo invece una responsabilità illimitata per gli altri due tipi di organi di controllo, verso i quali sussistono le medesime esigenze critiche che hanno spinto il legislatore a riscrivere l'art. 2407 del codice.

Non sembra nemmeno possibile estendere il nuovo regime per mezzo dell'art. 223 *septies* della disposizione di attuazione al codice²¹⁸. Un'interpretazione estensiva in tal senso sarebbe infatti incompatibile con il chiaro dettato normativo della legge, che, da un lato, introduce il nuovo art. 2407 solo per il collegio sindacale; dall'altro lato, mantiene immutato i due regimi specifici di responsabilità previsti, rispettivamente, per il sistema

²¹⁷ FREGONARA, *op. cit.*, p. 1812 ss.

²¹⁸ V. Art. 223-septies disp. att. cod. civ., *Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema monistico.*

Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove compatibile con le specificità di tali organi.

dualistico e per quello monistico, entrambi coerenti con l'impostazione normativa del precedente regime.

In conclusione, alla luce dell'attuale quadro normativo, la nuova disciplina prevista dall'art. 2407, comma secondo, letta in combinato disposto con gli artt. 2409 *terdecies*, 2409 *quaterdecies*, 2409 *octiesdecies*, presenta seri dubbi di legittimità costituzionale rispetto all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non estende anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione il beneficio della responsabilità limitata. Ciò appare irragionevole, poiché tutti e tre gli organi sono preposti alla medesima funzione di controllo sulla gestione ed i rispettivi componenti sono parimenti esposti alle medesime conseguenze pregiudizievoli derivanti da un regime di responsabilità illimitata e solidale con gli amministratori.

9.2 Le nuove proposte di modifica del Codice civile in tema di sistemi di amministrazione e controllo presentate nello schema di decreto legislativo del Consiglio dei ministri.

Il Consiglio dei ministri, in data 22 ottobre 2025, ha sottoposto al parere parlamentare lo schema di decreto legislativo, approvato in data 8 ottobre 2025, che reca una riforma organica del TUF e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile²¹⁹.

Nella relazione illustrativa dell'atto, pubblicata da Palazzo Chigi, si rinviene come l'intervento normativo sull'intero comparto del codice recante disposizioni in materia di sistemi di amministrazione e controllo delle società per azioni sia dettata *“dall'esigenza di accordare una maggiore discrezionalità sostanziale nella scelta di quale sistema di governance adottare, con il fine ultimo di rafforzare l'attrattività delle società italiane, rendendo i sistemi più facilmente riconoscibili anche da investitori esteri”*²²⁰.

²¹⁹ Sul punto V. <https://www.wstlegal.eu/it/riforma-della-governance-societaria-il-consiglio-dei-ministri-approva-lo-schema-di-decreto-legislativo/>, 17 ottobre 2025, nell'articolo si elencano le principali modifiche della riforma della governance societaria, fra cui si rinviene l'introduzione ex novo di una nuova disciplina dell'organo di controllo, prevista dai nuovi articoli 2936-ter fino al 2936 octies, precisando doveri, poteri ispettivi e modalità operative, inclusa la gestione delle denunce da parte dei soci e lo svolgimento delle riunioni. Inoltre, vengono ridefiniti i paragrafi 2, 3 e 4 della Sezione VI-bis prevedendo delle discipline organiche e aggiornate per ogni sistema di governance di riferimento e vengono rinominati rispettivamente: (i) Del sistema con collegio sindacale; (ii) Del sistema con consiglio di sorveglianza; e (iii) Del sistema con comitato sul controllo di gestione.

²²⁰ V. Relazione Illustrativa allo schema di decreto legislativo presentata alla Camera dei deputati il 22 ottobre 2025, p.10, *“Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento”*, in Rivista Non solo Diritto Bancario.

La ratio alla base di tale riforma risiede nel fatto che il modello di governance più utilizzato dalle società di capitali italiane è quello di tipo tradizionale, del tutto sconosciuto sul piano internazionale, a cui il Codice civile conferisce una rilevanza assolutamente centrale.

Infatti, secondo i dati dell'*OECD Corporate governance Factbook*: il sistema monistico è sicuramente il modello più utilizzato, scelto come sistema esclusivo in ben 24 giurisdizioni; mentre in altri 18 Paesi è possibile optare per il sistema monistico ovvero per il dualistico. Solo in tre ordinamenti giuridici – tra cui quello Italiano – viene previsto di default un “*hybrid system*”, diverso dai più diffusi sistemi monistico e dualistico, e caratterizzato dalla presenza di un “*board of statutory auditors*”²²¹.

L’attuale disciplina del Codice civile attribuisce chiaramente al sistema tradizionale un ruolo centrale, poiché le disposizioni dettate con riferimento al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione operano dei costanti richiami alle specifiche norme dettate per il collegio sindacale.

Infatti, l’intervento provvede a riformare il sistema di *corporate governance* delle società di capitali rendendo ogni modello di amministrazione e controllo autosufficiente ed eliminando qualsiasi rinvio al modello tradizionale come modello di base²²².

Inoltre, è possibile osservare come quasi la totalità delle società per azioni italiane rimanga fedele al sistema tradizionale, specialmente nel caso in cui le azioni non siano diffuse fra il pubblico.

Pertanto, al fine di attrarre i capitali esteri, viene riorganizzata completamente la normativa del codice, proponendo “*una disciplina autonoma ed esaustiva dei tre sistemi alternativi di amministrazione e controllo che, da un lato, accorda agli stessi la medesima rilevanza e visibilità – superando, così, l’impostazione pregressa caratterizzata da un forte favor per il precedente sistema “tradizionale” –, dall’altro, ne evidenzia i rispettivi tratti distintivi*”²²³.

Se, da un lato, si cerca di introdurre una disciplina autonoma ed esaustiva volta a superare il *favor* per il sistema tradizionale; dall’altro lato, rimarrebbe la profonda disparità di trattamento con riferimento alla responsabilità dell’organo di controllo, poiché nonostante l’ampio intervento normativo, il beneficio della limitazione di responsabilità patrimoniale *ex art. 2407* rimane a beneficio esclusivo del collegio sindacale.

²²¹ OECD, *Corporate Governance Factbook* 2025, p. 153, par. 4.1 *Basic Board structures and independence*.

²²² V. Art. 9, lett. b) che sostituisce il vigente art. 2380 dello schema di decreto legislativo

²²³ V. Relazione Illustrativa allo schema di decreto legislativo presentata alla Camera dei deputati il 22 ottobre 2025, p. 82.

Un simile disallineamento normativo rischia di vanificare l'intento del legislatore, poiché appare evidente che il sistema tradizionale continuerebbe a rappresentare il modello di *governance* privilegiato. Il collegio sindacale, infatti, sarebbe l'unico organo di controllo a beneficiare di una responsabilità limitata, contribuendo così ad alimentare il fenomeno della rinuncia dell'accettazione dell'incarico da parte di consiglieri di sorveglianza o di amministratori non esecutivi, per i quali il regime di responsabilità rimarrebbe invece illimitato.

Se la *ratio* ispiratrice alla base della nuova riforma presentata dal Consiglio dei ministri è quella di attribuire piena ed eguale dignità ai tre modelli di amministrazioni e controllo, non risulta chiaro perché nello schema di decreto legislativo, pur introducendo una nuova disciplina autonoma prevista per tutti i modelli di controllo, non siano state previste ugualmente delle disposizioni generali in merito a un regime di responsabilità comune a tutti i differenti modelli di controllo.

Come già evidenziato, è verosimile che la scelta del legislatore di mantenere invariato l'ambito soggettivo del rinnovato art. 2407, comma secondo, derivi dal timore di estendere una limitazione di responsabilità alquanto ampia a delle forme di controllo che appaiono meno indipendenti e direttamente connesse con il consiglio di amministrazione.

9.3 La disparità di trattamento rispetto alla responsabilità degli amministratori non esecutivi.

La riforma della responsabilità del collegio sindacale presenta elementi asimmetrici anche con riguardo alla disciplina prevista per gli amministratori non esecutivi, i quali sono anch'essi titolari di una funzione di supervisione sull'operato degli amministratori esecutivi o delegati, avendo l'obbligo di agire informati, *ex art.* 2381 del codice.

Tuttavia, per tali soggetti, è previsto un regime di responsabilità illimitata²²⁴.

Il consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; supervisiona, sulla scorta della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

²²⁴ CAMPOBASSO, *Diritto commerciale 2 Diritto delle società*, p. 369-370, X ed., vol. II, 2021, gli amministratori svolgono una funzione di vigilanza sulla gestione, che spetta sia collegialmente all'intero consiglio, sia al singolo amministratore, in quanto lo stesso è personalmente e solidalmente responsabile dei danni che alla società possono derivare dall'omessa vigilanza

Inoltre, preme sottolineare che i consiglieri non esecutivi siano destinatari dello stesso flusso di informazioni indirizzate ai sindaci²²⁵, ma, allo stesso tempo, non detengano i medesimi poteri di controllo e intervento che la legge attribuisce al collegio sindacale.

Il legislatore ha eliminato per gli amministratori non esecutivi l'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione, sostituito, invece, da doveri più specifici di cui agli artt. 2381 e 2391 c.c., pur conservando un regime di responsabilità illimitata e solidale con gli amministratori delegati²²⁶.

La ratio ispiratrice dell'intervento normativo, che ha ridefinito la portata dei doveri degli amministratori non esecutivi, si rinviene nel tentativo di voler attenuare l'orientamento estensivo operato dalla giurisprudenza che tendeva a riconoscere condanne uguali e omnicomprensive a carico di tutti gli amministratori, prescindendo dalle diverse violazioni, dalle effettive conseguenze dannose causate dalle stesse e dagli incarichi affidati ai diversi amministratori²²⁷.

Nonostante il venir meno del generale dovere di vigilanza, comunque, il dovere di agire informati e l'obbligo di adempiere i propri doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze rimangono di portata molto ampia e generale²²⁸, ciò espone l'amministratore non esecutivo al rischio di essere considerato responsabile per non aver fatto quanto possibile per impedire il danno cagionato dagli organi delegati, secondo il medesimo giudizio controfattuale che viene applicato ai sindaci.

Sul punto la Cassazione ha affermato che *“l'obbligo di agire informati presupponga il divieto di inazione in situazioni conosciute o conoscibili, pertanto l'amministratore non esecutivo risponde nel caso in cui «non abbia impedito fatti pregiudizievoli [degli altri amministratori] in virtù della conoscenza – o della possibilità di conoscenza, per il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. – di elementi tali da sollecitare il loro*

²²⁵ Art. 2381, comma 5: *Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.*

²²⁶ La responsabilità degli amministratori non esecutivi, proprio come quella dei sindaci, si qualifica come responsabilità per culpa in vigilando omissiva, per non aver impedito l'attività dannosa commessa dagli amministratori esecutivi. Pertanto, sono esposti al medesimo rigido orientamento della giurisprudenza che tende a riconoscere quasi automaticamente la responsabilità dei soggetti preposti al controllo per non aver fatto quanto possibile per impedire il fatto.

²²⁷ BONELLI, *Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società*, p.3; ed inoltre, amplius p. 109 ss.

²²⁸ Viene richiesto all'amministratore esecutivo di sollecitare informazioni e chiarimenti agli organi delegati, nonché di verificare con diligenza se vi sia ragione di sospettare che le informazioni ricevute siano incomplete o inattendibili.

*intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle loro specifiche competenze*²²⁹”.

In concreto, la responsabilità solidale e illimitata dei non esecutivi sussiste ogniqualvolta il danno sia derivato dalla mancata assunzione di condotte doverose di controllo e attivazione in capo agli amministratori, in maniera sostanzialmente analoga a quanto previsto per il collegio sindacale.

Pertanto, nel caso di inadeguata disciplina dei flussi informativi possono annidarsi forme di responsabilità oggettiva²³⁰, visto che i doveri di informazione imposti agli amministratori rimangono comunque di portata molto generale.

Rispetto al dovere di agire informato e al più generale dovere di controllo, è del tutto assente un correlato potere ispettivo individuale e autonomo del singolo amministratore, ciò comporta che la possibilità di conoscere determinate informazioni dipende sostanzialmente da altri, che detengono la “*signoria*” delle fonti e dei flussi informativi²³¹. Infatti, per gli amministratori non esecutivi, il dovere di agire informati si svolge per legge solo nell’ambito delle funzioni collegiali, essendo privi di qualunque potere ispettivo.

Con riguardo ai sindaci, invece, l’art. 2403-bis permette di procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, in maniera del tutto autonoma rispetto all’assetto di informazioni fornite durante l’adunanza del consiglio di amministrazione²³².

Infatti, l’attività di controllo dei sindaci non è limitata unicamente alla loro attività come organo collegiale, ma si estende anche alla partecipazione necessaria delle riunioni degli altri organi sociali, potendo compiere specifiche attività di controllo, indagine e ispezione. Da ciò ne consegue che alcune delle informazioni in merito alla gestione possono derivare proprio dalla segnalazione del collegio sindacale.

²²⁹ Cassazione, Civ., Sez. II, 18 settembre 2020, n. 19556; Cass. Civ., Sez. II, 4 ottobre 2019, n.24851; Cass. Civ., Sez. I, Ord. 29/05/2024, n.15054, Cass. Civ. Sez. I, 22 aprile 2024, n. 10739, la Cassazione ha riconosciuto che la responsabilità degli amministratori non operativi trova luogo “per non aver impedito fatti pregiudizievoli dei quali abbiano acquisito conoscenza in positivo ovvero dei quali debbano acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sensi dell’obbligo posto dall’ultimo comma dell’art. 2381 c.c.”; Sul punto TEDESCO, *Responsabilità amministratori non esecutivi: quando l’omessa vigilanza costa cara*, 20 novembre 2025, in Diritto Fallimentare, Diritto Societario, Giurisprudenza Civile, l’A. afferma riporta l’orientamento della Corte di cassazione secondo cui gli amministratori non esecutivi sono “tenuti ad acquisire le informazioni utili per valutare la salute della società, operando con la normale diligenza richiesta dalla funzione. Devono quindi attivarsi per ottenere dati dagli organi esecutivi e sindacali, specialmente in presenza di segnali d’allarme.

²³⁰ ALESSANDRI, SEMINARA, *Diritto penale commerciale, I, i principi generali*, p. 75 ss., Torino 2018;

²³¹ DE MARTINO, *Considerazioni in tema di concorso degli amministratori non esecutivi nei reati societari*, p. 9, in La legislazione penale, 9-7-2020.

²³² Cfr. Trib. di Bari, 24 aprile 2025, n. 1981.

A questa maggiore estensione di doveri, nonché di poteri per esercitarli corrisponde una responsabilità dei sindaci notevolmente superiore a quella degli amministratori non esecutivi²³³.

Si assiste così a una situazione paradossale, in cui l'organo dotato dei poteri più ampi – ossia il collegio sindacale – vede limitarsi la propria responsabilità, mentre gli amministratori non esecutivi, nonostante si trovino in una posizione di inferiorità informativa rispetto ai primi, rimangono totalmente esposti al rischio di rispondere illimitatamente e solidalmente con gli amministratori delegati.

Inoltre, è importante sottolineare come il tema della “*sproporzione*” tra il regime di responsabilità illimitata e il compenso annuo deliberato sussista anche con riferimento agli amministratori non esecutivi, il cui ammontare è sostanzialmente analogo a quello dei membri del collegio sindacale. Addirittura, nelle società di capitali chiuse, là dove nel consiglio di amministrazione siedano consiglieri non esecutivi e non soci, i sindaci beneficiano, di regola, di un compenso superiore a quello che viene attribuito a tali amministratori, ai quali, non di rado ci si limita ad attribuire solo un gettone di presenza²³⁴. Ne consegue che anche per i non delegati ricorrono le medesime criticità emerse sul piano assicurativo in merito alle onerose polizze assicurative, che, proprio come per i sindaci, sono rimesse alla mera valutazione del consigliere.

Dunque, se le medesime criticità rilevate con riguardo alla precedente responsabilità solidale e illimitata del collegio sindacale si ripropongono anche per i consiglieri privi di deleghe, emerge nuovamente un'irragionevole disparità di trattamento, tale da sollevare una possibile questione di legittimità costituzionale nella parte in cui il rinnovato regime di responsabilità limitata non viene esteso anche a favore degli amministratori non esecutivi.

Nonostante sia possibile configurare una chiara disparità di trattamento in termini di responsabilità tra amministratori non esecutivi e sindaci, la volontà di estendere la responsabilità limitata anche verso gli amministratori non esecutivi non farebbe altro che ampliare i profili critici già emersi con riferimento alla nuova disciplina dell'art. 2407 c.c. In primo luogo, infatti, verrebbe solo accentuato il drastico indebolimento che subirebbe la funzione di controllo interno della società, prima al livello del collegio sindacale e poi del consiglio di amministrazione.

²³³ DE ANGELIS, *La responsabilità degli amministratori non esecutivi e degli organi di controllo con riguardo agli assetti societari*, p. 14, in *Rivista il diritto fallimentare e delle società commerciali* 1/2022.

²³⁴ GUIZZI, *op. cit.*, p. 257.

Inoltre, un'eccessiva limitazione di responsabilità degli altri organi della *governance* societaria determinerebbe un'ulteriore esposizione della pretesa del danneggiato al rischio di insolvenza degli altri condebitori solidali.

Infatti, se gli unici a dover rispondere illimitatamente dei danni cagionati fossero gli amministratori delegati, vi sarebbe il concreto rischio che essi adottino con largo anticipo condotte volte a proteggere il patrimonio personale, ammesso che abbiano beni a sé intestati, riducendo notevolmente, ovvero azzerando del tutto, il soddisfacimento delle pretese risarcitorie del danneggiato²³⁵.

Pertanto, prima ancora di poter configurare una lettura costituzionalmente orientata del nuovo art. 2407, comma secondo, che ne estenda l'applicazione anche a agli amministratori non esecutivi, appare necessario valutare la legittimità della nuova disposizione sotto il profilo di ragionevolezza della norma nella parte in cui estende la limitazione di responsabilità anche alle ipotesi di colpa grave, senza operare nessuna distinzione rispetto alla colpa lieve e senza offrire alcuna idonea garanzia a tutela del danneggiato.

9.4 Il nuovo disegno di legge in tema di limitazione della responsabilità patrimoniale dei revisori legali.

Il nuovo art. 2407, comma secondo, non estende la limitazione della responsabilità civile nemmeno ai revisori legali dei conti.

Alla luce di tale disallineamento normativo tra la carica di sindaco e di revisore, il 19 marzo 2025 è stato presentato in Senato il disegno di legge n. 1426 che propone di modificare la responsabilità dei revisori legali, prevedendo un regime di responsabilità patrimoniale limitata volto a sostituire l'attuale regime improntato sulla responsabilità illimitata e solidale con gli amministratori²³⁶.

Le motivazioni a sostegno del disegno di legge sono le medesime previste nella relazione illustrativa alla riforma dell'art. 2407²³⁷. In particolare, i promotori del disegno di legge sottolineano che sulla scorta delle indicazioni del legislatore europeo numerosi Stati hanno

²³⁵ DE NICOLA, *Commento all'art. 2392 c.c.*, in Aa. Vv., *Amministratori*, a cura di GHEZZI, nel commentario alla riforma delle Società, Milano 2005, p. 553.

²³⁶ V. art. 15, d.lgs. 27 gennaio 2010, n.39 il cui testo disciplina la responsabilità dei revisori legali e le società di revisione legale.

²³⁷ V. supra, Cap. I, Sez. I, § 2. *Le ragioni e gli obiettivi della riforma della responsabilità del collegio sindacale.*

previsto limiti massimi alla responsabilità patrimoniale dei revisori legali²³⁸, seguendo la raccomandazione della Commissione europea del 5 giugno 2008, la quale riconosce l'opportunità di prevedere forme di limitazione della responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale.

L'impostazione adottata dal legislatore per il disegno di legge n. 1426 è sostanzialmente la stessa prevista per l'art. 2407, comma secondo²³⁹.

Infatti, il disegno di legge modificherebbe l'art. 15, comma secondo, del d. lgs. n.39/2010, prevedendo che *“al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo”* i revisori sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico di revisione legale, ai suoi soci e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito per la revisione legale del bilancio rispetto al quale sia accertato l'inadempimento ai loro doveri, fermo in ogni caso il limite massimo complessivo di 8.000.000 di euro²⁴⁰.

Dunque, il disegno di legge propone di voler introdurre un tetto massimo alla responsabilità patrimoniale dei revisori che è determinato dal multiplo del compenso annuo *“percepito”* per la revisione legale del bilancio rispetto al quale viene accertato l'inadempimento del dovere.

²³⁸ Vengono menzionati i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Olanda, Polonia, Slovacchia e Slovenia.

²³⁹ V. ddl s.1426 -XIX, pag. 6, Nello stesso disegno di legge si afferma che *“Con l'articolo 1 del presente disegno di legge, dunque, si applica a tutti i revisori legali, siano essi persone fisiche o società di revisione, il regime di limitazione della responsabilità simile a quello introdotto dal novellato articolo 2407 del codice civile (in seguito all'approvazione della legge 14 marzo 2025, n. 35) per i componenti del collegio sindacale, introducendo limiti massimi pari ad un multiplo del compenso percepito”*.

²⁴⁰ V. art. 1, ddl s.1426 -XIX Leg.: 1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, l'articolo 15 è sostituito dal seguente: *«Art. 15. - (Responsabilità) - 1. I soggetti incaricati della revisione legale sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.*

2. Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, i revisori legali persona fisica sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico di revisione legale, ai suoi soci e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito per la revisione legale del bilancio rispetto al quale sia accertato l'inadempimento ai loro doveri, fermo in ogni caso il limite massimo complessivo di 8.000.000 di euro, secondo i seguenti scaglioni:

a) quanto ai revisori legali che svolgono incarichi di revisione legale relativi a società non qualificabili come enti di interesse pubblico, nei limiti di dieci volte il compenso;

b) quanto ai revisori legali che svolgono incarichi di revisione legale relativi a società qualificabili come enti di interesse pubblico, nei limiti di dodici volte il compenso.

3. Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, le società di revisione legale sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico di revisione legale, ai suoi soci e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito per la revisione legale del bilancio rispetto al quale sia accertato l'inadempimento ai loro doveri, fermo in ogni caso il limite massimo complessivo di 16.000.000 di euro, secondo i seguenti scaglioni:

a) quanto alle società di revisione legale che svolgono incarichi di revisione legale relativi a società non qualificabili come enti di interesse pubblico, nei limiti di venti volte il compenso;

b) quanto alle società di revisione legale che svolgono incarichi di revisione legale relativi a società qualificabili come enti di interesse pubblico, nei limiti di venticinque volte il compenso.

4. Al responsabile dell'incarico e ai dipendenti della società di revisione che hanno collaborato all'attività di revisione si applica il comma 2. Nei rapporti interni tra debitori solidali essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

5. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento».

Il primo elemento comune con la responsabilità del collegio sindacale è l'esclusione dell'applicazione del *liability cap* per le ipotesi di dolo; invece, la limitazione di responsabilità patrimoniale trova piena applicazione nei casi di colpa grave, la quale viene sostanzialmente equiparata alla colpa lieve²⁴¹.

Anche per i revisori legali, il disegno di legge fa riferimento al compenso “*percepito*” e non a quello “*deliberato*”, facendo sorgere la medesima questione critica che è stata sollevata in relazione al nuovo comma secondo dell'art. 2407 nel caso in cui il compenso non venga corrisposto a causa dell'inadempimento del revisore o della società di revisione²⁴².

Una prima differenza si rileva, invece, in merito alla portata applicativa del *liability cap*, il quale opera complessivamente solo per tutti gli eventi dannosi che sono stati cagionati dall'inadempimento dei propri doveri in relazione al bilancio revisionato. La nuova disposizione viene disciplinata con maggiore precisione rispetto a quella introdotta a favore dei componenti del collegio sindacale.

Infatti, seguendo un'interpretazione letterale dell'art. 2407, comma secondo, i sindaci sono generalmente “*responsabili per i danni*”, senza che la norma faccia riferimento per ogni singola violazione o per ogni esercizio sociale; ne consegue che il tetto massimo potrebbe trovare astrattamente applicazione per ogni violazione e per ogni evento dannoso commesso durante l'intera carica del sindaco²⁴³.

Diversamente, il disegno di legge n. 1426, prevede più precisamente che i revisori legali “*sono responsabili per i danni ... nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito per la revisione legale del bilancio rispetto al quale sia accertato l'inadempimento ai loro doveri*”. Pertanto, il *liability cap* del multiplo del compenso opererebbe rispetto a tutti i danni che sono stati cagionati con riferimento alla specifica revisione legale del singolo bilancio.

Inoltre, il revisore legale non può comunque essere chiamato a risarcire un ammontare complessivo superiore a 8 milioni di euro, limite che trova applicazione complessivamente in ogni caso.

²⁴¹ Se il disegno di legge dovesse essere approvato, sorgerebbero i medesimi profili critici che adesso vengono denunciati verso la nuova responsabilità del collegio sindacale. Pertanto, non si esclude che un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità del nuovo art. 2407 influenzerà certamente il risultato finale del nuovo iter legislativo per la nuova responsabilità dei revisori legali.

²⁴² V. supra, Cap. I, Sez. II, §. 3.2 *Quale parametro bisogna adottare: il compenso percepito o deliberato?*

²⁴³ V. supra, Cap. I, Sez. II, §. 3.3 *L'applicazione concreta del meccanismo del multiplo del compenso per ogni singolo evento dannoso o per tutti i danni cagionati nel complesso da ogni violazione?*

Alla luce di quanto detto, viene prevista una doppia limitazione di responsabilità patrimoniale: la prima trova applicazione in relazione all'inadempimento connesso alla specifica revisione del bilancio, che viene calcolata attraverso il sistema del multiplo del compenso; il secondo tetto massimo trova applicazione come limite assoluto per l'intera durata della carica di revisore legale, ove dovessero sorgere più pretese risarcitorie relative a differenti revisioni legali dei bilanci della medesima società.

Un'altra importante differenza attiene al parametro utilizzato per calcolare il tetto massimo. Mentre per i componenti del collegio sindacale, all'aumentare del compenso il multiplo diminuisce; con riguardo ai revisori legali, invece, il multiplo varia non a seconda dell'ammontare del compenso, bensì in relazione al fatto che la società sia qualificabile o meno come ente di interesse pubblico²⁴⁴.

Nel primo caso il revisore legale risponde fino a 12 volte il compenso percepito, se invece la società non è qualificabile come ente di interesse pubblico, allora risponde fino a 10 volte. La scelta normativa, attualmente al vaglio del legislatore, sembra seguire una direzione opposta rispetto a quella che era stata intrapresa per l'attuale comma secondo dell'art. 2407, il quale prescinde dalla qualifica o meno di ente di interesse pubblico della società che conferisce l'incarico e da qualsiasi parametro legato alle dimensioni della società, secondo cui al crescere del compenso decresce il multiplo. Il ragionamento per il revisore legale è totalmente diverso, infatti, se la società è qualificata come ente di interesse pubblico il multiplo da applicare sul compenso è maggiore, nonostante possa ragionevolmente percepire un compenso più alto.

La ratio sottostante nel prevedere dei multipli rafforzati consiste nel voler garantire una maggiore tutela degli investitori e del mercato, rafforzando la diligenza professionale richiesta ai revisori. In realtà, la stessa correlazione tra il tetto massimo rafforzato e l'interesse pubblico sussiste anche in relazione ai componenti del collegio sindacale che operano nella medesima società qualificabile come tale.

Il disegno di legge presenta una nuova disciplina della responsabilità dei revisori legali che segue il nuovo regime in vigore per i sindaci, ma presenta comunque alcuni elementi

²⁴⁴ V. art. 16, d. lgs. 27 gennaio 2010, n.39: *Sono enti di interesse pubblico:*

a) *le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;*

b) *le banche;*

c) *le imprese di assicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;*

d) *le imprese di riassicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private;* V. G.F. Campobasso, *Diritto commerciale 2 Diritto delle società*, p. 441, X ed., vol. II, 2021, l'A. definisce enti di interesse pubblico gli enti in relazione ai quali sussiste un interesse generale all'accuratezza e affidabilità dell'informazione finanziaria.

differenti che non trovano giustificazione nella diversa funzione più quanto a una scelta discrezionale del legislatore.

Infatti, appare chiaramente evidente come la nuova responsabilità del revisore legale dei conti, proposta nel disegno di legge, rimanga più rigida rispetto a quella prevista per il sindaco, facendo sorgere l'esigenza di uniformare per quanto possibile le varie discipline, scongiurando ingiustificate disparità di trattamento²⁴⁵. Infatti, il collegio sindacale è titolare di poteri e doveri molto più ampi del revisore legale dei conti, ciò in virtù della portata dell'obbligo di controllo che si estende all'intera gestione dell'impresa.

Nonostante ciò, come per il collegio sindacale, non appare chiaro perché il limite alla responsabilità debba applicarsi anche ai casi di colpa grave, soprattutto dove l'errore risulti essere difficilmente giustificabile attraverso l'attenuazione della responsabilità patrimoniale.

9.5 Considerazioni in merito alla responsabilità dell'organismo di vigilanza.

Non mancano profili di incoerenza con riguardo al regime di responsabilità civile dei professionisti che compongono l'organismo di vigilanza.

Infatti, al pari di tutti gli altri soggetti incaricati di una forma di controllo societario, differenti dal collegio sindacale, anche l'OdV risponde contrattualmente verso l'ente per le violazioni dei propri doveri, senza che possa beneficiare della limitazione di responsabilità prevista dal nuovo art. 2407 del codice.

Il ruolo principale dell'OdV, delineato dall'art. 6 d. lgs. 231/2001 è quello di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e l'aggiornamento dei modelli di organizzazione e di gestione predisposti dagli amministratori al fine di prevenire la commissione di reati dai quali può conseguire una responsabilità amministrativa della società.

In merito alla funzione, la Corte di Cassazione ha precisato che l'Organismo non è “*una specie di supervisore dell'attività degli organi direttivi e d'indirizzo della società*”, ne deriva che “*non grava sull'organismo un obbligo di preventivo controllo sulle scelte operative compiute dalla società, diversamente esso finirebbe per ingerirsi, di fatto, nella gestione di quest'ultima, esorbitando dai poteri attribuiti dal decreto 231*”²⁴⁶.

²⁴⁵ AMBROSINI, *op. cit.*, 663

²⁴⁶ Cass. Pen. Sez. XI, 11 novembre 2021, n. 23401; SANDRI-DELL'ANTONIA, *Gli organi e gli organismi di controllo*, p. 134, in *Le Società Commerciali*, Quarta edizione, a cura di M. BONELLI.

Il legislatore non ha previsto una disciplina specifica riguardante la responsabilità civile dell'organismo di vigilanza; pertanto, la stessa viene generalmente ricondotta all'ambito dei principi generali della responsabilità contrattuale.

Da ciò ne consegue che in caso di inadempimento delle funzioni proprie dell'organismo di vigilanza, la società possa avanzare richieste risarcitorie per i danni subiti da tali omissioni, senza che l'OdV possa beneficiare di alcuna limitazione di responsabilità prevista dalla legge.

La legge permette che il collegio sindacale, nonché il consiglio di sorveglianza ovvero il comitato interno per il controllo interno, possano svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza²⁴⁷. Pertanto, si rinviene un evidente lacuna normativa perché non appare ben chiaro se anche in caso di omessa vigilanza da parte del sindaco in qualità di organismo di vigilanza sussista la limitazione di responsabilità patrimoniale, per di più anche nelle ipotesi di colpa grave.

Le prime posizioni in dottrina tendono a riconoscere che trovi comunque applicazione il nuovo regime di cui all'art. 2407, comma secondo, c.c., anche quando la responsabilità del sindaco discenda direttamente dall'inosservanza dei doveri tipici dell'OdV, come per esempio omessa o inadeguata verifica dell'insufficienza dell'idoneità del modello organizzativo nella prevenzione dei reati che attivi l'intervento del collegio sindacale²⁴⁸. Ciò perché quando il collegio sindacale cumula le due funzioni, l'inadempimento di obblighi di vigilanza sul modello organizzativo, che è parte integrante del sistema di controllo interno, può tradursi anche in una violazione dei doveri tipici del sindaco, generando responsabilità ex art. 2407 del codice²⁴⁹.

Dunque, è possibile rinvenire ulteriori profili di evidente disparità di trattamento, basti pensare al caso in cui il ruolo di organismo di vigilanza non venga assunto da un sindaco, ma da un soggetto esterno indipendente ovvero sia assunto da un consigliere di sorveglianza o un membro del comitato interno per il controllo sulla gestione.

In tal caso, per la medesima violazione inerente alle funzioni dell'OdV sussisterebbe una responsabilità illimitata per tutti coloro che non siano anche sindaci, mentre questi ultimi potranno beneficiare della nuova limitazione di responsabilità.

²⁴⁷ V. Art. 6, comma 4 bis, d.lgs. 231/2001, *Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).*

²⁴⁸ FERIOZZI, *Responsabilità caso per caso. Il limite dev'essere riferito a ogni singolo evento dannoso*, in Rivista ItaliaOggi, 25 luglio 2025; In senso favorevole si è espressa anche la Circolare n. 18 di Assonime del 24 luglio 2025.

²⁴⁹ CAVALLUZZO, *Sindaci, la responsabilità limitata crea problemi di coerenza*, in Il Sole 24Ore, 25 luglio 2025.

La ratio della differente responsabilità appare del tutto irragionevole, in quanto trova come proprio unico fondamento il fatto che il professionista dell'OdV riveste al contempo anche l'incarico nel collegio sindacale, ciò comporta che a parità di violazioni e di danni, l'OdV composto da sindaci risponde limitatamente entro i *liability caps*, mentre nel caso in cui sia composto da altri soggetti sia responsabile illimitatamente per il danno cagionato.

In conclusione, oltre alla chiara e irragionevole disparità di trattamento, la limitazione di responsabilità dei sindaci compromette anche la qualità dei controlli tipici dell'OdV, nel caso in cui l'incarico venga assunto dai componenti del collegio sindacale.

Ne consegue che un'omessa o insufficiente vigilanza sul modello organizzativo e di gestione, comporta il concreto rischio di agevolare la commissione di condotte penalmente rilevanti.

9.6 Considerazioni de lege ferenda sulla responsabilità degli organi di controllo: un cantiere normativo ancora aperto.

Alla luce di quanto detto, qualora la nuova responsabilità dei sindaci dovesse superare il vaglio di legittimità costituzionale in merito all'applicazione anche alle ipotesi di colpa grave, appare opportuno che il legislatore estenda la medesima disciplina anche a favore dei consiglieri di sorveglianza, degli amministratori non esecutivi e dei componenti dell'organismo di vigilanza.

Infatti, anche verso questi ultimi sussistono le medesime implicazioni critiche denunciate in merito alla previgente responsabilità solidale e illimitata dei sindaci.

Inoltre, occorre osservare come i consiglieri di sorveglianza e, in particolare, gli amministratori non esecutivi siano dotati di poteri più limitati rispetto a quelli tipici del collegio sindacale. Nonostante ciò, rimangono esposti al rischio di rispondere illimitatamente con gli amministratori delegati.

Con riguardo ai revisori legali è stato menzionato il disegno di legge n. 1426 presentato al Senato, che intende limitare la loro responsabilità civile seguendo lo schema di legge delineato per i sindaci, sebbene siano presenti differenze di rilievo in merito all'applicazione del *liability cap*.

L'Assonime, nella circolare n.18/2025, ha affermato che il nuovo art. 2407 rappresenta un'occasione per dare vita a un cantiere riformatore più ampio del diritto societario, così

da garantire un maggiore effettività e razionalità nella correlazione tra funzioni e responsabilità degli organi di amministrazione e controllo.

Ne consegue che - così come per i revisori legali, sebbene il disegno di legge sia ancora all'esame delle Camere - è necessario che il legislatore estenda la nuova disciplina dell'art. 2407 anche a favore degli altri organi di controllo della *corporate governance*, in modo da non creare irragionevoli disparità a fronte di violazioni del dovere di vigilanza sostanzialmente omogenee.

In mancanza di un intervento normativo in tal senso è auspicabile che verrà rafforzata l'attuale tendenza a prediligere il sistema tradizionale, considerando il vantaggio di cui beneficerebbero esclusivamente i sindaci, ciò a discapito degli altri due modelli di *governance*.

Ciò sarebbe nettamente in conflitto con la ratio del nuovo schema di legge presentato dal Governo, che, al contrario, mira a ridurre le differenze tra i diversi modelli, al fine di incentivare l'impiego del sistema dualistico o monistico.

In secondo luogo, qualora l'attuale contesto normativo rimanga immutato, l'art.2407, comma secondo, potrebbe costituire oggetto di sindacato di legittimità costituzionale considerata l'irragionevole disparità di trattamento, in chiara violazione dell'art. 3 della Costituzione.

In tale ipotesi, la Corte costituzionale potrebbe pronunciarsi nel senso dell'incostituzionalità della norma nella parte in cui non estende la nuova disciplina anche a favore dei consiglieri di sorveglianza, degli amministratori non esecutivi e dei revisori legali nel caso in cui il disegno di legge n. 1426 non venga approvato dalle Camere.

Ovviamente, la Corte potrebbe anche pronunciarsi nel senso dell'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2407, comma secondo, in riferimento all'art. 3 della Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento.

Tale esito, sebbene forzato e poco lineare, legittimante un trattamento differenziato, potrebbe essere giustificato mediante la valorizzazione delle divergenze strutturali esistenti tra i differenti modelli di *governance*, considerata la maggiore vicinanza fra consiglio di sorveglianza e amministrazione, nonché le differenze funzionali e di ruolo fra sindaci e amministratori non esecutivi.

Tuttavia, estendere l'attuale limitazione di responsabilità anche agli amministratori non esecutivi e, più in generale, verso tutti i soggetti incaricati di una forma di controllo all'interno della *governance* societaria, comporta inevitabilmente il rischio di indebolire significativamente i controlli sulla gestione dell'impresa e sul corretto funzionamento

degli assetti interni della società. Ciò è dovuto dal fatto che l'art. 2407, comma secondo, così come introdotto dal legislatore presenti numerose lacune, nonché una chiara sproporzione nella parte in cui estende la responsabilità limitata anche alle ipotesi di colpa grave.

In conclusione, se risulta opportuno che gli organi di controllo rispondano differentemente rispetto agli amministratori delegati, allo stesso tempo è ugualmente corretto ritenere che debbano rispondere severamente nelle ipotesi di colpa grave e in misura proporzionata a quanto effettivamente commesso o omesso.

Seguendo tale prospettiva, il legislatore potrebbe prevedere una modifica di natura sistematica, estendendo la limitazione di responsabilità anche verso gli altri organi di controllo e gli amministratori non esecutivi, ma al contempo stabilendo - naturalmente anche per i sindaci - che il beneficio della limitata esposizione patrimoniale, quale deroga all'art. 2740 c.c., non trovi applicazione nelle ipotesi di “*dolo e colpa grave*”, in modo da salvaguardare la funzione deterrente della responsabilità civile.

Infine, come già menzionato²⁵⁰, il legislatore potrebbe stabilire che il giudice, nel valutare la gravità della violazione realizzata da sindaci o dagli amministratori non esecutivi, debba attenersi necessariamente alle prassi e alle regole di comportamento tratte dalle scienze aziendali. Ciò conferirebbe un maggior valore a tali disposizioni, incentivando i migliori professionisti ad osservarle al fine di essere completamente esenti da responsabilità ovvero di essere condannati entro un *liability cap* parametrato al compenso deliberato.

Inoltre, un ulteriore presidio a tutela dei possibili danneggiati sarebbe costituito dall'obbligo di sottoscrizione di un'adeguata polizza assicurativa per sindaci e amministratori, pattuita per massimali idonei a coprire l'eventuale danno cagionato a terzi.

²⁵⁰ V. supra § 7.6 *Prospettive de iure condendo*

CAPITOLO IV

IL NUOVO REGIME DI PRESCRIZIONE E LE QUESTIONI DI DIRITTO TRANSITORIO

Sommario: *10. Il nuovo comma quarto dell'art. 2407; 10.2 Il nuovo termine è di prescrizione o decadenza?; 10.3 Il nuovo regime di prescrizione alla luce della sentenza della Corte costituzionale in materia di responsabilità dei revisori legali; 10.4 Le criticità emerse nei confronti del nuovo dies a quo della prescrizione dell'azione sociale di responsabilità; 10.5 Quale deposito si deve prendere in considerazione per il decorso del dies a quo ex art. 2407, comma quarto?; 10.6 Il regime di prescrizione delle azioni di responsabilità verso gli altri organi di controllo della governance;*

11. Premessa all'applicazione retroattiva o irretroattiva della norma; 11.2 Le pronunce dei Tribunali di Bari e di Palermo: la tesi a favore dell'applicazione retroattiva dell'art. 2407, comma secondo, quale norma di natura processuale. 11.3 La Giurisprudenza maggioritaria riconosce la natura sostanziale della norma e la sua irretroattività.

11.3.1. Il principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione a favore dell'irretroattività dell'art. 2407, comma secondo, sent. 1390/2026. 11.4 La norma transitoria proposta al Senato: l'art. 2 del disegno di legge n. 1426. 11.5 Gli aspetti di diritto processuale nel caso di applicazione retroattiva della norma. 11.6 L'irretroattività del regime di prescrizione ex art. 2407, comma quarto.

SEZIONE I

Il nuovo regime di prescrizione.

10. Il nuovo comma quarto dell'art. 2407.

Finora si è trattato esclusivamente del secondo comma dell'art. 2407 e del nuovo sistema di responsabilità limitata dei sindaci, ma tale disposizione non è l'unico elemento novativo della riforma.

Infatti, la legge n. 35/2025 ha riscritto anche il regime di prescrizione dell'azione di responsabilità verso i sindaci mediante l'introduzione del nuovo comma quarto.

Secondo la nuova disposizione: *“L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno”*.

Pertanto, permane il termine quinquennale della prescrizione, ma viene anticipato il nuovo *dies a quo* che non coincide più con il momento della cessione della carica ex art. 2393 comma 4, ma con il deposito della relazione dei sindaci di cui all'art. 2429 c.c. del codice.

Il precedente regime di prescrizione dell'azione di responsabilità dei sindaci era regolato dalle norme previste per gli amministratori mediante il richiamo operato dall'art. 2407, la cui portata normativa non è stata abrogata, ma continua ad essere prevista dall'attuale comma terzo, secondo cui *“All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395”*.

Con il nuovo comma quarto dell'art. 2407 però si introduce una disciplina di prescrizione dei sindaci autonoma rispetto a quella degli amministratori, che continua a trovare applicazione solo nei casi in cui sia compatibile rispetto al novellato articolo.

La ratio della scelta del legislatore consiste nella volontà di voler attribuire maggiore certezza al regime di prescrizione dell'azione di responsabilità verso i sindaci, uniformandone la disciplina a quella prevista per i revisori legali.

Infatti, nei lavori parlamentari emerge come il nuovo regime di prescrizioni trovi la propria ratio nelle *“Ragioni di equità e la circostanza che, frequentemente, il collegio sindacale svolge la funzione di revisione legale, suggeriscono di uniformare i regimi di prescrizione”*.

Per i revisori contabili l'azione di risarcimento dei danneggiati si prescrive nel termine di 5 anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio dell'esercizio emessa al termine dell'attività di revisione²⁵¹.

Pertanto, il legislatore giustifica la nuova disciplina alla luce dell'ingiusto trattamento differente fra la responsabilità del revisore contabile e quella propria dei membri del collegio sindacale, poiché accade non di rado che questi ultimi svolgano anche la funzione di revisione e che, di conseguenza, siano meritevoli di un regime di prescrizione analogo a quello più favorevole previsto per i revisori contabili.

²⁵¹ V. Art. 15, comma terzo, d.lgs. 39/2010.

10.2 Il nuovo termine è di prescrizione o decadenza?

Con riferimento all'azione sociale di responsabilità degli amministratori, che fissa il *dies a quo* ad un momento certo e rigido coincidente con la cessazione dell'incarico dell'amministratore, la dottrina si è interrogata in merito alla natura del termine entro cui deve essere esercitata l'azione, non essendo chiaro se lo stesso debba qualificarsi come prescrizione o decadenza.

Nel diritto societario il legislatore prevede espressamente che il termine quinquennale per l'esercizio dell'azione di responsabilità verso gli organi sociali inizi a decorrere da un preciso momento, ciò al fine di cristallizzare il più rapidamente possibile i rapporti sociali e di agevolare la posizione dei legittimati passivi, incentivandoli ad assumere dell'incarico.

Alla luce di tali esigenze, ne consegue che una parte minoritaria della dottrina ha qualificato tale termine come *decadenziale*²⁵².

La presente analisi deve riproporsi specularmente con riferimento al nuovo comma 4 dell'art. 2407 che fissa quale *dies a quo* iniziale il momento del deposito della relazione del collegio sindacale, ex art. 2429 del codice, fissando l'*exordium praescriptionis* a un momento antecedente rispetto alla cessazione dell'incarico.

La tesi della dottrina a favore della decadenza, seppur minoritaria e senza aver mai riscontrato l'avallo di alcuna pronuncia della giurisprudenza, evidenzia come, secondo l'attuale assetto normativo del codice, i termini iniziali di cui agli artt. 2393, comma 4, e 2407, comma 4, inizino a decorrere da un momento in cui il danno potrebbe non essersi ancora verificato, presentando profili di chiara incompatibilità rispetto al principio generale secondo cui la prescrizione non può cominciare a decorrere se il diritto ancora non può essere fatto valere²⁵³.

Nella relazione illustrativa alla proposta di legge n. 1276, si evince che la *ratio legis* del nuovo comma quarto sia quella di “*individuare una data certa da cui far decorrere la prescrizione*”. Nonostante, il legislatore faccia esplicito riferimento alla “*prescrizione*”, la stessa presenta un termine rigido e perentorio tipico della decadenza.

Infatti, così come la precedente disciplina di cui all'art. 2393 c.c., anche il nuovo *dies a quo*, che si individua nel deposito della relazione di cui all'art. 2429 c.c., prescinde

²⁵² COLOMBO, *Amministrazione e controllo*, p. 184, in AA.VV., *il nuovo ordinamento delle società*, Milano, 2003; DI AMATO, in *Giurisprudenza commerciale*, 2003, I, 297; COTTINO e/altri DALMOTTO, 799.

²⁵³ V. Art. 2935 c.c.

completamente dalla prima manifestazione del danno, che può emergere anche molto tempo dopo rispetto al deposito del documento sociale.

Una delle caratteristiche principali del termine di decadenza si rinviene proprio nella necessità obiettiva che gli atti vengano compiuti entro un breve periodo di tempo, specialmente nell'interesse di altri soggetti, prescindendo dalle circostanze soggettive relative al soggetto che deve compiere quegli atti²⁵⁴.

Proprio tale caratteristica si rinviene nella *voluntas legis* della riforma, secondo cui la scelta di anticipare ulteriormente il termine iniziale, che prima si individuava nella cessazione dell'incarico, soddisfa l'esigenza di limitare quanto più possibile l'esposizione dei sindaci all'azione di responsabilità nei loro confronti. Ciò anche se l'evento dannoso si sia manifestato per la prima volta molto tempo dopo e che il danneggiato sia rimasto privo di un'azione da esercitare, nonostante non vi sia stato alcun comportamento inerte rispetto all'esercizio del diritto.

A tal proposito, se l'intento del legislatore è quello unico di voler limitare temporalmente l'esposizione del rischio per i sindaci, allora appare maggiormente congruo qualificare tale termine come di decadenza²⁵⁵.

Infatti, da una prima lettura del nuovo art. 2407, comma 4, nonostante il testo della norma faccia esplicito riferimento alla prescrizione, sembra che l'intento del legislatore sia quello di prevedere un termine unico per tutte le azioni di responsabilità promosse verso i membri del collegio sindacale, il cui dies a quo inizi a decorrere indipendentemente dalla contestuale produzione dell'evento dannoso, dovendosi, in tal caso, qualificare come decadenza.

In tale ultima ipotesi, appare chiaro che sottoporre l'azione di responsabilità dei sindaci a un termine unico di decadenza andrebbe ben oltre al fine perseguito dal legislatore di allineare la disciplina dei sindaci a quella dei revisori legali in tema di prescrizione.

Nonostante le valide argomentazioni a sostegno della tesi sopra descritta, quella della natura “*decadenziale*” rimane minoritaria, avallata solo da una parte della dottrina.

Infatti, l'orientamento prevalente individua nel termine dell'art. 2393, comma 4, e lo stesso deve dirsi con riferimento all'art. 2407, comma 4, un regime di prescrizione²⁵⁶.

La dottrina maggioritaria, infatti, riviene un primo indizio, seppur non definitivo, nella durata quinquennale del termine che è tipica della prescrizione, mentre per le decadenze

²⁵⁴ BENOCCHI, *Le novità del progetto di riforma del mercato dei capitali in materia di collegio sindacale*, p. 22, in *Ristrutturazioni aziendali*, 5 dicembre 2025.

²⁵⁵ GUIZZI, *op. cit.*, p. 265.

²⁵⁶ CAMPOBASSO, *op. cit.*, p. 388, nt. 87.

è di regola stabilito un arco di tempo assai più breve, come per esempio nelle ipotesi delle impugnazioni di deliberazioni assembleari e consiliari²⁵⁷.

Inoltre, l'obiettivo primario del termine si rinviene nell'esigenza di cristallizzare le conseguenze dell'eventuale inerzia nell'esercizio del diritto da parte della società, caratteristica propria della prescrizione e non in quello proprio della decadenza, ossia di attribuire certezza a situazioni giuridiche che potrebbero incidere negativamente sull'organizzazione dell'ente²⁵⁸, come per esempio nell'opposizione dei creditori alla fusione, ex art. 2503, ovvero nell'esercizio del diritto di recesso, ex art. 2437 bis, co. 1.

L'assunto che, però, concorre in maniera decisiva a orientare l'interprete verso la natura di prescrizione si rinviene nei gravi inconvenienti che emergerebbero nel caso in cui si qualificasse il termine come decadenza. Seguendo tale ultima ipotesi, la condotta illecita di amministratori e sindaci andrebbe esente ogniquale volta il danno si verificasse o si manifestasse oltre 5 anni dopo la cessazione dell'incarico per gli amministratori, ovvero il deposito della relazione di cui all'art. 2429 per i sindaci²⁵⁹.

Riconoscendo la natura di prescrizione, l'opinione prevalente e la Corte di Cassazione affermano che il termine prescrizionale non può iniziare a decorrere prima che il danno si sia prodotto e manifestato oggettivamente, poiché solo da tale preciso istante il danneggiato può esercitare il proprio diritto e l'azione di risarcimento²⁶⁰. Ne consegue che, finché il danno non si sia ancora manifestato al momento del deposito della relazione

²⁵⁷ AMBROSINI, *Il termine per l'esercizio delle azioni di responsabilità*, p. 214, in Responsabilità di amministratori, sindaci, revisori contabili, Anno di edizione 2007.

²⁵⁸ AMBROSINI, *op. cit.*, p. 216; DE VITIS, *La prescrizione dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci di s.p.a. e s.r.l.*, p. 808, in Rivista Diritto Societario 4/2015; in senso contrario invece vedi FRANZONI, sub 2393 c.c., p. 535, in Commentario SCIALOJA-BRANCA (Bologna, 2008), III, l'A. ritiene che una delle ragioni giustificatrici della natura decadenziale del termine sia proprio da rintracciare nell'esigenza di rendere maggiormente certi i rapporti sociali, oltre che nella sua coerenza con la riscrittura dell'art. 2393 c.c., che ha complessivamente alleviato la posizione degli amministratori, chiarendo il contenuto dell'obbligazione e il carico di responsabilità.

²⁵⁹ AMBROSINI, *op. cit.*, p. 215, l'A. afferma che in materia di accertamento di violazioni a norme fiscali o contributive, la responsabilità degli organi sociali viene accertata e confermata solo molti anni dopo rispetto alla cessazione dell'incarico.

²⁶⁰ Cass. civ., Sez. I, 19 agosto 2016, n. 17199, la Corte afferma che: "Ed invero questa Corte anche recentemente – ha statuito che, per l'azione sociale di responsabilità (nella vicenda, promossa dal curatore fallimentare L. Fall., ex art. 146) "il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il danno diventi oggettivamente percepibile all'esterno e cioè si sia manifestato nella sfera patrimoniale della società, non rilevando a tal fine che l'azione di responsabilità abbia natura contrattuale ex art. 2392 c.c., in virtù del rapporto fiduciario intercorrente con l'amministratore" (Cass. 24715/2015)"; Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2015, n. 24715: "Analogamente, con riguardo all'azione sociale, il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il danno diventi oggettivamente percepibile all'esterno e cioè si sia manifestato nella sfera patrimoniale della società"; ANGELINI, *La sospensione della prescrizione dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore (in caso di successiva nomina del liquidatore): orientamenti giurisprudenziali a confronto*, p.1, in Rivista Diritto della Crisi, 23 Gennaio 2024, l'A. afferma che "Il consolidato insegnamento giurisprudenziale è fermo nel ritenere infatti che il termine prescrizionale inizi a decorrere soltanto da quando il danneggiato abbia avuto conoscenza (o, comunque, avrebbe potuto averla con l'uso della ordinaria diligenza) dell'atto illecito, del pregiudizio e del nesso causale".

di cui all'art. 2429 c.c., il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità non può iniziare a decorrere.

Nonostante il chiaro e rigido orientamento della giurisprudenza maggioritaria, parte della dottrina ritiene che tale interpretazione sia eccessiva, poiché comporterebbe lo slittamento del termine iniziale dell'azione sociale di responsabilità fino al momento in cui il danno diventi oggettivamente percepibile dalla società, trascurando il contemperamento di interessi tra danneggiante e danneggiato alla base della disciplina della prescrizione in ambito societario²⁶¹. Secondo tale orientamento, laddove ad essere lesa sia la società, la logica adottata dal legislatore sarebbe quella di privilegiare i legittimati passivi, attraverso termini certi e fissi, in modo da agevolare l'assunzione e lo svolgimento dell'incarico. Dunque, la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità inizierebbe semmai a decorrere dal momento in cui il danno si è verificato, ma non dal successivo istante in cui diviene oggettivamente percepibile alla società.

Mentre, ove il danno sia esterno alla società, allora deve preferirsi conferire maggiore tutela ai danneggiati, ossia i creditori, i soci o i terzi, facendo coincidere il *dies a quo* con il momento in cui il danno è oggettivamente percepibile.

Non appare condivisibile, invece, la tesi secondo cui, mediante l'art. 2393, comma 4 - e per identità di *ratio*, anche il nuovo art. 2407, comma 4 - il legislatore abbia inteso far decorrere il termine di prescrizione a prescindere dall'eventuale impossibilità di esercitare il diritto sottostante. Secondo tale orientamento, le due discipline menzionate costituirebbero un regime eccezionale, in deroga alla regola generale sancita dall'art. 2935.

Tale assunto comporterebbe il risultato di mischiare erroneamente le discipline della prescrizione e della decadenza, introducendo un termine prescrizionale con le caratteristiche proprie della decadenza.

Di conseguenza, o si riconosce *tout court* al termine in esame natura di decadenza, il cui decorso è del tutto indipendente dalla possibilità di poter esercitare il diritto, oppure, qualora lo si qualifica come prescrizione, diviene necessario applicare il principio "*actio nondum nata non praescribitur*", per l'ipotesi in cui il danno non si sia ancora verificato al momento del deposito della relazione di cui all'art. 2429 del codice.

Dunque, la qualificazione del termine come prescrizione risulta preferibile, poiché, nonostante si individui il *dies a quo* in un termine predeterminato e rigido, la disciplina

²⁶¹ CASTELLI, *Responsabilità degli organi sociali di S.p.a. e dei revisori dei conti: disciplina della prescrizione a confronto*, p. 57, in Banca, borsa, titoli di credito n. 1-2025.

non può in ogni caso prescindere dal dato testuale dell'art. 2935 c.c., secondo cui il decorso della prescrizione non può avere inizio se il diritto al risarcimento del danno ancora non sia sorto. Infatti, in tema di prescrizione l'art. 2935 c.c. deve ritenersi un principio inderogabile non essendo possibile far cadere in prescrizione il diritto se in medio tempore non è stato possibile esercitarlo²⁶².

Ne consegue che un'interpretazione conforme alla disciplina generale in tema di prescrizione legittima la società danneggiata ad agire nei confronti dei sindaci anche oltre il termine di cinque anni dal deposito della relazione, qualora dimostri di non aver potuto disporre, prima di tale scadenza e senza propria colpa, degli elementi conoscitivi minimi necessari per l'esercizio dell'azione di responsabilità²⁶³.

Dunque, con riguardo all'azione sociale di responsabilità verso i sindaci verrebbero a formarsi così due differenti termini prescrizionali: quello delineato dall'art. 2407, comma quarto, il cui *dies a quo* si individua nel termine più breve che inizia a decorrere dal momento del deposito della relazione di cui all'art. 2429 c.c., ma lo stesso troverebbe applicazione solo se da tale documento sociale sia possibile percepire in maniera oggettiva, usando l'ordinaria diligenza, il primo manifestarsi dell'evento dannoso a pregiudizio della società.

Diversamente, se al momento del deposito non sia ancora manifestato alcun evento dannoso, troverà applicazione la regola generale sancita dall'art. 2935 c.c., secondo cui il termine di prescrizione deve iniziare a decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dal momento in cui il danno si è manifestato e, di conseguenza, la società può agire in responsabilità contro i sindaci e gli amministratori.

In conclusione, considerare l'art. 2407, comma 4, come decadenziale costituirebbe una disparità di trattamento rispetto al termine entro cui deve essere esercitata l'azione di responsabilità dei revisori legali, soggetta a prescrizione come anche affermato nella recente pronuncia della Corte costituzionale.

Da ciò ne conseguirebbe una chiara incongruenza rispetto all'intento originale del legislatore di allineare il regime di prescrizione dei sindaci a quello dei revisori previsto dall'art. 15 d.lgs. 39/2010, introducendo invece un nuovo regime di decadenza assolutamente più favorevole per i componenti del collegio sindacale.

²⁶² DE VITIS, op. cit., p. 810, nt. 21; AMBROSINI, FORTUNATO, ZAMPERETTI, i quali ritengono che l'azione sociale di responsabilità si prescriva nel termine di cinque anni che decorrono dalla cessazione della carica ovvero dal successivo momento in cui il danno si è prodotto ed esteriorizzato.

²⁶³ RODORF, op. cit., p. 632.

Infine, a sostegno di quanto detto interviene anche il dato testuale del comma quarto dell'art. 2407 nella parte in cui afferma che nell'anno del deposito della relazione deve essere emerso il danno²⁶⁴. Pertanto, nel caso in cui durante tale esercizio il danno non si sia ancora verificato e non sia sorto alcun diritto di risarcimento, il *dies a quo* da prendere come riferimento deve individuarsi nel successivo momento in cui si manifesta l'evento dannoso, ossia dal preciso istante in cui diviene possibile procedere con l'azione di responsabilità verso i sindaci e non dal momento anteriore del deposito della relazione di cui all'art. 2429 del codice.

10.3 Il nuovo regime di prescrizione alla luce della sent. n.115/2024 della Corte costituzionale in materia di responsabilità dei revisori legali.

Il nuovo regime di prescrizione dell'azione di responsabilità verso i sindaci deve essere necessariamente interpretato alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale in merito alla legittimità costituzionale della disciplina di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità verso i revisori contabili²⁶⁵.

Ciò appare necessario poiché, come affermato nella relazione illustrativa alla proposta di legge n. 1276, l'intento del legislatore è quello di equiparare la disciplina dei sindaci a quella dei revisori contabili.

Nella pronuncia in esame, la Consulta propone una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 15, comma terzo, in tema di prescrizione dell'azione di responsabilità contro il revisore contabile, individuando differenti *dies a quo* del termine a seconda del legittimato attivo che promuove l'azione.

La Corte sostiene che è costituzionalmente legittimo che per l'azione di responsabilità contrattuale promossa dalla società il *dies a quo* inizi a decorrere dal momento della revisione al bilancio, poiché è da tale preciso istante che si verifica anche la consumazione dell'illecito e la produzione dell'evento dannoso per la società. Diversamente, con riferimento alle azioni di responsabilità dei soci e dei terzi, esterne alla società, *l'exordium praescriptionis* deve essere necessariamente individuato nel momento di effettività percepibilità del danno²⁶⁶.

²⁶⁴ SPIOTTA, *Responsabilità del revisore: le scale mobili soggettive del dies ad quem*, p. 941, in *Rivista le Società* n. 8-9/2024.

²⁶⁵ V. Corte cost. sent. 1° luglio 2024, n. 115.

²⁶⁶ SANTARELLI, MURA, *Responsabilità dei revisori: la prescrizione dopo la Corte Costituzionale*, p.9, in *Rivista Non solo Diritto Bancario*, 26 luglio 2024.

Infatti, la Corte afferma testualmente che dinanzi al fatto illecito dei revisori legali *“il dies a quo della prescrizione dell’azione risarcitoria di soci o di terzi non può essere quello del deposito della relazione, che è antecedente al momento in cui si possono produrre danni e sono, dunque, identificabili i soggetti danneggiati. In altri termini, il dies a quo della prescrizione di un’azione risarcitoria non può retrocedere a un momento che precede lo stesso perfezionamento del fatto illecito produttivo di danni”*.

Pertanto, la Corte promuove l’art. 15, comma terzo, del d.lgs. n.39/2010 ma la portata normativa viene espressamente limitata alle sole azioni promosse dalla società, che ha conferito l’incarico di revisione. Nei casi in cui il legittimato attivo sia differente dalla società, la prescrizione può iniziare a decorrere solo dal momento in cui si sia perfezionato il fatto lesivo produttivo di danni²⁶⁷.

La *ratio decidendi* si rinviene nel fatto che l’illecito di natura contrattuale nei confronti della società, che ha conferito l’incarico, si compie con l’inadempimento da parte del revisore, vale a dire con la relazione di revisione che sia erronea o scorretta, sicché il suo deposito integra di per sé l’illecito contrattuale produttivo di danni verso la società.

Per i soci e per i terzi, invece, trova applicazione la disciplina generale di cui all’art. 2947 c.c., secondo cui il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità extracontrattuale non può iniziare a decorrere prima che si sia compiuto il fatto illecito e prima che si siano prodotti danni.

Nonostante la Corte costituzionale non affronti la questione, lo stesso ragionamento deve estendersi anche nei confronti dell’azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., per i quali il dies a quo inizia a decorrere dal momento in cui risulta oggettivamente conoscibile l’insufficienza del patrimonio sociale o comunque i creditori potevano averne conoscenza con l’ordinaria diligenza²⁶⁸.

Inoltre, con riferimento all’azione di responsabilità promossa dal curatore, ex art. 2394 bis, il regime di prescrizione che trova applicazione è quello proprio dell’azione che si

²⁶⁷ V. Corte cost. 1° luglio 2024, n. 115, 11.2. “Ciò posto, per ricondurre l’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010 a una portata normativa che non contrasti in maniera manifesta con il principio di ragionevolezza e con la tutela del danneggiato, è sufficiente limitare il raggio applicativo della medesima disposizione alle sole azioni con cui la società, che ha conferito l’incarico di revisione, fa valere il danno conseguente all’erronea o inesatta revisione”.

²⁶⁸ CAMPOBASSO, *op. cit.*, p. 390, nt. 64, X ed., vol. II, 2021; SUDIERO, *La prescrizione dell’azione sociale verso i revisori: “il re è nudo?”*, p. 585, in *Rivista Diritto Commerciale* a cura di O. CAGNASSO; Corte di Cass, Sez I, ord. 8 agosto 2022, n. 24429, In particolare, la Corte di cassazione ha evidenziato che l’azione di responsabilità dei creditori sociali, ex art. 2394 c.c., è sottoposta a prescrizione quinquennale, la cui decorrenza si ha dal momento dell’oggettività percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a far fronte ai debiti; CASCELLA, *Profili sostanziali e processuali della responsabilità civile dei sindaci di società*, p. 254, in *Rivista Danno e responsabilità* 2/2025; Trib. di Venezia, Sez. spec. Imp., 19 luglio 2025, n. 33427.

intende esercitare. Ciò vale anche con riferimento al nuovo art. 2407, il cui comma terzo richiama anche in quanto compatibile la disciplina prevista all'art. 2394 bis del codice.

Alla luce di quanto detto, appare evidente come tali interventi correttivi della giurisprudenza si debbano applicare analogicamente al nuovo regime di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci.

Pertanto, la porta normativa del nuovo regime di prescrizione ex art. 2407, comma 4, c.c. trova applicazione solo nei confronti dell'azione sociale di responsabilità prevista dall'art. 2393 del codice. A tale conclusione si giunge non solo attraverso il principio innovativo sancito dalla Corte costituzionale con riferimento all'art. 15, comma terzo, ma anche per mezzo di una lettura in combinato disposto degli artt. 2935 e 2947 c.c., che delineano la disciplina generale della prescrizione, e per mezzo del richiamo effettuato dall'art. 2407, comma terzo, c.c. secondo cui *“All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395”*.

Infine, sul punto si è pronunciata anche l'ordinanza del Tribunale di Palermo²⁶⁹, nella quale si afferma che *“la nuova disciplina relativa al termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti dei sindaci di cui al quarto comma dell'art. 2407 c.c., introdotto dalla legge n. 35/2025, riguarda la sola azione sociale di responsabilità, e non anche l'azione risarcitoria per i danni subiti dai soci e dai terzi, per i quali la decorrenza della prescrizione va fatta pur sempre risalire al momento della possibilità per i terzi di percepire il danno.”*

10.4 Le criticità emerse nei confronti del nuovo dies a quo della prescrizione dell'azione sociale di responsabilità.

La scelta del legislatore di individuare nel deposito della relazione del collegio sindacale, ex art. 2429 c.c., il *dies a quo* della prescrizione dell'azione di responsabilità verso i sindaci ha suscitato alcune critiche in dottrina.

Attraverso tale documento sociale, l'organo di controllo *“deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione”*.

²⁶⁹ Trib. di Palermo ord. 13 giugno 2025, n. 4431;

Nel redigere tale relazione, appare evidente come il collegio sindacale possa “*involontariamente*” omettere di segnalare determinate irregolarità poste in essere dagli amministratori.

Infatti, la responsabilità dei sindaci può fondarsi su una pluralità di inadempimenti indipendenti, rispetto ai quali può non esservi alcuna traccia nella relazione annuale, di cui all’art. 2429 c.c.²⁷⁰.

Dunque, sarebbe ingiusto far decorrere il termine di prescrizione da un momento in cui la società potrebbe non avere conoscenza dell’evento dannoso, ammesso che si sia già verificato, poiché lo stesso potrebbe non emergere chiaramente dal bilancio e dalla relazione disposta dai sindaci.

La stessa Corte costituzionale riconosce che il legislatore possiede un’ampia discrezionalità nel disciplinare il regime di prescrizione di un determinato diritto, ma la stessa trova un limite nell’equo bilanciamento delle contrapposte esigenze tra danneggiante e danneggiato²⁷¹. Da un lato, si rinviene l’interesse del danneggiante e l’esigenza pubblicistica di assicurare la certezza del diritto, individuando un termine certo e oggettivo da cui far iniziare a decorrere il termine di prescrizione.

Dall’altro lato, emerge l’interesse del danneggiato a far valere il proprio diritto al risarcimento del danno, senza subire l’effetto preclusivo della prescrizione, se non a fronte di una propria inerzia. Simile esigenza invoca, viceversa, un *dies a quo* correlato alla effettiva possibilità di far valere il diritto.

Inoltre, preme sottolineare come il ragionamento tratto dal giudizio di costituzionalità della Corte in merito al *dies a quo* dell’azione sociale di responsabilità verso i revisori contabili non possa estendersi parimenti anche ai componenti del collegio sindacale.

Tale affermazione si fonda principalmente sulla natura profondamente diversa dei due incarichi e degli obblighi che gravano sui professionisti.

La Corte giustifica la ragionevolezza dell’art. 15, comma terzo, poiché il revisore contabile è incaricato di controllare, quale soggetto esterno alla società, l’esatta e corretta tenuta dei bilanci e delle loro risultanze. Pertanto, nel caso della responsabilità contrattuale verso la società, l’atto della revisione contabile, se scorretto o inadeguato,

²⁷⁰ GUIZZI, *op. cit.*, p. 266, “*Il termine di prescrizione di una pretesa al risarcimento del danno non può che decorrere se non dal momento in cui siano oggettivamente percepibili tutti gli elementi della fattispecie, la relazione in questione potrebbe essere (ed il più delle volte è) del tutto muta quanto alla capacità di rivelare alla società o ai creditori l’esistenza di inadempimenti dei sindaci al generale obbligo di controllo circa il rispetto da parte dell’organo gestorio dei principi di corretta amministrazione, così come è parimenti muta quanto all’assolvimento o meno da parte del collegio dell’obbligo di vigilare sull’adeguatezza degli assetti e sul loro corretto funzionamento*”.

²⁷¹ V. Corte cost. sent. 1° luglio 2024, n.115,

genera immediatamente un danno verso la società costituito dalla perdita economica correlata al valore della prestazione inesattamente eseguita.

Infatti, il *dies a quo* indicato dall'art. 15, comma terzo, trova la propria ratio nel fatto che la relazione sul bilancio rappresenta il momento centrale del compito affidato ai revisori legali nonché il documento nel quale dovrebbe confluire e trovare espressione l'attività svolta nell'intero anno²⁷².

Ciò non appare parimenti condivisibile con riferimento alla relazione del collegio sindacale di cui all'art. 2429 del codice. Tale documento, infatti, non rappresenta la prestazione principale che deve essere eseguita dai sindaci, poiché la stessa non si esaurisce nel compimento di un singolo atto o in un documento finale a favore della società, come nel caso dei revisori legali, quanto in un'attività di controllo continua e proattiva per tutta la durata del triennio.

In questo caso, appare evidente che il danno di cui si chiede il risarcimento non trova la sua causa nella relazione sul bilancio depositata dai sindaci, che ha una funzione meramente informativa, bensì nei diversi possibili comportamenti, non conformi ai doveri del loro ufficio, che i sindaci abbiano tenuto nel corso dell'anno cui la relazione si riferisce. Nella maggior parte dei casi si tratterà della violazione del dovere di vigilanza sul comportamento degli amministratori e, quindi, del danno provocato da tale comportamento, del quale anche i sindaci, come si è già ricordato, possono esser chiamati a rispondere²⁷³.

In merito all'equiparazione della disciplina dei sindaci e dei revisori legali, la stessa Corte costituzionale aveva ritenuto del tutto giustificato la previsione di un regime differente di prescrizione, affermando che i sindaci fossero incaricati di compiti di controllo che hanno *“un'estensione molto più ampia di quella dei revisori; per questi ultimi, la revisione si esaurisce nel controllo sul bilancio e nella verifica di corretta e regolare tenuta delle scritture, mentre i sindaci hanno molteplici compiti, non meramente tecnici, cui corrispondono specifici e incisivi poteri di intervento dall'interno della compagine societaria”*²⁷⁴.

Il ragionamento della Corte viene supportato anche sotto un altro profilo centrale ossia che il regime più favorevole di prescrizione trova la propria ratio nel fatto che i revisori

²⁷² DE LUCA-HOUBEN, *op. cit.*, p. 643.

²⁷³ RODORF, *op. cit.*, p. 631; FREGONARA, *op. cit.*, p. 1814.

²⁷⁴ Corte cost. 1° luglio 2024, n. 115, osserva l'Amicus curiae che: *“Rispetto ai sindaci, i revisori sarebbero privi di comparabili poteri e canali informativi, sicché il controllo da loro esercitato sull'attività sociale sarebbe ben diverso da quello sindacale. Il revisore, rimanendo sempre soggetto esterno alla società, è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulla conformità del bilancio nel suo complesso rispetto al quadro delle regole di riferimento”*.

rispondono solidalmente e illimitatamente con gli amministratori. Pertanto, si giustifica il regime di prescrizione anche alla luce di un oneroso regime di responsabilità civile che espone i revisori contabili a dover risarcire l'intero danno anche dove il contributo effettivo alla produzione del danno subito dalla società medesima sia stato minimo.

A tal proposito la Corte argomenta che un regime di prescrizione più favorevole verso il revisore opera il bilanciamento di interessi, visto che il danneggiato in ogni caso è ampiamente favorito dalla responsabilità solidale e illimitata²⁷⁵.

Alla luce dell'attuale riforma della responsabilità civile dei sindaci, appare chiaro che un tale bilanciamento sia del tutto assente. Anzi, è stato ampiamente evidenziato come la disciplina introdotta sia profondamente sproporzionata, tale da comprimere in misura significativa la pretesa risarcitoria del danneggiato.

Pertanto, il nuovo regime di responsabilità dei sindaci presenta profili critici anche in relazione al nuovo *dies a quo* del termine di prescrizione.

Ciò assume una rilevanza sul piano internazionale alla luce degli orientamenti propri della Corte di Giustizia dell'UE e della Corte EDU, secondo cui il *dies a quo* della prescrizione dovrebbe decorrere dal momento della conoscenza del fatto e, quindi, dal momento in cui avviene la percezione, da parte del danneggiato, dell'identità del debitore, del danno e dell'atto che ne è fonte²⁷⁶.

La Corte di Strasburgo ha osservato che le previsioni statali in punto di prescrizione possono ritenersi legittime ove esista un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e il fine perseguito²⁷⁷. Come già dimostrato, tale rapporto proporzionale appare del tutto assente nel nuovo regime di responsabilità civile dei sindaci delineato dalla riforma n. 35/2025, che aggrava la pretesa risarcitoria del danneggiato prima attraverso la limitazione di responsabilità e poi anticipando il termine di prescrizione a un momento in cui il danneggiato potrebbe non avere alcuna conoscenza del fatto illecito e

²⁷⁵ Corte cost. 1 luglio 2024, n. 115, “Di conseguenza, benché la posizione del danneggiato risulti certamente meno protetta di quanto lo sarebbe se la prescrizione decorresse dalla oggettiva conoscibilità di tutti i danni cagionati, nonché della loro derivazione causale dall'inadempimento, nondimeno, nel bilanciamento di interessi con la posizione particolarmente svantaggiata del revisore e con le esigenze di certezza del diritto, non è manifestamente irragionevole che il legislatore abbia adottato un termine che si colloca a un livello di tutela minima del danneggiato, essendo quest'ultimo favorito dalla responsabilità solidale del revisore. Per le medesime ragioni, non è manifestamente irragionevole che la decorrenza della prescrizione dal deposito della relazione operi anche rispetto ai danni conseguenti all'inadempimento dell'obbligazione assunta dalla società di revisione, di cui rispondono in solido il responsabile dell'incarico e i dipendenti della stessa società di revisione che hanno concretamente posto in essere l'attività di revisione stessa (art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2010)”.

²⁷⁶ SUDIERO, *op. cit.*, p. 587.

²⁷⁷ CEDU, 12 gennaio 2006, n. 26111, in Guida Dir., 2006, 16, suppl. II, 62: “a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim sought”.

del correlato evento dannoso, considerando anche che l'omessa vigilanza da parte dei sindaci potrebbe non risultare da tale documento sociale.

Un altro punto critico che emerge dalla nuova disciplina che fa decorrere il termine di prescrizione dal momento in cui viene depositata la relazione del collegio sindacale si rinviene nel significativo indebolimento che subisce l'azione di responsabilità verso i sindaci, poiché il nuovo comma 4 dell'art. 2407 richiede di esercitare l'azione di responsabilità contro di essi durante lo svolgimento dell'incarico.

Infatti, la società dovrebbe agire verso gli organi sociali durante l'espletamento della funzione di controllo, difficoltà che in concreto viene spesso superata solo dall'intervento del curatore.

Diversamente, la precedente disciplina prevedeva che la prescrizione iniziasse a decorrere dal momento della cessazione dell'incarico. La *ratio* di tale scelta normativa risiedeva proprio nel fatto che difficilmente, durante l'espletamento dell'incarico, la società promuovesse un'azione di responsabilità verso i sindaci ovvero gli amministratori, i quali avrebbero potuto a loro volta promuovere l'azione di responsabilità di cui all'art. 2393 del codice.

10.5 Quale deposito si deve prendere in considerazione per il decorso del dies a quo ex art. 2407, comma quarto?

Il nuovo comma quarto dell'art. 2407 c.c. non delinea con precisione da che momento debba iniziare a decorrere la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità verso i sindaci. Ammesso che dalla relazione di cui all'art. 2429 sia possibile percepire il primo manifestarsi dell'evento lesivo e del danno, non è chiaro quale deposito debba essere preso come riferimento, se quello presso la sede sociale ovvero quello successivo nel registro delle imprese²⁷⁸.

Nel caso dell'azione di responsabilità della società, poiché quest'ultima può avere conoscenza del contenuto del documento sin dal primo deposito presso la sede sociale, da tale momento sarebbe già astrattamente possibile procedere a una prima analisi della documentazione al fine di rilevare eventuali fatti lesivi e danni, senza dover aspettare il successivo deposito nel registro delle imprese.

²⁷⁸ RODORF, *op. cit.*, p. 632.

Sotto un diverso profilo, invece, la norma diverrebbe del tutto inapplicabile nel caso in cui tale relazione non venga proprio depositata, per esempio a causa di una grave negligenza da parte del sindaco. Inoltre, la norma tace con riferimento alle conseguenze inerenti al deposito di una relazione completamente errata o sostanzialmente in bianco, da cui non è possibile evincere concretamente alcun danno.

10.6 Il regime di prescrizione delle azioni di responsabilità verso gli altri organi di controllo della governance.

Come per novellata responsabilità limitata dei sindaci delineata dal comma secondo, il nuovo regime di prescrizione di cui al comma quarto trova applicazione esclusiva solo con riguardo all'azione di responsabilità verso i sindaci, senza che venga prevista alcuna estensione in via analoga anche a favore del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione.

Con riferimento agli altri due modelli di *governance* vige la disciplina previgente secondo cui l'azione sociale di responsabilità si prescrive nel termine di 5 anni dal momento della cessazione dell'incarico.

Pertanto, sussiste una possibile questione di legittimità costituzionale nella parte in cui irragionevolmente non venga prevista l'applicazione del medesimo regime di prescrizione più favorevole anche per gli altri organi di controllo.

Infatti, alla luce dell'esigenza di bilanciamento richiamata dalla sentenza della Corte costituzionale, per il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione, la scelta di prevedere un *dies a quo* fisso e anteriore al momento della cessazione dell'incarico sarebbe contemperata dal regime di responsabilità illimitata e solidale con gli amministratori, che offre maggiori garanzie a tutela del danneggiato.

Inoltre, sarebbe apparso più opportuno prevedere per il consiglio di sorveglianza un *dies a quo* connesso al momento deposito del bilancio in quanto è l'organo che è incaricato dell'approvazione dello stesso.

Infatti, come nel caso del revisore legale, è possibile affermare che l'approvazione del bilancio rappresenti uno dei compiti centrali del consiglio di sorveglianza, che distingue tale organo di controllo da quello degli altri due sistemi.

Tuttavia, tale ricostruzione presenta le medesime criticità rilevate con riferimento all'art. 2407, comma 4, poiché l'approvazione del bilancio rappresenta solo uno dei compiti della

più ampia funzione di controllo, non essendo comunque possibile percepire tutte le altre violazioni che non afferiscono direttamente alla dimensione contabile.

Con riguardo agli amministratori non esecutivi parte del comitato per il controllo sulla gestione, il regime di prescrizione risulta essere addirittura aggravato dalla sospensione prevista dall'art. 2941 n. 7 c.c., secondo cui fra la società e l'amministratore, la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità rimane sospesa finché non è terminato l'incarico²⁷⁹.

Alla luce dell'attuale assetto normativo in materia di amministrazione e controllo, l'azione di responsabilità sociale per la medesima violazione realizzata dall'organo di controllo, individua il *dies a quo* in differenti momenti a seconda del modello di *governance* che viene adottato.

Infatti, per il collegio sindacale il termine di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità inizia a decorrere dal momento del deposito della relazione; per il consiglio di sorveglianza dal successivo momento della cessazione dell'incarico salvo che il danno non sia oggettivamente percepibile in data anteriore; per l'amministratore non esecutivo membro del comitato per il controllo sulla gestione si individua ugualmente nel momento in cui termina l'incarico, con la rilevante differenza dell'applicazione della sospensione della prescrizione a norma dell'art. 2941 n. 7 se il danno si sia manifesta anteriormente.

Pertanto, se bisogna riconoscere che il legislatore abbia una certa discrezionalità nel poter disciplinare il regime di prescrizione, si deve altrettanto ammettere che la stessa debba essere circoscritta all'interno del criterio della ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Infatti, se il principio delineato dalla Corte consiste nel bilanciare l'esigenza del danneggiato con quella del danneggiante, non appare ragionevole che il legislatore preveda a favore del collegio sindacale, quale unico organo di controllo già ampiamente agevolato da una limitazione di responsabilità, un ulteriore beneficio che anticipa in misura significativa il *dies a quo* del termine di prescrizione; mentre, per gli altri organi di controllo viene previsto un termine di prescrizione meno agevole e affiancato da un regime di responsabilità illimitata e solidale.

²⁷⁹ V. art. 2941, comma 1, n. 7): *tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.*

Infatti, secondo il ragionamento della Corte costituzionale, la natura solidale e illimitata della responsabilità è proprio ciò che giustifica per i revisori legali la previsione di un regime prescrizione più agevole²⁸⁰.

Infine, alla luce della proposta del Governo nuovo schema di decreto legislativo, il regime di prescrizione sembra comunque trovare applicazione anche con riferimento alle società quotate poiché viene esclusa l'applicazione del solo comma secondo dell'art. 2407, senza che nulla venga previsto con riferimento al nuovo regime di prescrizione²⁸¹.

SEZIONE II

Considerazioni in merito alla retroattività della norma.

11. Premessa all'applicazione retroattiva o irretroattiva della norma.

La legge n. 35/2025 non ha previsto alcuna disposizione di diritto transitorio in merito all'applicazione retroattiva anche ai giudizi pendenti della nuova responsabilità limitata dei sindaci.

Pertanto, la dottrina e la giurisprudenza hanno attribuito diverse interpretazioni del testo della nuova norma al fine di trovare una soluzione a tale lacuna normativa, delineando tesi del tutto opposte in merito alla natura del nuovo art. 2407, comma secondo e comma quarto, del codice. Sul punto è intervenuta la Corte di cassazione che ha sancito il principio di diritto secondo cui il riformato art. 2407 è irretroattivo e, quindi, può essere applicato solo per i fatti successivi alla sua entrata in vigore²⁸².

Nel frattempo, in Senato è stato presentato il disegno di legge n. 1426, il quale non solo propone di introdurre una limitazione di responsabilità anche per i revisori legali, bensì prevede - all'art. 2 del medesimo atto legislativo - una disposizione di natura transitoria,

²⁸⁰ V. Corte cost. sent. 1 luglio 2024, n. 115: “Di conseguenza, benché la posizione del danneggiato risulti certamente meno protetta di quanto lo sarebbe se la prescrizione decorresse dalla oggettiva conoscibilità di tutti i danni cagionati, nonché della loro derivazione causale dall'inadempimento, nondimeno, nel bilanciamento di interessi con la posizione particolarmente svantaggiata del revisore e con le esigenze di certezza del diritto, non è manifestamente irragionevole che il legislatore abbia adottato un termine che si colloca a un livello di tutela minima del danneggiato, essendo quest'ultimo favorito dalla responsabilità solidale del revisore”.

²⁸¹ V. supra Cap. III, Sez. II, § 8.3 *Il ritorno della responsabilità illimitata per i sindaci nelle società quotate*.; lo schema decreto legislativo, atto del governo n. 331, recante attuazione della delega di cui all'art. 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, propone di inserire nel TUF un nuovo Art. 151.2 *Responsabilità dei componenti del collegio sindacale 1. I componenti del collegio sindacale sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità ai doveri inerenti al loro incarico. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione, in luogo di quanto previsto dall'articolo 2407, comma 2, del codice civile.*»

²⁸² V. infra. § 11.3.1. *Il principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione a favore dell'irretroattività dell'art. 2407, comma secondo, sent. 1390/2026.*

il cui testo stabilisce espressamente che le due riforme inerenti alla responsabilità dei componenti del collegio sindacale e dei revisori legali debbono applicarsi retroattivamente anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

11.2 Le pronunce dei Tribunali di Bari e di Palermo: la tesi a favore dell'applicazione retroattiva dell'art. 2407, comma secondo, quale norma di natura processuale.

Una delle prime pronunce che ha riconosciuto l'applicazione retroattiva della nuova responsabilità limitata è stata quella del Tribunale di Bari²⁸³.

Nell'ordinanza è stato espressamente sancito che, pur in assenza di una previsione di diritto intertemporale che introduca la retroattività della norma, il nuovo testo del comma secondo dell'art. 2407 c.c. debba applicarsi anche ai fatti pregressi all'entrata in vigore della legge medesima, il cui giudizio è ancora pendente, trattandosi di una previsione *lato sensu* procedimentale poiché si limita ad indicare al giudice un criterio di quantificazione del danno, senza che tale parametro incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento. In senso analogo si è espresso anche il Tribunale di Palermo, il quale ritiene che la norma abbia natura procedurale poiché non incide sull'esistenza del diritto al risarcimento del danno, ma solo sul quantum.

A supporto di tale assunto, le due ordinanze dei Tribunali fanno proprio il principio enunciato della Corte di Cassazione in tema di risarcimento del danno di cui all'art. 2486, introdotto nel 2019, poiché è stata esplicitamente riconosciuta la natura processuale di quest'ultima norma, confermando l'applicazione retroattiva anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore²⁸⁴.

Infatti, il novellato art. 2486 c.c. introduce un mero criterio liquidatorio avente una funzione di valutazione equitativa del danno, senza che lo stesso incida in alcun modo sul contenuto del diritto al risarcimento del danno e sui criteri distributivi dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice.

Secondo il Giudice barese, tali caratteristiche sarebbero proprie anche dell'art. 2407, comma secondo, poiché la disposizione novellata non incide in alcun modo sull'esistenza della pretesa risarcitoria sottostante, né altera il riparto degli oneri probatori fra le parti. Pertanto, nell'ipotesi in cui si ammetta che l'art. 2407, comma secondo, possieda natura meramente processuale, deve trovare applicazione la regola del *novum ius processuale*,

²⁸³ Trib. di Bari, Ord. 24 aprile 2025, n. 1981;

²⁸⁴ Cfr. Cass., sez. I, 28 febbraio 2024, n. 5252; Cass., sez. I, 25 marzo 2024, n. 8069.

cosicché la norma processuale abbia efficacia anche verso i giudizi in corso il 12 aprile 2025, fino al momento della precisazione delle conclusioni²⁸⁵.

Secondo tale orientamento, il nuovo tetto al quantum riguarda solo il *petitum* nel processo, quale limitazione processuale del diritto di azione, senza che lo stesso apporti alcuna modifica alla fattispecie concreta dedicata, vale a dire la declinazione degli obblighi comportamentali ai fini della responsabilità civile. Il nuovo precetto non individua un elemento ulteriore costitutivo della fattispecie della responsabilità, non integrando un fatto storico o un elemento normativo, quali presupposti dell'affermazione dell'imputazione del danno.

Il testo dell'art. 2407, comma secondo, lascia del tutto inalterato il perimetro degli obblighi e dei doveri del collegio sindacale, il cui fatto generatore di responsabilità rimane lo stesso della disciplina previgente.

Alla luce di questo primo orientamento, che qualifica l'art. 2407, comma secondo, quale norma di *ius processuale*, deve escludersi che essa possa produrre effetti retroattivi verso i rapporti giuridici già sorti in passato e tuttora oggetto di giudizio. In tale ipotesi, non sarebbe nemmeno necessaria una norma di diritto transitorio *ad hoc*, poiché non troverebbe applicazione l'art. 11 delle disp. prel. al codice.

Sul punto si deve richiamare l'orientamento delle Sezioni Unite, le quali sanciscono espressamente che in assenza di una norma di diritto intertemporale volta a disciplinare le questioni di successione delle leggi nel tempo, le stesse debbono essere risolte in base alla teoria del c.d. "*fatto compiuto*"²⁸⁶.

Secondo tale orientamento, non è dato ravvisare la retroattività di una norma allorché essa disciplini status, situazioni e rapporti che, pur costituendo *lato sensu* effetti di un pregresso fatto generatore, siano distinti ontologicamente e funzionalmente, in quanto suscettibili di una nuova regolamentazione mediante l'esercizio di poteri e facoltà non consumati sotto la precedente disciplina.

Pertanto, con riferimento all'art. 2407, comma secondo, parte della dottrina e la giurisprudenza del Tribunale di Bari sostengono che la norma disciplini gli effetti non ancora esauriti di un pregresso fatto generatore, ossia il quantum entro cui è chiamato a

²⁸⁵ LIMITONE, *op. cit.*, p. 22.

²⁸⁶ Cass. civ., Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2641; Cass. Civ. Sez. III, 3 aprile 1987, n.3231, "*Il principio di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. c.c.) preclude alla legge successiva di disciplinare il fatto o l'atto generatore d'un rapporto generatore già avvenuto o compiuto prima dell'entrata in vigore di esso, ma non di disciplinare gli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente, secondo la nota teoria dei facta preterita (così Sez. 3, Sentenza n. 3231 del 03/04/1987, con ampia e limpida motivazione; nello stesso senso, tra le più recenti, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32027 del 5.11.2021; Sez. L, Sentenza n. 20680 del 13.10.2016)*".

rispondere il sindaco per aver violato i propri obblighi e che deve ancora essere determinato dal giudice²⁸⁷. In tal caso i nuovi *liability caps* costituirebbero un mero criterio di liquidazione del danno, ossia una c.d. norma per il giudice, alla stessa stregua dell'art. 2486 c.c. e della norma sulla liquidazione del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria²⁸⁸.

Nel caso in cui una nuova norma introduca soltanto un diverso criterio equitativo di liquidazione del danno, la Corte di Cassazione ha stabilito che la stessa “*non incide retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno*”²⁸⁹.

Pertanto, secondo la dottrina e le pronuncia del tribunale barese, che operano un'equiparazione fra l'art. 2407, comma secondo, e l'art. 2486, la novella definisce solo l'ambito delle modalità di esercizio del potere di liquidazione del danno affidato al giudice, direttamente applicabile nel processo che non sia ancora definito con pronuncia passata in giudicato.

Ne consegue che la nuova limitazione di responsabilità, quale norma procedimentale e criterio liquidativo non incide retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie e si rivolge esclusivamente al giudice, quale criterio per definire il quantum entro cui il sindaco deve essere chiamato a rispondere. Inoltre, secondo parte della dottrina, fino alla definizione del quantum del danno e dell'accertamento di responsabilità, la fattispecie non si è esaurita e dunque l'applicazione della novella non potrebbe dirsi propriamente “retroattiva”, anche se inerenti a fatti passati²⁹⁰.

L'unico limite all'applicazione retroattiva della norma potrebbe identificarsi nel giudicato interno sul quantum formatosi sul giudizio di responsabilità del sindaco ancora pendente, ove il giudice abbia già accertato definitivamente, senza possibilità di impugnazione, il diritto al risarcimento spettante al danneggiato.

²⁸⁷ Cfr. Trib. Bari, sent. 22 dicembre 2025, in Ristrutturazioni Aziendali.

²⁸⁸ V. art. 3, comma 3, del d.l. n. 158/2012 e sostanzialmente riprodotto nell'art. 7, comma 4, della l. 24/2017.

²⁸⁹ Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28990 rv. 655965-01, Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 2024, n.31868).

²⁹⁰ CHECCHIA – CACCIAPUOTI, *La giurisprudenza di merito affronta il tema della retroattività dell'art. 2407, comma 2 c.c.: alcune osservazioni di carattere interpretativo in ordine a una recentissima pronuncia del tribunale di Bari*, p. 737, in *Rivista Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 3-4 2025.

Pertanto, secondo tale assunto, ai fini dell'applicazione della nuova responsabilità limitata non rilevarebbe il momento in cui viene commessa la condotta illecita da parte del sindaco e la produzione del contestuale danno, bensì la data della successiva pronuncia giudiziale. In questo senso, la novella non disciplina la fattispecie costitutiva del diritto sostanziale, non integra cioè un fatto storico o un elemento normativo, quali presupposti dell'affermazione dell'imputazione del danno, ma rappresenta solo l'espressione della misura monetaria della perdita patrimoniale supportata dalla società, ritenuta più adeguata²⁹¹.

Inoltre, in dottrina si è evidenziato che se le nuove limitazioni al risarcimento si applichino esclusivamente alle azioni di responsabilità promosse dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, si creerebbe "*un'inammissibile disparità di trattamento tra situazioni identiche*", priva di logica e correlata esclusivamente alla data in cui è stata promossa l'azione di responsabilità²⁹².

Pertanto, la retroattività della norma sarebbe necessaria per soddisfare l'esigenza di garantire una parità di trattamento tra le condotte realizzate anteriormente alla riforma e quelle successive. Inoltre, l'irretroattività della norma comporterebbe problemi pratici relativi alle violazioni del collegio sindacale poste in essere in un arco temporale esteso e che si sia prolungato anche dopo l'entrata in vigore della norma.

In tal caso, non appare chiaro se il limite al risarcimento del danno si debba estendere anche alle violazioni pregresse all'entrata in vigore della norma ovvero se debba rimanere circoscritta solo a quelle successive. Un'interpretazione favorevole all'irretroattività comporterebbe l'effetto di frazionare la responsabilità, configurando la stessa come illimitata per il danno cagionato da violazioni anteriori, e limitata (entro i tetti del massimale) per gli illeciti successivi all'entrata in vigore²⁹³.

In conclusione, la tesi a favore dell'applicazione retroattiva della nuova limitazione di responsabilità anche ai fatti pregressi muove dall'assunto secondo cui l'art. 2407, comma secondo, abbia natura processuale e non sostanziale, limitandosi solo a indicare al giudice un criterio di quantificazione del danno senza che una tale interpretazione incida sulla

²⁹¹ CHECCHIA – CACCIAPUOTI, *op. cit.*, p. 738.

²⁹² BAUDINO – RIVERDITI, *La nuova responsabilità civile dei sindaci tra unitarietà del danno e limite risarcitorio*, p. 14, in *Giurisprudenza Penale*, 2025, 7-8.

²⁹³ BAUDINO – RIVERDITI, *op. cit.*, p. 13, Gli Autori riportano il seguente esempio in cui il collegio sindacale sia rimasto (colpevolmente inerte) per molto tempo sino all'entrata in vigore del nuovo art. 2407 c.c.; e tale inerzia è proseguita anche successivamente, con l'effetto di aggravare il dissesto e, correlativamente, aggravare l'entità del danno che l'organo di controllo è tenuto a risarcire.

permanenza del diritto risarcimento, in maniera analoga al criterio dei netti patrimoniali previsto dall'art. 2486 del codice.

11.3 La Giurisprudenza maggioritaria riconosce la natura sostanziale della norma e la sua irretroattività.

Diversamente a quanto sancito dal collegio barese e palermitano, la giurisprudenza maggioritaria giunge a una decisione completamente opposta rispetto a quella precedentemente delineata²⁹⁴.

In primo luogo, viene rigettato il parallelismo tra le disposizioni normative di cui agli artt. 2486 e 2407 c.c., in quanto “*non perfettamente sovrapponibili*”, come definito dall'ordinanza Tribunale di Roma²⁹⁵.

Infatti, viene espressamente riconosciuta la natura sostanziale della nuova norma che introduce la limitazione di responsabilità del collegio sindacale, poiché la stessa è destinata a incidere direttamente sul diritto al risarcimento del danno sorto anteriormente e già perfezionatosi, limitandolo sul piano quantitativo.

Appare evidente la differenza rispetto all'art. 2486 c.c., in quanto quest'ultima norma codifica un criterio di liquidazione equitativo del danno, già da tempo affermato in via giurisprudenziale e senza apporre dei tetti massimi alla responsabilità degli amministratori, mentre il nuovo comma secondo dell'art. 2407 c.c. introduce un vero e proprio limite quantitativo entro cui il sindaco può essere chiamato a rispondere con il proprio patrimonio. Dunque, la nuova responsabilità limitata del collegio sindacale è assolutamente idonea ad alterare il contenuto del diritto al risarcimento del danno cagionato.

In merito a tale questione, il Tribunale di Venezia sottolinea che ove si ammettesse un'applicazione retroattiva della nuova responsabilità dei sindaci anche ai fatti antecedenti all'entra in vigore della legge, la stessa inciderebbe direttamente come limite massimo al risarcimento, venendo a limitare dunque quantitativamente la soddisfazione

²⁹⁴ Trib. Venezia, sent. 11 giugno 2025, n. 3405; Trib. Venezia, sent. 7 luglio 2025, n. 3443; Trib. Roma, 29 giugno 2025; Trib. Roma, sent. 15 agosto 2025; Trib. Brescia, ord. 10 settembre 2025; Corte d'Appello Venezia, 30 settembre 2025, n.2882 in <https://www.gg24news.it/2025/11/14/la-responsabilita-dei-sindaci-tra-riforma-e-diritto-intertemporale-lirretroattivita-del-limite-risarcitorio-nella-sentenza-della-corte-dappello-di-venezial/>.

²⁹⁵ Trib. di Roma, ord. 17 giugno 2025 in *DE JURE*: “*Ad opinione del Collegio tale orientamento non può essere condiviso, in quanto argomentato sulla scorta di un parallelismo tra due interventi normativi (la riforma dell'art. 2486 co.3 c.c. e quella dell'art. 2407 co.2 c.c.) non perfettamente sovrapponibili*”.

dei diritti risarcitori, in sé quantificabili, già sorti e perfetti, che già si trovano nel patrimonio del danneggiato e che necessitano solo di accertamento giudiziale²⁹⁶.

Sul punto, il Tribunale di Roma richiama la pronuncia emanata dalla Cassazione secondo cui *“il principio di irretroattività della legge comporta che la nuova legge non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel passato”*²⁹⁷.

Nel caso dell'applicazione retroattiva dell'art. 2407, il legislatore interviene *ex post* a decurtare la portata e la tutela del diritto al risarcimento sorto anteriormente nel patrimonio giuridico del danneggiato. Ne consegue che deve trovare applicazione il principio di irretroattività della legge, il quale preclude espressamente che il nuovo art. 2407, comma secondo, possa applicarsi anche ai rapporti giuridici ancora pendenti poiché, in tal modo, verrebbe limitato *ex post* il *quantum* del risarcimento già perfezionatosi nel passato.

A supporto di tale tesi, il Tribunale di Venezia richiama la giurisprudenza consolidata avente ad oggetto analoghe conclusioni pronunciate in merito alla non retroattività dei *nova* normativi recanti limiti al ristoro dell'illecito in materia di tutela rispetto al licenziamento illegittimo e di responsabilità del trasportatore²⁹⁸.

Pertanto, considerata la natura di diritto sostanziale dell'art. 2407, la giurisprudenza maggioritaria si pronuncia nel senso che in assenza di una norma di diritto transitorio trova piena applicazione il principio di irretroattività sancito dall'art. 11 delle disp. prel. al codice, poiché l'articolo in questione non costituisce un mero criterio quantificazione del danno, ma introduce un nuovo statuto sulla responsabilità risarcitoria dei sindaci²⁹⁹.

Dunque, la retroattività della norma deve essere esplicitamente prevista dalla nuova legge ovvero deve trovare indici sicuri che ne consentano di postularla con certezza.

Inoltre, i tribunali sopra citati - a supporto dell'irretroattività della norma - richiamano il noto principio sancito dalla Suprema Corte relativa all'applicazione retroattiva o meno dell'art. 7, comma terzo, della legge n. 24/2017, riguardante responsabilità sanitaria³⁰⁰, la

²⁹⁶ Trib. Venezia, Sez. Spec. Impr. 11 giugno 2025, n.3405, p. 27..

²⁹⁷ Trib. Roma, 29 giugno 2025 Cfr. Cass. Civ. Sez. I, sent. 3 luglio 2020, n. 16620 Cass. Civ., Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28990.

²⁹⁸ Trib. Venezia, 11 giugno 2025, n. 3405; Cfr. Cass. Sez. L., 11105/1997; Cass. 3717/1989

²⁹⁹ SALSONE, *Vecchie e nuove questioni in tema di responsabilità dei sindaci*, p. 7, in *Diritto della Crisi*, 4 dicembre 2025.

³⁰⁰ Cass. Civ. 12 agosto 2004, n. 15652; Cass. Civ., Sez. III, Sent. 11 novembre 2019, n. 28994; NIGRO, *Responsabilità dei sindaci: incertezze sulla retroattività della nuova disciplina*, in *Rivista Società, Banca e Impresa*, 8 agosto 2025.

cui portata interpretativa viene fatta propria da tutte le pronunce che si sono espresse contrarie all'applicazione retroattiva.

Sul punto la Cassazione afferma che, in assenza di una disposizione esplicita di retroattività della legge, l'interprete può ricavare l'implicita *mens legis* di voler applicare la nuova legge anche ai fatti pregressi solo se la formulazione testuale della norma sopravvenuta non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro. Diversamente, nel caso in cui non sussista tale incompatibilità, la nuova legge deve disporre solo per l'avvenire, senza possedere efficacia retroattiva.

Pertanto, con riferimento al contenuto del nuovo art. 2407, comma secondo, appare evidente che non vi sia alcuna incompatibilità con il principio di irretroattività dell'art. 11 delle disp. prel. del codice.

Inoltre, dalle considerazioni della Suprema corte in merito all'art. 7, comma terzo, della l. 24/2017, la Corte dei conti ha qualificato come disposizione di natura sostanziale l'art. 9, comma 5, della medesima legge, che introduce un tetto massimo alla responsabilità amministrativa del sanitario, parametrato alla sua retribuzione annuale³⁰¹. Di conseguenza ne ha integralmente escluso l'applicazione retroattiva, non trattandosi di una norma meramente liquidatoria e procedurale, potenzialmente idonea, invece, di ledere l'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe.

Con riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 2641/2021 in merito alla teoria del c.d. "*fatto compiuto*"³⁰², deve ritenersi che il nuovo art. 2407, comma secondo, introduca una nuova disciplina che incide significativamente sugli effetti già esauriti e ontologicamente connessi al fatto generatore, regolati dalla precedente disciplina, ossia alla quantificazione della responsabilità e del relativo danno cagionato dal sindaco.

Pertanto, la legge nuova non può estendere la sua portata né al fatto generatore pregresso né agli effetti giuridici tipici che ne derivano, la cui disciplina rimane ancorata alla legge vigente al tempo del fatto, ciò anche se accertati successivamente in sede giudiziale.

La responsabilità civile del sindaco e il correlato ammontare del danno sono gli effetti diretti e immediati che sorgono nel momento in cui si consuma la violazione degli

³⁰¹ Corte dei Conti Sez. Giur. Lombardia 5 dicembre 2017, n. 196; Corte dei Conti Sez. Giur. Calabria 13 settembre 2022, n. 194: "*Merita essere aggiunto che la legge c.d. Gelli-Bianco, in assenza di un regime transitorio e sulla base dell'art. 11 delle preleggi, ha natura di diritto sostanziale, per cui non si applica il principio tempus regit actum di matrice processuale: le norme di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24 sono perciò applicabili soltanto a fatti storici che si siano verificati in un tempo successivo al 1° aprile 2017, data di entrata in vigore della legge stessa*".

³⁰² Cass. civ., Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061.

obblighi del sindaco; dunque, tali effetti non sono distinti ontologicamente e funzionalmente rispetto al fatto generatore.

Inoltre, non è condivisibile l'assunto secondo cui la fattispecie delineata dall'art. 2407, comma secondo, c.c. sia ancora *in fieri* fino al momento della pronuncia definitiva. La sentenza, infatti, ha natura meramente dichiarativa, chiamata ad accertare il quantum del diritto al risarcimento, che sorge e si perfeziona nel patrimonio giuridico del danneggiato quando il fatto illecito produce l'evento dannoso.

Sul punto è intervenuta la stessa Corte d'Appello di Venezia, secondo cui la successiva introduzione di un limite quantitativo al risarcimento del danno non può comprimere i diritti già sorti sotto il precedentemente regime³⁰³.

Dunque, si deve riconoscere che il danneggiato sia titolare di un "*diritto quesito*" che, al momento dell'entrata in vigore della norma di diritto transitorio, è già entrato a far parte della sfera giuridica del danneggiato e deve essere regolato nella sua interezza sotto la norma precedente, anche se il danneggiato non aveva avuto ancora modo di esercitare l'azione di responsabilità prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

In senso analogo si è espressa anche l'Assonime, che nella circolare n. 18 del 24 luglio 2025 ha avallato la tesi dell'irretroattività della nuova normativa, poiché l'applicazione anche ai fatti pregressi sarebbe lesiva dei diritti già acquisiti dai soggetti danneggiati.

Un ulteriore indice inequivocabilmente contrario alla retroattiva dell'art. 2407, comma secondo, c.c. si rinviene nella circostanza secondo cui tale intervento normativo, in assenza di una norma transitoria, verrebbe a interferire con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incidere sui singoli processi in corso, con patente lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali e certe³⁰⁴.

Inoltre, a supporto dell'irretroattività della norma interviene anche la richiesta della Commissione Giustizia del Senato, poiché in sede di esame del disegno di legge AS 1155, aveva impegnato il Governo "a valutare l'opportunità di dettare una disciplina transitoria rispetto ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge".

³⁰³ Corte d'Appello Venezia, Sez. Spec. Impr., 30 settembre 2025, n.2882 in <https://www.gg24news.it/2025/11/14/la-responsabilita-dei-sindaci-tra-riforma-e-diritto-intertemporale-lirretroattivita-del-limite-risarcitorio-nella-sentenza-della-corte-dappello-di-venezias/>

³⁰⁴ Cass. civ., Sez. III, sent. 11 novembre 2019, n.28994.

Dunque, lo stesso legislatore, ha riconosciuto la necessità di dover introdurre una norma di diritto transitorio volta a risolvere definitivamente la questione dell'applicazione retroattiva della nuova responsabilità limitata del collegio sindacale.

In conclusione, in attesa dell'intervento del legislatore, risulta necessario che la Corte di cassazione si pronunci con riferimento all'applicazione retroattiva o meno del nuovo art. 2407, comma secondo, in modo da sancire il principio di diritto volto a risolvere la questione.

11.3.1. Il principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione a favore dell'irretroattività dell'art. 2407, comma secondo, sent. 1390/2026.

Con sentenza n. 1390/2026, la Corte di cassazione, a norma dell'art. 363 c.p.c. ha sancito il seguente principio di diritto: *“La norma contenuta nell'art. 2407, comma 2°, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore”*³⁰⁵.

Infatti, gli Ermellini riconoscono che l'art. 2407, comma secondo, non costituisce un mero criterio di liquidazione del danno, ma incide direttamente sul diritto al risarcimento che sorge nella sua pienezza, in capo ai danneggiati, già con il pregiudizio derivante dall'inadempimento o dal fatto illecito commesso dal sindaco. Dunque, la determinazione della dimensione quantitativa del risarcimento è regolata dalla normativa in vigore in quel momento, salvo l'introduzione di una norma transitoria chiara e ragionevole³⁰⁶. La Cassazione aderisce, quindi, all'orientamento maggioritario che si è consolidato nella giurisprudenza di merito nei primi mesi di applicazione del nuovo art. 2407 c.c.³⁰⁷.

La Corte ripercorre l'orientamento consolidato che distingue fra norme, latamente processuali, che incidono sui criteri di liquidazione del danno e norme che, invece, modificano il contenuto sostanziale del diritto al risarcimento, comprimendone la consistenza economica³⁰⁸. La distinzione viene approfondita in relazione alla differenza

³⁰⁵ V. Cass. Civ., Sez. I, sent. 22 gennaio 2026, n. 1390; Cass. Civ., Sez. I, ord. 22 gennaio 2026, n. 1392, in tale Ordinanza la Cassazione sancisce nuovamente che *“Il nuovo art. 2407, comma 2, c.c., non trova applicazione ai giudizi in corso per fatti antecedenti, in quanto la norma sopravvenuta non può incidere sulla quantificazione del danno, come disciplinata dalla legge al momento della verifica dell'evento lesivo, attenendo alla consistenza del diritto al risarcimento già maturato e non a mere modalità di accertamento dello stesso”*.

³⁰⁶ AMBROSINI, *La non retroattività del nuovo art. 2407, C.2, c.c., nel “parto gemellare della Cassazione”*, p.7, in Ristrutturazioni aziendali, 23 gennaio 2026.

³⁰⁷ Cfr. in IUS Societario, Si segnalano, infatti, diverse pronunce, tra cui: Trib. Venezia, 7 luglio 2025; Trib. Roma, 29 giugno 2025, n. 2401 e 14 agosto 2025; Trib. Brescia, 10 settembre 2025; App. Venezia 30 settembre 2025, n. 2882; in senso contrario, tuttavia: Trib. Bari, 24 aprile 2025 e Trib. Palermo, 4 luglio 2025).

³⁰⁸ PERGOLARI, *Responsabilità dei sindaci e limiti risarcitori: esclusa la retroattività*, in edotto.com, 23 gennaio 2026.

fra il risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, con riferimento alle modalità di determinazione del rispettivo ammontare.

Nel caso di danno alla salute causato da colpa medica, secondo cui il pregiudizio deve essere liquidato in base ai criteri stabiliti dal sopravvenuto art. 7, comma 4, della l. n.24/2017, la disposizione non incide retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile ma si rivolge, quale criterio liquidatorio, direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio che lo stesso deve seguire nella liquidazione del danno.

Il principio esposto, tuttavia, risulta dettato con esclusivo riguardo alla liquidazione del danno a carattere non patrimoniale, *“vale a dire di un pregiudizio che, per l'assoluta impossibilità di procedere all'esatta individuazione del suo esatto valore monetario, può essere liquidato dal giudice soltanto attraverso il giudizio di equità integrativa di cui all'art. 1226 c.c.”*³⁰⁹.

Il danno non patrimoniale costituisce la lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, di conseguenza risulta di difficile liquidazione, poiché richiede di tradurre in termini monetari la lesione di interessi per loro natura non suscettibili di valutazione economica.

Pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere necessariamente liquidato, a mezzo di un giudizio d'equità integrativa, con i criteri in quel momento vigenti, predisposti dalla prassi giurisprudenziale o dalla legge. In tale ipotesi, la norma sopravvenuta, che detta una diversa quantificazione del danno non patrimoniale nelle controversie per la responsabilità sanitaria, rappresenta solo un più preciso ed oggettivo criterio di liquidazione e di accertamento direttamente indirizzato al giudice, indicando quale più adeguato il criterio tabellare, rispetto ad altri criteri affidati alla c.d. discrezionalità pura del giudice a norma degli artt. 1226 e 2056 del codice.

La *ratio* della norma è quello di introdurre una più chiara delimitazione della discrezionalità nella liquidazione del danno con criterio equitativo ed è, quindi, applicabile nei giudizi non ancora definiti.

La Corte di cassazione àncora il proprio ragionamento alla sentenza n. 235/2014 della Corte costituzionale, secondo cui le modifiche, costituenti *ius superveniens*, possono applicarsi anche ai giudizi in corso sul rilievo che le stesse incidano solo sul successivo momento dell'accertamento in concreto e non sulla consistenza del diritto.

³⁰⁹ Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. 7 giugno 2011, n. 12408.

Del tutto diverso è il caso dell'art. 2407, comma secondo, il cui oggetto dell'azione di risarcimento concerne un danno patrimoniale cagionato dall'inadempimento o dal fatto illecito del sindaco. Il risarcimento del danno patrimoniale, infatti, tende a reintegrare il pregiudizio economico corrispondente alla differenza tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato e quello che lo stesso avrebbe avuto se l'obbligazione fosse stata adempiuta o il fatto illecito non fosse stato posto in essere.

Dunque, l'attribuzione al risarcimento del danno patrimoniale nella misura in quel momento imposta dalla legge si configura come un effetto giuridico che, in conseguenza del fatto illecito commesso, si è già interamente prodotto e che, una volta venuto ad esistenza in quella dimensione quantitativa, non può più essere negato o modificato da una norma sopravvenuta che escluda o comprima l'estensione delle conseguenze dannose risarcibili.

Pertanto, in assenza di una norma di diritto transitorio che stabilisca l'efficacia retroattiva del novellato art. 2407, si deve ritenere che, in forza del principio generale di cui all'art. 11 delle disp. prel. al codice, la nuova disciplina possa essere applicata solo per tutti i fatti che sono stati commessi dopo la sua entrata in vigore³¹⁰.

Nella medesima sentenza, la Corte di cassazione affronta anche il tema dei limiti costituzionali all'efficacia retroattiva della norma, che appare essere di rilevante importanza considerato l'art. 2 della nuova proposta di disegno di legge n. 1426³¹¹.

Gli Ermellini riconoscono che al legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive. Tuttavia, la discrezionalità del legislatore richiede un'adeguata giustificazione *“sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata”*.

Infatti, la Corte costituzionale ha individuato dei limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, come: *“il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario”*³¹².

³¹⁰ La norma è entrata in vigore il 12 aprile 2025.

³¹¹ I profili di costituzionalità del disegno di legge n. 1426 saranno affrontati nel successivo paragrafo. Il ddl propone di rendere retroattiva la nuova responsabilità limitata dei sindaci e quella futura dei revisori anche verso i giudizi pendenti.

³¹² Corte cost. sent. 22 febbraio 2017, n. 73; Corte cost., sent. 29 maggio 2013, n. 103; Corte cost, sent. 7 giugno 2010, n. 209; L'orientamento consolidato della Corte costituzionale è stato fatto proprio anche dalla Cass., civ., Sez. Un. 28 gennaio 2021, n. 2061; Cass. civ., Sez. Un., 7 maggio 2020, n.8631

Alla luce di tali limiti generali all'efficacia retroattiva della legge, secondo la Corte di cassazione appare evidente che la retroattività dell'art. 2407, comma secondo, comprime irrimediabilmente i principi sopra menzionati.

Infatti, tale applicazione finirebbe per arrecare una irrimediabile lesione: “- *alla parità di trattamento tra amministratori e sindaci che la precedente versione della norma, in ipotesi di responsabilità solidale degli stessi in conseguenza del concorso omissivo di questi ultimi alla mala gestio dei primi, senz'altro garantiva, coerentemente, del resto, con il principio generale previsto dall'art. 2055 c.c.; - alla legittima aspettativa della società (e dei creditori) danneggiati (e, in caso di fallimento, del curatore) a far valere la piena e completa responsabilità, almeno nei rapporti esterni, sia degli uni, sia degli altri e, dunque, di ottenere tanto dagli amministratori, quanto dei sindaci che abbiano concorso nell'inadempimento o nell'illecito degli stessi, un risarcimento corrispondente all'unico pregiudizio arrecato al patrimonio sociale; - alla prerogativa- funzione propria del giudice di procedere, nell'esercizio della giurisdizione civile, non solo all'accertamento dell'an del diritto risarcitorio azionato in giudizio dal danneggiato ma anche, quale necessario e imprescindibile completamento della tutela invocata, alla determinazione, secondo il suo prudente apprezzamento, dell'intero pregiudizio risarcibile*”.

In conclusione, la Corte di cassazione si pronuncia su una delle questioni maggiormente critiche in merito al riformato art. 2407, comma secondo c.c., che aveva fatto emergere un profondo contrasto sia in giurisprudenza che in dottrina, stabilendo che: il limite alla responsabilità dei sindaci non è un criterio di liquidazione neutro, ma è un limite legale che incide sulla consistenza del credito risarcitorio, il cui ammontare già si è perfezionato. Inoltre, la sentenza affronta anche i limiti costituzionali dell'efficacia retroattiva della norma, riconoscendo espressamente che l'applicazione ai giudizi ancora pendenti sia priva di un adeguato bilanciamento e che, al contempo, comprime altri interessi costituzionalmente rilevanti. Pertanto, l'art. 2407, comma secondo, non si applica retroattivamente per i fatti anteriori al 12 aprile 2025.

11.4 La norma transitoria proposta al Senato: l'art. 2 del disegno di legge n. 1426.

Sebbene la Corte di cassazione abbia integralmente escluso l'applicazione retroattiva del nuovo art. 2407, comma secondo, il 19 marzo 2025, è stato presentato in senato il disegno di legge del senato n. 1426, avente ad oggetto la modifica della responsabilità dei revisori

legali, la cui proposta di legge è attualmente in corso di esame da parte della commissione parlamentare.

L'art. 2 della presente proposta di legge prevede di introdurre una norma transitoria, la quale sancisce espressamente che le nuove disposizioni sulla responsabilità dei revisori legali e dei componenti del collegio sindacale, di cui al comma secondo dell'art. 2407 c.c., si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge³¹³. Pertanto, l'art. 2 del disegno di legge presenta una chiara eccezione al principio dell'irretroattività sancito dall'art. 11 delle disp. prel. al c.c., regola generale a cui il legislatore può derogare.

Tuttavia, sebbene tale principio non sia assistito da garanzia costituzionale, il legislatore non può liberamente derogarvi con discrezionalità assoluta, ma richiede una prudente valutazione. Infatti, come precedentemente delineato dalla Cassazione, la Corte costituzionale ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia dei fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento³¹⁴. In particolare, la Corte afferma che il legislatore può emanare norme di diritto transitorio, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti *“motivi imperativi di interesse generale”*.

Pertanto, appare evidente che l'art. 2 della proposta di disegno di legge n. 1426 non soddisfi in alcun modo i criteri e i limiti espressamente stabiliti dalla Corte costituzionale al fine di poter conferire efficacia retroattiva a una norma di diritto sostanziale.

In primo luogo, nell'atto legislativo si rinviene che *“sia una questione di equità applicare i nuovi criteri anche ai procedimenti pendenti, applicando la nuova disciplina sul riequilibrio di responsabilità anche a coloro che sono sotto giudizio per medesimi fatti compiuti prima dell'approvazione della legge”*.

Pertanto, secondo i promotori del disegno di legge, la legittimità costituzionale della norma deriverebbe proprio dall'esigenza di garantire un trattamento eguale anche a favore dei sindaci e revisori, il cui giudizio sia ancora pendente.

³¹³ V. Testo ddl 1426, Art. 2 (norma transitoria): *1. La disciplina sulla responsabilità dei revisori legali di cui all'articolo 1 della presente legge e quella sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale, di cui al secondo comma dell'articolo 2407 del codice civile si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.*

³¹⁴ Il principio espresso dalla Corte costituzionale si rinviene nei seguenti limiti: *“il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario”*.

Tuttavia, è chiara la criticità di tale assunto, poiché non considera i più ampi effetti negativi che subirebbero le azioni di risarcimento promosse dai danneggiati, senza che sia previsto alcun adeguato e ragionevole bilanciamento come richiesto dalla Corte costituzionale.

La norma transitoria - oltre a ledere il legittimo affidamento della società, dei creditori, dei soci e dei terzi, i quali confidavano nell'integrale soddisfacimento della propria pretesa risarcitoria attraverso il regime di responsabilità illimitata - contrasta con il principio di ragionevolezza, in quanto produce una disparità di trattamento fra le pretese dei danneggiati, la cui soddisfazione integrale o in forma limitata dipenderebbe esclusivamente dalla celerità del processo ovvero dal momento in cui è sorto il danno cagionato da una violazione pregressa all'entrata in vigore della riforma, elementi del tutto indipendenti rispetto alla volontà del danneggiato. Infatti, la retroattività della norma avrebbe un'incidenza diversificata sulla pretesa di risarcimento del danneggiato a seconda della fase e del grado in cui i singoli processi si trovano.

Inoltre, è del tutto assente il bilanciamento dei rispettivi interessi in gioco, in quanto l'applicazione dell'art. 2407, comma secondo, ai rapporti ancora pendenti favorisce esclusivamente una parte (i sindaci e i revisori) a danno irrimediabile dell'altra (i danneggiati), incidendo retroattivamente sui diritti già perfettamente acquisiti nel patrimonio giuridico del danneggiato, verso il quale non viene prevista alcuna garanzia a tutela della propria pretesa. Inoltre, verrebbe meno la legittima aspettativa dei danneggiati di far valere la piena e completa responsabilità nei rapporti esterni verso i sindaci.

Alla luce di quanto detto, è evidente che sussista una chiara lesione del principio del legittimo affidamento dei danneggiati a poter far valere, ai sensi dell'art. 24 Cost., l'integrale diritto al risarcimento dei danni sofferti, già perfezionatosi nel proprio patrimonio giuridico. Tali effetti, potrebbero riflettersi retroattivamente anche sul contratto di assicurazione del sindaco o del revisore contabile, volto a coprire la responsabilità professionale per lo svolgimento dell'incarico.

Infatti, in caso di applicazione retroattività della limitazione di responsabilità, l'impresa di assicurazione, chiamata a mantenere indenne il professionista nel giudizio ancora pendente, potrebbe sollevare l'eccezione di retroattività del nuovo art. 2407, comma secondo, limitando significativamente l'ammontare per cui il sindaco è chiamato a rispondere e per cui, contestualmente, deve essere mantenuto indenne.

Ne consegue che il danneggiato potrebbe non ottenere l'integrale risarcimento del danno nemmeno attraverso la polizza assicurativa del professionista, considerando che

l'assicuratore beneficerebbe indirettamente dell'applicazione retroattiva della limitazione di responsabilità, essendo obbligato a tenere indenne l'assicurato entro i limiti di una responsabilità ormai significativamente ridotta. Ciò comporta nuovamente a una lesione nell'affidamento che il danneggiato aveva riposto nelle condizioni della polizza assicurativa stipulata dal sindaco, inizialmente determinata fino a un massimale molto ampio - idonea a soddisfare la pretesa del danneggiato e contemporaneamente a mantenere indenne il sindaco – e successivamente appiattito sul *liability cap* dell'art. 2407, comma secondo, entro cui il sindaco è chiamato a rispondere.

Pertanto, l'efficacia retroattiva della norma andrebbe anche oltre alla stessa ratio legis, producendo i propri effetti anche verso la stabilità e l'affidabilità dell'assetto assicurativo, con il risultato di agevolare notevolmente anche le imprese di assicurazione, senza che nessuna garanzia venga prevista a tutela del diritto già acquisito del danneggiato.

Al momento della presentazione del disegno di legge in senato, alcuni senatori hanno segnalato gli elementi critici dell'applicazione retroattiva della responsabilità limitata, poiché la stessa colpirebbe numerosi procedimenti ancora in corso intentati dai singoli cittadini risparmiatori, per esempio nei ricorsi per truffe bancarie contro le società di revisione e gli organi di controllo, violando le loro legittime aspettative di risarcimento³¹⁵. In merito a tale aspetto, è possibile che si configuri una violazione dell'art. 47 della Cost., in conflitto con il principio di tutela del risparmio, poiché in tal caso la retroattività della norma inciderebbe in misura significativa sui diritti di risarcimento dei risparmiatori danneggiati dalle violazioni poste in essere dagli organi di controllo in concorso con quelle degli amministratori.

Sul piano sovranazionale la Corte EDU con pronuncia del 6 ottobre 2005 aveva ritenuto lesiva dell'art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU la sopravvenuta legge francese che aveva retroattivamente escluso e limitato la risarcibilità di alcune voci di danno, privando i danneggiati di un asse patrimoniale su cui essi avevano fatto legittimamente affidamento³¹⁶. Analogamente, l'applicazione retroattiva della responsabilità dei sindaci

³¹⁵ Si è espresso in tal senso il senatore Zanettin e, analogamente, hanno contestato l'art. 2 del disegno di legge i senatori Bazoli, Stefani, Scalfarotto, Lopreiato

³¹⁶ Trib. Roma, Sez. spec. Impr, sent. 29 giugno 2025, in *DE JURE*: "analogia efficacia paradigmatica sembra rivestire la pronuncia della Corte EDU del 6 ottobre 2005, resa con riguardo ad una questione assimilabile a quella della retroattività della legge n. 24/2017. Nel caso di specie, dopo l'approvazione della Loi Kouchner in tema di irrisarcibilità del danno subito iure proprio dal nato malformato, avente dichiarato effetto retroattivo, i cittadini francesi che al momento dell'entrata in vigore della legge avevano una causa pendente, avevano adito la Corte Europea dei diritti dell'uomo lamentando che la limitazione ai risarcimenti imposta da tale novella legislativa violasse l'art. 1 del Protocollo n. 1 della C.e.d.u. Per la Corte europea, la nuova legge, che aveva escluso e limitato la risarcibilità di alcune voci di danno, aveva privato i genitori di un asse patrimoniale su cui essi avevano legittimamente fatto affidamento, sulla base dei precedenti orientamenti giurisprudenziali, e pertanto è stata ritenuta lesiva dell'art. 1 suddetto" (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sent. n. 28994 del 11/11/2019)".

e dei revisori legali sarebbe idonea a privare ex post parte significativa dell'integrale quantum del risarcimento del danno, su cui il danneggiato aveva confidato di poter soddisfare la propria pretesa.

Inoltre, secondo l'interpretazione della Corte di Strasburgo, il principio della preminenza del diritto e il concetto di equo processo sanciti dall'art. 6 della Convenzione ostano all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia al fine di influenzare l'esito giudiziario in una controversia, salvo che per imperative ragioni di interesse generale³¹⁷. Tale punto critico è stato riconosciuto anche dalla Corte di cassazione, secondo cui l'applicazione del nuovo art. 2407, comma secondo, sarebbe di ostacolo anche alla funzione propria del giudice di procedere alla determinazione, secondo il suo prudente apprezzamento, dell'intero pregiudizio risarcibile.

Dunque, nel caso di applicazione retroattiva della responsabilità limitata dei sindaci e dei revisori, emergerebbe il chiaro e ingiustificato tentativo di ingerenza del legislatore nell'esercizio della funzione costituzionalmente riservata al potere giudiziario dagli artt. 101, 102, 104 della Costituzione³¹⁸. Infatti, la ratio di estendere retroattivamente la limitazione di responsabilità ai giudizi pendenti si rinviene proprio nella finalità di incidere attraverso il potere legislativo ed *ex post* sull'oggetto di accertamento giudiziale, ossia sulla quantificazione del danno cagionato dai sindaci, circoscrivendo significativamente il potere di valutazione del giudice, imponendo a quest'ultimo una predeterminazione massima entro cui il sindaco può essere chiamato a rispondere.

In merito a tale punto, il Giudice delle leggi ha sancito che il controllo di costituzionalità delle norme retroattive diviene "ancora più stringente" qualora l'intervento legislativo incida su giudizi ancora in corso, essendo precluso al legislatore "*di risolvere, con legge, specifiche controversie e di determinare, per questa via, uno sbilanciamento tra le posizioni delle parti coinvolte nel giudizio*"³¹⁹.

Un simile intervento normativo comporta un'evidente alterazione dell'equilibrio dei poteri dello Stato, poiché il legislatore interviene *ex post* sul giudizio pendente e limita il potere del giudice nel determinare la responsabilità civile degli organi di controllo.

Pertanto, con riferimento alla proposta di legge in merito all'applicazione retroattiva della responsabilità limitata dei sindaci e dei revisori, non è possibile ravvisare i motivi imperativi di interesse generale, idonei a consentire l'interferenza del legislatore sui

³¹⁷ Cfr. Corte Cost., sent. 2 aprile 2012, n. 78; *ex plurimis*: Corte europea, sentenza sezione seconda, 7 giugno 2011, Agrati ed altri contro Italia; sezione seconda, 31 maggio 2011, Maggio contro Italia; sezione quinta, 11 febbraio 2010, Javaugue contro Francia; sezione seconda 10 giugno 2008, Borttesi e altri contro Italia.

³¹⁸ GUIZZI, *op. cit.*, p. 676.

³¹⁹ Cort. cost., sent. 17 gennaio 2024, n.4.

giudizi in corso. Di conseguenza, tale disegno di legge risulta in contrasto con il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, nonché con i principi della certezza del diritto e dell'equo processo, di cui agli artt. 3 e 111 primo e secondo comma della Costituzione.

Dunque, l'assunto della necessità di garantire l'equo trattamento dei sindaci e revisori responsabili per violazioni colpose, sembra essere più un espediente volto a mascherare la volontà arbitraria del legislatore di voler “salvare” la categoria professionale dei sindaci e dei revisori contabili, il cui giudizio ancora non è stato definito.

Attualmente, la disposizione di diritto transitorio è ancora all'esame delle Commissioni parlamentari, essendo solo parte del disegno di legge presentato al Senato.

Nonostante ciò, la Cassazione ha già rilevato dei chiari indici di illegittimità costituzionale, considerando che la norma si pone in netto contrasto con l'orientamento consolidato della Corte costituzionale³²⁰. Pertanto, anche alla luce del nuovo principio di diritto sancito dagli Ermellini e degli evidenti profili di illegittimità costituzionale dell'art. 2 del disegno di legge n. 1426, nel caso in cui tale norma dovesse essere approvata definitivamente, appare auspicabile che la stessa venga rimessa al vaglio della Corte costituzionale, al fine di determinare la legittimità costituzionale o meno dell'applicazione retroattiva verso i giudizi pendenti.

11.5 Gli aspetti di diritto processuale nel caso di applicazione retroattiva della norma.

L'applicazione retroattiva della norma ai giudizi ancora pendenti presenta criticità anche sotto un profilo strettamente processuale.

Come evidenziato dal Tribunale di Venezia, la nuova limitazione di responsabilità dei sindaci incide anche sull'onere probatorio che le parti devono allegare durante il processo, confermando in tal modo la sua natura di norma sostanziale³²¹.

In primo luogo, sorge la questione dell'allegazione e della prova del compenso spettante ai sindaci, elemento che prima della nuova disciplina risultava del tutto irrilevante.

³²⁰ GUIZZI, *op. cit.*, p. 676, l'A. mette in evidenza che fra i fautori di tale orientamento figurano anche l'attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aveva presieduto come giudice della Corte costituzionale. Pertanto, ove la legge in questione dovesse essere approvata dal Parlamento, il Presidente della Repubblica potrebbe rifiutarne la promulgazione alla luce dei principi e dei limiti alla retroattività della norma espressamente individuati dalla Corte costituzionale.

³²¹ Trib. Venezia, Sez. spec. Impr., 4 luglio 2025, n. 3443.

Infatti, ove si optasse per un'applicazione retroattiva della norma ai giudizi pendenti, ben potrebbe il Giudice nella maggior parte dei casi trovarsi privo del necessario parametro per la liquidazione del danno, ove l'entità del compenso non risulti dai documenti presentati dalle parti. Pertanto, l'applicazione retroattiva richiederebbe di determinare nuove questioni di fatto non più deducibili per effetto delle preclusioni già maturate, rendendo necessaria un'antieconomica regressione del procedimento alla fase istruttoria. Secondo la Cassazione lo *ius superveniens* può essere dedotto in sede di merito anche se sopravvenuto dopo la precisazione delle conclusioni³²².

In tal caso, il giudice di merito è obbligato a rimettere la causa alla fase istruttoria, ciò al fine di consentirvi la corretta instaurazione di un nuovo contraddittorio in merito all'effettivo ammontare del compenso.

L'efficacia retroattiva dello *ius superveniens*, che estende l'applicazione della responsabilità limitata anche ai giudizi ancora pendenti, troverebbe il proprio limite nel giudicato interno sul capo della sentenza relativo al risarcimento del danno, che deve ritenersi formato qualora sul punto la sentenza di primo grado non sia stata oggetto di motivo di appello e non sia più impugnabile³²³.

Pertanto, se al momento dell'eventuale entrata in vigore dell'art. 2 del disegno di legge il giudicato sulla responsabilità del sindaco non si sia ancora formato, sotto la vigenza della precedente disciplina, quest'ultimo sarebbe legittimato a impugnare la sentenza di primo grado con il solo fine di chiedere l'applicazione della nuova limitazione alla luce della sua efficacia retroattiva conferita dalla norma di diritto transitorio.

Da ciò ne deriva una chiara instabilità della sentenza del giudice, poiché quanto determinato in primo grado sarebbe necessariamente condizionato dalla sopravvenienza della norma di diritto transitorio, che impone al giudice del successivo grado di giudizio di applicare retroattivamente il nuovo art. 2407, comma secondo.

Un'analoga considerazione vale anche con riferimento al giudizio di legittimità nell'ipotesi in cui venga impugnata la sentenza di appello e il sindaco soccombente deduca, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione della norma sopravvenuta, invocandone la corretta interpretazione e applicazione in ragione della sua efficacia retroattiva, derivante dall'entrata in vigore della disposizione di diritto transitorio di cui all'art. 2 del disegno di legge n. 1426.

³²² Cass. civ. Sez. III, sent. 21 dicembre 2011, n. 27906: "Pertanto, il giudicato, così come il *ius superveniens*, deve essere applicato con riferimento al momento della pronuncia e la relativa deduzione è ammissibile e rilevante in sede di merito anche se svolta dopo la precisazione delle conclusioni".

³²³ Cass. civ., sent. 17 marzo 2014, n. 6101.

Infatti, se la nuova disciplina dovesse essere applicata retroattivamente anche ai giudizi pendenti e la Corte ritenesse che la stessa sia pertinente al giudizio, il Giudice di legittimità sarebbe tenuto a prenderla in considerazione, anche d'ufficio, e ad applicarla alla fattispecie controversa³²⁴.

Sul punto, è assolutamente dirimente il principio sancito dalle Sezioni Unite, secondo cui *“l'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deve essere interpretato nel senso che la violazione di norme di diritto può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perché dotate di efficacia retroattiva. In tal caso è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta”*³²⁵.

Secondo tale orientamento è legittimo proporre un ricorso per cassazione anche avverso una sentenza in cui il giudicante abbia correttamente applicato la legge all'epoca vigente, ma sia sopravvenuta una nuova legge con efficacia retroattiva e pertinente al giudizio.

Pertanto, il sindaco responsabile e condannato in base alla precedente disciplina in entrambi i gradi di giudizio, potrebbe comunque contestare la violazione della norma di diritto transitorio sopravvenuta emanata dopo la pubblicazione della sentenza di secondo grado e, pertanto, chiedere l'applicazione retroattiva del novellato art. 2407, comma secondo, purché la pronuncia non sia già passata in giudicato e sia ancora possibile impugnarla.

In conclusione, sono evidenti le implicazioni negative che l'applicazione retroattiva della norma può avere in termini di economia processuale, presentando il concreto rischio di complicare i giudizi pendenti e di creare una profonda instabilità verso le decisioni giudiziarie ancora impugnabili.

Dunque, appare necessario ricordare l'orientamento della Corte costituzionale, secondo cui *“salvo estrema necessità, il legislatore dovrebbe attenersi al principio di irretroattività della norma, essendo, sia nel diritto pubblico che in quello privato, la*

³²⁴ Cass. civ., Sez. III, sent. 31 gennaio 2019, n.2774, *“Qualora la questione dello jus superveniens sia stata ritualmente portata all'attenzione della Corte di legittimità, l'eventuale rifiuto del giudice di legittimità di prenderlo in considerazione non può che giustificarsi con l'irrelevanza della norma sopravvenuta rispetto all'oggetto del giudizio. Diversamente se la nuova disciplina fosse ritenuta pertinente la Corte non la potrebbe trascurare ma deve prenderla in considerazione, anche d'ufficio, e applicarla alla fattispecie controversa”*.

³²⁵ Cass. civ., Sez. Un., sent. 27 ottobre 2016, n. 21691, *“In tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, quando retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto in giudizio, stante che non richiede necessariamente un errore, avendo, il giudizio di legittimità, ad oggetto non già l'operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico”*; Cass., Sez. Trib., sent. 27 luglio 2018, n.19617, *“Nel giudizio di legittimità, lo ius superveniens, è suscettibile di diretta applicazione d'ufficio, alla condizione che l'innovazione legislativa sia intervenuta in epoca successiva alla proposizione del ricorso per Cassazione e abbia attinenza, anche indiretta, alle questioni trattate nel ricorso”*.

*certezza dei rapporti preferiti uno dei cardini della tranquillità sociale e del vivere civile*³²⁶.

11.6 L'irretroattività del regime di prescrizione ex art. 2407, comma quarto.

Il comma quarto del novellato art. 2407, che introduce un nuovo regime di prescrizione dell'azione di responsabilità verso i sindaci non ha efficacia retroattiva poiché possiede natura sostanziale.

Contrariamente a quanto sancito in merito al comma secondo, il Tribunale di Bari ha correttamente individuato la natura sostanziale della disposizione sulla prescrizione e, di conseguenza, ha sancito che la stessa troverà applicazione solo con riferimento alle condotte successive all'entrata in vigore di tale legge, diventando operativa a partire dai bilanci dell'esercizio 2024³²⁷. Infatti, le norme che disciplinano la prescrizione producono effetti sostanziali che incidono direttamente sul rapporto giuridico sottostante, determinando l'estinzione del diritto se il titolare rimane inerte per un periodo di tempo prestabilito dalla legge, senza esercitare gli atti interruttivi.

Come già ampiamente detto, in assenza di una disposizione che preveda l'applicabilità della nuova normativa ai giudizi pendenti, cioè alle condotte anteriori all'entrata in vigore della riforma, la retroattività deve essere esclusa in virtù del principio generale di cui all'art. 11 delle disp. prel. al codice, secondo cui *“la legge non dispone che per l'avvenire”*.

Inoltre, il Giudice barese afferma che l'applicazione retroattiva della nuova disciplina della prescrizione si porrebbe in conflitto con l'art. 24 Cost., in quanto l'entrata in vigore del nuovo comma quarto estinguerebbe automaticamente e improvvisamente il diritto al risarcimento del danneggiato, che, invece, secondo la disciplina previgente risultava ancora pienamente esercitabile. Infatti, nel caso del tribunale di Bari, il nuovo termine di prescrizione, decorrente dal deposito della relazione dei sindaci, risulterebbe già spirato al momento dell'entrata in vigore della norma sopravvenuta³²⁸.

³²⁶ Corte cost., sent. 8 luglio 1957, n. 118; Cass. civ., Sez. III, sent. 11 novembre 2019, n. 28994.

³²⁷ In senso analogo si è espresso anche il Trib. di Palermo, ord. 26 giugno 2025, n. 4431.

³²⁸ GUIZZI, *op. cit.*, p. 676. L'A afferma che il diritto rischierebbe di essere cancellato ove si ipotizzasse un'applicazione retroattiva ai giudizi pendenti anche la previsione in tema di decorrenza del dies a quo della prescrizione; Trib. di Bari, Sez. Spe. Impr., ord. 1981/2025 *“Del resto, sarebbe in conflitto con l'art 24 Cost. un'interpretazione della predetta disposizione che, pendente la precedente disciplina (codicistica) sulla decorrenza della prescrizione, applicando la quale il diritto al risarcimento non è ancora estinto, determini l'estinzione di detto diritto quale effetto dell'entrata in vigore della nuova legge poiché, alla data di tale entrata in vigore, è ormai decorso il termine di prescrizione decorrente dal deposito della relazione dei sindaci”*.

Non trova nemmeno applicazione la norma transitoria ex art. 252 disp. att. c.c.³²⁹, secondo cui - in caso di modifica normativa del termine prescrizionale o decadenziale e in assenza di una specifica disposizione transitoria – si applica anche verso i giudizi ancora pendenti la nuova normativa che abbrevia il termine di prescrizione o decadenza già in corso, solo se il nuovo termine prevede comunque un arco temporale inferiore rispetto a quello che residua in virtù della disciplina previgente.

Nel caso della riforma del collegio sindacale il termine quinquennale di prescrizione non viene abbreviato, bensì viene anticipato a un momento anteriore. Dunque, sulla base di un'interpretazione letterale dell'art. 252 disp. att. c.c. bisogna escludere che tale disposizione si applichi anche con riferimento all'art. 2407, comma quarto, del codice.

Infatti, qualora la norma avesse efficacia retroattiva, il termine verrebbe fatto decorrere in un momento in cui il diritto al risarcimento del danno non era ancora azionabile, ponendosi in netto contrasto con l'art. 24 della Cost. e anche con il principio di cui all'art. 2935 c.c.

Inoltre, occorre osservare che la proposta di disegno di legge n. 1426, all'art. 2, fa espresso riferimento solo al comma secondo dell'art. 2407, non contenendo alcuna previsione analoga con riferimento al comma quarto, che reca la nuova disposizione in tema di prescrizione.

Infatti, una norma che prevedesse l'applicazione retroattiva dell'art. 2407, comma quarto, anche ai giudizi pendenti presenterebbe chiari profili di illegittimità costituzionale, in pregiudizio degli artt. 3 e 24 della Costituzione. In tal caso, l'efficacia retroattiva della prescrizione costituirebbe l'improvvisa estinzione dell'azione di risarcimento del danneggiato ovvero una drastica riduzione del termine utile per esercitare l'azione, con l'effetto di frustrare in misura significativa e sproporzionata le legittime aspettative dell'effettività della tutela giurisdizionale, secondo cui le modalità procedurali per tutelare i diritti riconosciuti dall'ordinamento non possono essere sottoposte a condizioni che ne rendano impossibile o estremamente difficile l'esercizio.

³²⁹ V. Art. 252 disp. att. c.c.: 1. *Quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l'usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se esso è stabilito dal I libro del codice, dal 21 aprile 1940, se è stabilito dal II libro, dal 28 ottobre 1941 se è stabilito dal III libro e dall'entrata in vigore del codice stesso se è stabilito dagli altri libri, purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore.*

2. *La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l'acquisto di un diritto è subordinato al decorso di un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori.*

Sul punto, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 2, comma 6, del d.l. n. 25 del 2010³³⁰, che, con riferimento alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, conferiva un'interpretazione autentica dell'art. 2935 c.c., sancendo che la prescrizione dei diritti nascenti dall'annotazione in conto iniziasse a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. Attraverso tale norma di interpretazione autentica, il legislatore superava l'orientamento maggioritario della giurisprudenza secondo cui la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito dovesse decorrere dalla chiusura definitiva del rapporto, considerata la natura unitaria del contratto corrente bancario³³¹.

Dunque, qualificandosi come di interpretazione autentica, la norma disponeva di efficacia retroattiva, idonea a incidere anche sulle situazioni giuridiche derivanti dal rapporto contrattuale di conto corrente non ancora esaurite.

In tale contesto, il Giudice delle leggi ha ritenuto che l'applicazione retroattiva della norma determinasse una chiara violazione dell'art. 3 della Cost., in quanto la disposizione censurata, se applicata retroattivamente, ancorava il *dies a quo* del termine prescrizionale a un momento in cui il diritto non era ancora esercitabile, introducendo così una deroga irragionevole all'art. 2935 del codice³³².

Ciò determinava un pregiudizio verso i correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all'entrata in vigore della norma denunciata, avessero avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente addebitate, poiché, retrodatando il decorso del termine di prescrizione, si riduceva irragionevolmente l'arco temporale per l'esercizio disponibile per l'esercizio dei diritti, peraltro senza alcuna giustificazione.

³³⁰ Cfr. Corte Cost., sent. 2 aprile 2012, n. 78.

³³¹ Cfr. Cass. Civ., Sez. Un. 2 dicembre 2010, n. 24418, Infatti, essa aveva affermato, in linea con l'orientamento maggioritario emerso in sede di merito, che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché soltanto con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 14 maggio 2005, n. 10127 e sezione prima civile, sentenza 9 aprile 1984, n. 2262).

³³² Corte Cost., sent. 2 aprile 2012, n. 78, la Corte sancisce che “*Ne deriva che ancorare con norma retroattiva la decorrenza del termine di prescrizione all'annotazione in conto significa individuarla in un momento diverso da quello in cui il diritto può essere fatto valere, secondo la previsione dell'art. 2935 cod. civ. Pertanto, la norma censurata, lungi dall'esprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art. 2935 cod. civ., ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione. Anzi, l'efficacia retroattiva della deroga rende asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente perché, retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finisce per ridurre irragionevolmente l'arco temporale disponibile per l'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto stesso, in particolare pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all'entrata in vigore della norma denunciata, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente addebitate.*”

Analogamente, il ragionamento può estendersi nel caso in cui il nuovo regime di prescrizione, ex art. 2407, comma quarto, venga fatto retroagire anche ai giudizi ancora pendenti e non esauriti.

In tale ipotesi, l'effetto che ne consegue sarebbe quello di ridurre irragionevolmente l'arco temporale per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, il cui *dies a quo* non decorerebbe più dalla cessazione della carica del sindaco, bensì dal deposito della relazione al bilancio che potrebbe precedere lo scioglimento del rapporto professionale anche di diversi anni. Nella peggiore delle ipotesi, potrebbe comportare anche l'estinzione diretta del diritto, quale effetto dell'entrata in vigore della nuova legge essendo integralmente trascorso il termine di prescrizione, decorrente dal deposito della relazione dei sindaci.

La questione in merito alla irretroattività della nuova disciplina della prescrizione è stata brevemente affrontata dalla Corte di cassazione, secondo cui il nuovo quarto comma è strutturato in modo da disporre solo per l'avvenire, facendo riferimento a un *dies a quo* inesistente nella precedente versione dell'art. 2407 del codice³³³. Pertanto, risulta ragionevolmente operativa a partire dal deposito dei bilanci dell'esercizio 2024.

In conclusione, il tribunale di Bari ha correttamente individuato l'irretroattività della norma, applicando l'art. 11 delle disp. prel. al codice, la cui decisione discende essenzialmente dalla natura sostanziale della disciplina in materia di prescrizione e anche per le possibili violazioni degli artt. 3 e 24 della Cost., considerata l'irragionevolezza dell'applicazione retroattiva e la violazione del principio di azione e indefettibilità della tutela giurisdizionale.

³³³ Cass. Civ., Sez. I, ord. 22 gennaio 2026, n. 1392.

CONCLUSIONI

Al termine del presente lavoro si possono trarre le seguenti conclusioni.

La responsabilità omissiva del collegio sindacale per *culpa in vigilando* rispetto agli illeciti commessi dagli amministratori richiede un intervento normativo che renda più chiaro e preciso l'effettivo concorso causale dei sindaci, al fine di evitare che vengano condannati automaticamente e solidalmente con i primi per l'intero ammontare del danno, cagionato principalmente da questi ultimi.

La scelta normativa del legislatore, però, deve essere proporzionata e ragionevole, considerando l'importanza della funzione che il collegio sindacale è chiamato a svolgere all'interno della *governance* societaria. Infatti, l'intervento riformatore non deve creare un'area ingiustificata di immunità a favore dei sindaci, rendendo questi ultimi sostanzialmente irresponsabili.

Tuttavia, il nuovo art. 2407, comma secondo, non ridefinisce il perimetro della responsabilità omissiva dei sindaci, ma limita in misura significativa la loro esposizione patrimoniale nel caso in cui abbiano cagionato dei danni per la violazione colposa dei propri doveri. Da una prima lettura, la nuova responsabilità del collegio sindacale appare lineare, ma in realtà se interpretata al livello sistematico, emergono evidenti incertezze normative, nonché chiari profili di irragionevolezza di una disciplina che sembra essere andata ben oltre l'originario scopo prefigurato.

In primo luogo, vengono messe in rilievo le criticità del testo normativo del nuovo art. 2407, comma secondo, che introduce una responsabilità limitata, parametrata ad un multiplo del compenso annuo "*percepito*".

La dottrina e anche le prime pronunce dei tribunali di merito hanno subito sottolineato come l'interpretazione letterale crei rilevanti problemi applicativi, poiché nel caso in cui nessun compenso venga percepito, il sindaco non risponderebbe per i danni cagionati, essendo venuto meno il parametro al quale è ancorata la responsabilità. Pertanto, l'interpretazione più logica appare essere quella di considerare il compenso "*deliberato*", al fine di rendere certa l'applicazione dell'art. 2407, comma secondo, nonostante si tratti di un'interpretazione forzata.

Il dato testuale stabilisce che "*i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati*". Dunque, non appare chiaro se il *liability cap* trovi applicazione con

riferimento a ogni singolo *eventus damni* ovvero se copra tutti i danni complessivamente cagionati. Il punto in dottrina appare controverso, poiché il legislatore fa genericamente riferimento “*ai danni cagionati*” e non al singolo evento dannoso. Inoltre, quest’ultima interpretazione andrebbe contro la *ratio* stessa della riforma, poiché la responsabilità dei sindaci rimarrebbe potenzialmente illimitata, considerata la possibilità di cagionare plurimi e indipendenti eventi dannosi nell’arco del triennio di carica.

Sul punto, il Tribunale di Bari si è espresso nel senso che il *liability cap* trovi applicazione per ogni singolo *eventus damni* e non per i danni cagionati complessivamente. Tale interpretazione, che appare essere la più ragionevole, può essere ricavata anche indirettamente, mediante un’interpretazione in combinato disposto con il comma quarto dell’art. 2407, ove per il nuovo regime di prescrizione dell’azione di responsabilità verso i sindaci, il legislatore fa riferimento al singolo danno che si è verificato. Pertanto, tale prospettiva interpretativa in combinato disposto suggerisce che il sindaco risponda fino a un ammontare massimo per ogni evento dannoso e che la prescrizione dell’azione di responsabilità inizi a decorrere da quando si è verificato il singolo danno.

Diversamente, un’altra ricostruzione esegetica può essere desunta dall’espresso riferimento al “*compenso annuo percepito*”, secondo cui il *liability cap* deve applicarsi verso tutti i danni complessivamente cagionati nel singolo esercizio sociale; altrimenti, il legislatore avrebbe stabilito come parametro l’insieme dei compensi complessivamente percepiti durante l’intera carica. Alla luce dei vari tentativi di interpretazione, appare necessario che vi sia un intervento correttivo del legislatore ovvero della Corte di cassazione, in modo da delineare l’indirizzo normativo a cui i giudici di merito saranno tenuti ad adeguarsi.

In merito alla natura della nuova responsabilità dei sindaci, appare evidente come l’intento del legislatore fosse quello di abrogare definitivamente la responsabilità solidale, introducendone una parziaria e limitata.

L’intento del legislatore, però, non è vincolante per il giudice e dal nuovo dispositivo testuale del comma secondo dell’art. 2407, non si rinviene alcuna deroga espressa e inequivocabile al regime di solidarietà passiva fra i condebitori, come richiesto dall’art. 1294 c.c. Infatti, in materia di danno ambientale o antitrust il legislatore ha espressamente previsto una responsabilità parziaria.

Diversamente, il nuovo art. 2407 c.c. si limita a stabilire che i sindaci rispondono per la violazione dei propri doveri, che, nella maggior parte dei casi, concorrono a cagionare il medesimo danno con quelli degli amministratori.

Pertanto, come sottolineato da molti autori, nonostante sia venuto meno il riferimento testuale, il vincolo solidale fra la responsabilità dei sindaci e degli amministratori continuerebbe a sussistere per mezzo dei principi generali del diritto civile, ex artt. 1292 ss. e 2055 c.c., tutte le volte in cui abbiano concorso a cagionare il medesimo danno.

In merito a tale questione i Tribunali di Bari e di Palermo hanno espressamente riconosciuto la permanenza del vincolo solidale della responsabilità fra sindaci e amministratori, ma i primi rispondono entro il tetto massimo stabilito ex ante dall'art. 2407, comma secondo.

Sebbene sia necessario che sul punto si pronunci la Corte di cassazione, alla luce del presente contesto normativo appare evidente che i giudici debbano attenersi ai principi generali del diritto civile, secondo cui la solidarietà passiva fra condebitori è la regola generale. Pertanto, si può ritenere che, alla luce dei principi generali del diritto e dell'attuale contesto normativo, sussista la solidarietà passiva fra amministratori e sindaci nel caso in cui abbiano concorso a cagionare il medesimo danno, ma i controllori ne rispondono nei limiti stabiliti dall'art. 2407, comma secondo, c.c.

Con riferimento alla natura limitata della responsabilità dei sindaci, parte della dottrina ha criticato l'eccessiva ampiezza dello scudo patrimoniale che è stato attribuito a questa categoria di professionisti.

Infatti, dei regimi speciali di responsabilità sono previsti esclusivamente per specifiche categorie professionali, quali i medici, i magistrati e i pubblici funzionari, in cui l'esenzione o la limitazione di responsabilità per colpa grave si giustifica nell'esigenza di garantire l'adeguato svolgimento di attività essenziali e di rilevante interesse pubblico. Pertanto, in questi casi appare evidente che il regime di responsabilità limitata sia previsto in modo da tutelare preminenti interessi costituzionali.

Diversamente, il beneficio della responsabilità limitata dei sindaci, estesa anche alle ipotesi di colpa grave, opera a beneficio esclusivo della categoria professionale.

Anzi, la previsione di un regime così attenuato rischia di indebolire la funzione deterrente della responsabilità, incidendo negativamente sulla qualità e l'efficienza dei controlli. Un abbassamento dello standard di diligenza può dare origine ad azzardi morali e a condotte imprudenti, che possono danneggiare gli interessi della società e degli *stakeholders*.

Pertanto, appare evidente come la nuova responsabilità del collegio sindacale rischi di compromettere la principale funzione di controllo interno della *governance*.

Ciò si riflette negativamente anche sull'adeguatezza e sull'effettivo funzionamento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, ossia sulle procedure aziendali interne di controllo e sui flussi informativi, il cui coordinamento e la cui efficienza dipendono in misura significativa dalla corretta attività di supervisione e dalla tempestiva individuazione dei segnali d'allarme da parte del collegio sindacale.

Inoltre, anche osservando i regimi giuridici degli ordinamenti stranieri presi come riferimento dal legislatore della riforma, si evince come la *gross negligence* (colpa grave) sia radicalmente esclusa da qualsiasi tipo di attenuazione di responsabilità.

La ratio della scelta normativa del legislatore nazionale si rinviene nell'esigenza di garantire una maggiore certezza normativa, evitando che il giudice possa fare un uso improprio del concetto di colpa grave. Sebbene la scelta sia rimessa alla volontà del legislatore, la stessa deve comunque essere ragionevole e garantire un equo bilanciamento degli interessi in gioco.

Infatti, se, da un lato, i sindaci godono di una responsabilità limitata, certa e predeterminata *ex ante*, che garantisce dei premi assicurativi meno costosi e una minore esposizione patrimoniale; dall'altro lato, gli effetti negativi che ne derivano sono assolutamente rilevanti.

In primo luogo, l'indebolimento dell'efficacia deterrente della responsabilità civile rischia di compromettere la funzione del collegio sindacale, favorendo l'adozione di decisioni imprudenti e controlli meno rigorosi, che possono incrementare il rischio di crisi o insolvenza della società.

In secondo luogo, il danneggiato rischia di essere privato di una parte significativa del complessivo ammontare del danno, che il sindaco ha concorso a cagionare, poiché il legislatore non ha introdotto contestualmente l'obbligo per i sindaci di dotarsi di un'adeguata copertura assicurativa. Infatti, le compagnie assicurative offriranno delle polizze per massimali allineati al tetto massimo entro cui i sindaci sono chiamati a rispondere. Pertanto, parte significativa del danno cagionato rischia di rimanere a carico del danneggiato.

Alla luce degli effetti negativi della nuova responsabilità limitata dei sindaci è possibile configurare un conflitto con il principio di ragionevolezza, considerando l'assenza di coerenza e proporzionalità del mezzo rispetto al fine perseguito dal legislatore. Infatti, la

scelta di estendere la limitazione di responsabilità anche alle ipotesi di colpa grave non è sostenuta da esigenze e interessi di rilievo costituzionali, come nel caso dei magistrati, dei medici o dei pubblici funzionari, dando origine, invece, a un'area di immunità a favore di una categoria di professionisti. Pertanto, come rilevato da parte rilevante della dottrina, il nuovo art. 2407, comma secondo, presenta seri dubbi di legittimità costituzionale in conflitto con l'art. 3 della Cost., nella parte in cui irragionevolmente estende la limitazione di responsabilità anche ai casi di colpa grave, la cui gravità viene equiparata alla colpa lieve. Tale scelta normativa non trova la propria giustificazione nella tutela di preminenti interessi costituzionali ed è priva di adeguate garanzie a tutela del danneggiato, la cui pretesa risarcitoria rischia di essere ingiustamente pregiudicata dalla limitazione di responsabilità patrimoniale del sindaco.

In merito agli effetti negativi che derivano dalla riforma, il Consiglio dei ministri il 22 ottobre 2025 ha presentato alle Camere la relazione dello schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare l'8 ottobre 2025, in cui si propone di escludere integralmente l'applicazione della limitazione di responsabilità patrimoniale per i sindaci che svolgono l'incarico in società quotate o con azioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione. La ratio di tale scelta di si rinviene nell'esigenza di evitare che venga compromesso l'impegno richiesto nell'applicazione della diligenza professionale, considerano l'esigenza di garantire l'adeguata tutela degli investitori risparmiatori e del mercato. Infatti, il riformato art. 2407 prevede una disciplina generale che trova applicazione per ogni tipo di società di capitali, dal sindaco unico della s.r.l. fino al collegio sindacale delle società quotate o delle banche, senza che venga prevista un'adeguata disciplina correlata alla dimensione della società e alla rilevanza di interesse pubblico.

In merito a quanto detto, il presente lavoro propone anche una differente prospettiva *de iure condendo*.

Infatti, il legislatore avrebbe potuto prevedere un regime di responsabilità limitata solo per le ipotesi di colpa lieve, escludendo il dolo e la colpa grave.

Inoltre, al fine di delineare in modo più rigoroso il confine tra colpa lieve e colpa grave, la riforma avrebbe potuto valorizzare l'utilizzo delle norme di comportamento del collegio sindacale, redatte dal CNDCEC, stabilendo che il giudice, nel valutare l'intensità della colpa, verifichi che il sindaco si sia adeguato a tali disposizioni, nonostante gli

amministratori abbiano cagionato un danno. In tal caso, non verrebbe richiesto al sindaco di dover provare di aver posto in essere qualsiasi condotta utile al fine di impedire il danno, bensì di aver agito in conformità ai propri doveri, la cui corretta osservanza verrebbe definita proprio dalle norme di comportamento del collegio sindacale.

Una simile impostazione avrebbe offerto al giudice un parametro valutativo più puntuale e oggettivo, oltre a incentivare il professionista al rispetto delle regole di condotta, nella consapevolezza che un lieve discostamento da tali disposizioni avrebbe comunque comportato una responsabilità limitata per colpa lieve. Tale prospettiva de *iure condendo* risulta anche più equilibrata rispetto all'obiettivo originario del legislatore di condannare il sindaco per quanto effettivamente compiuto od omissso.

Un altro dei punti critici emersi dal nuovo contesto normativo si rinviene nella irragionevole disparità di trattamento che la riforma ha generato rispetto al consiglio di sorveglianza e agli amministratori non esecutivi.

Infatti, nonostante anche per tali incarichi siano previsti emolumenti esigui e premi assicurativi molto onerosi, il legislatore lascia immutata la responsabilità illimitata e solidale dei controllori degli altri modelli di controllo. Tale disparità di trattamento rischia di compromettere seriamente l'adozione dei sistemi differenti dal modello tradizionale. Ciò si pone in contrasto anche con il nuovo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Governo l'8 ottobre 2025, il cui intento è quello di riformare la disciplina dei sistemi di amministrazione e controllo del codice civile al fine di introdurre *“una disciplina autonoma ed esaustiva dei tre sistemi alternativi di amministrazione e controllo che, da un lato, accorda agli stessi la medesima rilevanza e visibilità – superando, così, l'impostazione pregressa caratterizzata da un forte favor per il precedente sistema “tradizionale” –, dall'altro, ne evidenzia i rispettivi tratti distintivi”*. Pertanto, alla luce dell'attuale contesto normativo la dottrina ha sottolineato come sussistano dubbi di legittimità costituzionale nella parte in cui il nuovo art. 2407, comma secondo, non estende contestualmente la nuova limitazione di responsabilità anche a favore dei consiglieri di sorveglianza e degli amministratori non esecutivi.

Con riferimento ai revisori legali, invece, è stato presentato al Senato il disegno di legge n. 1426, attualmente in corso di esame in commissione, che propone di introdurre un nuovo sistema di responsabilità limitata, in maniera simile a quanto previsto per i sindaci.

La riforma ha introdotto anche un nuovo comma quarto che anticipa il *dies a quo*, per la prescrizione dell'azione di responsabilità dei sindaci, al momento del deposito della relazione dei sindaci di cui all'art. 2429 c.c.

In merito a tale elemento novativo si deve pacificamente ritenere che, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 115/2024, il nuovo comma quarto dell'art. 2407 riguardi solo l'azione sociale di responsabilità. Secondo tale pronuncia, concernente la prescrizione dell'azione di responsabilità verso i revisori legali, *“il dies a quo della prescrizione dell'azione risarcitoria di soci o di terzi non può essere quello del deposito della relazione, che è antecedente al momento in cui si possono produrre danni e sono, dunque, identificabili i soggetti danneggiati. In altri termini, il dies a quo della prescrizione di un'azione risarcitoria non può retrocedere a un momento che precede lo stesso perfezionamento del fatto illecito produttivo di danni”*.

In dottrina sono state avanzate questioni critiche anche in merito alla scelta del legislatore di far decorrere il *dies a quo* dal deposito della relazione di cui all'art. 2429 c.c., poiché da tale atto non è detto che possa rinvenirsi la conoscenza dell'evento dannoso, il cui fatto illecito generatore, ossia l'inadempimento del sindaco, potrebbe non risultare dal contenuto di tale relazione. Pertanto, anche con riferimento all'azione sociale di responsabilità, nell'applicare il regime di prescrizione l'interprete deve necessariamente osservare quanto sancito dall'art. 2935 c.c., nel caso in cui il danneggiato si sia trovato senza sua colpa nell'impossibilità di disporre degli elementi conoscitivi minimi per poter agire tempestivamente.

L'ultima questione critica riguarda l'applicazione retroattività o meno della norma anche ai giudizi pendenti.

Il nodo critico, inizialmente oggetto di contrasto nella giurisprudenza di merito, è stato risolto dalla Corte di cassazione con due pronunce gemelle, la sentenza n. 1390/2026 e l'ordinanza n. 1392/2026, con le quali è stato enunciato il seguente principio di diritto: *“La norma contenuta nell'art. 2407, comma 2°, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore”*.

In assenza di una norma di diritto transitorio, l'art. 2407, comma secondo, deve essere qualificato come una norma di diritto sostanziale, che incide direttamente sia sul diritto al risarcimento del danno patrimoniale sia sui rapporti interni fra amministratori e sindaci, corresponsabili in via solidale in base alla previgente disciplina.

Nella medesima pronuncia gli Ermellini hanno valorizzato anche gli approdi della Corte costituzionale in tema di limiti all'efficacia retroattiva delle leggi.

Ciò appare di assoluta rilevanza considerato il disegno di legge n. 1426, che attualmente è in corso di esame in commissione. L'art. 2 di tale proposta normativa costituisce una disposizione di diritto transitorio che si prefigge di rendere retroattiva verso i giudizi pendenti l'art. 2407, comma secondo. Nel disegno di legge si rinviene che la scelta di introdurre tale norma transitoria *“sia una questione di equità”*.

Quest'ultima, però, non considera gli effetti negativi che potrebbe comportare verso tutti i diritti al risarcimento dei danneggiati già maturati, nonché sulle fasi processuali dei giudizi ancora pendenti, comprimendo il legittimo affidamento ad ottenere l'integrale risarcimento del danno subito, in chiara violazione degli artt. 3 e 24 della Cost.

Inoltre, nel corso del dibattito parlamentare in Senato è stato messo in rilievo come la nuova disciplina possa determinare una lesione della tutela dei risparmiatori, in quanto destinata a incidere su numerosi procedimenti pendenti promossi da singoli cittadini in relazione alle crisi delle banche venete, violando le loro legittime aspettative di risarcimento e, di conseguenza, anche l'art. 47 della Costituzione. Infine, l'eventuale retroattività della norma si pone in contrasto anche con gli orientamenti delineati dalla Corte EDU e della Corte costituzionale, poiché la proposta di legge rappresenta un'indebita limitazione del potere del giudice di accertare e liquidare integralmente il pregiudizio risarcibile. Pertanto, appare evidente che l'applicazione retroattiva dell'art. 2407, comma secondo, non trovi alcuna giustificazione nell'esigenza di tutelare interessi di rilievo costituzionale e sia priva del ragionevole bilanciamento richiesto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Tale applicazione, invece, comporta l'inevitabile lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti.

In conclusione, sebbene sussista l'esigenza di configurare una più chiara delimitazione della responsabilità omissiva dei sindaci, la riforma introdotta dal legislatore presenta rilevanti incertezze applicative e significativi profili di irragionevolezza della norma, che suscitano seri dubbi di legittimità costituzionale, come: l'applicazione indistinta anche alle ipotesi di colpa grave, l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri organi di controllo dei sistemi alternativi di *governance*, nonché la possibile futura applicazione retroattiva proposta nel disegno di legge n. 1426, art. 2.

Pertanto, appare opportuno che il legislatore intervenga nuovamente sul testo dell'art. 2407, comma secondo, al fine di risolvere le questioni critiche emerse. In assenza di un

intervento normativo, non resterà che attendere l'elaborazione giurisprudenziale della Corte di cassazione, chiamata a definire l'orientamento di indirizzo della norma, e della Corte costituzionale, la quale verificherà la sua compatibilità con i relativi parametri costituzionali.

BIBLIOGRAFIA

ALBERTINI, *Il funzionario pubblico e la "paura della firma"*, in *Altalex*, 3 gennaio 2022.

ALESSANDRI, SEMINARA, *Diritto penale commerciale*, Vol. I, *I principi generali*, Seconda edizione, Torino 2018.

AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 16 marzo 2025.

AMBROSINI, *Vincolo di solidarietà, danno risarcibile e prescrizione nel nuovo art. 2407 c.c.*, in *Riv. Le Società*, n. 6/2025

AMBROSINI, *Il termine per l'esercizio delle azioni di responsabilità*, in *Riv. Responsabilità di amministratori, sindaci, revisori contabili*, Anno di edizione 2007.

AMBROSINI, *La non retroattività del nuovo art. 2407, C.2, c.c., nel "parto gemellare della Cassazione"*, in *Ristrutturazioni aziendali*, 23 gennaio 2026.

AMBROSINI, *La responsabilità dei sindaci: "il canto del cigno" del vecchio art. 2407, comma 2, c.c., e i primi "vagiti" della norma riformata*, in *Riv. Giurisprudenza commerciale*, n.5-2025.

ANGELINI, *La sospensione della prescrizione dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore (in caso di successiva nomina del liquidatore): orientamenti giurisprudenziali a confronto*, in *Riv. Diritto della Crisi*, 23 Gennaio 2024.

BARBAGALLO, *Doveri e responsabilità degli amministratori delle banche: il punto di vista della Banca d'Italia*, nel sito di Banca d'Italia, Roma, 26 marzo 2014.

BAUDINO-RIVERDITI, *La nuova responsabilità dei sindaci tra unitarietà del danno e limite risarcitorio*, in *Riv. Giurisprudenza penale Web*, 2025, n. 7-8.

BENEDETTI, *La nuova responsabilità dei membri del collegio sindacale: alcune prime considerazioni sistematiche*, in *Diritto della Crisi*, 23 giugno 2025.

BENOCCI, *Le novità del progetto di riforma del mercato dei capitali in materia di collegio sindacale*, in *Ristrutturazioni aziendali*, 5 dicembre 2025.

BIANCA, *Diritto civile 5, La responsabilità*, Milano, Giuffrè, Terza edizione, 2021.

BONELLI, *Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società*, 06/2013.

BOSCH-ROSA, GIELT, HEINEMANN, *Risk taking under limited liability: quantifying the role of motivated beliefs*, December 2021, in *CESifo Working paper No. 9477*.

CACCIATO, CAGIONI, *Responsabilità dei sindaci: il nuovo art. 2407 c.c.*, in Riv. Non solo diritto bancario, 24 aprile 2025.

CAMPOBASSO, *Diritto commerciale 2 Diritto delle società*, X ed., Vol. II, 2021.

CASCELLA, *Profili sostanziali e processuali della responsabilità civile dei sindaci di società*, in Riv. Danno e responsabilità, 2/2025.

CASTELLI, *Responsabilità degli organi sociali di S.p.a. e dei revisori dei conti: disciplina della prescrizione a confronto*, in Riv. Banca, borsa, titoli di credito, n. 1-2025.

CAVALLUZZO, *Sindaci, la responsabilità limitata crea problemi di coerenza*, in Il Sole 24Ore, 25 luglio 2025.

CHECCHIA – CACCIAPUOTI, *La giurisprudenza di merito affronta il tema della retroattività dell'art. 2407, comma 2 c.c.: alcune osservazioni di carattere interpretativo in ordine a una recentissima pronuncia del tribunale di Bari*, in Riv. Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 3-4 2025.

COLOMBO, *Amministrazione e controllo*, in AA.VV., *il nuovo ordinamento delle società*, Milano, 2003.

CORUCCI, *Il concorso dei sindaci nei reati di bancarotta*, 26 settembre 2025, in Riv. IUS Societario.

COSCONATI, *No news is good news: moral hazard in oligopolistic insurance markets*, Quaderno n.10, in Panorama assicurativo Ania, Maggio 2018 – n°175.

D'ADDA, *Riflessioni sulle obbligazioni plurisoggettive: un "ritorno" alle ragioni del vincolo di solidarietà*, pp. 825-830 ss. in Riv. di diritto civile, n. 5/2024.

DAM-KOETTER, *Bank bailouts and Moral hazard: Evidence from Germany*, p. 2344, The review of Financial studies, August 2012, Vol. 25, No. 8, in Oxford University Press.

DE ANGELIS, *La responsabilità degli amministratori non esecutivi e degli organi di controllo con riguardo agli assetti societari*, in Riv. il diritto fallimentare e delle società commerciali 1/2022.

DE MARTINO, *Considerazioni in tema di concorso degli amministratori non esecutivi nei reati societari*, in La legislazione penale, 9-7-2020.

DE NICOLA, *Commento all'art. 2392 c.c.*, in Aa. Vv., *Amministratori*, a cura di GHEZZI, nel commentario alla riforma delle Società, Milano 2005.

DE SENSI, *Composizione negoziata della crisi di impresa*, in ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO, estratto da I TEMATICI, VIII-2024, diretto da DI MARZIO.

DE VITIS, *La prescrizione dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci di s.p.a. e s.r.l.*, in Riv. Diritto Societario 4/2015.

DI AMATO, in Riv. Giurisprudenza commerciale, 2003, I, 297.

DOLMETTA, *Procedure sanzionatorie e responsabilità per fatto proprio dei sindaci di banca. Questioni*, in Riv. Le Società 6/2025.

GALATÀ, *La responsabilità nell'esercizio dell'attività medico-chirurgica*, in Riv. Responsabilità civile e previdenza, n. 2-2025.

GUIZZI, *Lobbying e diritto societario: note critiche intorno alla proposta di riforma dell'art. 2407 c.c.*, in Riv. delle società, 2-3 2024.

GUIZZI, *Spigolature intorno all'applicazione del nuovo art. 2407 c.c.*, in Riv. Le Società, n. 6/2025.

FERIOZZI, *Responsabilità caso per caso. Il limite dev'essere riferito a ogni singolo evento dannoso*, in Riv. ItaliaOggi, 25 luglio 2025.

FLICK, *La responsabilità civile dei magistrati. Le proposte di modifica tra disinformazione e realtà*, in Riv. di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, 23 maggio 2012.

FRANZONI, sub 2393 c.c., in Commentario SCIALOJA-BRANCA (Bologna, 2008), III.

FREGONARA, *I nuovi labili confini della responsabilità dei sindaci, e i revisori?*, in Responsabilità sindaci e revisori | Diritto Commerciale, in Riv. Giurisprudenza Italiana, n. 8-9/2025.

HOUBEN-DE LUCA, *Limitazione di responsabilità dei sindaci: una medicina con effetti collaterali maggiori degli effetti curativi?*, in Riv. Le Società, n. 6/2025.

INZITARI, *Limitazione della responsabilità dei sindaci secondo il nuovo art. 2407 c.c. ed obblighi di segnalazione nel codice della crisi*, in Riv. Il diritto fallimentare e delle società commerciali, n. 3-4/2025.

LIBONATI, *Amministrazione e controllo*, in Studi e materiali del Consiglio Nazionale del Notariato, 2004, p.256 ss.

LIMITONE, *Le azioni di responsabilità esercitate dal curatore nella liquidazione giudiziale (anche alla luce della modifica dell'art. 2407 c.c.)*. "Vademecum" Operativo, p. 20, in Ristrutturazioni Aziendali 25 maggio 2025.

MURINO, *La "nuova" responsabilità dei sindaci limitata e parziaria (o ancora solidale?)*, in Riv. Orizzonti del Diritto Commerciale, Fascicolo 2/2025.

MUTTINI, *La proposta di riforma del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, p. 2065, in Riv. Responsabilità civile e previdenza, n. 6 2024.

NEGRO, *Conversazione estemporanea sulla riforma dell'art. 2740 c.c.*, p.3, in Ristrutturazioni Aziendali, 17 marzo 2025.

NEGRI, *E per i sindaci sparisce il limite alla responsabilità*, in il Sole 24 ore, 2025.

KHOURY, *The Liability of Auditors beyond their clients: A comparative study*, p. 456, Vol. 46, in McGill Law Journal 2001.

PARISI, *Responsabilità del sindaco: proporzionale al compenso annuo percepito*, in Riv. Pratica Fiscale e Professionale, One Fiscale, n.16, 21 aprile 2025.

PERGOLARI, *Responsabilità dei sindaci e limiti risarcitori: esclusa la retroattività*, in edotto.com, 23 gennaio 2026.

PERRINO, *Doveri di allerta dei preposti alla gestione, al controllo e alla revisione*, in Riv. Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 3-4/2025

PICCIAU, *La nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: appunti su profili letterali e sistematici*, in Riv. Le Società, n. 6/2025.

RIVERDITI, *Riflessi penali della riforma dell'art.2407 c.c.: prime riflessioni*, in Giurisprudenza penale Web, 2025,5.

ROCCATAGLIATA, *"La cassazione sulla responsabilità dei membri del collegio sindacale per reati fallimentari"*, in Giurisprudenza Penale Web, 29 maggio 2021.

RODORF, *La responsabilità dei sindaci alla luce del novellato art. 2407 c.c.*, in Riv. Le Società, n. 6/2025.

RODORF, *Doveri e responsabilità degli organi di società alla luce del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, in Riv. Delle società n.5-6-2019.

ROPPO, *Responsabilità contrattuale: funzioni di deterrenza?*, pp. 410 ss., in Riv. il Mulino, Fascicolo 3-4/2017.

SALSONE, *Vecchie e nuove questioni in tema di responsabilità dei sindaci*, in Diritto della Crisi, 4 dicembre 2025.

SANDRI-DELL'ANTONIA, *Gli organi e gli organismi di controllo*, in Le Società Commerciali, Vol. Quarta edizione, a cura di M. BONELLI.

SANGIOVANNI, *L'assicurazione della responsabilità civile degli amministratori*, in Riv. Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 2013, fasc. 6, pp. 27-40.

SANTARELLI, MURA, *Responsabilità dei revisori: la prescrizione dopo la Corte Costituzionale*, in Riv. Non solo Diritto Bancario, 26 luglio 2024.

SANTINI, *Proposte per un'assicurazione "all risks" degli amministratori di società*, in Giur. it., 1985, IV, p. 465-466.

SCHIUMA, in P. Spada, *La società per azioni*, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica, P. Zatti, Milano, Giuffrè-Francis Lefebvre, 2025.

SPADAFORA, *Crisi finanziarie, moral hazard e la "specialità" del mercato interbancario internazionale*, nel sito di Banca di Italia, Marzo 2002.

SPIOTTA, *Responsabilità del revisore: le scale mobili soggettive del dies ad quem*, in Riv. Le Società n. 8-9/2024.

SPIOTTA, *Responsabilità e prevenzione: un parallelismo tra il riformato art. 2407 c.c. e gli artt. 1913-1915 c.c.*, in Riv. Il diritto fallimentare e delle società commerciali, n.5/2025.

SPIOTTA, *Una lettura integrata degli artt. 2407 c.c. e 25 octies CCII: dalla responsabilità "paralizzante" alla responsabilità "abilitante"*, in Diritto della Crisi, 25 settembre 2025.

SUDIERO, *Il nesso di causalità nella responsabilità concorrente dell'organo di controllo: note per un nuovo tentativo ricostruttivo.*, in Riv. Giurisprudenza commerciale n.2-2023.

SUDIERO, *Responsabilità del sindaco senza (con)fine. Rischio di un'attività di controllo difensiva?*, in Riv. Banca Impresa Società, il Mulino, Fascicolo 2, agosto 2020.

SUDIERO, *La responsabilità solidale dei sindaci è stata davvero eliminata? Prmissime (ma non proprio istintive) riflessioni*, in *Ristrutturazioni aziendali*, 19 marzo 2025.

SUDIERO, *La responsabilità solidale “limitata” dei sindaci (con uno sguardo all'imminente riforma di quella dei revisori)*, in *Riv. Il diritto fallimentare e le società commerciali*, 2024.

SUDIERO, *La prescrizione dell'azione sociale verso i revisori: “il re è nudo?”*, in *Riv. Diritto Commerciale* a cura di O. CAGNASSO.

TEDESCO, *Responsabilità amministratori non esecutivi: quando l'omessa vigilanza costa cara*, 20 novembre 2025, in *Riv. Diritto Fallimentare, Diritto Societario, Giurisprudenza Civile*.

TERRUSI, *La limitazione di responsabilità dei sindaci ai sensi dell'art. 2407 c.c.*, in *Judicium Il processo civile in Italia e in Europa*, 5 novembre 2025.

TESSORE, *Le coperture assicurative della responsabilità di amministratori, sindaci e revisori nel mercato italiano*, in *Responsabilità societarie e assicurazione*, anno di edizione 2009.

TRAN, *Bailouts create a moral hazard even if they are justified. Is there another way*, in *Atlantic Council*, March 15, 2023.

TRAPUZZANO, *Codice civile art. 2055, Responsabilità solidale*, in *IUS Responsabilità civile*.

TRAPUZZANO, *Codice Civile art. 1294 – Solidarietà tra condebitori*, in *IUS Processo civile*

VELLA-MORTARA, *Società di capitali: il tetto è solo per la responsabilità di sindaci*, in *lavoce.info*, 11 aprile 2025.

Altre fonti

Associazione nazionale commercialisti, Commissione interdisciplinare per la tutela della professione, *Criticità dell'organo di controllo societario: proposte al legislatore*, 05/2022.

https://ancnazionale.it/wp-content/uploads/2022/05/Lavoro-2022-Commissione-Interdisciplinare-ANC_def.pdf

Assonime, *La nuova disciplina sulla responsabilità civile dei sindaci*, Circolare 18/2025, 24/07/2025.

Banca d'Italia, Istruzioni di Vigilanza per le banche, 28 marzo 2006.

CNDCEC *Istanza per una revisione oggettiva della responsabilità civile ascrivibile ai componenti degli organi di controllo delle società di capitali: introduzione di un limite quantitativo*, Roma, 20 giugno 2022, https://odcec.torino.it/public/circolari/informativa_56.pdf.

Fascicolo Iter DDL S.1426, Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di responsabilità dei revisori legali e dei componenti del collegio sindacale ai giudizi pendenti, 13 maggio 2025, in corso di esame in commissione.

Fascicolo Iter DDL S. 745, Modifica all'articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n.247, in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell'esercizio della professione forense, 20 maggio 2025, concluso l'esame da parte della commissione.

OECD, *Corporate Governance Factbook 2025*, p. 153, par. 4.1 Basic Board structures and independence.

Parere n.4/2025/ CONS. a Sezioni riunite in sede consultiva, 9 giugno 2025. Parere in merito al disegno di legge S.1457 recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n.20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa erariale” approvato dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2025.

Proposta di legge n.1276, Camera dei deputati, presentata il 4 luglio 2023.

Proposta di legge “Modifica dell’articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale”, AC.1276, Audizione informale presso la II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati, 12 marzo 2024.

Relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che al capitolo 6. “Dell’amministrazione e del controllo”, paragrafo III. “Il sistema tradizionale”, capoverso 8. “Controllo contabile”.

Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo, atto del Governo, n. 331, recante “attuazione della delega di cui all’articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento”, presentato alle Camere in data 22 ottobre 2025, in *Rivista Non solo Diritto Bancario*.

<https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2025/10/Relazione-illustrativa-schema-di-decreto-legislativo-di-modifica-del-TUF.pdf>.

Giurisprudenza Rilevante

Trib. Bari, 24 aprile 2025 n.1981.

Trib. Bari, sent. 22 dicembre 2025, in Ristrutturazioni Aziendali.

Trib. Brescia, 10 settembre 2025, n. 8803, in Il Caso.it

Trib. Palermo, 13 giugno 2025, n.4431, in Ristrutturazioni Aziendali.

Trib. Roma, ordinanza 19 giugno 2025.

Trib. Roma, sent. 29 giugno 2025, in DEJURE.

Trib. Roma, sent. 15 agosto 2025, in One Legale.

Trib. Venezia, 11 giugno 2025, in Il Caso.it.

Trib. Venezia, 4 luglio 2025, n. 3443, in Rivista Non solo Diritto Bancario.

Corte d’Appello Venezia, 30 settembre 2025, n.2882.

Cass. civ. 12 agosto 2004, n. 15652.

Cass. civ., Sez. Un. 2 dicembre 2010, n. 24418.

Cass. civ. Sez. III, sent. 21 dicembre 2011, n. 27906.
 Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2015, n.24715.
 Cass. civ., Sez. I, 19 agosto 2016, n. 17199.
 Cass. civ., Sez. Un., sent. 27 ottobre 2016, n. 21691.
 Cass. civ. Sez. II, 3 gennaio 2019, n.5.
 Cass. civ., Sez. III, sent. 31 gennaio 2019, n.2774.
 Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28990.
 Cass. civ., Sez. II, 18 settembre 2020, n. 19556, in *Rivista Non solo diritto bancario*.
 Cass. civ., Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2641.
 Cass. civ., Sez. Unite, sent. 27 aprile 2022, n.13143.
 Cass,civ., Sez I, ord. 8 agosto 2022, n. 24429, in *Rivista Non solo Diritto Bancario*.
 Cass., civ., Sez. I, 28 febbraio 2024, n. 5252, in *Diritto della Crisi*.
 Cass. civ., Sez. III, 11 dicembre 2024, n.31868.
 Cass. civ., Sez I, 27 dicembre 2024, n.34671, in *Italggiure..*
 Cass. civ. Sez. II, 14 marzo 2025, n. 6887, in *Rivista Le Società*, 6/2025.
 Cass. civ., Sez. II, 28 marzo 2025, n. 8229, in *Rivista Le Società*, 6/2025.
 Cass. civ, Sez. III, 16 settembre 2025, n. 25290.
 Cass. civ., Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1390.
 Cass. civ., Sez. I, ord. 22 gennaio 2026, n. 1392.

Cass. pen., Sez. V, 26 maggio 2021, n.20867.
 Cass. pen., Sez V, 20 giugno 2025, n. 23175.

Corte dei conti Sez. Giur. Lombardia 5 dicembre 2017, n. 196.
 Corte dei conti Sez. Giur. Calabria 13 settembre 2022, n. 194.

Corte cost., 8 luglio 1957, n. 118.
 Corte cost. 6 maggio 1985, n. 132.
 Corte cost., 18 gennaio 1989, n. 18.
 Corte cost. 22 novembre 1991, n. 420.
 Corte cost. 26 maggio 2005, n. 199.
 Corte cost., 2 aprile 2012, n. 78.
 Corte cost., 29 maggio 2013, n. 103.
 Corte cost. 15 aprile 2015, n.85.

Corte cost.. 22 febbraio 2017, n. 73.

Corte cost. 22 gennaio 2024, n. 7.

Cort. cost., 17 gennaio 2024, n.4.

Corte cost., 1° luglio 2024, n. 115.

Corte cost., 16 luglio 2024, n. 132.